BOSTON PUBLIC LIBRARY
3 9999 09767 702 3

Accessions
259,398.

Shelf No.
38#452

Received Mch 27, 1879.

Digitized by the Internet Archive
in 2024 with funding from
Boston Public Library

https://archive.org/details/saggiostoricodel00dibe

SAGGIO STORICO

DELLA

LEGISLAZIONE VENETA

FORESTALE

DAL SEC. VII AL XIX

DI

ADOLFO DI BÉRENGER

PUBLIC LIBRARY OF THE CITY OF BOSTON

VENEZIA
LIBRERIA ALLA FENICE
GIUSTO EBHARDT
1863.

PUBLIC LIBRARY
CITY OF BOSTON
C
259.398
March 27.1879.

Questo Saggio, già destinato a stare da sè, fa parte dell'Opera dell'Autore medesimo, intitolata: **Dell' antica Storia e giurisprudenza forestale in Italia,** ossia **Archeologia forestale,** Treviso 1859 in 8°.

La proprietà letteraria, dell'uno o dell'altra, è posta sotto la salvaguardia delle Leggi vigenti.

Tip. Municipale di G. Longo.

ALL' INSIGNE ACCADEMIA FIORENTINA

DELLI SIGNORI GEORGOFILI

L'UTILITÀ E LA GLORIA

DELLI CUI STUDJ

LE DOVIZIE E LA BELTÀ

DELL'ITALIANO SUOLO PAREGGIANO

QUESTO SAGGIO

DI VENETA FORESTALE NOMOSOFIA

IL SOCIO CORRISPONDENTE

ADOLFO DI BÉRENGER

O. C. D.

DA VENEZIA NEL DÌ XXIV MAGGIO MDCCCLXII.

Quid leges sine moribus?
Vanae proficiunt . . . .
Hor.

Sino dalla fine del IV secolo dell' era nostra l' edificio del Romano Impero andava per la sua stessa mole sfasciandosi; e sotto le rovine di esso restavano seppellite quelle stesse leggi imperiali, che dovevano poi nel secolo XI essere dissotterrate in Amalfi, e far rivivere il grand' albero dell' antica Giurisprudenza.

Se non che, fuggendo agli orrori della barbarie, ed all' incursione dei barbari, una mano di gente morigerata ed industre, per aver sicuro un nido di libertà e di pace, non ebbe modo a formarselo, che in mezzo all' acque: d' onde sorgeva affatto vergine e nuova una immortale Repubblica, che, divenuta mano mano la sposa e la regina dell' Adriatico, si trovò, per la prima in tutta

l'Europa, nelle circostanze, e nel più stretto bisogno, di essere vivamente impegnata ad assicurare il buon governo delle circostanti foreste: prima, per la costruzione delle sue proprie case, e dei suoi palagi; poi, per la costruzione delle navi, che le avessero dato mezzi tanto di florida commerciale esistenza, quanto di prevalente difesa contro gli assalti, e le gelosie dei vicini. — Fatto sta, che per un tale concorso di verità storiche, e di speciali motivi, le leggi Venete sono le prime, cui si debba ricorrere per poter continuare la storia della forestale Nomosofia.

Fermatomi perciò sulla base di questa considerazione, non ho punto esitato a volermene assicurare col fatto, e mercè appunto le più che ventenni cure e fatiche nel raccorre notizie sull'origine e sulle vicende dell'Amministrazione boschiva nelle provincie venete, e più di tutto mercè la più paziente indagine e studio degli atti del Senato, e del Consiglio de' Dieci, e delle Relazioni e Terminazioni dei veneti Magistrati, e d'altri atti pubblici, attenenti all'azienda pubblica delle foreste: ho potuto convincermi, come dal ceppo dell'antica giurisprudenza forestale, e quasi dalla sepolta ceppaja di quel grand'albero, rampollarono naturalmente gli ordinamenti boschivi compresi nei primissimi Statuti veneti, e come poi da questi primi rampolli, nutriti dal patriotismo d'una Repubblica previdente e gelosissima della conservazione delle sue foreste, si svolgessero mano mano, e progredissero di secolo in secolo (fino alla pubblicazione del Decreto italico 1811, che diede nuovo assestamento alle cose forestali d'Italia) quelle robuste istituzioni, che diedero sussistenza ed incremento all'esteso patrimonio boschivo, di cui essa Repubblica aveva dotato la sua poderosa marina, ed i cui superstiti giganteggiano tuttora sui nostri monti, e lungh'esso il veneto litorale. Proseguendo quindi con sempre maggior impegno in siffatti studj, m'ebbi pur l'agio di scoprire: l'origine delle diverse radicali riforme, che il veneto regime forestale ebbe a subire in corso di tempo; gli effetti che ne derivarono, e le conseguenze da dedurne a norma di ogni ben regolato governo boschivo presso qualunque siasi Nazione. Fornito così di materiali preziosi, non ho potuto resistere all'idea di compilarne la storia, e, per non mancar all'assunto, mi diedi a ripartire il complesso del mio lavoro, e distinguerlo, nell'epoche di cui anticipo l'indicazione a maggior lucidezza del

Saggio, che trepidando sto per offrire. Son elleno le seguenti:

I. Antico regime boschivo (dal 697 al 1379).

II. Amministrazione del Magistrato dei Giustizieri Vecchi e dei Proveditori alle legne, ed emancipazione dei boschi nazionali (dal 1380 al 1452).

III. Istituzione del Magistrato dei Proveditori alle legne e boschi, e prime riforme del regime boschivo (dal 1453 al 1500).

IV. Direzione forestale sostenuta dal Consiglio de' Dieci, ed incamerazione dei boschi d'alto fusto per uso della marina (dal 1501 al 1550).

V. Riorganizzazione del Magistrato alle legne e boschi; sue attribuzioni; e sistema delle condotte pubbliche (dal 1551 al 1600).

VI. Seconde riforme forestali; direzione tecnica del Reggimento dell'Arsenale; risorgimento dei boschi pubblici, e vendita e decadimento dei comunali (secolo XVII).

VII. Riassettamento dell'economia boschiva; stato della medesima; guardiatico pubblico; organizzazione dei boschi dell'Istria (dal 1701 al 1791).

VIII. Riorganizzazione generale dell' Amministrazione forestale (dal 1792 al 1797).

IX. Regime forestale provvisorio sotto il dominio austriaco (dal 1798 al 1805).

X. Regime forestale provvisorio sotto il dominio francese, fino alla promulgazione del Decreto italico forestale 1811.

Intorno poi alla divisione di tali epoche, è necessario ben avvertire preliminarmente, che: quanto alla prima, cioè precisamente per i primi sette secoli della Republica, siccome essi furono precipuamente assorbiti, prima dal bisogno della materiale fondazione di essa, poi dall'ordinamento del di lei regime interno, circoscritto alla custodia dell'estuario; così le cure di una legislazione forestale veneta, propriamente detta, non hanno potuto aver principio di fatto, che alla fine del secolo XIV, e quindi al periodo dell'epoca seconda, di cui la prima non ha fatto, per così dire, che appalesare i bisogni. Egualmente, rispetto alla seconda, è necessario avvertire, che anche questa si sarebbe presentata allo studio dei posteri con un maggiore corredo di documenti suoi proprj, se l'incendio degl'Archivj di S. Marco nel 1294 non

avesse fatto perire le memorie dei tempi anteriori. Ciò premesso, quanto alle posteriori, seguiremo fedelmente il corso tracciato dalle leggi, che tuttora esistono, colle precise separazioni sopraindicate.

EPOCA I.

Fino da quando i piccoli gruppi democratici dell'estuario, minacciati dagli Slavi e dai Longobardi, si strinsero insieme, e dal regime dei Tribuni passarono, con autorizzazione pontificia, all'elezione di un Doge (precisamente nell'anno 697): essi già possedevano un discreto numero di boschi, parte *coronali*, parte *comunali*, sul margine delle Lagune: presso Grado il *Lupanico*, a Caorle i *Caprulensi*, vicino ad Eraclea (sede dei primi Dogi) le *Pinede di Equilio*, a Campalto il *Bosco grande*, a Malamocco il *Pellestrino*, a Fogolana la selva *Clocisca* ecc., popolati di quercie e di pini. La direzione dei *coronali*, come patrimonio della Sovranità, era riservata al *Doge*, cui la tolse dappoi il *Maggior Consiglio*. Essi erano custoditi da Amministratori, e difesi da *Guardatori* (Guardacaccia) e *Saltari* (Guardaboschi), o dati in affitto di cinque in cinque anni, talvolta colla riserva della caccia dei cervi e cignali. I *massari* (fittanzieri) di Giesulo nel 1152 prestavano l'annuo tributo di due faggiani o d'un falcone al vescovo Equiliano, e d'una pelle di martoro, o d'un moggio di pigne, al Doge; cui invece ognuno di quelli di Caorle doveva dare ogni anno una *peata* (barca) di ventisei carra di legna [a]. I boschi *non coronali*, erano od affittati pur essi, o lasciati in usufrutto alle *Gastaldie* (circondari dei Gastaldi ducali), mediante atti d'investitura, sotto vincolo delle leggi statutarie, che non solo ne inibivano lo svegro e l'accendervi fuoco, massime nei pineti [b], ma prescrivevano anzi di coltivarli a bosco e rimboschirne i vacui, e sempre sotto la condizione di somministrare alla casa Ducale determinate quantità di legne, oltre il legname ad essa occorrente pelle civili e navali costruzioni; come apparisce da un diploma di Ottone Orseolo del 1015 agli Eraclani [c], e più spe-

a) Filiasi, *Veneti pr.* P. II, p. 176-180. Cf. p. 123, dell'*Archeolog. forest.*

b) Trevisano, *Della Laguna*, p. 84.

c) Filiasi, *Veneti pr.* p. 197, 211, 254. — Fra le investiture boschive più antiche, giusta la Terminazione 31 genn. 1550 del Magistrato alle legne, va ricordata quella dell'anno 1004 del bosco *Loreo* (laureto) presso Chioggia, concessa al Comune di Loreo, a riserva della caccia. — L'obbligo imposto agli usufruttuari di somministrare legne, e condurle a loro spese nel luogo di residenza del

cialmente dalle reliquie dello smarrito codice del *Magistrato del Piovego* (*Judices publicorum*) [d]: ufficio cui fino da tempi remotissimi era stata affidata la cura dei beni pubblici, e che — anche per le leggi 10 gen. 1305, 22 nov. 1421, e 30 giug. 1447 del Maggior Consiglio — era incaricato della vigilanza nel riacquisto e conservazione delle pubbliche ragioni dentro il *Dogado*, sopra le terre, acque, paludi, e boschi.

direttario, era conforme all' uso generalmente ammesso. Così leggesi nello Statuto di Belluno (cap. 212), confermato con Ducale 4 mag. 1424, che il Municipio aveva concesso l'uso dei pascoli e boschi ai rispettivi territoriali, coll' obbligo di condurre alle città *cento carra* di legna al giorno per sei mesi consecutivi dell'anno. Il Comune d'Alpago, cui era stato concesso il Cansiglio (*Arch. forest.* p. 124), doveva condurvi ogni anno trenta *zatte* di legna della portata di dodici carra cadauna. Ad oggetto poi di conservare i boschi, rigorosamente era vietato a chiunque (Ibid. L. II, cap. 218): tanto di metter mano, o di pascere un bosco tagliato, se non passato almeno lo spazio di tre anni seguenti; che, e molto più, di svegrarlo senza formale permissione dell'alto Dominio. Albertino Morosini volendo dissodare nel 1269 alcuni boschi nel territorio di Meolo, acquistati dal Patriarca d'Aquileja, ne dovette ripetere la licenza dalla Comunità di Treviso; *v.* Verci, *Stor. della Marca Trev.* T. II, p. 131.

d) Tom. Temanza, *Dissertazione sopra l' antichissimo territorio di S. Illario*, Venez. 1764, opusc. in 4°.

EPOCA II.

Se non che, fu mestieri staccarsi da questo sistema quando la Repubblica, coll' ingrandimento del suo dominio, vi aggregò provincie nuove ridondanti di selve [a]. D'allora in poi il *Maggior Consiglio*, che amministrava le cose dello Stato, non poteva più attendere da sè solo all'azienda boschiva. Riservatosene pertanto la direzione generale, affidò la sopraintendenza ai *boschi nazionali* (allora detti *comunali*, ossia *comugne*) di nuovo aggregati, ai *Rettori delle Città* ed alle *podestarie*

a) Per concessione dell'Imperatore bizantino, in cambio di Ravenna, l'anno 725 la Repubblica aggregò al suo dominio il Dogado fino all'Adige, coi boschi siti lungo tutto quel tratto di litorale; poi per conquista nel 1150 i boschi dell'Istria e della Dalmazia; nel 1340 quelli della Marca Trevisana; nel 1405 del Padovano;

dei luoghi [b]; di quelli del dominio vecchio al *Magistrato delle ragioni vecchie sopra i beni comunali;* deputando poi l'*Ufficio della Giustizia vecchia* a governare i *boschi della Signoria* (pubblici, di vecchio dominio), ed a provvedere alla raccolta, trasporto, dazio, misurazione, apprezzamento, ed in generale al commercio delle legne: allo scopo precipuo, che vi fosse sempre abbondanza di legne nella Dominante, e fosse venduta a buon prezzo; ed anzi, perchè nulla mancassegli a poter adempire quest'incarico, nel 1380 (Delib. 6 maggio, del Colleg.) diedegli facoltà di poter esercitare giurisdizione anche fuori di Venezia, precettando i *lignaroli* (conduttori di legne) a munirsi alle *Pallade* (siti d'approdo, cioè castelli di legno piantati su pali in mezzo delle Lagune prima di entrar in città) delle bollette di dazio, e presentarle ad essi Giustizieri entro 24 ore, proibendo ogni incetta, e vendita clandestina di legna.

Era infatti primo pensiero quello, di tener sempre approvvigionata di legne una Capitale posta in mezzo all'acqua, la cui amministrazione sino dal 1281 aveva rivendicato il ceduo matricinato di *Subarzone* (nel distr. di Mestre), usurpato dai Trevisani nel 1260, e dato in custodia ad un Gastaldo e diversi Saltari [c]; sino dal 1293 (P. 13 dic. del Mag. Cons.) aveva procurato che i prodotti dei boschi di Furbazzano giugnessero a Venezia; ed a questa sola condizione sino dal 1298 (P. 1 ott. d. M. C.) dato ampia facoltà a chiunque di comprar boschi in qualunque luogo esistessero. Ma nè queste, e simili misure, tendenti a chiamar legne in Città, ed animarne il commercio, valsero a controbilanciare il precetto di doverle vendere ai prezzi mercuriali. Ond'avvenne, che i fastidii

---

nel 1420 del Friuli (querceti), della Carnia, del Cadore e del Bellunese (la più parte abetaje e faggeti); nel 1482 del Polesine, allora fornitissimo di boscaglio cedue, ed anche d'alquante fustaje.

b) Di ciò fanno prova le numerose lettere ducali al podestà di Treviso, fra cui una dell'8 febb. 1341 del Doge Bartolomeo Gradenigo, che gli raccomanda la custodia del bosco Montello, in seguito di che, la parte verso Biadene venne affittata a legne per cinque anni (Rapp. 5 magg. 1344 al Doge Andr. Dandolo). — Il proclama 8 febbr. 1311 del Podestà di Padova ordina ai Bassanesi sotto pena di bando di rispettare il bosco di S. Pietro in Perno (Verci, op. c. T. X, p. 124), ecc.

c) Le deposizioni giurate di queste Guardie facevano piena prova in Giudizio: *ad quorum* (Saltariorum) *denunciationem damnum dantes condamnatur* XL *soldos denariorum pro plaustro lignorum, quae deveniunt in Comune Tarvisii.* Verci, op. c. T. 3, p. 71.

che ne soffrivano i proprietarj e conduttori all'atto di entrare nelle lagune (in causa della quantità di piccole tasse, che dovevano pagare all'Avvocato Fiscale, all'Officio dello Scontro, al Contadore, all'Esattore della Tansa e Masser, agli Stimatori dei bastimenti, al Fante della porta, al Capitano ed al Fante della barca, senza quel di più ch'esigevano gl'impiegati per proprio conto in legne o denaro), costrinsero ognuno a cercar di vendere la propria legna piuttosto in Terraferma, che condurla a Venezia, la quale conseguentemente penuriava del continuo per iscarsezza del necessario combustibile.

Continuando inconveniente sì grave, e diventando di giorno in giorno massima la carestia delle legne, nell'anno 1438 il Senato s'avvisò di affidare *ad interim* l'incarico, d'ispezionare i boschi e d'affittarli « *a pur axà* » (al maggior possibile numero di) persone, ai *Provveditori di Comune* [d], e quello dell'approvvigionamanto e dazio delle legne ad una nuova magistratura, coordinata all'officio della Giustizia vecchia, composta di tre nobili, col titolo di *Provveditori sopra le legne* (D. 8 nov. 1438 in Preg.; cf. 28 febb. 1532 del Cons. X c. Add.). Visto per altro, che rimanevano infruttuosi pur essi questi provvedimenti, tre anni dopo ritirò l'incarico affidato ai *Provveditori di Comune*, e lo restituì ai *Giustizieri vecchj*, coll'obbligo di perlustrare i boschi ogni quattro mesi (D. 20 giug. 1441 in Preg.). Il vecchio *Marco Cornaro*, uno dei Provveditori, fece allora un' esatta descrizione dello stato dei boschi della Repubblica nella sua « *Scrittura sopra i boschi e la laguna* » (Manos. del 1441 in dialetto veneziano, esistente nella Bibl. di s. Marco, lodato dal Filiasi); ma non potè far cessare la carestia, nè tampoco i disordini introdottisi nell'Amministrazione dei Giustizieri vecchj. Fu però mestieri toglierla di nuovo ad essi (D. 6 giugno 1443 in Conc. Rog.), dappoichè avevano non solamente affittato i boschi a meschinissimi prezzi, ma si erano resi colpevoli d'innumerevoli abusi. Per questi avveniva, che la maggior parte dei loro Officiali addetti alla *carizzatura* (misu-

d) I Prov. di Comune attendevano alla conservazione delle strade e costruzioni pubbliche, e stabilivano il prezzo mercuriale delle legne di concerto coi Giustizieri vecchi.

razione e tassazione delle legne), aventi soldo fisso, non prestassero alcun servigio, e lasciassero invece che lo prestassero sessanta e più di coloro, che non avevano soldo fisso, e si procurassero con che vivere con soprusi a danno dei venditori di legne (D. 11 febr. 1487 in Coll.). Ciò indusse il *Collegio* dei Senatori: ad inibire ai Giustizieri, sotto pena di cento ducati di multa, qualunque ulteriore ingerenza nella materia boschiva; ad annullare le affittanze stipulate; ed a permettere a chiunque, pel corso di tre anni, di tagliare o far tagliar legne ne' boschi comunali, tranne quelle di rovere riservate pegli usi dell'Arsenale, assoggettandosi alle condizioni di ridurle alla *misura legale* (di piedi due e mezzo, detta allora di *taglio lungo*), condurle a Venezia, e venderle nei luoghi stabiliti ed ai prezzi fissati (D. 12 jul. 1451 *in Coll. juxta libertatem datam per Consil. Rogat.*, et 31 jan. 1453 *in Rog.*). E posciachè da pubblici ministri di cotal fatta il Senato non poteva mai ripromettersi l'utilità pratica cui cospiravano le sue leggi, prese pur egli la risoluzione di abbandonare i boschi ed il governo loro, non eccettuato quello dei pubblici, ai rispettivi Comuni, sotto le condizioni di goderli in comune, e rispettarne il legname sociale, vietando loro per assoluto qualunque divisione, affittanza, allivellazione, permuta, ed in generale qualunque alienazione di boschi. La legge 4 dic. 1452 (cf. D. 28 giu. 1557 in Sen.), che sanzionava questa massima, benchè con altre posteriori se ne eccettuassero i boschi di Montona e del Montello (*Archeolog. forest.* p. 379), come fu triste in tutte le sue conseguenze; così fin da principio non corrispose menomamente alla concepita speranza, di far risorgere il commercio lignario. Imperocchè, se vi fu mai tempo in cui la carestia delle legne toccasse l'apice, ed angustiasse il basso popolo di Venezia, lo fu appunto nell'anno successivo a detta proclamazione.

EPOCA III.

Rimaneva frattanto da tentare uno spediente, che in simili circostanze produce quasi sempre buon effetto, quello cioè di raccomandare l'oggetto, per cui è necessario un pronto ed efficace provvedimento, all' intelligenza di un cittadino probo e zelante. Questo espediente non era sfuggito alla maturità di quel Sovrano Consiglio, e per buona sorte la sua scelta cadde sul patrizio *Pietro Valier*, il quale, avendo visitato i boschi del dominio, assestatone il governo, e tolto gli abusi di più rilievo, si meritò, coll' abbondanza delle legne in Venezia, di essere riconfermato nell' incarico (D. 1453, 22 jan. in Sen. et 31 jan. in Rog.). Dopo il detto Pietro Valier, eguale incarico venne deferito d' anno in anno ad un patrizio, ma sempre in via solamente provvisoria e straordinaria. Soltanto nel 1458, avendolo *Andrea Diedo*, volle il Senato, che la durata fosse di due anni, gli fosse annesso il titolo di *Provveditore alle legne e boschi*, ed, oltre un annuo soldo di duc. 250, anche una sovvenzione d' altri 300, acciò avesse potuto far tagliare legna ne' boschi, con obbligo di renderne conto all' *Officio delle Ragioni vecchie* (D. 6 maggio 1454; 4 agosto 1458, e 22 aprile 1464 del Sen.). E tale fu il principio d' una magistratura, che in poco tempo salì a potere grandissimo. Scorgendo infatto il Senato, ch' essa tornava sempre più utile allo Stato, non ristette a perfezionarne il sistema economico. Volgendo dapprima le sue diligenze al modo dell' elezioni, riservò queste al Maggior Consiglio (Parte 8 giug. 1467 in Rog.); quindi elesse un secondo Provveditore collo stesso soldo (Parte 21 giug. 1468 in Rog.); conferiva ad entrambi il diritto di porre le parti nel *Consiglio dei Pregadi* (D. 1470 del Sen.); ed in fine li muniva di tutti i poteri per lo addietro esercitati dai Giustizieri vecchj, e particolarmente della giurisdizione civile e criminale in materia di legne e boschi, dichiarando: voler che le deliberazioni loro avessero forza pari a quelle dello stesso Senato (D. 8 marzo 1487 del Sen.), esercitando essi « l' importante incarico di *governare tutti i boschi della Signoria* (pubblici, ossia dello Stato) ed eziandio di provvedere,

» che in ogni tempo la capitale fosse ubertosa ed abbondante di » legna, e che le legne fossero alle misure debite, per beneficio di » tutti e massime della povertà » (D. 29 mag. 1515 d. M. C.). Ciò per altro urtò nello scoglio delle gelosie del Consiglio dei Dieci, che ne diè prova co' suoi Decreti 20 genn. 1468, e 14 lugl. 1505, coi quali, in contraddizione alle disposizioni del Senato, inibì ad essi Provveditori « in pena del loro ministero » (si direbbe al dì d'oggi: sotto pena della perdita dell'impiego) di dare o far dare licenze di taglio ne' boschi pubblici. Ad ogni modo è forza dissentire dal Tentori (*Saggio della Stor. civ.* T. VIII, p. 286); perocchè, non nel 1532 (anno in cui il detto Uffizio venne riorganizzato), ma nel 1464 ebbe origine il *Magistrato dei Provveditori sopra le legne e boschi;* che ancora ci dà prova del modo circospetto con cui la Repubblica procedeva nell'istituzione de' suoi Ufficj. Più avanti vedremo poi quali fossero le attribuzioni di essi Provveditori. Intanto diamo uno sguardo alle leggi forestali in parte suggerite dai medesimi, che furono emanate verso la fine del secolo XV.

La legge (*Provisio quercuum in Consilio Rogatorum*) 15 luglio 1470, indiretta a tutti i *Rettori* stabilisce, sotto comminatoria di pene severissime, la *riserva dei roveri,* ovunque cresciuti, pegli usi dell'Arsenale, e del Magistrato delle acque. La *Ducale* 15 luglio 1479 vi aggiunse la pena di L. 30 pel taglio d'ogni pianta di questa specie. Altre leggi del 24 ott. 1487 e 24 decembre 1487 *ad Potestatem Opitergii D. Jacobum Gisi,* e la Parte 25 sett. 1488 del M. C., han ripetuto le prescrizioni anteriori. Tali provvedimenti palesano quindi il gran bisogno di legname di rovere, in cui era entrata la Repubblica col progresso del suo ingrandimento politico, cui la navale architettura aveva già contribuito non poco; ond'è appunto, che nel suo famoso Arsenale, costrutto da Andrea Pisano nel 1304, primo di tutti in Europa, si costruivano di già vascelli a sole vele, come quello da quattromille tonnellate, che nell'anno 1486 fu condotto fuori dalle Lagune dall'Ammiraglio Francesco Canea; e quelli da cento canoni, che giunsero sino in Aleppo, ricordati nella Cronaca del Longo del 1498; su di che è a vedere: il Tentori nel *Saggio di Storia civile* (T. I, p. 326), e Giandom. Cavallotto, nell'altro, *Sopra la naval costruzione in Venezia* (Venez. 1766).

La legge statutaria 7 jan. 1475 *in Coll. juxta lib. hab. Cons. Rog.* (avvalorata da varie altre, specialmente del 26 oct. 1488: *Pars rogatorum de comugnis et nemoribus*, e 20 giug. 1495 in Pregadi) dichiarò le *comugne* (boschi e beni comunali) inalienabili ed indivisibili, e vietò lo svegro, anche dei boschi di ragione privata, come ogni altra operazione, che avesse potuto degradarli o convertirli in prati, campi o pascoli. Quanto poi al loro governo prescrisse: non poter essere tagliati i boschi prima dell'età di dieci anni, e d'essere stati visitati dal *Soprastante* (D. 7 jan. 1476 in Rog.): titolo che si dava all'Agente pubblico eletto ed incaricato dal Magistrato, di vegliare sulle condotte dei legnami e delle legne di ragione pubblica, e simultaneamente provvedere al buon governo ed alla polizia dei boschi. Vietava inoltre di lasciar pascolare animali ne' boschi, se non erano trascorsi cinque anni dall'epoca dell'ultimo taglio, e di utilizzarne la legna per far carbone. Precettava pure le Comunità a rescindere tutti i contratti d'affittanza temporanea o perpetua, che avessero stipulato per boschi pubblici o comunali. Successivamente la legge 31 marzo 1487 del Senato (cf. D. 4 luglio 1505 del C. X) providde alla conservazione dei boschi situati in collina; inibì utilizzarli, se prima non fossero stati visitati e trovati maturi dal *Soprastante pubblico;* obbligò questi a render conto della sua gestione al Magistrato, ed a mantenere un Guardiano; in compenso di che gli accordava alloggio gratuito, e diritto ad esigere soldi dieci dai *burchieri* per ogni passo di legna caricata da questi per condurla a Venezia. Ai Massari e Sindaci (Agenti e Deputati comunali) prescrisse, di non lasciar giacente e marcire ne' boschi la *ramaglia* delle piante tagliate, e d'inquisire contro i contravventori boschivi, multarli e condannarli a norma della *quantità* derubata, notificando il danno al Magistrato, in pena di doverlo risarcire del proprio. Non molto dopo il Consiglio di X e Giunta bandì un severo Regolamento di discipline forestali (28 sett. 1490) a norma dei Rettori di Terraferma, d'Istria e delle Isole di Cherso e Veglia, concedendo ad essi il potere di procedere contro i contravventori boschivi. In fine il Doge Agostino Barbarigo (con Ducale 4 luglio 1493, indiretta più specialmente ai Bellunesi e Carnieli), proibì recidere o far recidere « *in universo territorio veneto lignamine ab opere* » (da costruzione) senza preventiva auto-

rizzazione del Senato. Contro il tenore di quest'ultima legge reclamarono i Cadorini, attese le condizioni affatto particolari del commercio loro, appoggiato intieramente com' era sull'antica autonomia delle istituzioni che avevano, e sul sistema di governo economico relativo alle loro abetaje (*Archeolog. forest.* p. 378). Soli perciò n' ottennero l'esenzione.

Basterebbero tuttavolta queste poche preliminari notizie intorno la legislazione forestale dei Veneziani, per andar persuasi, ch' essa era tutt' altro che fiscale, e quindi d'indole ben diversa dalle istituzioni della Francia, della Germania, della Sicilia [a], per tacere della Toscana [b], della Sardegna [c], e della Romagna [d], che a quel tempo non conoscevano neppure che cosa fossero leggi regolatrici il governo forestale. I boschi poi del Dominio veneto ne avevano tanto maggiore bisogno, quanto più erano pessimamente governati da parte dei Rettori provinciali, e ridotti a

---

a) Vedasi: **S. Scuderi,** *Trattato dei boschi dell'Etna,* Napoli 1825, opusc. in 4.° di pag. 122 estratto dagli atti dell' Acc. Gioen. — **Gian. Dom. Romagnosi,** *Regime economico-politico dei boschi dell' Etna in Sicilia,* nella Collez. delle sue opere ecc. Firenze 1844, T. 15. p. 613. — **Luigi de Angelis,** *La legge forestale del* 21 *agosto* 1826 *confrontata fra di essa e corredata sotto ciascun articolo, di tutte le leggi, de' decreti, regolamenti, rescritti* ecc. Napoli 1859 pr. Gius. Marghieri in 8.° — Vedansi anche: Colletta, *Storia del Reame di Nap.* T. I, p. 93, 109 e 258; T. II, p. 121, 313, 328 e 371, e Cantù, *Storia degl' Ital.* T. III, p. 259, 467 e 581; V. 707; VI, 31.

b) **Enr. Poggi,** *Cenni storici delle leggi sull' agricoltura dai tempi romani fino ai nostri,* Firenze 1845, vol. 2 in 8.° — **Gius. del Noce,** *Trattato istorico scientifico ed economico delle macchie e foreste del Granducato Toscano,* Firenze 1849 in 4.° alt. con tav. — **Gius. Giulj,** *Statistica agraria della Val di Chiana,* Pisa 1829, 2 vol. in 8.° — **Viviani Vinc.** *Discorso al ser. Cosimo* III *Grand. di Toscana, intorno al difendersi da' riempimenti e dalle corrosioni de' fiumi* ecc. Fir. 1688 in 4.° (tratta a p. 31 e seg. della maniera di coltivare e custodire i monti).

c) *Raccolta delle Circolari dell' Azienda generale dell' Interno sull' amministrazione de' boschi e selve,* Torino 1825-1845, tip. dei fratt. Favale, 4 vol. in 8.°. — *Osservazioni intorno ai principj sui quali debbono essere fondate le leggi forestali,* Torino 1833, Pomba opusc. in 8.° — **G. Salvarezza,** *Cenni teorico-pratici sulla utilità della coltura boschiva e sul sistema forestale in Piemonte,* Torino 1833 opusc. in 8.°

d) *Notificazione per l' amministrazione e conservazione di tutti i boschi e foreste spettanti alla Rev. Cam. Apostolica,* Roma 1827. — *Regolamenti governativi sull' imboscare per lo Stato Pontificio,* ne' Nuovi Ann. delle sc. nat., Bologna 1844, p. 386. — *Sul diboscamento progressivo di alcune vette degli Apennini, considerazioni di S. C:* nel Giornal. Arcad. Vol. 85; e *Sul rimboscamento de' monti e terre deserte dello Stato Pontificio,* ibid. Vol. 295, ann. 1844.

deplorabile condizione dai Comuni; ciò che manifestamente accadeva in causa di peculiari circostanze. Primieramente per l'abuso del *vago pascolo*, il quale dapertutto, e sempre, fu causa della distruzione dei boschi, massime nei paesi meridionali, e più nei *monti calcarei*, componenti il bacino Adriatico; conciossiacchè, la roccia calcarea si disgrega, ma non si decompone che lentissimamente, e quindi non è suscettiva a risarcire la crosta terrea, quando, priva dell'ombra tutrice dei boschi, rimane esposta ad essere inarridita dai raggi solari, e rotta e dilavata dalle pioggie. Nei monti schistosi, argillosi, vulcanici invece, se anche vengono distrutti i boschi, vi rimangono prati o pascoli, ma nei calcarei, e più specialmente sui loro versanti meridionali, distrutto che sia il bosco, in pochi decennj successivi non vi restano che ghiaja e nuda roccia. Procedeva inoltre dalla eccedente quantità delle costruzioni di caseggiati in legno, d'onde la frequenza fatale d'incendii di paesi intieri, ed il bisogno di spopolare i boschi per rifabbricarli. Procedeva in terzo luogo, dalla gran quantità di piccole miniere di argento (in Valle Imperina), rame, piombo, zinco, e ferro: in Agordo, a S. Lucia sopra Caprile, a Goima e in Valle Inferna nel Zoldiano, a Grigne nell'Auronzale, a Giau, Borca, Cibiana nel distretto di Pieve di Cadore ecc.; l'esercizio delle quali, favorito a principio dall'esistenza e vicinanza dei boschi, diventò poi cagione della distruzione dei medesimi e della propria sospensione. Procedeva in quarto luogo, dalla promiscuità del possesso boschivo fra diversi Comuni, Distretti, Provincie, ed anche Dominii, la quale fu incentivo per alcuni secoli di continue contese fra confinanti con vicendevole devastazione boschiva. Fra le più ostinate sono da ricordare quelle di Vicentini con Imperiali, Cadorini con Tirolesi, Friulani con Istriani, di che si trovano non poche disertazioni e memorie anche nell'opere di **Paolo Sarpi.** Derivò finalmente dal sordido, vituperevole commercio, che si faceva generalmente, e precipuamente dai Rettori, sì colle licenze per taglio di quercie ad usi sociali, come coi processi per tagli furtivi; rilasciando quelle, contro il tenore della Ducale 15 luglio 1479, a chi dava così dette *regalie*; celando questi all'Officio dell'Arsenale, definindoli poi in via di componimento estragiudiciale col colpevole, se questi poteva pagare almeno parte delle multe a cui doveva soggiacere in forza della legge.

EPOCA IV.

Giunti a questa, dobbiamo premettere, che dopo l'infausta guerra colla Porta ottomana, terminata colla pace del 1501, la conseguente notabile decadenza del commercio veneto, e l'incendio dell'Arsenale, scoppiato nel 1504 (caso rinnovatosi nel 1569), la Repubblica aveva grandissimo bisogno di legname per ristaurare la flotta. La prevalente necessità di tal circostanza determinava quindi il Consiglio di Dieci a prendere egli medesimo in mano le redini dell'Amministrazione forestale (D. 14 luglio 1505, e 28 sett. 1515 Cons. X, e Term. 2 jan. 1516 *Michieli Magistro Patrono domus Arsenatus*), già raccomandatagli dal Maggior Consiglio, con Parte 18 settembre 1468 (cf. Decr. 27 sett. 1503, e 27 genn. 1518 Cons. di X), ma ch'egli, preoccupato da più alti affari di Stato, aveva dovuto affidare al Magistrato già ricordato. Nè minori motivi lo inducevano a questa determinazione, ed erano il bisogno di metter freno al malgoverno dei Rettori, e riparare al fallo commesso di emancipare i boschi colla legge dell'anno 1452, che non aveva mancato trarsi addietro le più deplorabili conseguenze. Dappertutto infatti si vedevano decimati i boschi pubblici; dappertutto svegri ed usurpi nei comunali. Il progressivo minaccioso imbonimento della laguna, la violenza degli straripamenti, specialmente del Piave nell'anno 1512, in cui (come nel 1316 e 1450) restò allagato Treviso, e si congiunse col Sile; poi la scarsezza del legname grosso, indispensabile per le costruzioni navali, e l'incarimento delle legne, il prezzo di cui in Venezia, da lire sei (fr. 3) al carro (steri 0,94), prezzo anteriore al 1530, era prestamente salito a lire quattordici (fr. 7): tutto ciò, sebbene traesse origine, oltrechè dalle cause principali predette, anche da varie altre indipendenti dal governo, e procedenti da solo monopolio ed ingordigia privata; pur dai Decemviri fu attribuito, e giustamente, al mal governo ed alla distruzione dei boschi (D. 16 genn. 1530 C. X e G.); d'onde conobbero assoluta la necessità degli ordinamenti, che, proposti ed approvati, furono li seguenti. Dapprima vollero eleggere essi medesimi i Provveditori sopra le legne (D. 15 mag. 1525, 25 mag. 1551, 26 jul. 1554 C. X),

e richiamare in vigore la riserva dei roveri, vietando severamente ai Rettori delle città di concedere tagli ed ingerirsi menomamente in locazioni de' *boschi pubblici* (D. 18 sett. 1515 C. X; 15 jul. 1519 Rog.; 12 jan. 1536 C. X). Poscia, volgendo l'attenzione al governo dei boschi in generale, richiamarono e Comuni e privati all'osservanza delle antiche prescrizioni, e nominatamente a quelle di non svegrare e danneggiarli; di non lasciarvi pascolare animali in *roncate* (prese tagliate), che non avessero almeno cinque anni di accrescimento; di utilizzarli con turno regolare, salvando a preferenza l'essenza di rovere, non escluse le rimesse di questa specie, cui proibivano di tagliare per uso di ritorte da legar fasci; di non estrarre checchessia dai boschi con carri, senza previo permesso. V'aggiunsero ancora una nuova prescrizione, per cui, ferma la *rotazione decenne* pel boscame dolce (sobbosco), ossia ceduo dei *boschi pubblici*, si potessero utilizzare i *comunali* con *rotazione settenne*, colla riserva per altro di *venticinque semenzali* (allievi) a requisizione dell'Arsenale per campo (ettare 0,52), riducendo le legne forti a piedi 2½, le dolci a piedi 3. Obbligarono eziandio le ville a denunciare i danneggiatori boschivi ai Rettori, e risarcire i danni inferiti ai boschi da contravventori ignoti (Procl. 21 nov. 1520; 1 nov. 1515, 29 nov. 1521, 1 apr. 1524, 5 mag. 1526; cf. 11 nov. 1546 e 21 ottob. 1548 del Mag. l. e b.). E questi categorici precetti, ingiunti da un' Autorità tanto temuta, quale il Consiglio di Dieci, avrebbero dovuto per verità bastare alla redenzione dei boschi. Se non che, la condizione delle cose era tale, che il male aveva messo radici profonde negli stessi autori del malgoverno dei boschi, ch'erano poi queglino stessi, cui il Governo ne aveva affidata la custodia, cioè i comunisti, avvezzatisi di già al comodo di provvedere col patrimonio, che non si persuadevano essere dello Stato, ai privati loro bisogni; d'onde, certi di non soggiacere al pericolo delle vicendevoli accuse per un peccato comune, contar poteano sullo scudo della difesa reciproca. Non essendovi perciò pericolo di denuncie, la Giustizia non poteva raggiungere, o molto difficilmente, lo scopo, e di tal guisa gli stessi precetti decemvirali rimanevano senza effetto. Ad ogni modo il Consiglio di Dieci aveva ben forza da sradicare o presto o tardi gli abusi con altri provvedimenti, cui e Comuni e privati, malgrado loro, dovettero pur rassegnarsi.

Quindi è, che prima di tutto esso Consiglio promulgava la legge del 16 gennajo 1530 in forza della quale, nel termine di due mesi, ogni possidente privato, Comune, e Stabilimento pubblico doveva notificare al *Collegio sopra le acque* i terreni diboscati nel decorso dei quarant' anni precorsi, coll' indicazione della respettiva ubicazione, dell' estensione e dei titoli possessorii, sotto comminatoria di espropriazione a vantaggio del fisco, e del decimo per premio al denunciante; e prescriveva, che l' otto per cento di tali terreni, sì ecclesiastici che secolari, avesse dovuto essere rimboschito, per semina di ghiande o piantagione d' altra specie d' alberi boschivi, nel perentorio termine di undici mesi; e specialmente gli alluvionali, cioè i più vicini a' fiumi e torrenti, e più quelli situati sul margine della laguna; rispetto ai quali era ingiunto ad ogni possessore di aratorii, prati e paludi, di dover imboschire due campi per ogni cento che ne possedesse; notando, che il diritto della Repubblica, di assoggettare a queste discipline, ed in generale alle sue leggi boschive, anche i *beni prebendali*, era ammesso e riconosciuto dalle stesse *leggi canoniche* [a].

Di tal forma, oltre che aver impedito il progresso dei disordini antichi, il Consiglio Supremo era pervenuto eziandio a conoscere la presuntiva quantità e qualità dei boschi esistenti, ed erasi recati in mano tutti gli elementi necessarj a ben provvedere in seguito al governo loro.

Ed appunto, per meglio assicurar questo effetto, correndo l' anno 1536, egli ordinava agli *Officiali delle Ragioni Vecchie* ai beni comunali, ed ai *Provveditori sopra le legne* di presentargli un preciso *Catasto* dei boschi del dominio, nel perentorio termine di sei mesi. E di fatto, tutti s' ac-

---

a) **Giov. Pontas** *Dic. Casuum conscientiae, seu praecip. difficul. circa mor. ac discip. Ecclesiast. etc.* Tomo III, p. 424 cas. 1. . . . « *Abbates et alti Beneficiarii sunt solum administratores bonorum beneficiis suis annexorum, iis non licet suas altas, et excelsas caedere sylvas, sine licentia a Rege impetrata formulis requisitis, idest sine diplomatibus jure ac merito in tabulas publicas relatis. Non possunt ipsas caeduas sylvas caedere, non vocatis saltuaribus judicibus. Quam in rem videre est: de la Guessiere* T. 2, c. 19 *etc.* Più avanti poi scrive: *Pauperes possunt tempore hyberno in sylvis lignum colligere ad se calefaciendos;* quale privilegio peraltro non lo godevano nel Veneto, rispetto ai boschi pubblici, in cui, come nel Montello, era vietato anche ai poveri la raccolta persino della legna fracida.

cinsero immediatamente all' opera; ma, essendo loro prescritto il tempo, la dovettero limitare ai boschi della Mestrina, e dell'Asolano ed a quelli situati al di quà del Tagliamento. Misurarono e tassarono specialmente i querceti, denominati: Bando, S. Zilio, Acquanera, Tagliada, Bandiziol, Roverè, Mantoa, Moletto, Guizza, Olmè, Campagna, Carpenè, Doneta, Mogia, Viza, Scuriada, Faè di sotto e di sopra, Fratuza, e bosco di Pordenone, per una superficie complessiva di campi trevis. 2313 (la più parte antica proprietà dei vescovi di Ceneda, ceduta al conte Tolberto da Camino con istromento di permuta 2 ottobre 1307). Tali boschi vennero da essi a spese dei Comuni confinati, e fatti circondare di fossa, e munire alle entrate di ponti e sbarre: giusta la massima stabilita colla Parte 25 sett. 1488 del Senato. Più; a mezzo di due *Proti* e d' uno *Scrivano* (cancelliere) dell' Arsenale, fecero misurare, *segnare*, e registrare nel Catasto i roveri adattati alle costruzioni navali, e quelli *di venuta*, e tutti questi consegnarono « per la gelosa custodia » alle Podestarie, con proibizione di tagliarne alcuno senza preventiva licenza d' esso Consiglio dei X, per legge del quale, il luogo dove esisteva un *rovere* non poteva mai essere svegrato, od arato, volendolo destinato perpetuamente alla riproduzione dei roveri. E però era vietato altresì raccogliervi la ghianda, e scavar *zocche* (ceppaje) *verdi*, che non fossero state licenziate da un rappresentante del Magistrato. Solamente pei roveri difettosi, inetti agli usi sociali, si permetteva che i proprietarj dei boschi li potessero utilizzare, previa licenza. Anche nei boschi non *banditi* (non esclusivamente riservati all' Arsenale) si proibiva, sotto pena di galera e tre anni di bando, tagliare, sramare o *bruscare* (sbroccolare, ossia scalvare) un rovere sociale, od un cimale, od un tolpo segnato per uso del Magistrato delle acque (Parte 11 mag. 1536 in Col.), senza espressa licenza di tre Provveditori e Patroni dell' Arsenale, cui era vietato rilasciare una tale licenza, se non era chiesta ad uso esclusivo di costruire barche, ponti, molini, carri, roste o palafitte. Il relativo *Catasto* fu compilato in duplo, sopra carta pergamena: un esemplare pel Consiglio dei Dieci, l' altro pel Magistrato sopra le legne; incaricato questo di presiedere al governo di essi boschi, e farli visitare sovente dai pubblici *Soprastanti*, obbligati a controllare e registrare i prodotti dei tagli, che vi si

andavano facendo (Leg. 27 feb. 1537 del C. X e G.). Altrettanto venne prescritto pei boschi del Polesine (Duc. 2 apr. 1534), e poco dopo per quelli dell'Istria, Dalmazia e Quarnero (Decr. 26 ag. 1538 C. X).

Siccome poi questa prima catasticazione si era limitata più specialmente ai boschi pubblici e ad una sola parte del dominio; così il Senato la volle continuata, ed estesa anche ai comunali e privati. Pertanto nel 1542 delegò altri due Officiali delle Ragioni vecchie, perchè, scortati da uno Scrivano e diversi Perticatori, visitassero la « patria del Friuli », vi confinassero i *beni comunali*, compresi gli usurpi ed i fondi abusivamente alienati, riservandone un *terzo* dei più e meglio imboschiti pegli usi della Repubblica, accatastandolo separatamente; dividessero poi il rimanente di essi beni in tre parti: una, per conservarla inalterabilmente a bosco; l'altra a prato o pascolo comunale; la terza ad uso di campagna, da potersi dare in affitto a volontà dei Comuni, e collo scopo, che il ritratto degli affitti avesse potuto bastare al pagamento delle *angarie* (servitù pubbliche) e delle spese comunali; sempre esclusi da tali fondi, e riservati, i roveri esistenti e nascituri, che, al pari degli stessi boschi riservati, ogni Comune avrebbe dovuto custodire per conto ed uso dell'Arsenale. Tale in compendio è il tenore della legge primo aprile 1542 del Senato; legge provvidentissima, a maggior intelligenza di cui importa tuttavia rispondere a due quesiti. Son essi: 1. Con quale diritto la Repubblica s'appropriasse un *terzo* dei beni comunali? 2. Perchè, avendo l'esperienza del cattivo governo dei boschi tenuto dai Comuni, li affidasse ella stessa di nuovo alla custodia loro?

Quanto al primo: è da considerare, che i boschi, e particolarmente quei d'alto fusto che la Repubblica aveva a sè riservato, non erano in ultima analisi che quasi tutti possessi feudali od ecclesiastici, appropriatisi dai Comuni in corso di tempo, e sempre riversibili allo Stato: in primo luogo, perchè il diritto di prescrizione, secondo lo Statuto veneto, non era applicabile ai beni e boschi pubblici e comunali (come in nessuna parte d'Italia dove fu continuato a giudicare dei diritti civili secondo le norme del gius romano); secondamente, perchè le Provincie, coll'atto di dedizione (in cui si osservavano quasi le stesse formalità ed espres-

sioni [b] come al tempo degli antichi Romani: *v. Arch. f.* p. 164), avevano già rinunciato ad ogni titolo di proprietà sui boschi loro; e d'altronde la Repubblica, che di siffatte rinunzie faceva per altro uso assai moderato, non estendeva mai il diritto del suo dominio ai boschi allodiali, o legalmente acquistati dai Comuni: come nel caso del Cadore e della Carnia, cui lasciava molti privilegj riguardo all'amministrazione comunale, e massime al governo dei boschi applicati a servire al commercio (*Privilegj della Com. del Cadore*. Venezia 1803 in 4.°).

Quanto al secondo: giova considerare, che la misura della *riserva* altro non era, che un provvedimento, adottato meno per fiducia di utilità immediata, che per avviamento al conseguimento d'un altro fine in epoche più remote: quello precisamente di ritirare in appresso dalle mani dei Comuni i boschi lor consegnati, ogni qualvolta avesse abbisognato sottrarli al pericolo di poter essere per decorso di tempo usurpati dai privati; e quindi, separando l'amministrazione pubblica dalla comunale, poterli poscia governare più economicamente, e secondo principii più confacenti agl'interessi della Repubblica. Di fatto, quantunque la *riserva* dello Stato si estendesse ad una sola parte del dominio utile di essi boschi, ella nullameno era mezzo atto abbastanza a convertire il diritto d'assoluto possesso fondiario in una tal quale specie di servitù passiva, efficace da sè a predisporre il possessore ad una completa, e volontaria rinunzia.

---

b) Statut. Bellun. lib. IV, cap. I. « *Scilicet primo decernendo, quae sunt jura et bona pubblica Civitatis Belluni; decernimus ergo primo, quod theatra, in quibus jus redditur platheae illic adherentes, viae castrum, muri et portae, foveae, plateae, fontes, pontes, et acquae publicae navigabiles, et quae recte labuntur totius Comitatus et Districtus Belluni, pascua et montes, fontes, valles, et nemora, quae non sunt privatis titulis aliis hominibus in singulari vel plurali numero assignata sint, et esse intelligantur de bonis et in bonis comunis ecc.* (an. 1364).

EPOCA V.

Nè meno ridonda a lode della politica avvedutezza dei Veneziani, anche nel governo forestale, un' altra circostanza, che importa molto avvertire. Havvi chi opina, che queste provincie nell' età di mezzo fossero ingombre di selve, sì che ai Veneziani, assumendone il dominio, non fosse rimasta altra cura che di conservarle. Questa opinione s' appoggia, oltrechè all' autorità di Flaminio Cornaro, di Temanza, di Filiasi ecc. anche ad un caso riferito dallo storico Bonifacio; (l. VII), ed è: che verso il 1300 si dovettero tagliare molti boschi fiancheggianti la via Callalta fino a Oderzo, e quella da Mestre a Oriago, per purgarli dai ladroni ed assassini, cui avevano potuto servire di nascondiglio. Ma ciò pure concesso, rimane sempre a considerare, che il legname occorrente nel 1281 alla costruzione di un ponte sul Piave, a poche miglia dal Montello, era stato reciso nel bosco Subarzone nella Mestrina; che nel 1296 il castello di Caneva, situato alle falde del monte Cansiglio, e la città di Sacile, difettarono talmente di legname d' opera, che si volsero con replicate suppliche al Patriarca d' Aquileja per averne almeno tanto da poter ristaurare i loro ponti; che nel 1326 gli Asolani ritirarono da Bassano il legname occorso pell'erezione della rocca loro (*v.* Verci, o. c.), quando nel 1539 (Parte 24 marzo d. S.), giusta enumerazione fatta dai Veneziani, nel loro distretto si rinvennero oltre cinquantamille roveri da costruzione. Ciò quindi costringe a credere, che quei boschi, abbandonati al governo comunale, erano già stati snervati da tagli intempestivi ed irregolari nel solo scopo di utilizzarne le piante migliori, senza rispetto alla riproduzione, e così fossero stati ridotti a quello stato di dejezione, cui oggidì vediamo condotta la maggior parte delle boscaglie comunali: piene di sterponi, di pruname, di legna cedua, senza alberi grandiosi ed utili. La Repubblica adunque, ricevendo i boschi comunali in tale stato, poco vantaggio poteva ritrarne, e se ciò nullostante in corso di tempo ha potuto averne tanta *materia prima* per le costruzioni navali, da tener occupati sedicimille marangoni (cioè fabbri da legname, impiegati fin dal 1420 a fabbricare, rimpalmare e calafattare le navi della Repubblica):

ciò non ha potuto essere che a merito suo, cioè dell'intrinseca bontà delle sue leggi forestali, e dell' accorgimento de' suoi Magistrati nel saper applicarle. Premesse queste considerazioni, era ben consentaneo all' economia ed alla natura dei boschi stessi, che primitivamente il governo loro fosse affidato alle cure d'un Magistrato, avente per primo e quasi unico scopo di suo istituto quello dell' approvvigionamento e del commercio delle legne da fuoco. Di fatto, regolata l'utilizzazione dei boschi, divisi in prese annuali, fissato un conveniente termine di maturità, riservato per ogni taglio un determinato numero d' allievi, oltrechè tutte le quercie da seme; ben tosto quei boschi hanno potuto risorgere, e colla prevalenza del *forteto*, e la conseguente depressione dell' essenza cedua e cespugliosa, convertirsi in *cedui composti*, e poscia in *fustaje*. Ed una così felice trasformazione dei boschi sarebbe giunta a compiersi verso la metà del secolo XVI, quando insorse la mera necessità di procedere alla riforma dell' intiero sistema di amministrazione e governo forestale, di cui appunto ora passiamo a conoscere i particolari.

Abbiamo veduto quando e come fosse istituito il *Magistrato sopra le legne*. Or quest' Ufficio, per opera del Consiglio di X, venne riorganizzato nell' anno 1532, con essergli aggiunti due *Soprapprovveditori* col carattere di *Procuratori* del Consiglio stesso, che primo ne fece la scelta, come la continuò con eleggerne i successori fino all' anno 1550, in cui questo diritto passò nel Senato, riservata costantemente al Maggior Consiglio la scelta dei due Provveditori ordinarj (Decr. ult. febb. 1532 C. X e G.). D' allora in poi le attribuzioni loro furono le qui appresso. Nei rapporti:

a) *annonarj*. Provvedere la legna a suffragio dei bisogni della Dominante, e procurare che a tempo debito fosse fatto il deposito dei fasci pelle annue invernate dei *biavaroli* e *fruttaroli* (cui da tempo immemorabile era concesso il privilegio di venderla al minuto, esteso in seguito anche ai *battellanti*, e che, giusta Procl. 18 febb. 1782 del M. s. l. e b., ne consumavano annualmente un milione e seicentomille, ossia 16000 carra (steri 15082); distribuire nelle feste del Natale con equo riparto ai luoghi pii, e per mezzo delle fraterne ai poveri della città, le legne di confisca, e quelle specialmente a tal uopo acquistate dal-

l'erario, e raccolte nel pubblico *magazzino dei poveri;* invigilare la condotta di essa legna dai boschi, e la vendita successiva, così, che la prima fosse fatta senza deviazioni stradali; la seconda coll'osservanza degli approdi, delle misure, dei prezzi, e dei modi stabiliti già dalle leggi annonarie; impedirne le incette, ed amministrare la cassa dell'arte dei *burchieri.* Nell'esercizio di tali incombenze i Provveditori erano assistiti da dodici *Carradori* (misuratori, più tardi limitati al numero di sei), tre *Fanti* di barca, due *Stimatori* deputati alle sagome (capacità delle barche), un *Custode* del magazzino (cariche che andavano quasi tutte soppresse nell'anno 1780) e da altri subalterni ministri (P. 11 febb. 1487 in Coll., e molti altri riassunti nella Parte 17 dic. 1780 del M. C.).

b) finanziarii. Amministrare due casse separate: una, detta *di dentro,* pegli introiti delle fittanze boschive; l'altra, detta *di fuori,* pel dazio delle legne. I fitti dei boschi si esigevano parte in denaro, parte in legne (il prodotto delle quali nel 1559 ascendeva a sole carra 2459 $^1/_3$), ond'ora è tolto precisarne l'importo complessivo. Il dazio poi era quello d'un soldo per carro, e tale si mantenne fino al secolo XVII, in cui fu portato a due [a]; e la sua esazione appaltata, e ciò nel sec. XVI per ducati 600 (fr. 2400), nel XVII per 1530, e nel XVIII per 3888 all'anno. Col fondo della *cassa di dentro* il Magistrato doveva sostenere le spese di amministrazione, e pagare gli stipendii de' suoi impiegati, versando il civanzo annuale nella cassa dell'*Ufficio delle ac-*

---

a) Un carro di fasci lunghi piedi 2 $^1/_2$ costava nel 1441 soldi ventisei (fr. 0,65). D'allora in poi, la lunghezza del fascio restò la medesima, ed il prezzo di cadauno sempre *un soldo;* ma mentre nel 1515 bastavano 34 fasci a comporre un carro, dal 1537 al 1540 ne occorrevano 56; nel 1602 da 90 a 95; e nel 1639 da 100 a 106. Nel 1781 fu prescritto dover essere il fascio d'una grossezza tale da bastare cento per riempire un carro, ma al prezzo d'un soldo non si vendevano che quelli dispensati dal magazzino dei poveri. Dall'anno 1760 incl. a tutto 1765, al dazio di Venezia giungevano per adequato:

a) legne corti e lunghe, carra	N.	272,576
b) fasci, di cui 100 al carro	»	20,425,583
c) faghere (schiappe di faggio) di cinque piedi di lunghezza, di cui 25 al carro ad uso dei fornasieri	»	245,797

Ogni anno adunque ragguagliatamente si daziavano e consumavano carra 496,294. *V.* « *Stampa Publico al laudo, contro Datier legne* » (senza frontespizio, ma impressa a Venezia nel 1765 in 4.° di 24 pag.).

que (D. ult. febb. 1532 C. X; 1 agos. 1560 C. X e G.; 1 dic. 1585 M. C.). Il soldo d'un Provveditore, prima di ducati 250 annui, fu aumentato nel 1585 (1. dic. M. C.) fino a 300; nel 1780 (P. 17 dic. M. C.) a 600; oltre il quale percepiva il combustibile, cioè 25 carra di legna all'anno, più 12 pello Scrivano (D. 3 apr. 1596, e 27 lug. 1600 C. X.).

c) *giudiziarii.* Decidere le appellazioni contro sentenze pronunciate dai Rettori, in proposito di contravvenzioni alle leggi boschive, escluse quelle di taglio di roveri, d'incendio, e di svegro. Per taglio di roveri: se la relativa sentenza era stata pronunciata da un Giudizio provinciale, l'appellazione si devolveva al Reggimento dell'Arsenale; se contro nobili, o dal Reggimento stesso, che avesse giudicato in prima istanza, al Consiglio dei X; se per fuoco nei boschi e paludi, agli *Avvogadori di Comune* (Avvocati Fiscali della Repubblica, istituiti l'anno 1191); e per svegro al Senato (D. 27 ottobre 1547, Cons. X e G.). La rivendicazione di beni o boschi comunali usurpati, od abusivamente alienati, era, e restò sempre, d'attribuzione delli suddetti *Avvocati fiscali* (D. 4 dec. 1452, e 28 giug. 1557 in Preg.). Le sentenze del Magistrato in materia di contravvenzioni di taglio di legna cedua, di pascolo abusivo, sfalcio d'erba ecc., di qualunque importo, erano inappellabili. Nell'anno 1780 peraltro il Maggior Consiglio, con Delib. 17 dic., riservava al Senato le decisioni di cause oltrepassanti l'importo di cinquanta ducati.

d) *forestali.* Custodire le mappe ed i catasti di tutti i boschi pubblici, comunali e privati, e dirigerne il governo entro determinati limiti; cioè, quanto ai *pubblici* affittarli con riserva di approvazione del Senato; promuoverne la migliore custodia coll'utilizzarne il boscame da taglio, ossia ceduo; e far accompagnare dal Nodaro del proprio Officio i Proti, che l'Arsenale mandava ne' boschi a *segnarvi* roveri (D. 24 sett. 1537 del S., e 27 dic. 1537 del C. X); quanto ai *comunali:* utilizzarne i cedui non riservati al bisogno interno dei Comuni; rilasciare le relative licenze di taglio; e vegliare in generale che non ne fosse fatto uso contrario alle prescrizioni; al qual uopo doveva tener copia dei registri delle *investiture* originali e rinnovative di tutti i beni comunali (L. 1475; cf. Parte 17 giug. 1559 d. S.; e D. 26 sett. 1661 del C. X e G.; 5 giug. 1700 del S.; e

2 ott. 1734 d. M. C.). — La più essenziale fra queste attribuzioni era quella di affittare i boschi pubblici, perchè coll'affittanza dei medesimi non solo lo Stato risparmiava il mantenimento di appositi Guardiani pubblici, e impediva ai Comuni (che in caso diverso avrebbero dovuto custodirli) di appropriarsi le legne cedue e l'erba; ma provvedeva altresì alla migliore loro coltivazione. I relativi contratti si stipulavano per cinque o dieci anni, sotto le condizioni seguenti. L'affittuale, entro otto giorni dalla data del contratto, doveva notificare un pieggio, beneviso al Magistrato e domiciliato in Venezia; non poteva dividere l'affittanza o cederla ad altri; doveva dividere il bosco in dieci prese, governarne una all'anno con turno regolare, per modo che tagliando la decima, la prima fosse per compiere l'età di dieci anni. Doveva inoltre, prima di dar mano al taglio, munirsi dell'ordinaria licenza del Magistrato, e farla registrare nella Cancelleria del respettivo luogo; cominciare il taglio dopo la festa di S. Martino (12 novembre); rispettare tutti i roveri indistintamente; riseminare a ghianda i vacui del bosco nel mese di novembre; ridurre le legne recise alle misure prescritte; sgombrare le prese governate entro il mese d'aprile; trasportare le legne alle rive e farle poi condurre a Venezia; custodire i confini del bosco; prevenire ogni danno nelle legne dolci da fuoco; denunciarne gli autori, sequestrar loro gli animali e mezzi di colpa, e, non conoscendoli, pagare il danno al fisco; custodire anche i roveri vivi e morti (obbligo da cui vennero sollevati nel 1766); non fare, o lasciar, pascolare animali nel bosco, nè segarvi l'erba, nè raccogliervi la ghianda, nè tagliar o scavar zocche verdi, e neppur ceppaje morte senza preventiva licenza, escluse in ogni caso quelle di rovere; pagare il fitto entro il termine prescritto, sotto comminatoria del dieci per cento di caposoldo (D. 28 nov. 1601, C. X; 12 giug. 1694; 27 sett. 1699, e 5 giug. 1700 del Sen.). Nei primi tempi il fitto doveva essere corrisposto in danaro; poi fu prescritto in legna (D. 17 agos. 1559, e 26 sett. 1561 C. X e G.), che, trasportata ai caricatori d'acqua, era quivi consegnata ai *burchieri* della laguna, che avevano l'obbligo di condurla a Venezia, e consegnarla ai magazzini pubblici. Nell'anno 1531 questi *burchieri* vennero collegialmente uniti, e disciplinati a guisa degli antichi *naviculari* [b].

Le poche volte, che i Provveditori andavano in persona a visitare i boschi, mandavano avanti un Proclama, a norma d'ognuno che avesse voluto presentar gravami. Per lo più spedivano il loro Scrivano (cancelliere), cui davano pieni poteri, tranne quello di pronunciare condanne (D. 3 sett. 1507, e 18 . . . 1508 del Sen., e Term. 26 luglio 1534 del Magistr. delle legne). Sia poi, che in complesso traessero poco profitto dalle locazioni dei boschi; sia che li affittassero talvolta sotto altro nome a' nobili, che colle loro influenze nel Maggior Consiglio si procuravano licenze per tagliar roveri: fatto stà, che alcuni boschi andavano tuttavia alla peggio, e che il Consiglio di X ne attribuiva la colpa al Magistrato. Ma, se il Consiglio avesse toccato il fondo della cosa, sareb-

b) Negli Stati della Repubblica esistevano diverse corporazioni col titolo di *fraglie, arti,* o *traghetti dei burchieri,* da *Rovinazzi, Cavacanali,* e da *Legna.* La più antica tra quelle da Legne era *l'arte dei burchieri di Verona,* con Statuto e privilegj particolari, approvati con Duc. 26 nov. 1447, che al pari dei *traghetti* di Vicenza, Padova, Treviso, Rovigo, Este, ecc. era tutelata dal *Magistrato dei Provveditori di Comun.* Dal Magistrato sopra le legne non dipendeva che l'*arte dei burchieri di Venezia,* istituita per D. 9 lugl. 1531 del C. X, i cui capitoli, nuovamente riveduti l'anno 1780, furono sanzionati dal Maggior Cons. con Parte 17 sett. d. a., e raccolti e ripubblicati col Proclama 19 febbrajo 1795 del Provveditore sopra le legne Francesco Foscolo. Stando a questo Proclama, tutte le persone conducenti legna a Venezia dovevano pagare una *luminaria* (elemosina per mantener il *lume* davanti all'altare del S. Protettore dell'arte, e per le solennità relative) in mano del Contadore del Magistrato; luminaria stabilita in lire otto all'anno, pegli ascritti, e in lire otto per ogni viaggio, se non ascritti all'arte. I confratelli dovevano farsi registrare nel libro intitolato *Mare* e *Mariegola,* una copia del quale era custodita dal Nodaro del Magistr., una seconda dal Gastaldo dell'arte stessa. Il Contadore, trattenuto per suo utile il dieci per cento della luminaria, passava la rimanenza al Gastaldo, che faceva tutte le spese, e governava l'arte. Le cariche di Gastaldo, Sottogastaldo e Sindaci dell'arte, non potevano conferirsi che a persone dell'arte domiciliate a Venezia. Ogni burchio, barca o peata, doveva essere *tansata* (tassata) da uno dei tre pubblici Stimatori, e bollata a fuoco col numero progressivo del veicolo, e coll'indicazione della sua portata. Questa tassazione e stima soleva essere rinnovata ogni quinquennio, e talvolta, come negli anni 1711 e 1756, il Magistrato faceva praticare una generale stima, o ristima, di tutti i navigli all'oggetto di garantire al patrimonio pubblico i diritti del dazio. — Oltre poi la *Fraglia dei Burchieri da legne,* v'era anche quella dei *Peateri,* pur essi conduttori di legna. Questi peraltro avevano la *Scuola* (cioè l'Oratorio) a S. Silvestro, sotto la protezione di S. Giovanni Battista; quelli a S. Gregorio, presso la Dogana della Salute, sotto la protezione di M. V. Assunta in Cielo, ed erano iscritti nella *Mariegola* (matricola) in numero di quattrocento (*V.* anche: Coronelli, *Guida,* e Cicogna, *Iscr. Ven.* Vol. VI, pag. 154).

besi avveduto, che il male stava da capo nelle pratiche e mene dei Comuni, tendenti ad impedire l'effettuazione delle fittanze, per cui essi erano impediti dal poter giovarsi del diritto, acquistato colla legge 1452, di custodire, eccettuato il Montello ed il Montona, tutti i boschi pubblici; cioè di poter affittarli essi medesimi, e, come ciò non bastasse, dividere, allivellare, alienare, ecc. Di tali abusi fan prova il bisogno in cui si trovò il Senato nel 1556 d'istituire un nuovo Officio, cioè il *Magistrato dei Provveditori sopra i beni incolti* (v. Tentori o. c.), per condurre a miglior coltura la gran quantità di terreni deserti, succeduta ai diboscamenti; e sopratutto la legge 28 giug. 1557 (Stat. Veneto c. 209), colla quale si recisero tutte le abusive contrattazioni comunali, e si precettarono i privati detentori dei fondi boschivi a riconsegnarli nel termine di un mese. Nullameno, due anni dopo questa legge, il Consiglio di X avvocava a sè l'amministrazione dei boschi pubblici situati tra il Tagliamento ed il Piave (D. 17 agosto 1559 C. X. e G.), ma dopo altri due, — in corso de' quali, non avendo trovato modo per allogarli, rimanendo perciò in balìa dei Comuni e peggiorati assai — fu costretto restituirli alla giurisdizione del Magistrato delle legne, sotto condizione che non vi si praticassero tagli, neppure di legna dolce, senza previa ispezione sì dei roveri riservati pella naval costruzione, che dei cimali pell'*Officio delle acque*, a mezzo d'uno dei ministri dell'Arsenale (Decr. 26 sett. 1561 del C. X e G.).

Ciò tutto considerato, si fa manifesto, che il Supremo Consiglio di X s'indusse a ricostituire il Magistrato delle legne e boschi nel 1532, per levare ad esso Magistrato la parte dei poteri in cui erasi inoltrato nel secolo precedente, e così assoggettarlo ad una più stretta dipendenza dal Consiglio stesso di X, cui stava a cuore privarlo anche dell'ingerenza diretta che avesse inteso di poter esercitare sul governo locale dei boschi, mentre in fatto non lo poteva legalmente. Nò sui *boschi comunali*, perchè questi soggiacevano in parte anche alla giurisdizione del l'*Officio delle Ragioni vecchie*, almeno fino al 1574: nel quale anno, sollevato quest'ultimo da una tale attribuzione, venne istituito il *Magistrato sopra i beni comunali*, appunto per metter freno allo sciupamento dei boschi comunali (Parte 6 ottob. 1574 in Sen.); sebbene in atto pratico, come ve-

dremo in appresso, esso non abbia poi saputo adempire al suo mandato. Nò sui *boschi pubblici*, perchè colla trasformazione loro in fustaje di rovere, e pel conseguente deperimento dell'essenza dolce, ossia cedua, andava a mancare simultaneamente lo scopo precipuo di sua ingerenza.

In effetto, l'amministrazione dei boschi pubblici aveva così guadagnato. Le legne dolci, ossia il cespuglio, vennero finalmente considerate come un solo prodotto accessorio. Il principale consisteva nelle quercie, e parlando dei boschi di montagna, negli abeti, nei larici e nei faggi. Queste essenze per dette limitazioni aumentato, l'aumento ridondava tutto a beneficio del tesoro, senza spesa veruna; posciachè, la custodia dei boschi era addossata intieramente ai Comuni, ed il taglio e la raccolta del legname veniva pur essa a pesar assai poco, stantechè gli stessi Comuni erano obbligati a prestare le opere relative, a correspettivo della concessione lor fatta di poter utilizzare la ramata e le spoglie degli alberi recisi per conto pubblico. Quanto poi alle condotte — scoglio perenne dell'economia forestale — la Repubblica andava libera da qualunque spesa, dappoichè il sistema delle *angarie* (*corvées* fr., sistema introdotto dai Romani, dilatato dai Barbari, e conservato dai Veneti) aveva fatto delle condotte una servitù pubblica, per la quale, prima la sola contadinanza (ora esente da ogni gravezza pubblica), poi ogni suddito di terraferma indistintamente, doveva contribuire alle spese di trasporto dei materiali, e precipuamente del legname occorrente alle pubbliche costruzioni [c]. Per tal modo, avendo bisogno di legname, i Provveditori dell'Arsenale non facevano, che spedire uno de' loro Proti in quei boschi, dai quali avevano divisato ritrarlo, farvi *bollare*

c) L. 23 Maggio 1455 per la Patria e contadinanza del Friuli. Tit XIII: Delle angarie, gravezze e fazioni della contadinanza: . . . . *et visa inter caetera parte capta in Consilio nostro Rogatorum die* 22 *sept.* 1451, *per quam deliberatus est: quod in quibuscumque nemoribus tam nostri Comunis, quam alliorum, omnia lignamina necessaria pro fabricatione ipsarum navium nostrarum per publicum incidi, secare et parari debeant, etiam quo parte nulla sit discretio de abitantibus citra, ob illis quae habitant juxta Tulmextum. Unde intentio Concilii nostri praed. fuisse videtur quod angaria ipsa, et gravedo universalis esset, et qualis unicuique pro facultate, et conditione sua.* — Dal nov. 1762 all'apr. 1765 quella contadinanza ha dovuto spendere per condotte pubbliche lire 24114 (fr. 12057); e più in appresso, essendole stato ingiunto l'obbligo di condurre il legname anche pella fortezza di Palma.

col martello pubblico e numerare i fusti trascelti, e farli abbattere, cimare, sramare ed allestire dai villici boscajuoli. Fatto ciò, il Proto bollava ogni singolo fusto, o *pezzone*, in ambo le teste, e lo registrava, coll'indicazione della qualità, dimensione e numero progressivo, in una triplice *vacchetta* (pedilista) a stampa, di cui consegnava una copia al Sindaco del respettivo luogo, una seconda al *Soprastante* boschivo, la terza al capo della Podestaria, lasciando a questi la cura di provvedere l'occorrente alla terrestre e fluviale condotta di esso legname, dal letto di sua giacenza fino all'Arsenale di Venezia (Term. 15 maggio 1675 dei Prov. e Pat. dell'Ars.). Ma quanti e quali disordini si commettessero nell'esecuzione di tale incarico, lo si desume di leggieri dai particolari d'un processo amministrativo ventilato nel secolo XVI, che stò per riferire.

Già da lungo tempo, prima che il Montello fosse bandito, la custodia di questo bosco era appoggiata ai tredici Comuni confinanti; ma l'obbligo delle condotte di quei prodotti, colla manutenzione delle strade fino alla laguna, era addossato alle cinque Podestarie di Treviso, Castelfranco, Asolo, Mestre e Noale: entro il circondario delle quali tutte le famiglie, non escluse le nobili, dovevano prestare le *carratade*, cioè contribuire al pagamento delle spese di condotta dei pubblici *roveri* e *tolpi* (toppi), giusta la *tansa* (tassazione) dei medesimi, e lo scomparto del relativo numero delle condotte fatto da parte delle Podestarie stesse; tassazione che operavasi il più delle volte ad arbitrio, e senza base di equità e di giustizia. Dopo la metà del XVI secolo in ispecialità erasi introdotto l'abuso di computare i *carrizzi* (opere giornaliere d'un pajo di bovi): ai Comuni al prezzo da 30 a 50 soldi; ai poveri boari invece, che prestavano le opere loro, ed erano obbligati a pagare un soldo per ogni carrizzo al *Soprastante boschivo*, a quello di soli soldi dodici; oltrechè a bello studio facevansi a questi ultimi penare il pagamento de' crediti loro, onde costretti dalla necessità li vendessero a sovventori speculatori (che di miseri van sempre a caccia) a soldi dieci il carrizzo, e questi neppur in danaro, ma in vittuarie, a prezzi non men gravosi. In conseguenza di tali operazioni profondamente malvage (alle quali si denno riferire pur troppo le smodate e repentine fortune cui salsero, e salgono tutto giorno, uomini vili e malvagi,

che ne fanno abituale esercizio nelle imprese d'appalto, ed a peso dei numerosi operanti, di cui hanno bisogno per compierle, e di cui spremono i sudori ed il sangue, intanto che essi arrichiscono a danno loro, e son poi tenuti in conto di uomini di gran coraggio, e benefici che dan lavoro, e fan vivere le famiglie, ond'anzi son tenuti in onore, e per di più decorati): in conseguenza, dico, di operazioni siffatte, i villici si rifiutavano prestar opere pel Comune; il legname pubblico rimaneva disperso in bosco e sulle vie; ed il Senato era tempestato dai lamentevoli reclami dei Comuni pel peso eccessivo dei tributi loro addossato. Vincenzo da Molin, Provveditore al bosco Montello, volendo pertanto mettere in questo alcun ordine, pubblicò nel 1589 un Regolamento, con cui stabiliva: doversi pagare ai boari soldi *dodici* effettivi (fr. 0,30) per ogni carrizzo, tanto dal colle al piano (dall'interno del bosco Montello alla strada di circonvallazione), come dal piano al caricatore del Piave od a quello del Sile in Treviso, e ciò immediatamente all'atto dello scarico; e tale pagamento dover essere effettuato da due appositi *pagadori*, cui permetteva riscuotere l'importo delle carattade dai Comuni in rate trimestrali, ed in ragione di soldi *quattordici* per carrizzo, coll'obbligo di corrispondere al *Soprastante alle rive* soldi uno per *tolpo* (palo di rovere), due per ogni rovere da venti carrizzi (cioè di tal mole da dover impiegare venti paja di bovi per estrarlo dalle bassure del bosco e sboscarlo o condurlo ai caricatori), e tre per ogni fusto più grosso (Term. 24 nov. 1589 del Prov. del Mont.). E di fatto, la cosa procedette abbastanza bene per un poco di tempo, in quanto che i due *pagadori* erano onestissimi negozianti di panni in Treviso. Ma, spirata la loro prestazione biennale, lo spirito fiscale s'intromise a non voler più pagadore, ed invece un semplice esattore pubblico con piccolo stipendio fisso; il quale, quantunque non avesse il privilegio di poter esigere il caposoldo del dieci per cento sulle somme dovute dai Comuni, e non pagate in tempo debito, lo esigeva egualmente di trimestre in trimestre, e, non soltanto sulla somma capitale, ma ben anche sulle multe arretratte; per modo, che alla fine dell'anno i poveri Comuni dovevano pagare oltre il debito ordinario, un soprappiù di circa un 40 al 50 per cento. E non basta; perocchè a far sì, che il debito ordinario fosse corrispondente al loro interesse, d'accordo col *Soprastan-*

te e coi *Merighi* (capi delle ville), l'Esattore faceva tassare i legni oltre il conveniente, stimare cioè da cinquanta carrizzi un fusto per cui ne sarebbero bastati venti, senza curar punto poi che il legname, dopo tassato, fosse, o no, condotto fuori del bosco. A questo nuovo disordine, ledente tanto l'interesse dei Comuni, che dello Stato, perchè quelli dovevano pagare, questo perdere il suo legname, sperò far riparo il Provveditore Marco Venier con altra Terminazione dell'anno 1593, con cui addossava l'obbligo all'Esattore di provvedere al trasporto di quei legni, che, per incuria dei Comuni o d'altri, fossero rimasti incondotti. Ma anche un tal ordine riusciva al peggio, perchè d'allora in poi, in luogo di tassar molto i legni, si tassarono pochissimo, affinchè i villici, rifiutandosi d'assumerne la condotta al prezzo fiscale, lasciassero adito all'Esattore di poter mandare la condotta medesima all'asta, la quale poi si deliberava a trenta soldi per carrizzo, intanto che era già convenuto coi boari di pagarla a soldi sedici. Il massimo disordine per altro (e quello che appunto diede luogo al sopravvisato processo amministrativo), si verificò nel settembre 1594, in cui per condurre 8000 tolpi, e 2500 roveri da filo, fu gettata la *tansa* di centoquarantaquattromilleseicentosettanta *carrizzi*, quando negli anni precedenti essa non aveva mai superato la somma dai trenta ai quarantamille. E questa frode — in cui l'Esattore si buscò nientemeno che Lire 13160 (6580 fr.), il Soprastante 1300, e somme considerevoli i Capicomuni — si potè compiere, per essere stata data libertà ai villici di levare i legni dal bosco prima che fossero stati tassati: ragione per cui tutti erano corsi a prendersi quelli che giacevano nelle situazioni più comode e più vicine alle strade, e tradurli intanto nei rispettivi cortili, dando così campo alla commissione tassatrice di farli credere provenienti da luoghi disastrosi, e far quindi luogo ad una liquidazione capricciosa, le cui risultanze celarono ai conduttori, tacitandoli con vino e mancie (D. 20 ott. 1594, C. X). Come peraltro succede in simili processi, in cui non di rado trovansi implicati funzionarj di alto rango (senza la conivenza dei quali le cose non avrebbero potuto progredire tant' oltre), la cosa venne assopita con altro Regolamento del 20 marzo 1596 dei Provveditori del Montello, con cui la materia delle condotte venne nuovamente sistemata, e prescritto precisamente, dover: 1°. i ro-

veri e tolpi, appena tagliati dai *marangoni* (tagliatori) delle ville, essere *tansati* giusta la respettiva mole, e la maggiore o minore disastrosità del luogo di giacenza, e ciò dai Capi di colmello delle suddette cinque podestarie, obbligate alla servitù delle condotte pubbliche, alla presenza del Soprastante eletto dall'Arsenale; e questi col *mannarino* (martello a conio, consegnatogli all'uopo dai Provveditori del Montello), bollare ogni legno a mezza lunghezza, ed imprimervi il numero dei carrizzi occorrenti per condurlo dal suo letto allo stradone esterno del bosco - 2°. dover ogni legno bollato essere prenotato, coll'indicazione del giorno della *tansa*, e del numero dei carrizzi in apposito protocollo - 3°. terminata la *tansa*, e sommate le *carratade*, dover le cinque podestarie scompartire il totale fra loro secondo i *carati* (tangenti), e presentare lo scomparto ai Provveditori, e questi, mediante Proclama, diffidare le ville a distribuirle, secondo il numero dei fuochi e dei carri che possedessero - 4°. dover le condotte essere effettuate nel termine di mesi due dalla data del Proclama - 5°. i legni sboscati, deposti sullo stradone esterno, essere tansati di nuovo per l'ulteriore condotta fino ai caricatori, da essere compiuta nel termine di un mese - 6°. dalle Podestarie, che avranno fatto i carrizzi nel tempo prescritto, dover essere esatti soldi dodici per carrizzo; trascurandoli, soldi quattordici - 7°. soppressa la carica di Esattore, rimanere ai Deputati la cura di provvedere al pagamento dei conduttori ed al buon ordine delle condotte - 8°. finalmente, quattro mesi dopo la pubblicazione del proclama, incombere ai Provveditori l'appalto della condotta dei legni rimasti giacenti a tutto danno e spese dei Comuni. Ma neppure con tutto ciò vennero estirpati, ma solo minorati alquanto, disordini, che forse non avrebbero mai preso piede, se fosse passato miglior accordo nel procedere tra le diverse autorità amministrative; o se la materia forestale fosse stata tutta sottoposta ad una sola direzione in punto d'arte; difetto di cui verrà occasione di tener parola più avanti.

Frattanto è certo, che sebbene fra i molti e diversi mezzi esperimentati allo scopo di redimere la selvicoltura da tanti abusi, taluno fallisse, non vien meno per questo il pregio degli altri molti e massimi, per cui la Repubblica di Venezia s'acquistò fuor di dubbio il primato tra le nazioni selvicultrici. A tali mezzi, d'efficacissimo effetto, sono in fatto da riferire specialmente: 1° i *catasti*, os-

sia statistiche di tutti i boschi del dominio, pubblici, comunali e privati, e di tutte le quercie sparse nelle campagne - 2°. le *leggi* sul rinselvamento dei monti e delle rive - 3°. il vitale sistema delle *riserve* - 4°. l'istituzione delle *cariche forestali*. Importa quindi trattar alquanto particolarmente d'ognuno.

Dei Catasti.

Il catasto, formato negli anni 1537 e 1542, non fu che un primo saggio di tanta impresa, che non giunse ad offrire la statistica esatta dei boschi del dominio. Volendola quindi completa, il Consiglio di X e G. con Decr. 14 mag. 1568, ordinò un nuovo catasto, e ne affidò l'esecuzione a Nicolò Surian, uno dei Patroni dell'Arsenale. Scortato egli da un Cancelliere, un Fante, sei marangoni e diversi manuali, percorse in due anni il Friuli, il Trevisano, la Mestrina, i territorii di Castelfranco, Noale, Serravalle, Feltre, Belluno, Padova e Vicenza, e tolse in nota non solo ogni bosco di roveri pubblico, comunale e privato, ma eziandio i roveri sparsi nelle campagne, distinguendoli bosco per bosco, e luogo per luogo, in dodici classi: sette delle quercie da otto a due piedi di volta; due di quelle di *volta da coscia*, e *volta da gamba;* una dei *tolpi* (inetti alle costruzioni navali), una dei *roveri di venuta*, ed una dei *semenzali*. La descrizione relativa, da cui si rileva presuntivamente la massa legnosa esistente a quel tempo in ogni bosco, riempie sei grossi volumi in foglio massimo (tuttora ben conservati); e questi aprendo, il Consiglio di X, stando al tavolo, poteva ben determinare persino il sito da cui poter ritirare qualsiasi numero di fusti e tolpi occorrenti al servigio della Repubblica pelle costruzioni navali ed idrauliche; poteva stabilire quanti in complesso ne poteva utilizzare senza pregiudizio della produttività d'ogni bosco; calcolarne l'incremento futuro; e dirigerne sopra certa base il governo. Tale insigne lavoro venne esteso pochi anni dopo anche ai boschi resinosi e di faggio, e rinnovato quasi ogni ventennio fino al 1801; anno in cui si praticò l'ultima *tassazione per piede d'albero* (metodo ad ogni modo più esatto e più pratico delle tassazioni moderne a *metro*, a *tesa normale* od a *piede cubo*), mentre i catasti compilati posteriormente presentano soltanto la descrizione dell'estensione e configurazione, non della continenza legnosa e portata vera dei boschi; ond'è, che quasi generalmente al dì

d' oggi all' amministrazioni superiori manca ogni base di certezza nelle consegne, e di controllo nelle operazioni e rapporti dei subalterni [d].

Delle leggi.

Quando si parla di Leggi venete forestali, non è già a credere, che durante la gloriosa e memoranda Repubblica siavi mai stato nè in principio, nè in fine un corpo di diritto, o Regolamento generale per tutti i boschi del Dominio, con quelle massime generali e di sistema organico e legislativo, che vediamo al dì d' oggi in corso presso le più grandi Nazioni. Le leggi venete (simili in questo alle romane), e come l' istituzione delle cariche subalterne, od Ufficj d' esecuzione (subordinati ai corpi rappresentanti la Sovranità della Repubblica), non furono presso i Veneti che un seguito di provvidenze parziali, e bene spesso locali, sug-

d) I catasti compilati dopo il 1569 sono precisamente i seguenti: 1581 Catasto dei boschi della Carnia, di Pietro Zane, Prov. sop. boschi. — 1586 Catasto del Trevisano e Friuli, di Giac. Giustinian, Prov. s. b. — 1588 Catasto del Padovano, di Bembo, Cap. e Podestà di Padova. — 1593 Catasto del Vicentino, di Cristof. Venier, Prov. ai b. — 1602 Catasto del Friuli di quà del Tagliamento, Trevisana e Mestrina, di Zuanne Garzoni, Prov. s. b. — 1620 Catasto della Carnia, di Cappello — Catasto dei boschi com. del Bellunese, di Feder. Corner, Pod. e Cap. di Belluno. — 1627 Catasti del Friuli, Motta, Oderzo ecc. ordinati da Girol. Morosini Prov., compilati con somma esattezza da Fabio Canal, e da Ant. Ciuran. — 1636 Catasto dei boschi di Motta, Oderzo e Portobuffolè (in cui si classificano le quercie anche di mezzo piede di volta, secondo gli usi a cui possono servire) — 1640 Catasto del Vicentino, di And. Bragadin Cap. di Vicenza. — 1649 Catasto dei boschi comunali di Feltre. — 1660 a 1662 Catasto dei b. del Friuli, Motta e Portobuffolè, di Fr. Querini, Prov. ed Inquisit. a. b. (ultimo in cui sieno esattamente specificate le dimensioni delle quercie). — 1672 Catasto dei boschi comunali dell' Asolano, di Ant. Molin, Prov. s. b. — 1704 Catasto dei boschi di Motta, Oderzo e Portobuffolè di Leonardo Mocenigo, Prov. — 1726 Catasto del Trev. e Friuli, di Ant. Nani, Prov. Gen. e Inquis. a. b. — 1740 Catasto di Motta, Portobuffolè, Oderzo e Conegliano, di Alvise Contarini, Pat. dell' Ars. e Prov. s. b. — 1741 Catasto del Friuli di Nic. Tron, Prov. Gen. di Palma, e Inquis. s. b. — 1743-44 Catasto coi tipi dei boschi della Carnia del Friuli, di Alvise Mocenigo, Prov. Gen. e Inquis. s. b. — 1745 Catasto del Friuli di Ant. Savorgnan, Prov. Gen. di Palma e Inquis. (con mappe esattissime, e descrizione dei confini, in cui sono indicati i gradi goniometrici, e le distanze fra un termine e l' altro). — 1748 Catasto della Trevisana bassa, Mestrina, Novale e Asolo, di Carlo Gradenigo, Pat. all'Ars. e Prov. s. b. — 1783 Catasto e mappe della Carnia di Giul. Ant. Contarini, Prov. Gen. — 1792 Catasto della Carnia e Canal di Ferro, di Candido Morassi, Assist. ai boschi. — 1801 Catasto e mappe di Motta, Oderzo e Portobuffolè, di Giov. Batt. Ellero, Ispett. forest. (poi Ispett. Generale).

gerite dai bisogni, che nei diversi tempi e luoghi andarono a manifestarsi; ciò che tuttavolta permette di raccogliere da tutti insieme un complesso di norme pratiche e legislative, ben atte a dimostrare la sapienza del Governo da un lato, e dall'altro l'utilità delle massime in esso disseminate, e da essere diligentemente ponderate e raccolte. Ciò premesso, il Parlamento friulano, con deliberazione 10 gennajo 1518, per riparare ai danni recati alle campagne dalle acque del Tagliamento, stabiliva d'imboschirne, e rafforzarne le sponde per la larghezza di tre campi (Ant. Zanon, *Dell'agric.* L. VII, epist. 6). Alvise Priuli e Gerolamo Pesaro, nella seduta del 19 gennajo 1520, proponevano al Senato Veneto di decretare, che chiunque avesse del proprio più di dieci campi di terra, dovesse seminarne uno di roveri (*Venezia e le sue Lagune*, 1847, p. 155). Questa parte non venne presa, ed invece, dieci anni dopo, proclamata la già ricordata legge 16 genn. 1530 del Cons. di X e G., che ordinava il rimpiantamento dei boschi tagliati e distrutti già da quarant'anni. Un'altra, del 13 sett. 1549 (richiamata poi in vigore con Decr. 5 sett. 1582) dello stesso Supremo Tribunale, assoggettò i Rettori delle città d'Istria e di Terraferma a discipline severissime in riguardo alla conservazione dei querceti, ed alla concessione dei roveri per usi privati, e precettò i Comuni e privati a rallevarne, dichiarando che una metà dei nuovi piantamenti resterebbe a libera loro disposizione, fattane la scelta dell'altra, da parte degli agenti dell'Arsenale. Di questa legge si fece particolare applicazione ai boschi dell'Asolano, che a quel tempo era un vero emporio di legname per costruzioni navali [e]. Il *Collegio solenne delle acque*, con Ter-

e) Fin dall'anno 1547 la Podestaria di Asolo s'offerse spontaneamente alla Repubblica, per allevare e custodire nelle proprie terre e boschi *centomille roveri* pegli usi del veneto Arsenale: in base di che i capi del Consiglio di X: *Franciscus Bernardus*, *Aloy Mimus* et *Michiel Capellus*, demandarono l'incarico ai Patroni dell'Arsenale di utilizzarne mano mano i 50000 più maturi, già *segnati* fin dall'anno 1551 (p. 25), e di catasticare e far custodire gli altri, e visitarli di tre in tre anni (Legge 27 febbrajo 1557 in Add.). Tale custodia quantunque raccomandata anche dal Senato (Parte 24 marzo 1559), nullameno fu sì trascurata, che nel 1585 il *Provveditore ai boschi Giacomo Giustinian*, ispezionando di nuovo essi boschi, non vi trovò che 84462 roveri, motivo per cui s'accinse tosto a compilarne un nuovo *Catasto*, ed a sistemare e migliorarne il governo colle seguenti Proclamazioni:

minazione 30 aprile 1562 prescrisse, dover rimanere a solo uso di prato e di bosco tutto il terreno per lo spazio di cinque miglia intorno il circondario della Laguna [f]; e ne aveva ben d'uopo, mentre coll'indefinito numero di *tolpi*, ossia pali, che impiegava nelle opere idrauliche della Laguna, (ed in cui, in mancanza di *roveri di rifiuto*, s'adoperavano le migliaje di roveri segnati pella casa dell'Arsenale: *v.* Decreti 25 genn. 1552, e 3 Nov. 1554 d. S.) era già stato diboscato il litorale, e contribuito essenzialmente alla distruzione dei numerosi boschi, che fino al sec. XVII esistevano nel tenere di Concordia. Finalmente, il Senato colla celebre legge statutaria 20 febbrajo 1598 (appoggiata all'anteriore 4 genn. 1475, perpetua ed operativa per tutto il dominio) a generale tutela dei monti, proibiva tagliarvi boschi ed alberi, e svegrarne il terreno.

Procl. 29 *giugno* 1585: dichiara rimanere a libera disposizione d'ognuno la metà dei roveri, che allevasse ne' boschi e terre proprie.

Procl. 26 *ottobre* 1585: ordina bollare per riserva, e registrare in apposito libro, qualunque rovere vegeto esistente nella Podestaria d'Asolo.

Procl. 16 *novembre* 1585: prescrive agli Asolani: di provvedere al risarcimento dei 14538 roveri, che mancavano a completare il numero di centomille; di eleggere ventiotto *Saltari* a proprie spese nel termine di quindici giorni, sotto pena di 50 ducati di multa per ogni Saltaro che non avessero eletto nel termine prefisso; e di far seminare a ghianda tutti gli spazj vuoti dei boschi nel termine di mesi due. Precisava pure le pene da infliggersi ai contravventori boschivi, specialmente pella rimozione dei *termini* di confine, piantati intorno ai boschi; in fine, le regole da osservare nel carriaggio dei legnami.

Procl. 23 *novembre* 1585, contenente nuove discipline contro i danneggiatori dei boschi, e la proibizione di costruirvi « *tordere* » (uccellande), in pena di ducati 50 ecc.

Procl. 2 *dicembre* 1585, obbliga i Capi-Comuni e di Colmello ad assistere ai tagli di legne praticati dai particolari, e concedeva proroga per la semina della ghianda.

Procl. 19 *maggio* 1586: compendio delle discipline stabilite colle Terminazioni suddette, ad uso e norma dei *Rettori* del Trevisano e di Caorle, ai quali si trasmetteva copia del catastico dei roveri compilato dal Giustinian.

Un nuovo *Proclama*, risguardante il governo degli stessi boschi asolani, venne pubblicato d'ordine del Senato da *Zuanne Garzoni* addì 8 giugno 1605, per ricordare alle Podestarie dell'Asolano l'obbligo « *di mantener sempre ne' loro boschi centomille roveri boni e per divenir boni per la casa dell'Arsenal* », e « *per ogni villa un Saltaro per la guardia dei medesimi* ».

f) Tentori, *Della legislaz. venez. sulla preservazione della Laguna.* Ven. 1792, p. 100.

Delle riserve.

Parlando ora delle riserve, di cui abbiamo già fatto menzione in altri luoghi, l'utilità loro consisteva essenzialmente nell'avviamento d'una migliore coltura, e d'un più regolare governo boschivo. Ogni Comune, appoggiato alle antiche investiture ed alla legge 1452, soleva considerarsi per lo meno legale usufruente dei boschi esistenti nel suo circondario; motivo per cui lo Stato non poteva utilizzarli, se prima, con disposizione eccezionale, non li dichiarava esclusi dall'uso comunitativo, e riservati ai bisogni pubblici. Quest'esclusione chiamavasi *riserva*, e, se più restrittiva e fatta con maggiore solennità, *bando pubblico*. D'ordinario la *riserva* era temporanea e decretata da un Magistrato; il *bando* invece perpetuo, e proclamato a nome dell'autorità ducale in tre giorni festivi, a suono di tromba. Tosto bandito il bosco, lo si confinava esattamente, compresa una zona esterna (il *limes* dei Romani) di cinque piedi almeno, entro la quale era permesso pascolare (ond'è che la si diceva *diritto dello scampo*, e, se più larga, *mezzomiglio* del pascolo, *v.* Arch. for. p. 166, 380), ma sempre escluso tagliarvi piante, o carbonizzarle. Così confinato il bosco era posto sotto la speciale tutela del Senato, o del Consiglio di X, e quindi proibito danneggiarlo sotto comminatoria di pene straordinarie. In questa maniera, tra molti altri, furono banditi nell'anno 1463 il bosco Somadida, donato alla Repubblica dai Cadorini (atto di donaz. 2 lug. 1463); nel 1471 il Montello (Arch. f. p. 379); nel 1548 il Cansiglio (p. 124); nel 1567 il Cajada nel Bellunese (D. 28 genn. in Preg.); nel 1580 l'abetaja Visidende nel Cadore (Term. 15 ott. del Magistr. s. l. e b.), poi restituita al Comelico; nel 1581 (D. 25 ag. C. X e G.) quarantasette boschi d'alto fusto della Carnia. Che se le formalità del bando col tempo caddero in disuso, non la fu così per le così dette *riserve*, di che si ha la prova nell'anno 1741 (D. 10 maggio 1742 del Sen.) in cui se ne riservarono altri quarantadue.

Delle Cariche forestali.

Bandito poi, o *riservato* un bosco, la sua amministrazione cadeva a carico dello Stato, e lo impegnava a destinarvi un apposito amministratore; conciossiachè, la riserva, senza esonerare il Comune usuario dall'obbligo di custodire il bosco, lo escludeva dal diritto d'utilizzarne i prodotti. Nei primi tempi si aveva cer-

cato risparmiare la spesa d'un amministratore, sopperindo colle fittanze, coi Soprastanti alle condotte, e provvisoriamente con un *Capitanio* per tutti i boschi del Dominio, cioè con un Ispettore generale, senza Ispettori subalterni. L'esperienza peraltro mostrava tosto l'insufficienza di queste mezze misure, ed indusse (benchè un poco tardi) il Consiglio di X a sancire la massima dell'elezione d'amministratori locali, ossia, come dicevasi allora, dei *Capitanj ai Boschi.* Il primo eletto l'anno 1527 fu il *Capitanio* del bosco Montello, la cui nomina era stabile ed in vita, con soldo mensile di 13 ducati (fr. 52), però coll'inerente obbligo di assoldare tre Ufficiali a cavallo, e mantenere quattro cavalli. Aveva inoltre alloggio gratuito e terre, e, come ciascuno degli Ufficiali, quattro campi da coltivare con turno regolare, ad uso semenzajo e piantonaja di roveri. Il modo della sua elezione, riformato con Decreto 29 giugno 1557 del Cons. X, fu modificato nuovamente l'anno 1587, quando fu istituito il *Magistrato dei Proveditori sopra il bosco del Montello* (Arch. f. p. 380). Il buon effetto di questa prima elezione diede animo alla Repubblica di creare alcuni altri posti di Capitanio. Prima, due stabili: uno pel Cansiglio (Decr. 2 genn. 1548 C. X), l'altro pelle vize di Auronzo, Forno di sopra e Riostorto (D. 11 ag. 1559 C. X, e 12 sett. 1574 in Coll.), lasciando la scelta delle persone da destinarvisi al podestà di Belluno; poi, alcuni provvisorii pel Trevisano, Vicentino, Friuli, ecc., e questi a cagione del fatto seguente.

Fino all'anno 1586 l'Arsenale faceva praticare i tagli, ed allestire e spedire il legname scelto pei proprj usi, sotto la direzione d'un Proto della propria Casa, cui, durante il tempo della missione, accordava oltre la paga normale, un compenso giornaliero di ventiquattro soldi (fr. 0,60), non esclusi i giorni festivi; ma tali Proti, oltrechè commettere gravi abusi ne' boschi, cedendo a privati il legname da costruzione, protraevano ad un anno e più il tempo delle loro missioni, accusando la circostanza di dover dirigere non solo il taglio delle piante, ma ben anche la squadratura, la condotta alle rive, e l'imbarco, non essendovi in alcun luogo individuo cui potessero affidare tale incarico, tranne che a Treviso. Ciò considerando il Senato, con parte 11 febb. 1587 stabiliva: non doversi più delegare Proti, ma abili Maestri-marangoni dell'Arsenale, da sciegliersi a sorte, e corrispondere ad essi, in

luogo di un soldo fisso, un tanto per cento sui fusti, che facessero tagliare, e precisamente ducati dieci sui fusti di ragione privata aventi perimetro di 5, e lunghezza di 25 piedi; ducati sei, sopra quelli aventi perimetro di 4, e lunghezza di 20, ecc. Parimenti, si stabiliva, che, non essendovi che un solo *Soprastante* in tutta la Terraferma, i Proveditori e Patroni dell' Arsenale ne dovessero eleggere altri quattro: uno in Padovana, uno in Trevisana oltre Piave, uno nella Patria del Friuli, ed uno in Istria; ma questi con regole diverse da quelle adottate nell' elezione del Soprastante di Treviso, il quale era stato nominato in vita, e percepiva quarantaotto ducati di soldo fisso all' anno. I nuovi Soprastanti invece dovevano essere eletti per un solo triennio, e limitati alla provvigione di ducati otto per ogni cento roveri da filo, e ducati cinque per ogni cento tolpi, imbarcati a cura di essi. In corrispondenza a tale decreto vennero quindi spediti diversi Maestri-marangoni nei boschi, e specialmente uno in Friuli, ed uno nella Trevisana, la cui missione, stante la moltitudine dei boschi che dovevano governare, divenne quasi permanente, così che, esercitando i poteri e le funzioni annesse alle suddette cariche di Capitano forestale, se ne attribuirono anche il titolo, e si potevano considerare col fatto Capitani provvisorj.

Ma, se fino a qui abbiamo veduto il lato più bello dell' amministrazione forestale, or giova conoscerne anche il rovescio, per ispiegare, come fosse possibile, che, nonostante i saggi provvedimenti adottati, sin dal 1660, o poco dopo, essa cominciasse di nuovo a volgere al peggio: sì, che la poca produttività e riproduzione dei boschi pubblici, e la frequenza degli usurpi e diboscamenti comunali, desse tanta apprensione al Consiglio di X da avvocarne a sè, con Decr. 23 ottob. 1595, la direzione generale, e particolarmente quella dei boschi d' alto fusto.

Quantunque in linea di diritto il Magistrato delle legne e boschi avesse incarico di dirigere il governo di tutti i boschi del Veneto, pur in linea di fatto non ne dirigeva che la parte meno importante, poichè del boscame d' alto fusto disponeva liberamente il Reggimento dell' Arsenale, e l' economia dei boschi comunali era più o meno abbandonata alla spensierata direzione delle rappresentanze comunali. In riguardo adunque ai *boschi pubblici*, la direzione degli affari era divisa: fra il Magistrato sopra i boschi, privo

di autonomia e mezzi esecutivi, poichè, dopo che il Consiglio di X aveva riservato a sè la facoltà (probabilmente nel 1532) di eleggere i Soprastanti per trasmetterla al Reggimento dell'Arsenale, esso Magistrato non aveva neppure un solo ministro in Terraferma da cui avesse potuto far eseguire i suoi ordini; e fra il Reggimento dell'Arsenale, che, senza veste legale per governare i boschi, preferiva l'opera de' suoi *Soprastanti* a quella dei *Capitani*, da cui non poteva sperare puntualità, perchè dipendenti dalle Autorità da cui erano stati eletti, cioè dalle Rappresentanze di Raspo, Belluno, ed Udine, e dai Proveditori del Montello; come si è veduto nel caso del processo pelle condotte del Montello, cui il Capitano del bosco era rimasto estraneo, poichè l'incarico di sorvegliare le *tanse* non gli venne attribuito, che colla Term. 5 apr. 1674 dell'Ars. In riguardo poi ai *boschi comunali*, dopo che per Dec. 1575 dei Decemviri la materia di essi, ed in generale dei beni comunali (*v.* Tentori, *Sagg. di st. civ.* T. VIII, p. 335), era stata tolta intieramente alle Rappresentanze di Terraferma, cioè ai Rettori, il Senato voleva disporre in tutto da sè, nella fiducia di poter reprimere i disordini emergenti e crescenti con leggi e regolamenti, come nelle epoche più remote, in cui gli ordini del Senato avevano l'appoggio del più profondo rispetto dei sudditi; onde sperava non necessario l'intervento di ministri per farli osservare. Ma questo principio era improvido; perocchè le leggi, quanto più provide nei rapporti della polizia ed economia nazionale, tanto più diametralmente dovevano opporsi all'interesse temporaneo e locale dei Comuni e dei Municipii, cui lo Stato demandava l'esecuzione di esse leggi, ed affidava la custodia dei boschi da coltivare e delle terre da imboschire, anzichè ad intelligenti e fedeli *forestarii* pubblici, indipendenti dalle autorità comunali. Ma già tutto il forte della bisogna stava in questo, che: da un lato i Comuni non volevano mai da parte propria rinunciare al diritto sui boschi loro; e dall'altro lo Stato non voleva mai receder punto dal suo, cioè da quello di poterli obbligare a portare tutto quanto il peso dell'amministrazione di essi boschi, non escluse neppur le diete e competenze dei Proveditori, quando si trasferivano in terraferma a visitarli g. In con-

g) Il solo esempio di rinuncia spontanea alla proprietà di un bosco è la ricordata donazione del bosco Somadida; fatta dalla comunità cadorina (v. G. can.

chiusione, il tarlo che aveva cominciato a rodere l'amministrazione forestale era il *difetto di direzione tecnica;* e siccome dipende precipuamente da questa la sistemazione e vigilanza del servigio pratico, e la scelta di ministri adatti al medesimo (che, ov' è lasciata ad altre Autorità, viene usata solitamente per esercitare protezioni, d'onde nascono poi la defezione e demoralizzazione dei ministri stessi), così non valsero a sopperirvi nè la tassazione adottata per base dell'economia boschiva, nè le leggi sul rimboscamento dei monti e delle riviere pel governo delle acque, nè i *bandi* a preservazione delle foreste più utili nei rapporti della marina e dell'industria nazionale; provedimenti, che, tutto ciò nullostante, dimostrano, quanto la Repubblica era pur ita innanzi a tutte le nazioni contemporanee nella cura del dirigere e governare le sue foreste, e ciò per l'appunto, come dicemmo, pel fatto, che dal suo stesso ingrandirsi le veniva avvisato il bisogno di prevalere in forze navali, e di assicurarsene quindi la la materia prima.

Ciani, *Stor. del pop. Cad.* T. II, p. 24) per ottenere un ribasso sul prezzo del sale, e liberare gli altri suoi boschi dalla servitù di cedere legnami alla Repubblica. Negli atti di questa Comunità si trovano i conti delle spese sostenute per regalare i Proveditori boschivi che venivano a visitarla; e le di cui competenze di viaggio vennero regolate dal Senato coi Decreti 31 ottob. 1646, 21 apr. 1694, e 3 ottob. 1737.

EPOCA VI.

Il secolo diciassettesimo si presentò all'amministrazione forestale con ridentissimi auspicii. Il Consiglio dei X (Tribunale istituito l'anno 1310, con Giunta dell'anno 1355, sciolta nel 1582) non ne avea preso le redini, che per consegnarle al *Reggimento dell'Arsenale:* Magistrato, che per la sua costituzione militare e l'indole silotecnica d'una parte delle sue attribuzioni, aveva forza, attitudine ed interesse di farla prosperare, e poteva vantarsi a buon diritto, d'essere già stato per due secoli

il conservatore dei querceti; i quali, senza di lui sotto la direzione del *Magistrato alle legne*, o sarebbero stati devastati, o ridotti a povere boscaglie cedue. E certo, per questo solo convincimento, quel Sovrano Consiglio s'indusse: a devolvergli nell'anno 1601 « *la suprema autorità nella materia dei roveri per tutto il dominio*, ad eccezione del Montello e della valle di Montona » (che volle riservati a sè solo); a dichiarare inappellabili le deliberazioni e sentenze di lui, salvo i casi di pena capitale, ch'erano riservati al tribunale dei Capi del Consiglio stesso; e ad aumentare il suo personale (Procl. 28 nov. 1601 del Cons. X e G.) d'una carica provvisoria, col titolo di *Proveditore ai boschi*, al quale ingiungevasi: visitare i boschi d'alto fusto; vegliare che non vi succedessero arroncamenti; assestarne il governo, nominatamente dei querceti, facendoli contornare di cippi e fossi, e scavarne di questi anche nell'interno d'essi boschi a diversione delle acque; affrancarli da ogni servitù passiva, e particolarmente da quelle di transito; rinnovare tali operazioni ogni quinquennio, e far osservare le leggi di polizia forestale; in riguardo alle quali stabiliva nuove pene pel commercio abusivo di legname di rovere, e permetteva che chiunque, trovando animali nell'interno dei boschi, li potesse ammazzare ed appropriarseli, denunciandone i proprietarj perchè fossero condannati a pagare dieci ducati (40 fr.) per ogni capo d'animale al fisco, compreso mezzo ducato di premio a favore del denunciante. Decretavasi inoltre, che ogni Comune dovesse tenere un *registro* a carico e scarico dei roveri d'ogni età, e, di concerto coll'Arsenale, eleggere per bosco uno o più Guardiani, a ciò vi fossero osservate le leggi ed i regolamenti forestali.

Il Senato pur esso, volendo cooperare alle redenzione della materia boschiva — avendo per soggetto alla sua propria giurisdizione le selve comunali, e scorgendo esserne moltissime usurpate e dissodate — devenne all'elezione di due Nobili, cui intitolava *Proveditori alla revisione dei beni comunali* (D. 9 gen. 1602), commettendo ad essi: esaminare distintamente lo stato di que' beni, formarne un' esatto catasto, inquirire coll'intervento degli Avvocati fiscali della Signoria contro gli usurpatori (D. 11 ag. 1603 d. S.), e consegnare i beni rivendicati al *Magistrato sopra i beni comunali*, acciò fossero rassodati e rimboscati.

Il Reggimento dell' Arsenale, sebbene non ottenesse il pieno adempimento della legge 1601 (perchè, a motivo dello sbilancio economico dei Comuni e delle vicende politiche, non aveva avuto luogo l'istituzione dei Guardiani), pur non mancò di corrispondere al suo importante mandato. A mano di Zuanne Garzoni, Proveditore ai boschi, fece rilevare e tassare di nuovo i boschi del Mestrino, Trevisano e Friuli di quà del Tagliamento; propose ed ottenne dal Consiglio dei X e G., che la metà dei roveri di delitto fosse confiscata, l'altra divisa fra il respettivo Giudice ed il denunciante (D. 19 sett. 1608); riformò il metodo osservato fino allora nel concedere a' privati il permesso d'acquistar roveri da opere sociali (D. 1 giug. 1619, 14 lugl. 1622, e 28 giug. 1629 d. S.), obbligandoli alla *tassa d'un ducato* per ogni piede di rovere, tassa che fu conservata fino al 1792 (D. 2 mag. 1634 del S.; cf. Procl. 19 genn. 1711, 29 genn. 1712, 18 marzo 1733, 9 dic. 1746 del Reg. Ars.); tenne strettamente obbligati i Comuni a risarcire i danni inferiti ai boschi da contravventori ignoti (Procl. 26 genn. 1625 del Reg. Ars.); fece tassare ed assestare il governo del Cansiglio (p. 455), e d'altri boschi, a mezzo de' suoi Proti, ecc.

Ma pur troppo le cose non proseguirono sempre di questo passo. Il Consiglio dei X, dopo d'aver consegnato la suprema direzione dei querceti d'alto fusto all'Arsenale, non si prese più certa cura di quest'oggetto. Lo zelo dei Magistrati, singolarmente rapporto ai boschi comunali, si raffreddò; e, poco dopo la metà del sec. XVII, cominciò quel periodo fatale, in cui la materia boschiva, non solamente non ha progredito, ma patito incalcolabili ed irreparabili danni.

Cagione precipua di così repentino rovescio fu la nuova guerra, che la Repubblica ebbe a sostenere colla Sublime Porta pella difesa dell'isola di Candia; in forza di che, volgendo l'anno 1646 si trovò in tali strettezze di danaro da dover decretare la vendita dei beni superflui ai bisogni dei Comuni (P. 26 genn. 1646 in Preg.; e 4 giug. 1649 del Mag. Cons.). Nè più propizia occasione poteva presentarsi ai Comuni per cavarsi dall'impaccio della custodia dei boschi; onde accorsero frettolosi a sollevare il fisco. Ma l'obolo, così deposto da essi sull'ara della patria, era dato a suo, non a loro, sacrificio; conciossiachè, sebbene fosse chiara-

mente ordinato dal Senato, doversi vendere i soli beni reputati superflui ai Comuni di Terraferma, e fosse fatto intendere ai privati compratori, che i fondi acquistati dovevano considerarsi sottoposti a tutte le gravezze e fazioni reali e personali a norma degli altri terreni del dominio: pure essi Comuni, in cambio di denunciare come superflui i luoghi alienabili a termine della legge, celarono l'esistenza dei pascoli sterili e cattivi, e denunciarono invece i boschi, e non solamente quelli situati in luoghi alpestri e rispettati da secoli a tutela dei monti, ma altresì parte di queglino stessi, che la Repubblica aveva fatto bandire pegli usi dell'Arsenale. In conchiusione, fu venduto oltre un terzo della superficie complessiva dei beni comunali, sebbene nel catasto se ne facessero figurare solamente due settimi. Ma, quello che più fa stupire, è il modo di procedura tenuta; mentre negli anni 1654 e 1656, nei quali appunto seguì la vendita della prima settima parte (D. 30 genn., e 2 febb. 1654, e 10 giug. 1656 d. S.), si alienò gran numero di boschi, senza passare di concerto nè col Magistrato delle legne, nè coll'Arsenale, senza base di catasti, e senza precisione di confini; di maniera, che in qualche luogo, come nella valle d'Alpago, chi (ed era per lo più un patrizio veneto) ne acquistava da 8 a 9 campi, se ne pigliava da 80 a 90, e li faceva diboscare subito, onde non apparisse ch'erano boschivi. Ed è ben vero, che informato di tali imbrogli il Senato li disapprovò altamente, ma siccome n'era complice lo stesso *Magistrato ai beni comunali*, e stava grande il bisogno di danaro per sopperire al debito pubblico, egli si limitò: alla proibizione di vendere altri boschi, e molto meno in montagna, promulgata coi Procl. 10 giug. 1656 e 21 giug. 1657, e ripetuta anche all'atto di accordare la vendita dell'altro settimo (*v.* Decr. 31 ag. 1668); di annullare alcuni dei contratti più dolosi (come p. es. quello pel pubblico bosco di roveri della Madonna di Teolo nel Padovano, di campi 161, tav. 156, prima concesso dal detto Magistrato al Comune per uso di pascolo, poi venduto per 300 ducati, cioè per meno di due ducati al campo: D. 28 mag. 1705, e 25 settembre 1706 del Sen.); di richiamare in vigore le leggi antiche, nominatamente in riguardo allo svegro de' luoghi montuosi (Decr. 30 giug. 1671 d. Sen.); e di obbligare i Comuni di far demolire gli edificj eretti sopra fondi usurpati, e farli rimbo-

schire (L. 22 mag. 1652 e 30 apr. 1672 d. S.); dichiarando per ultimo colla Legge statutaria 29 sett. 1655: « che, restando « nel suo pieno vigore gli altri Decreti e Deliberazioni, e par- « ticolarmente quelle de 29 dicembre 1570 del Cons. di Dieci « e Zonta [a] et altre di questo Cons. de' 13 novem. 1603, che « aver debbano sempre et in ogni tempo la più pontuale èsecu- « zione: Sia preso e fermamente statuito, che tutte le vendite, « affittanzioni, cessioni, permute, et ogni alienazione, e contratto « di qualunque sorte, e sotto qual si voglia colore, o pretesto, « de Beni Comunali, che sono patrimonio publico, lasciati per gra- « zia in godimento a Comuni, siano e s' intendano irriti, nulli e « di niun valore, nonostante qualunque prescrizione di tempo, « Decreto o Terminazione, che facesse effetto in contrario. Do- « vendo ciò nonostante esser levati i Beni Comunali ai detentori « di quelli, in conformità delle Leggi circa ciò disponenti, re- « stando in tal forma chiaramente espressa la pubblica intenzione, « sarà pure levato ogni pretesto di sottigliezza, e di pregiudizio. »

Tuttavolta, le vere conseguenze di quella catastrofe economica forestale non si vennero a maturare ed essere ben conosciute, che in progresso di tempo, quando cioè (eccettuata la vallata d'Auronzo, che, in grazia del sistema di governo economico introdottovi da tempo immemorabile, rimase illesa) era già diboscata gran parte delle montagne del Veneto, massime del Vicentino, del Bellunese, e della Feltrina, e la corruzione dei bassi impiegati erasi fatta tale, da non curarsi più di ordinanze pubbliche. Le stesse providenze d' allora, per sostenere l' amministrazione forestale, appariscono anche oggidì ben poche, in confronto della gravità dei disordini, ch' eransi introdotti in ogni parte di essa e dovunque. Toltone in fatti: 1°. le numerose ordinanze e terminazioni tendenti a impedire il progresso d' intollerabili abusi, che si commettevano nella concessione di roveri agli squeraroli, molinai, bur-

---

a) *Parte presa dall' Eccell. Conseglio di X con la Zonta adì 11 lugl. 1496, 18 marzo 1506, e 29 decembre 1570, in materia di quelli, che usurpano li beni comunali.* Venez. Pinelli in 4.° picc., di 4 pag. — Colla legge 1496 era stato ammesso il diritto di *trentenne prescrizione;* e così coll' altra del 1506. Ambedue queste leggi vennero abrogate colla terza del 29 dec. 1570, che irrevocabilmente stabilisce, non poter i beni dello Stato e dei Comuni essere acquistati per *usucapione.*

chieri ecc.: tanto da parte dei Capitani boschivi di concerto coi Proti, assegnando piante navali sanissime, per secche, imbozzachite, e pollonifere; come da parte dei concessionarj, valendosi del titolo di squerarolo od altro, per carpire concessioni di taglio di quercie, e farne poi un traffico abusivo (Term. 22 decem. 1666 dell'Ars. ed altre) [b]; 2°. il Decreto del Sen. 5 giug. 1675, che proibisce di far legne in boschi situati entro il raggio di dieci miglia da una *miniera* senza speciale permesso, appoggiato a sanzioni antiche, come scorgesi dalla Ducale 6 apr. 1430, concernente l'investitura di miniere cadorine (citata dal Ciani, *Stor. del pop. cad.* II, p. 17); 3°. altro, che bandisce le *capre* da tutti i boschi (T. 22 sett. 1668, e 6 dec. 1674 dei Prov. del Montello, e Duc. 3 ag. 1676; diveto già espresso nel cap. 63 dello Stat. di Verona dell'anno 1450; e nelle Parti 13 marzo 1538 e 24 genn. 1547 del Cons. di Cividale); 4°. un Regolamento di procedura penale pelle contravvenzioni del Montello, in cui è fulminata nientemeno che la pena capitale contro chi avesse osato guadare il Piave per invadere la foresta (Decr. 28 sett. 1668 del Cons. X, § 8); 5°. i proclami pelle riserve del bosco *Fuso* nel Bellunese per uso antenne, e dei *Musestre* e *Sil* nel Trevisano (D. 17 nov. 1622 C. X; Procl. 23 dec. 1675 R. A.) ora tutti distrutti; del *Ro-*

b) Le leggi fondamentali, risguardanti la concessione di roveri ad uso privato, sono le seguenti: *Parte presa nell' Eccell. Conseglio di X e Zonta* 1549, 13 *settembre*, e 1582, 5 *settem. in materia di Roveri* (stamp. dal Pinelli in 4°. picc. di pag. 8). — Procl. 16 sett. 1580, e 29 dec. 1599 del Reg. dell'Ars. — *Parte presa dall' Ecc. Cons. di* X adi 28 *nov.* 1601 *in materia di roveri* (per Pinelli un fol. in 4°. pic.). — It. *nell' Ecc. Conseglio di Pregadi* 1609, *adi* 16 *maggio in materia di roveri* (it. di p. 4). — It. 1619 *adi primo Zugno, in materia del conceder licentie di roveri* (it. di pag. 8; contiene anche il formulario delle relative *licenze*). — It. 1622, *adi* 14 *luglio in materia delle licentie di roveri* (it. di p. 4). — D. 28 giug. 1629 d. S. — Term. 28 magg. 1660 del Regg. d. Ars., per la compilazione del *Catastico* degli squeri, molini ed altri edificj. — It. 17 mar. 1663 del sudd. in materia di discipline degli squerarolì. — Term. 18 nov. 1665, stampata in calce ai Mandati, che l'Arsenale rilasciava ai Proti e Sottoproti incaricati di assegnare i tagli di legna da fuoco, concessi dal Magistrato delle Legne. Con questa Terminazione, derogando ai Decreti che permettevano la diradazione delle ceppate di roveri polloniferi (ossia stabilivano che dove vi fossero più polloni sopra la stessa ceppaja, se ne dovesse riservare un solo e licenziare gli altri), si proibisce il licenziamento d'alcuna sorte di roveri *nè vivi, nè nascenti sulle zocche, nè morti*, senza previa speciale autorizzazione della Banca dell'Arsenale. — T. 22 dec. 1666 e 19 genn. 1698 del Regg. d. Ars., contenenti altre discipline relative a queste concessioni.

magno e *Zavatina* nel Friuli (an. 1685), e dei boschi Carpeneda, S. Agata, S. Cecilia, S. Benedetto (an. 1692) nel Padovano: se, dico, si eccettuano queste poche proclamazioni, utili senza dubbio, ma poco osservate, le altre tutte non potevano che aumentare l'avversione dei Comuni e dei privati verso le prescrizioni in punto di materia boschiva, in cui vedevano quasi estinto od impedito il titolo di libera proprietà al quale aspiravano. E tale in fatto, per essi Comuni e privati, era il Proclama 27 giugno 1656 *degl' Ill. et Ecc. Signori Savj et Esecutori delle acque in materia della vendita de' beni alluvionali del Pò* (Tip. Pinelli, mezzo fol. in 4.° piccolo); tale la proibizione a' proprietarj dei boschi privati di praticare le *boscature* delle legne dolci, come qualunque altro taglio, neppure a titolo di curazione, senza previo mandato del Magistrato delle legne, e pagamento di tasse (D. 20 giug. 1675 d. S.); tale l'istituzione d'un ufficio d'inquisizione per giudicare le denuncie secrete in materia di contravvenzioni al commercio lignario (Procl. 19 giugno 1697 del M. d. l.); tale, in fine, una Deliberazione dell'anno 1694, di cui quì cade in acconcio far più particolare menzione.

Nel 1675, sopra scrittura presentata da un Patrono dell'Arsenale intorno al malgoverno esercitato nei boschi dello Stato, proveniente questo dagli abusi dei Nobili, che in onta alla proibizione d'impicciarsi nelle locazioni dei boschi, vi applicavano di nascosto sotto altri nomi (ciò ch'è palesato anche da una Terminazione dell'Inquisitore a' boschi Leon. Mocenigo dell'anno 1704, in cui tra le altre pene in materia di contravvenzioni boschive, minaccia quella di diciotto mesi di galera e cento ducati di multa a chi avesse prestato il suo nome ad un patrizio veneto per prender in affitto boschi della Signoria), s'avvisò il Consiglio di X di rescindere le affittanze stipulate per conto di essi boschi dal Magistrato alle legne, e d'affidar i boschi per la terza volta ai Comuni (D. 10 mag. 1675). Ma dopo una ventina d'anni, visto che pel licenzioso procedere anche di questi le più belle foreste del Friuli e del Trevisano mostravansi intristite e spopolate, tranne quattro o cinque che, a caso riaffittate, erano rimaste folte e rigogliose; supplicato istantemente anche dallo stesso Arsenale a ciò, che si facesse ritorno all'antica usanza delle locazioni (Scritt. 12 sett. 1693 e 4 giug. 1694): il Senato, con

Decr. 12 giug. 1694, incaricò il Magistrato alle legne di tornar a togliere i *boschi pubblici* all'amministrazione dei Comuni, e di affittarli egli stesso, e farli riseminare a ghianda dai nuovi affittanzieri (cf. D. 7 sett. 1695 e 10 mag. 1698 del Sen.). Se non che, per zelo troppo spinto, il Magistrato, interpretando la frase « *boschi pubblici* » in senso più lato che non appariva dal Senatorio Decreto, con Proclama 13 sett. 1697 diffidò i Comuni a denunciargli indistintamente anche i boschi loro per affittarli per conto pubblico. Or tale Proclamazione produsse naturalmente un cattivissimo senso, perchè quantunque i boschi fossero pessimamente governati dai Comuni, pur tornava ingiusto confiscare ad essi prodotti pacificamente goduti da tanti secoli, e più ingiusto ancora rispetto ai Comuni della montagna; stantechè, dopo la vendita dei beni, il governo aveva deciso e decretato, che per tutto il dominio fino al Mincio il sopravanzo delle vendite fosse « riservato ad essi Comuni, senza alcun esborso, acciò abbiano « modo di alimentare i proprj animali per la *condotta dei le-* « *gnami e remi alla casa dell'Arsenale* e procurino il « necessario sostentamento alle rispettive famiglie » (D. 10 giug. 1656; cf. 31 ag. 1726 e 6 dic. 1727 del S.). Ma ciò null'ostante: tutti i reclami, tutte le proteste, e tutte le suppliche, nominatamente da parte della Provincia di Belluno, giacquero inesaudite; ed i Comuni non hanno potuto ottenere se non se qualche eccezione locale: ferma sempre la massima, di considerarli come soli usufruttuarj temporanei dei boschi, con obbligo di affittarli per conto pubblico, ogni qualvolta si fosse presentata a ciò l'occasione opportuna.

EPOCA VII.

Al primo svilupparsi delle idee di progresso nel secolo decimottavo, e meglio ancora all'aumentarsi delle conseguenze dannose del mal governo dei boschi, le simpatie del pubblico si vol-

sero anch' esse alla materia forestale, e l' attenzione degli economisti fermossi di proposito sulla sua importanza nei rapporti del governo nazionale, dell' igiene pubblica, dell' idraulica e del commercio, e quindi sul bisogno, di toglierla dalla via dell' empirismo per inoltrarla e spingere su quelle della scienza, illuminando il Governo intorno alle vere cause originarie dell' allora (e che dovrebbesi dire adesso?) lamentata sua decadenza, e proponendo le più salutari riforme. E poichè di fatto anche il Veneto Governo non mancò dal canto proprio di adottare e secondare le voci di tanto salutare movimento, così m' accingo ben volentieri a dinotare il corso delle numerosissime leggi che ne provennero, e queste secondo gli oggetti principali cui furono riferite.

Boschi comunali.

Il *Magistrato alle legne e boschi*, tornato in grazia del Senato, e riavuta con Decr. 5 giugno 1700 di questo la sopraintendenza a tutti i boschi di legna da fuoco, si fece tosto ad insistere sull' esecuzione del suo Proclama 1697, ripubblicandolo unitamente ai *capitoli normali* da osservarsi nelle affittanze boschive, ponendovi a patti cardinali: la divisione d' ogni bosco in dieci prese, e la rigorosa riserva dei roveri e semenzali nati e nascituri (Term. 9 febb. e 2 ott. 1700 d. Mag. l.), tentando pur anco di migliorare in generale la condizione dei boschi stessi. A quest' ultimo scopo, diffidati i Comuni a presentargli i titoli e documenti che avessero di possesso, obbligolli a munirsi di volta in volta, per ogni taglio da essi desiderato, della licenza prescritta dalle ordinanze boschive, che richiamò in vigore, e segnatamente la prammatica legge 1475 con tutte le altre inibibenti il diboscamento dei monti, considerata la frequenza dello straripamento dei fiumi e torrenti, che certo cresceva in proporzione della distruzione dei boschi. Regolò poi i *tagli delle legne da fuoco* per uso dei comunisti, decretando, potersi praticarli dai soli Comuni aventi diritto ai medesimi in virtù de' respettivi loro titoli, e sempre sotto l' osservanza delle discipline concernenti la regolare successione dei tagli (Decr. 17 giugno 1559 del Sen., e 26 settembre 1561 del C. X e G.), ed in generale il buon governo dei boschi comunali (Procl. 2 ottob. 1734, che fu esteso anche ai boschi dell' Istria, ma modificato, in seguito a ricorso interposto dal popolo della Carnia, con decisione 4 giug.

1735 in Preg.). Volle altresì, in correlazione alle prefate ordinanze, ch'essi Comuni risarcissero i danni inferiti o lasciati inferire ai boschi, addossando solidaria responsabilita ai padri rispetto alle azioni commesse dai figli, ai padroni rispetto a quelle dei famigli e servi. In fine, dichiarò dover i boschi comunali rimanere a disposizione di esso Magistrato per affittarli, invitando anzi i privati con Proclama 26 ag. 1728 a voler applicarvi e presentargli le offerte (cf. Term. 15 dic. 1720, 24 dic. 1745 e 18 genn. 1766). Pari ordinazioni furono estese alla Dalmazia, al Veronese, ai boschi della Valcamonica nella Bresciana (Procl. 20 febb. 1772, 16 mag. 1777, e 8 giug. 1784) ecc. Ma pur troppo il male non tardò a riprodursi; le ordinanze erano più presto decretate, che fatte osservare dai Comuni; i quali, sempre intenti a reclamare, protestare e tergiversare, quando non potevano far breccia nel Senato con suppliche lamentevoli, da essi riputate di lor diritto, passavano ad intimare una lite civile allo stesso Magistrato alle legne: come appunto fecero i Comuni di Piancade, di Brischie, di Corte dell'Abà, di Squarzere nel Friuli ed altre, e non sempre con mal' esito, per la facilità di poter trovare testimonianze a sostegno dei singoli fatti e circostanze a lor favore introdotti. In forza di tali incagli le cure del Magistrato tornavano troppo di frequente infruttuose, e guai se talvolta non avesse trovato vigoroso appoggio nel Senato, che ad ogni denuncia di malversazioni (che peraltro eran poche, stante l'abilità dei Comuni nel saperle celare) condannava il Comune, con processo sommario, al risarcimento del danno, ed alla confisca del ricavato dalle vendite abusive, e lo costringeva con mezzi coercitivi a rimboschire i terreni svegrati: come avvenne di fatto nell'anno 1698 pel bosco Chirignago nella Mestrina (D. 27 sett.), e fu disposto nel 1704 (D. 23 ag.) pel Maretto a S. Andrea di Barbarano per conto di venti ettare, vendute per duc. 2727 (si confronti anche la Duc. di Pietro Grimani 12 sett. 1748, contenente il catalogo dei boschi riservati della Trevisana bassa e Mestrina). Tutto questo per altro non distolse giammai i Comuni dall'ingenita tendenza loro a deluderne le leggi, dalle quali era bensì provveduto al repentino diboscamento ed allo svegro [a], ma non già alla *consumazione*

a) Veggansi i Proclami 10 dec. 1745 (promulgato in esecuzione alla parte 5 ottob. 1745 del Sen., ed in base alle leggi 1598, 1654, 1656, 1665 e 1671 proi-

dei capitali boschivi per difetto d'incremento; consumazione agevolata dai Comuni in due maniere: 1°. Col *pascolo*, che sregolato impediva la rinnovellazione e condannava i boschi a dover perire d'inedia; e 2°. colla *carbonizzazione*, che diventava occasione prossima al taglio clandestino degli alberi anche ne' luoghi meno accessibili, porgendo pur il destro ai contravventori di far isparire il prodotto, cioè il corpo di delitto. Sì l'uno che l'altra erano regolati dalla legge 1475; ma mentre si usava qualche tolleranza in riguardo al pascolo, come fonte precipua dei proventi comunali (così p. e. il Senato, sopra proposta del Proved. all'Ars. Pietro Foscarini, decretò addì 22 marzo 1725, doversi stabilire le località in cui i comunisti potessero praticare il pascolo, di concerto col Magist. dei Beni comunali), non si poteva impedire l'uso della carbonizzazione, perchè esercitata di nascosto. Per quest'ultima causa precipuamente andarono distrutte le selve dei monti Lessini nel Veronese, rimaste illese fino all'anno 1770 [b], le abetaje del Vicentino, e sopratutto i superbi castagneti, di cui i colli e bassi monti del Veneto erano un tempo fornitissimi. Nella sola villa di Torreano di Cividale dall'anno 1730 al 1770 furono ridotti a carbone ottomille secolari castagni, ammirati fino allora pella smisurata loro grandezza [c]. E qui giova considerare, che dopo il suddetto permesso di vendere terre comunali, l'inalienabilità loro non fu più un principio

---

benti il disboscamento) e 7 ag. 1760 del Mag. d. legne, approvato col Sovr. D. 29 sett. succ., diretto ad impedire l'escavazione delle zocche, ed il pascolo caprino.

b) Giorn. d'Ital. T. 13, p. 314; T. 15, p. 114. — Fra i promotori del taglio di questi boschi è da ricordare il veronese **Belli Zaccaria,** che scrisse anche sulla coltura dell'*amarasco selvatico,* ossia *ciriegiuolo.*

c) **Gott. Canciani,** *Sulla penuria delle legne;* nella *Racc. di mem. delle pubbl. Accad.* 1795, T. IX, p. 172. — Rapporto al Vicentino leggesi ne' *Cenni sopra Recoaro,* ecc. di **Giov. Biasi** (Verona 1844), che quelle montagne fino al paese di Recoaro erano coperte di abeti e pini, ragione per cui anticamente gli abitanti facevano gran commercio di ragia, teda e carbone; abusando poi del quale li distrussero per modo, che più non ne rimane vestigia, tranne che qualche fusto colossale sepolto quà e là nelle ghiaje. In seguito vi si operò in grande la coltivazione pelle *noci;* ma anche quest'essenza sta per isparire; come, se le cose continueranno di tal passo, spariranno i *castagneti,* da cui i Comuni di Rovegliana e Fongana traggono tuttavia centomille libbre di castagne all'anno. E pur troppo, la medesima distruzione degli abeti si pratica attualmente nei sette Comuni vicentini di Asiago, che fino al secolo scorso gareggiavano col Cadore in quanto a nobiltà e ridondanza di boschi.

sacro ed inviolabile, e si convertì invece nell' opposto di poter disfarsene impunemente; tanto è ciò vero, che nel solo basso Trevigiano, dove secondo il catasto Querini del 1662 avrebbero dovuto esistere 175 boschi tra pubblici e comunali, il Proveditore Nani, catasticandoli nuovamente nel 1725, trovò, che dei detti 175 boschi: settantasette erano di già stati svegrati e venduti dal *Magistrato ai beni comunali*, e novantaotto ridotti a stato di ultimo deperimento (D. 14 lugl. 1725 del S.). Si può quindi agevolmente inferire come stessero le cose nelle montagne, dove sono sempre maggiori i disordini di tal fatta, per la minore sorveglianza che vi si può esercitare. Oltre di che le vendite dei beni non vennero definitivamente inibite prima dell' anno 1728, in cui soltanto piacque al Senato decretare, dover rimanere i beni invenduti (giuntivi gli usurpi confiscati) a beneficio dei Comuni, che fossero mancanti di pascoli da alimentare il bestiame loro (L. 7 giug. e 7 agos. 1727 d. S.), e questi dover essere consegnati ai medesimi con regolari atti d'*investitura*, vincolati alle condizioni: di farli rinnovare ogni dieci anni, di non dividere, affittare ed alienare i fondi stessi, ma solo valersene ad uso di pascolo comunale, e di rispettarvi i roveri, o già buoni, od in condizione da poter esserlo pegli usi dell' Arsenale. -- I soli boschi comunali, che si mantennero in istato di alquanta floridezza, erano: le abetaje della Carnia, il cui legname legato in zattere si fluitava sul Tagliamento; quelle di Asiago, ossia dei sette Comuni Vicentini, popolati da Cimbri, che lo fluitavano sull' Astico e sul Brenta; e massime quelle del Cadore traversate dal Piave, nelle quali si tagliavano per adeguato da due a trecentomille taglie all' anno d.

---

d) *Taglia*, chiamasi una borra d' abete di 12 piedi veneti di lunghezza. Dal sec. XVI alla fine del XVIII non se ne distinsero, che tre sorte: la *cima* del diametro da 4 ad 8 oncie misurato all' estremità superiore; la *taglia da* 8 oncie, e quella *da* 9, cui nel 1700 circa fu sostituito la *taglia da* 10, sotto la quale denominazione si comprendevano tutte le taglie, anche d' un diametro maggiore. I prezzi mercantili di vendita d' una taglia da 9 a porto d' innacquazione erano questi: nell' anno 1534 fr. 0,62; nel 1569 fr. 0,65; 1585 fr. 0,68; 1691 fr. 1,80; 1700 fr. 1,00; 1740 fr. 2,60; 1760 fr. 2,80; 1776 fr. 3,50; 1785 fr. 4,50. Nell' anno 1792 fu introdotto la *taglia da* 12, ossia il *piede mercantile*, ragguagliato a due taglie da 10, e pagato dalla Ditta Lazzaris a fr. 7,50; nel 1794 a fr. 8,50; nel 1812 a fr. 6,56; 1826 fr. 11,66; 1828 fr. 8,00; 1840 fr. 12,00; 1847 fr. 18,00; 1850 fr. 26 e più. Fino al 1700 l' acquirente di metodo pagava due terzi del prezzo convenuto ai *boschieri* (comunisti), per conto mercedi,

Boschi pubblici.

Molto probabilmente avrebbero corso pur essi questi boschi la sorte dei comunali, se la direzione loro non fosse stata affidata per tempo al Reggimento dell' Arsenale: che all' opportuno corredo delle cognizioni tecniche, per acconciamente utilizzarli, associava la necessaria disciplina militare per poter difenderli contro lo spirito di devastazione, cui erano esposti. Rispettando infatti le sanzioni del Consiglio di X, anche il Senato, all' atto di affidare al Magistrato sopra le legne l' amministrazione dei boschi da taglio, raccomandava al detto Reggimento la sopraintendenza nella materia dei roveri vivi e morti (Procl. 20 ag. 1700 del Reg. Ars.). Tre anni dopo incaricava il Proveditore ed Inquisitore ai boschi di Terraferma **Leonardo Mocenigo,** di proporgli un nuovo regolamento per la tutela ed il governo dei boschi pubblici (D. 21 giug. 1703 d. S.). Il Mocenigo peraltro — uomo di molta energia ed acuto ingegno, di cui diè prova nel proemio alla sua Terminazione 19 nov. 1704 [e] —, visitati che gli

---

ossia *faciture boschive,* ed un terzo al Comune, compreso il così detto *pedaggio,* cioè la tassa forestale, che dal 1580 in poi ogni Regola (Comune) doveva pagare alla Comunità di Pieve, per la licenza di tagliare nelle *vize,* e venderne il legname.

e) *Terminazione, Regolazioni et Ordini per l' importante custodia e tutela de' Boschi e Roveri, stabiliti dall' Illustrissimo et Eccellentissimo Sig.* **Leonardo Mocenigo,** *Proveditor et Inquisitor sopra Boschi in Terraferma* (19 novembre 1704); *approvati dall' Eccell. Senato con Decreto Sovrano li 11 aprile* 1705 (Venezia 1705 presso Pinelli, Stamp. Duc. in 4°.): « *Noi Leonardo Mocenigo, per la Serenissima Repubblica di Venezia* ecc. *Proveditor, et Inquisitor sopra Boschi di Terraferma* » :

« *Una delle massime cure coetanee col Principato, e che occupò in ogni tempo con impegno di fissa premura il pubblico zelo, fu l' importanza ben rilevante, di rendere tutelata la sussistenza de' Boschi, e la preservazione de' Roveri. Spiega in ciò abbastanza quanto la provida attenzione de' Maggiori sia stata sempre studiosa, del pari, che risoluto il rigore di più mano di Leggi promulgate in favore di questi depositi, nominati altrevolte col vocabolo di preziosi, e riputati per sacri. I premii promessi a' denuncianti, ed i castighi comminati a' colpevoli non furono tuttavia ripari sufficienti a difenderli dall' invasione dei danni praticati dai delinquenti; e se ben fu chiamata in varj incontri la pubblica Autorità con mano regia a frenarli, e correggerli, con tuttociò ha potuto prevaler del continuo nell' animo de' malfattori il genio loro reprobo, e contumace più che il rispetto dovuto alle Sovrane moltiplici prescrizioni, frante e violate* » :

« *La prima sorgente de' mali nacque dall' abbandono de' Boschi in chi doveva averne la più attenta e fedele custodia; imperocchè: raccomandati*

ebbe, riconobbe non dipenderne la dejezione da difetto di leggi, ma di relativa osservanza pratica, e di sorveglianza, e regolare consegna dei boschi ai respettivi sorveglianti e custodi. Prima quindi di tutto, ordinò la generale riconfinazione e rifossalazione di essi boschi (Term. 8 lugl. 1703, approv. con Decr. 18 ag. 1703

---

a' Comuni, gettò in essi il primo seme allo scandalo la libertà rilasciata de' villici; et, affidati agli affittuali, insinuò il malesempio di questi più sicuro il fomento, e patrocinò in certa maniera le colpe. Li primi, figurandosi d' esser sciolti dall' obbligo di render conto nel lungo difetto delle consegne, benchè dalle Leggi espressamente ordinate, quasi godessero di un' aperta franchigia, hanno col taglio e coi pascoli, fatta rappresaglia de' Boschi. Li secondi, non avendo avuto altro oggetto, che di profittarsi eccedentemente dell' affittanze, hanno sacrificato l' obbligo indispensabile della fedeltà, che dovevano anch' essi, per la preservazione di Capitali così riguardevoli, al solo ed unico fine del loro utile, e del loro interesse. Recisi così li roveri maturi, per quali faticò la natura secoli intieri a nutrirli, non meno che li semenzali e nascenti, o dal ferro con ugual taglio tra li legni dolci distrutti, o devastati dagli animali col pascere, s' attrovano la maggior parte de' boschi con ricambio miserabile del loro essere privi, può dirsi, del proprio nome, mutato in quello di selve spopolate di vegetabili, et all' intiero deserte. Rende di ciò altrettanto deplorabile la pubblica calamità, quanto che, passate in costume le colpe, restano esposte ugualmente le scarse reliquie de' roveri finora in alcun bosco preservate, e mettono in contingenza tutto il frutto miglior delle semine, con le quali lo zelo e l' attenzione della Carica ha studiato a tutto potere redimerli, e renderli fecondi, così alle pubbliche correnti esigenze, che a quelle alle quali si deve pur provvedere, de' posteri ».

« Maturando con l' esame di ciò, ch' è corso di pernicioso in passato, il riparo equivalente all' importanza notabile de' disordini, si rimarca da noi la singolarità di tre punti, da' quali principalmente si stendono le linee, che stringer possono la premura del pubblico intento. Uno abbraccia la pontualità della più interessata custodia de' boschi; l' altro l' esecuzione inalterabile e regolata delle consegne de' Roveri; ed il terzo l' obbligo indispensabile a chi spetta di renderne distinto, strettissimo conto. Pesi, sebben nati con l' antiche età delle Leggi, e reiteratamente prefissi, in progresso con tanto pubblico danno trascurati, e negletti. Con questi essenzialissimi oggetti estendendo, in obbedienza alle Ducali dell' Eccellentissimo Senato 26 *gennaro decorso, la presente Terminazione regolativa de' passati gravissimi abusi, e disordini, con la quale intendendosi rinvigorite le venerabili Leggi dell' Eccelso Conseglio di Dieci, specialmente* 1530 - 26 *gennaro,* 1537 - 27 *febbraro,* 1549 - 13 *settembre, le due* 1582 - 5 *settembre, e* 1601 - 28 *novembre, come pure li Decreti Sovrani dell' Eccellentissimo Senato* 1650 - 24 *giugno,* 1704 - 28 *giugno, e* 6 *settembre ultimamente decorsi, la Terminazione formata dal benemerito zelo del Reggimento Eccellentissimo all' Arsenal* 1700 - 20 *agosto, e quella di questa Carica* 1703 - 8 *luglio, approvata li* 18 *agosto susseguente, che unitamente dovrà essere ristampata; tutte nelle parti loro alla presente non ripugnanti, ordiniamo, terminiamo e comandiamo . . . . . etc.*

d. S.) e l'indiminuta osservanza del regolamento forestale 1601, alcuni dei più essenziali precetti del quale non erano mai stati adempiuti. Poscia, ponderata ogni cosa, pubblicò il regolamento proprio, in cui stabiliva i seguenti canoni pella tutela e polizia dei boschi dello Stato: 1°. Essendo tolta ogni ingerenza nella materia dei roveri al Magistrato delle legne col Sovrano Decr. 5 giug. 1700, inibì anche agli affittuali dei boschi d'ingerirsene -- 2°. Ingiunse l'obbligo ai Comuni, sotto comminatoria di duecento ducati di multa, di eleggere oltre ad un Guardiano, anche due *Custodi* per ogni bosco situato nel respettivo circondario, e ciò nel termine perentorio di quindici giorni; prescrivendo rispetto a questi *Custodi*: *a*) dover ogni Comune consegnare ad essi i boschi proprii coll'inventario dei roveri di cui erano popolati; *b*) tenerli responsabili della custodia, con obbligo di renderne stretto conto all'Arsenale per ogni pianta; *c*) assistere alle *boscadure*, ed a tutti i tagli, prenotando a scarico in apposito registro, ad uno ad uno i roveri recisi; *d*) uscendo di carica (ch'era onoraria e biennale), consegnare ai successori l'inventario suddetto colle annotazioni relative, e coll'indicazione sommaria dei roveri novelli (nella categoria dei quali comprendeva i semenzali, fino alla pianta di mezzo piede di volta), preesistenti e rallevati: ritenendo, che, trovandovi deficienze, i consegnatarii dovessero farne immediata denuncia all'Arsenale; i consegnanti esserne tenuti garanti e rimanere soggetti ai castighi fino a tanto, che non avessero presentato a quello una fede giurata dei consegnatarii della conseguita regolare consegna; *e)* dover essi custodi insieme col Meriga controllare il servigio dei Guardiani, e cooperare all'incolumità dei boschi, osservando, e facendo osservare, tutti gli ordini stabiliti in materia di polizia forestale. -- Prescriveva inoltre: 3°. che chiunque avesse osato ritardare od impedire una *vicinia*, convocata per l'elezione del Guardiano e dei Custodi, convinto che fosse, dovesse subire la pena di dieciotto mesi di *camerotto* (prigione); 4°. che le *piante morte* in piedi (secconi), e le ceppaje delle piante recise, dovessero rimanere di ragione pubblica (cf. D. 11 giugno 1704 d. S.), e non dell'affittuale (cf. D. 5. giug. 1700), nè del Comune, cui permetteva rilasciare i soli rami e cimali dei roveri recisi per uso dell'Arsenale (Decr. 21 giug. 1703); 5°. che ogni tre anni i due Capitani dei boschi, uno del Friuli, l'altro del ri-

parto fra Piave e Livenza, esser dovessero scambievolmente traslocati; 6°. che nessun bosco potesse essere coltivato altrimenti che a bosco, in pena di confisca, ed anni dieci di prigione, o sette di galera; 7°. che nessuno potesse prestar il suo nome a Patrizii veneti per oggetto di prender in affitto boschi; nè alcuno vendere, comprare o permutare le licenze rilasciate per tagli, sotto pena di mesi dieciotto di carcere; 8°. che gli squeraroli, quantunque muniti di regolare licenza, non potessero tagliare roveri nei boschi, ove avessero potuto trovarli lungo le strade, i rivali, o nelle campagne vicine; 9°. che nessuno potesse tagliare legne dolci, quantunque licenziate, se non nei tempi e nelle stagioni stabilite pei tagli ordinarj e pelle boscature; 10°. che nessuno potesse vendere in poca o molta quantità legna di rovere e dolci senza fede parrocchiale, comprovante la legittima provenienza, in pena di duc. 100; 11°. che sotto pena d'anni dieci di prigione, o ducati 200 di multa, non si potesse dar in affitto boschi per pascolo a' pastori; internandovisi i quali, anche solo di passaggio, i loro animali fossero ammazzati e devoluti ai Comuni, ed i pastori medesimi puniti con 5 anni di galera, o 7 di prigione, o 200 duc. di multa; 12°. che le denuncie di contravvenzioni boschive fossero inoltrate entro otto giorni alla *Cancelleria* del competente Reggimento con Corte; 13°. che i Cancellieri fossero pronti ad esaurire i processi, sì che dentro due mesi fossero possibilmente ultimati. In fine; 14°. proibiva ai Nodari, di ricevere denuncie boschive, e formar processi contro l'intenzione delle leggi, sotto pena di ducati 200 (Terminaz. 19 novem. 1704, approv. con Decreto 11 aprile 1705 del Sen.). Lo stesso Mocenigo successivamente sistemava assai meglio anche l'importante oggetto della fossalazione, imponendo ai frontisti privati dei pubblici boschi di scavare i *fossi di cinta* a cinque piedi di larghezza e tre di profondità, gettando lo sterro sul proprio, senza toccare la proprietà e sponda del bosco; ed ai Comuni di scavare i *fossi colatori* nell'interno di essi boschi a diversione delle acque stagnanti, ed i *fossi esterni* confinanti a strade pubbliche (T. Mocen. 8 lugl. 1705).

Ciò detto delle regole stabilite dal Mocenigo, che in certo modo furono la base, su cui si procedette nel secolo XVIII a consolidare viemmeglio il regime dei boschi dello Stato, giova ora far alcun cenno delle altre pratiche ed atti pub-

blici, che più specialmente collimavano a questo medesimo effetto.

Il Proclama 5 luglio 1709 del Reggimento dell' Arsenale (stamp. a Ven. dal Pinelli), ravvivando le prescrizioni portate dal suaccennato 20 agosto 1700, ingiunse al Comune di Carpenedo nel Trevisano la conservazione e coltivazione dei due boschi *Val di Mare*, e *Palù*, dichiarati pubblici (svegrati da poi in democrazia), ordinando di sgombrarne le piante inutili, di *schiarire* i novelleti dove fossero troppo folti, « *perchè i semenzali possano avere il sufficiente alimento dalla terra*, e di *reimpiantare* » i vacui con semenzali estratti dalle macchie di novellame (pratica difettosa, non avvisata da verun altra legge), o con ghiande.

Un altro del 30 giug. 1710, mentre raccomanda la cura del bosco S. Marco di Pordenone (poco prima riservato e bandito con D. 11 giug. 1710 d. S.), ordina che il taglio delle legne dolci vi proceda nelle forme prescritte dal Sovrano Dec. 22 giug. 1675 (richiamato in vigore con Procl. 1 ottob. 1771 dello stesso Ars.).

Bertucci Dolfin, Proveditore ai boschi del Trevisano basso (carica istituita nel 1734 per il bisogno di meglio tutelare i boschi di questa parte del Dominio), avendo scoperto una *scandalosa e deplorabile mancanza ne' Comuni* in riguardo alla custodia de' boschi, stimò « *mettere freno agli abusi praticati dalla temerità degl' inobbedienti, che, mirando al solo loro privato profitto, pospongono tutti li riguardi ben dovuti del pubblico interesse e servizio* », con suo Proclama datato da Carpenedo, luogo di sua residenza, nel luglio 1734 (stamp. dal Pinelli), in cui compendiò le inibizioni e pene statuite e promulgate fino allora in argomento di polizia forestale, e vi aggiunse il divieto di costruire *ponti-pedagni* attraverso i fossi di cinta dei pubblici boschi.

Alvise Mocenigo terzo, Proveditore Generale del Friuli, avendo trovato « *che la maggior parte delle delinquenze commesse in danno di così preziosi capitali pubblici* (cioè dei suddetti boschi del Trevisano), *provengono dalla dimenticanza delle pene, che sono state in varj tempi comminate contro li trasgressori* »: in esecuzione delle Ducali 2 mag. e 27 giug. 1743, pubblicò altro simile proclama del 6 luglio 1743 (stamp. a Udine dai frat. Gallici), basato specialmente alla Term. Mocenigo 19 nov. 1704, ed esteso, per Sovr. Decr. 20 luglio 1743, ai boschi del Friuli.

Antonio Savorgnan, successore del predetto, avendo ottenuto l' Inquisitorato anche ai boschi situati tra la Livenza ed il Piave e nel Trevisano (Duc. 23 nov. 1743), ne trasferì la residenza da Udine a Palma, istituendo ivi, ed in tutti i luoghi in cui vi era la sede di un Reggimento con Corte, apposite Casselle pelle denuncie delle contravvenzioni boschive; pubblicando una relativa Terminazione in data 23 decembre 1743.

Zuanne Querini, Proveditore ed Inquisitore all' Arsenale, promulgò un supplemento alla Terminazione Mocenigo 1743, contenente le discipline da essere osservate dalle cariche forestali e comunali, cioè Capitani, Guardiani, Custodi e Merighi, anche delle Provincie di Padova e Vicenza (Procl. 13 marzo 1744, approv. dal Sen. con Decr. 19 seg.).

Bortolo Gradenigo, IV Patron all' Arsenale e Proveditore ai boschi del Trevisano basso e della Mestrina (Procl. 9 ottob. 1747 del Reg. d. Ars.), ravvivò nella sua Terminaz. 31 ott. 1747 gli ordini stabiliti dal Mocenigo in proposito dell'escavazione dei fossi.

Carlo Gradenigo, pur esso Proveditore boschivo, pubblicò nel 1749 altre tre distinte Terminazioni [f], di cui sarà fatta più particolare menzione quando si tratterà poi del personale addetto al governo pratico dei boschi.

Frattanto le molte saggie e providenziali misure stabilite con tali Terminazioni, e sostenute dal severo regime esercitato fino allora dal Reggimento dell' Arsenale e dagl' Inquisitori forestali,

---

f) *Terminazione, regolazioni, e ordini stabiliti per l' importante custodia e tutela dei boschi e roveri della Terraferma e del Friuli dall' ill. et eccel. Sig.* **Carlo Gradenigo** *Patron all' Arsenal e Proveditor sopra boschi, approvati dall' eccell. Senato, con la concessione dell' uso dello schioppo a' Guardiani de' boschi della Trevisana bassa, Mestrina e dell' Asolano, assentita dall' Eccell. Conseglio di Dieci* (Trev. per Gasparo Pianta 1759 in 4°. picc. di pag. 56). È la ristampa di tre Proclami, cioè: 1°. Regolamento forestale del 5 sett. 1738 con catalogo de' boschi riservati del Trevisano basso e Mestrino, sancito con Duc. 27 marzo 1749; 2°. Regolamento per l' uso dell' archibugio 15 settem. 1748, approv. con Dec. 27 sett. 1748 del C. X, indicante 48 boschi del Trev. e Mestr. in cui era concesso ai Guardiani portare lo schioppo; 3°. Term. 18 apr. 1749 datata da Marocco, in proposito del Dec. 22 marzo preced. del Senato, proibente di erigere *fornaci e calcaje*, senza licenza dell'Arsenale, se non a distanza di *due miglia* dai boschi pubblici, e d' *uno* dai privati, non riservati ad uso pubblico.

erano divenute una risorsa vera dei boschi, avendo contribuito a redintegrarne il capitale legnoso, che il malgoverno degli ultimi anni del secolo XVII aveva incominciato ad esaurire. Sciaguratamente peraltro nella seconda metà del secolo XVIII (meno propizia alla selvicoltura ne' primordi della prima), tanto si raffreddò lo zelo dei Magistrati, che per quasi quarant' anni non si fecero più che pochissime inovazioni nella materia boschiva, nè luogo a provedimenti degni della maturità de' loro predecessori. Gli stessi regolamenti boschivi (e sono pochissimi), pubblicati dopo il 1749, non fanno che ripetere il tenore delle vecchie sanzioni; come p. e: il Proclama 5 agosto 1753 del Reggimento dell' Arsenale (stamp. dal Pinelli); quello di **Alvise Foscarini** Prov. Generale e Inquisit. ai boschi di Terraferma, del 6 apr. 1754; quello di **Pier Andrea Cappello** cav. Prov. Gen. ed Inquis. del 26 mag. 1762 (Udine, Tip. frat. Gallici in fol.), e simili.

Voleva però la giustizia distributiva, che lo Stato provvedesse non solamente per sè, cioè alle occorrenze dell' Arsenale, ma altresì al bisogno di quelle arti, cui il legname di quercia era, ed è indispensabile, e che, dalla generale riserva dei roveri impedite dal poter ritrarlo dall' interno degli Stati della Repubblica, se lo procuravano dall' estero, o di contrabbando, commettendo così innumerevoli abusi, in onta alle leggi bandite in questo particolare fin dall' anno 1542. Per togliere quindi quest' inconveniente, l' Arsenale pubblicò il Regolamento disciplinare 9 dic. 1746 (approv. con Dec. 31 dic. 1746 del S.) diviso in ventidue articoli, nel quale, ritenuto a principio fondamentale di economia forestale quello di non utilizzare i boschi che nei limiti del più stretto bisogno, e posto a calcolo l' annuale adequato consumo di roveri da parte delle arti medesime, concedeva, che: ogni proprietario da molino potesse chiederne uno ogni tre anni per ruota idraulica; ogni squero di Venezia, Chioggia e Caorle, dodici all' anno; otto all' anno ognuno di quelli di Padova e Burano; e tre cadauno dei proprietarj dei venticinque burchj pubblici inservienti al trasporto di frumento e farine. — Altro segno di buona economia boschiva fu la maggior attenzione con cui si volle praticato il taglio, la riduzione e la scelta dei legni destinati alle costruzioni navali; mentre, da una parte correva l' abuso di mutilare e snervarli prima di mandarli in Arsenale, e d' immergerli nelle *conserve* (re-

cinti d'acqua di mare, in cui, come anche nella Darsena del porto di Livorno, da tempo immemorabile si sommerge il legname di rovere e si lascia in purga per dieci o più mesi, prima di passarlo nei *depositi*) g; dall'altra, non si curava di separarli nelle conserve e nei depositi a seconda della respettiva attitudine alle diverse opere navali. Quanto adunque alla condizione in cui si dovevano consegnar all'Arsenale -- proibito in massima di *schermire* (scarnare) e squadrare roveri *da filo* (da farne madieri) -- venne prescritto, dover esservi mandati i roveri: del Montello (cui pelle T. 5 apr. 1674 e 22 giug. 1699 dei Prov. d. M. era stato proibito levare la corteccia, eccettuato i fusti da spedire in zatta per sopraccarico) senza corteccia, rispettandone l'*alburno* (Terminazione 23 maggio 1759 e 20 aprile 1776); quelli d'altri boschi, massime del Friuli, colla corteccia e col cimale, semplicemente *sgroppati* (Term. 20 ag. 1700 d. Regg. d. Ars.; cf. 16 mag. 1675 e capitolati normali pella condotta terrestre del 1796); e quelli d'Istria nelle maggior possibili lunghezze, facendoli all'uopo *scalzare* dal terreno prima di abbatterli, almeno tutte quelle volte che ciò avesse potuto servire a completare la lunghezza conveniente alle respettive figure (L. 1777, cap. Sopraint. art. 19). Quanto poi alla conservazione dei fusti in Arsenale (premesso che le teorie di Evelyn, Carlowitz, Claude, Buffon, Hill, Duhamel e d'altri autori di silurgia, avevano già ampliato dappertutto le idee intorno alla materia boschiva, ed indotto i Governi di Francia, di Danimarca, di Russia a sancire Regolamenti pell'uso più proficuo del legname nell'architettura navale, e sul modo d'accrescerne la durevolezza) h, la Repubblica nel 1763, all'occasione di ricostruire le *conserve* dell'Arsenale, le fece dividere in maniera da potervi distribuire i fusti e pezzoni secondo le respettive lunghezze e grossezze, così che, con grande economia di legname e conseguente prosperità boschiva, si avesse potuto subito dar di piglio a quelle tali *figure*, che si ricercavano, senza aver bisogno, come a tempi anteriori, di dover adoperare e distruggere un legno grosso per opere per cui bastato sarebbe un più

---

g) **Giov. Arduino**, *Mem. sopra la coltura dei boschi di rovere* ecc. nella *Raccolta di Memorie delle pubb. Accad. d'agric.* 1790, T. 3, p. 126 sq.

h) *Memoria* (d'autore anonimo) *su lo stabilimento, coltura e conservazione dei boschi.* Gior. d'Ital. T. XII, 1776.

piccolo. Di più -- conoscendo quanta influenza la plaga ed il terreno esercitano sulla durevolezza del legname di rovere, e quanto per la stabilità delle navi importi evitare l' uso d' un legname morbido in opere che stanno esposte a tutte le oscillazioni igrometriche -- volle, che ogni singolo fusto prima ch' estrarlo dal bosco fosse contrassegnato in maniera, da poter sapere, anche dopo, quando, in qual bosco, ed in qual situazione boschiva, fosse stato reciso; ciò che prima constava soltanto dalle piediliste, ossia note o protocolli di martellatura (T. 25 ag. 1752 dell' Ars.), le quali non bastavano all' uopo. In aggiunta adunque ai *martelli* ordinarj, ne furono ordinati quattro nuovi colle iniziali: *L, P, M, T* (levante, ponente, mezzodì e tramontana), e fu ordinato ai Proti di bollare con essi le *teste* dei legni a seconda della situazione, in cui questi erano stati tagliati (Procl. 30 lugl. 1763, e 24 sett. 1765 del R. d. A.). Null' ostante tali cure, i boschi pubblici di rovere non tornavano allo stato dell' antica floridezza, e quelli del Friuli erano ormai tanto spopolati, che il catasto Tron dell' anno 1745, nei quarantanove boschi pubblici allora esistenti in quella provincia (non compresa la Carnia), della superficie complessiva di campi trevigiani 3605 (pari ad ettare 2117), non ci presenta, che:

Quercie	da	9	a	12	piedi veneti	di volta,	numero	140
»	»	»		8	» »	»	»	674
»	»	»		7	» »	»	»	1284
»	»	»		6	» »	»	»	4634
»	»	»		5	» »	»	»	8715
»	»	»		4	» »	»	»	14622
»	»	2	a	3	» »	»	»	65832
Totale, di piante utili ad uso delle costruzioni navali					» »	»	»	95901
Novellame	»	½	»	1	» »	»	»	249741
Piante inette ad usi sociali, cioè deformi, bucate o fradiccie (da farne tolpi pelle palate della Laguna, o da ridurre in legna da fuoco)							»	2858

Quindi per adequato, piante utili 45 per ettara, ossia una sola quercia per ogni 222 metri quadrati di superficie; prova appunto di spopolamento e rarefazione anomala, mentre un bosco di quercie, governato saltuariamente, ossia *per decimazione* (sia pure destinato a fornire *stortami,* come quelli del Friuli,

e quindi bisognoso di molta luce), dovrebbe contenere non meno di 100 a 115 quercie utili per ettara, ossia tornatura [i].

Ciò ricordato per conto dei boschi pubblici in generale, passiamo a considerare le circostanze economiche per alcuni dei singoli riparti boschivi.

Il *Montello*, cui erano annessi diversi altri diritti fiscali, di cui sarà detto in appresso, fu sempre amministrato per economia *(en régie)* da un *Capitano forestale*, residente nella Provederia di Giavera, sotto la direzione dei tre *Proveditori al Montello*, residenti a Venezia. Circondata questa foresta dal Piave a settentrione, a mezzodì da uno stradone di esclusiva proprietà erariale (D. 28 genn. 1591 del Cons. X, e Term. 24 febb. 1730 d. Prov. al M.) e da un fosso, cui nel 1788 fu aggiunta una siepe viva (proibito guastarla sotto pena di cinque ducati di multa: Term. 20 mag. 1789 d. P. al M.), nel 1585, previa misurazio-

i) Nella *tassazione* dei boschi trattati per *decimazione*, giova prescindere dal *novellame*, e dalle *piante regredienti*, e stimare la sola *provvisione normale*, cioè le piante acconcie ad una regolare utilizzazione dentro il primo periodo di tempo stabilito dal relativo piano economico: dal *novellame*, perchè difficile a numerare con esattezza, e perchè non presenta mai precisa la parte da poter essere veramente utilizzata in progresso (mentre se folto, di cento pianticelle se ne alleva appena una); dalle *piante regredienti*, perchè non esercitano influenza sul governo futuro, dovendo essere utilizzate nel più breve termine possibile. Egl'è ciò nullameno indispensabile conoscere anche la quantità del *novellame*, per sapere se la riproduzione del bosco sia assicurata; e quella delle *piante regredienti*, per base delle utilizzazioni temporanee. — Del rimanente, quanto alla decadenza manifesta, in cui si trovavano i querceti del Friuli verso la metà del sec. XVIII, basterà l'esempio del *Bosco Grande di S. Marco* di Pordenone, di campi trevig. 318 (sec. il catasto Savorgnan dell'anno 1745, pari ettare 166), distrutto in democrazia, e venduto dall'erario nell'anno 1831. Questo bosco conteneva quercie della circonferenza di piedi veneti:

9 a 12 negli anni:	1569,	N.	——	;	1662,	N.	60	;	1726,	N.	——	;	1745,	N.	——
8 - 7½	»	»	»	——	;	»	»	356	;	»	»	22	;	»	»	——
7 - 6½	»	»	»	——	;	»	»	518	;	»	»	128	;	»	»	37
6 - 5½	»	»	»	——	;	»	»	1355	;	»	»	330	;	»	»	176
5 - 4½	»	»	»	——	;	»	»	1298	;	»	»	900	;	»	»	599
4 - 3½	»	»	»	600	;	»	»	1201	;	»	»	1100	;	»	»	1417
3 - 2½	»	»	»	2690	;	»	»	1822	;	»	»	1550	;	»	»	420
2 - 1½	»	»	»	3429	;	»	»	3743	;	»	»	4500	;	»	»	808
Totale, numero				6719				10553				8530				3457
Novellame:																
da ¼ a 1 piede	»			6229		»	»	7983		»	»	14178		»	»	6000

ne, fu circoscritta in determinato confine con cippi di pietra alti quattro piedi, con uno di quadratura (Procl. 5 giugno di Giac. Giustinian Prov., per cui era proibito entrarvi con ferri da taglio sotto pena di 25 lire e tre tratti di corda); confini riveduti nell'anno 1633, e poi di nuovo nel 1762 (Arch. f. p. 378). In occasione di quest'ultima confinazione ne venne assestato anche il governo, stabilito cioè, pegli anni corsi dal 1765 al 1791, la successione dei tagli: tanto di *schiarazione* (di utilizzazione regolare), che di *curamento* (espurgazione), e delle *boscature* (tagli del sobbosco, ossia cespuglio); prescrivendo un turno: novennale pei primi, quattriennale pei secondi, e quinquennale pelle boscature; dividendo il bosco stesso in tre parti, ossia *comprese*, in cadauna delle quali il Capitanio doveva far praticare, prima una *schiarazione*, poi, dopo ogni quattro anni, una *curazione* delle piante stramature e perienti, e non poteva ripetervi la *schiarazione* che dopo un intervallo di nove anni. In tal modo si faceva luogo ogni anno ad un taglio o di schiarazione o di curamento, e si utilizzarono dal 1775 al 1779 quercie annose e regredienti n. 4758 (Decr. 27 settem. 1763 Cons. X; Procl. 5 ott. 1763 e 23 sett. 1774 dei P. al M.). Compiuto il taglio nel *sottile* della luna d'agosto dai *marangoni* (tagliatori) delle ville vicine, e sramati i fusti, il Capitano di concerto col Proto, o colla Maestranza dell'Arsenale, stabiliva la lunghezza d'ogni fusto per la Marina, e d'ogni tolpo e cimale pel Magistrato delle acque. I legni *di rifiuto* inetti agli usi sociali, non aventi cinque piedi di lunghezza (Decr. 4 giug. e 20 ag. 1753 e 14 apr. 1769 C. X), come pure le *cime* (cimali), non aventi tre piedi di volta, e meno di sedici piedi di lunghezza, solevansi lasciare *intieri* a disposizione dei villici, verso pagamento del prezzo di stima (T. 10 sett. 1750 d. P. al M.); invece la *ramata*, e le piante fradiccie e *bozze* (cave), ridurre in *legna garba* (forte) alla misura legale di piedi 2 ½; una metà della quale cedevasi ai boscajuoli in compenso delle faciture (opere prestate), l'altra si vendeva al prezzo fiscale di lire 16 e s. 16 (fr. 8,40) al *passo* (steri 2,625: *v.* T. 13 febb. 1722, 11 mag. 1758; 22 magg. 1767 d. P. al M.). Circa poi i *diritti fiscali* annessi a questo bosco, essi consistevano: nell'esercizio d'un'*osteria* con privilegio di vendita esclusiva del vino ne' luoghi soggetti al Magistrato del Montello

(T. 21 apr. 1761 d. P. al M.); d'una *beccheria* (macello), d'un *pistrino*, e del diritto di esazione del *dazio della grassina* in Nervesa (D. 3 sett. 1659 C. X; T. 26 gen. 1788 d. P. al M.); più nell'affitto delle *boschine* del Piave, d'alquante *casette* contigue alla Provederia (p. 380), di due *calcaje*, e d'una *bettola* al passo del Piave a S. Mamma, e dell'esazione del *pedaggio* di questo passo (T. 27 febb. 1692 e 29 marzo 1760 dei P. al M.); diritti appaltati di cinque in cinque anni; in fine, nell'esazione delle multe e delle *tasse* per accensione d'edificj da fuoco, dentro il raggio di cinque miglia dall'orlo del bosco, cioè di trenta ducati all'anno per ogni *fornace di cenere* (di legne di rovere per uso delle tintorie), e di venti per ogni *calcaja* (Decr. 9 mag. 1642 Cons. X; Terminaz. 18 lugl. 1701 d. P. al M.). Stando ai bilanci di quest'azienda economica, e precisamente a quelli riferibili agli anni 1780 a 1790 gl'introiti complessivi, ascendenti annualmente a ducati 7400, pareggiavano le spese di amministrazione, non calcolato il soldo dei Proveditori: ma negl'introiti non è compreso il valore del legname ceduto all'Arsenale (circa 1200 fusti all'anno), mentre nelle spese figurano 4700 ducati per condotte, che lo Stato si faceva risarcire dalle Podestarie. In complesso quindi l'azienda era attiva, ed il bosco utile allo Stato ed alla popolazione. A quello, perchè gli forniva con poca spesa i *roveri da filo* occorrenti alla marina di guerra; e gli sarebbe stato assai più utile, se lo avesse fatto meglio amministrare, scorgendosi dal bilancio dell'anno 1758, che il debito dei tredici Comuni per legne acquistate dal Capitano ascendeva a L. 93649, a motivo che questi pensava solo a riscuotere la provigione del *soldo del martello*, ossia sedici soldi per passo, notando la rimanenza sul libro dei crediti pubblici. Alla popolazione dei tredici Comuni (composta l'anno 1750, secondo esattissima anagrafi, di 6841 anime, aumentata di sei decimi al giorno d'oggi), perchè, trovandovi tutto l'anno occasione di lavoro, poteva guadagnarsi il vitto; perchè godeva la preminenza nell'acquisto dei *civanzi di taglio* a prezzo modicissimo; e più godeva l'esenzione dalla servitù del *pensionatico* a favore delle proprie terre; quando invece i suoi oneri consistevano soltanto nell'obbligo di prestare ogn'anno in novembre le opere gratuite per escavare i fossi di cinta, e seminare ghianda nelle radure

e nei meriggi (T. 13 sett. 1675, e 19 sett. 1776 d. P. al M.; e 28 febb. 1678 C. X). Le discipline relative a tutta quest'amministrazione vennero raccolte l'anno 1776 per ordine dei Proveditori Francesco Sagredo, Antonio da Mula, e Zuanne Zusto, e stampate dal Pinelli col titolo: *Decreti, Proclami e Terminazioni riguardanti li doveri del Capitanio al Bosco del Montello, ed altri subalterni ministri.* Venez. 1776 in 4.° di pag. 107. L'eremo dei Certosini, fondato in questo bosco nel 1340 da Tolberto I, e Schinella V, conti di Collalto, soppresso per Decreto napoleonico del 1810, fu demolito nell'anno 1813 [k].

Il *Cansiglio*, o *Canseglio* — l'antica *selva Lapisina* [l], collocata all'elevatezza fra 800 e 1600 metri dal livello del-

k) *V.* Scipione Fapanni, *Della Congregazione di Cusignana* ecc. Trev. 1860, p. 41; opuscolo contenente notizie interessanti intorno alle antichità del Montello, e nominatamente alla suddetta Certosa; all'Abazia di S. Eustachio di Nervesa, fondata nell'anno 1050 nel vetustissimo Castello di Nervesa, famoso pelle favolose tradizioni dello spettro di Donna Bianca; all'oratorio forestale di Giavera, dedicato a S. Francesco d'Assisi, ristaurato nel 1748 a cura del Proveditore al Montello *Flaminio Cornaro* (Cornelio, poi Senatore Veneto), celebre autore dell'opera: *Ecclesiae Venetae antiquis monumentis illustratae;* Venet. 1749, Vol. 7 in 4.°) ecc.

l) Ignazio Lotti, *Il bosco e il laco Lapisino, epistola eroica didattica.* Venez. 1771 in 4.° di pag. 46 con tav. top. L'autore vede nel Cansiglio il *bosco di Diana* ricordato da Strabone (Arch. for. p. 9), ma non pare molto probabile. Il primo documento in cui sia fatto precisa menzione di questo bosco, è un diploma di Berengario II re d'Italia dell'anno 923 (riportato dal Piloni nella storia di Belluno), col quale si concede alla *mensa vescovile* di Belluno « *duas massaritias, quae pertinent de Scudassia de Belluno, adjacentes in sub Campsilio duas decimas, qui sunt in valle Lapicinense, quarum termini sunt de primo fine, ubi nominantur monte Petra-incisa* (oggidì *Crocetta*), *de alio fine monte, ubi nominantur Crux ferrea* (Monte-croce), *et tertio fine monte, ubi nominantur monte Caballo* (*Monte-Cavallo* dei nautici, *M. Cimon* degli abitanti d'Alpago), *inde firmante in laco Lapicinense* (Lago di S. Croce), *vel in Plavi.* Il diritto delle due *decime* le venne confermato con bolle 15 novembre 1185 del Sommo Pontefice Lucio III, che, tra gli altri possedimenti della detta mensa, nomina appunto « *Plebem Sanctae Mariae de Alpago cum capellis suis et comitatum, cum duobus Decimis, quae sunt in eodem comitatu terminatae per montis summitatem Petracisa, et per montem, qui dicitur Crux ferrea, et summitatem Montis Caballi, Campum Silium inter eodem fines et silvam cum decimis et pertinentiis ejus.* — Tali erano gli antichi confini della foresta, ch'è formata a bacino, ed il cui centro è occupato da due pascoli nudi, divisi da un colle boscato; il primo, di ettare 357, è detto *Pian-Cansiglio*, e contiene il così detto *Palazzo* (officio forestale) collocato sulla sommità d'un poggio; il secondo, di ettare 87, è detto *Valmenera.* Il dominio utile del Pian-Cansiglio (antica proprietà dei conti da Camino, contrastata loro dalla mensa vescovile), prima

l'Adriatico, composta di faggi, abeti, avedini e pochi larici, attualmente ridotta alla superficie di sole ettare 7245, comprese ett. 1848 di sup. pascoliva — l'anno 1550 (Procl. 28 maggio) in cui fu confinata da Ant. Canal, Patrono dell'Arsenale, aveva oltre ottanta miglia di circuito. Il Consiglio di X per Decr. 21 lugl. 1557 fece demolire i casamenti e tugurii eretti entro il raggio di un miglio da'suoi confini, e poco dopo sistemarne le servitù, avendo inteso dalla relazione del Podestà **Marco Ant. Miani,** letta al Senato li 3 ag. 1572, che si facevano pascere in estate nei soli pascoli interni 1900 vacche, ed 11000 pecore; limitando il diritto degli utilisti, secondo la proposta del Pod. **Giovanni Dolfin** (T. 20 mag. 1576) a 500 vacche, ed escludendo quello d'introdurvi bestiame minuto. D'allora in poi il bosco fu *riconfinato* e *caratato* periodicamente [m], ma sempre più aggravato di servitù di pascolo e di caseificj, a cagione dei maneggi degli *utilisti* (compadroni dei pascoli) e dei patrizj [n] (tanto, che la Term. **Ma-**

---

allivellato a certo Misso da Pinidello, fu venduto dai Veneziani « *al termine di novant'anni* » al patrizio Michiele Giustinian con istrumento 5 luglio 1442 per lire 3200 (fr. 1600), in base a Ducale 14 ottobre 1441. Quello di Valmenera, prima utilizzato dalla mensa vescovile, fu poi coll'andare di tempo usurpato in massima parte da privati. — L'incamerazione di tutta la foresta, ordinata con Ducale 28 luglio 1548, e dal Cons. di X e G. con Decr. 23 novembre susseguente, venne formalmente attuata colla proclamazione del *bando* « *per preconem, premisso tube sono... super platea Belluni, astante Populi moltitudine* etc. il giorno primo dicembre dello stesso anno.

m) La *confinazione* del 1550 fu dappoi modificata più volte dai Podestà e Capitani di Belluno, insigniti del titolo di *Proveditori ai boschi del Bellunese:* da Andr. Pasqualigo nel 1578; da Feder. Contarini nel 1589; da Ang. Giustinian nel 1614. Nel 1622 Fed. Cornaro effettuò la sec. generale riconfinazione della foresta; Leonardo Dolfin la 3. nel 1654; Franc. Morosini la 4. nel 1656; Marin Zorzi la 5. nel 1661; Leon. Sagredo la 6. nel 1709; Gius. Barbaro la 7. nel 1711; dopo la quale fu prescritto, con Duc. 18 feb. 1714, di ripeterla regolarmente ogni quinquennio. E così avenne fino all'anno 1795, in cui Ant. Barbaro Sopraintendente ai boschi praticò l'ultima. — Metodicamente poi, in occasione di confinare la foresta, si sistemavano e tassavano anche i diritti degli utilisti, lo che dicevasi « *caratazione del pascolo* »; intorno alla quale sono da vedere: la Term. 20 maggio 1576 di Giov. Dolfin, che stabilisce la divisione dei pascoli Valmenera e Costa; il Decr. 17 nov. 1622 del Cons. X in proposito delle discipline da osservare dai monticanti; la Term. 26 ag. 1656 di Franc. Morosini; la sentenza 20 mag. 1658 di Marin Vettore; la Term. 26 feb. 1676 di Alvise Soranzo, ecc.

n) Per citarne un esempio: la località *Prese*, parte del bosco bandito, anzi della presa IV del piano d'assestamento 1658, fu venduta abusivamente a titolo di fondo incolto, ed all'insaputa del Reggimento dell'Arsenale, al patrizio Alvise da

rino Zorzi 20 genn. 1661, accordava già 1005 armenti e 23 cavalli), e sempre più ristretto ne' suoi confini, per la malizia dei pastori e comunisti confinanti, che cercinavano e tagliavano gli alberi d'orlatura, distruggevano o spostavano le pietre di confine (talvolta grossi macigni, che con ingegno incredibile sapevano trasportare da una all'altra valle o vetta); cambiando ai luoghi denominazione, e, col diboscarli, la stessa natura (Arch. f. p. 166); minacciando nella vita i *Saltari* (ch'erano tre: uno con annue lire 217 pagate dal Comune di Pieve, uno con lire 216 p. da Fregona, il terzo con lire 160 p. da Sarone; istituiti per Ducale 18 magg. 1752, mentre prima non v'era che una sola Guardia per la custodia di tutto il bosco), se facevano mostra di voler denunciare le loro ribalderie (*v. Scrittura dell'avv. fiscale* Gamosa, al Sen. 20 mag. 1558); facendo in somma, quanto poteva suggerire l'indole scaltra e pertinace propria del montanaro. In conseguenza, le valli ed i monti già registrati nel sec. XVI come selva foltissima utilizzata dall'Arsenale, nel susseguente vennero « *disbanditi* » (aperti al pascolo) come luoghi nudi e sterili (p. 124 e 281). Ciò nullameno, il Cansiglio rimaneva ancora una delle più belle e meglio governate foreste d'Italia, stante che la sua utilizzazione era tenuta in proporzione coll'incremento legnoso, ed era assicurata da un *piano d'assestamento*, ossia di governo sistematico, compilato nell'anno 1638, e rinnovato nel 1648, da **Zorzi de Cristofoli**, Proto dell'Arsenale; piano che scompartiva il bosco in sedici *settori* (prese triangolari), dentro i quali si tagliava il faggio *per dirado* con *turno decennale*, governando or una sola, or due prese all'anno, giusta la respettiva *provvisione*, determinata dal *piano* stesso. Così, per darne un'idea: erasi verificato; che la località *Tritton*, costituente la *presa* VIII, conteneva 360 faggi di *bracciatura* (di circa cinque piedi di circonferenza) tagliabili dentro il primo turno, ossia decennio, e 222 di *sottobracciatura*, recidibili nel secondo; che similmente, le località *Prazosan* e *Code-Folline*, costituenti la *presa* IX, contenevano faggi 158 della prima categoria, 104 della seconda; la località *Cimon*, costituente la *presa* X, 290 della pri-

---

Canal Procuratore di S. Marco, con istrumento 22 giugno 1656, dal *Magistrato alle Ragioni vecchie*. Egualmente furono alienate alcune altre località, e molte altre usurpate, per una superficie complessiva di 2065 ettare.

ma, 262 della seconda; e quelle di *Val de Fai* e *Dogara*, costituenti la *presa* XI, 983 della pr., 622 della sec. ecc. E però, posto mente a tanta diversità di provvisione legnosa, l'anno 1643 fu governata la sola presa VIII, l'anno 1644 le prese IX e X, l'anno 1645 la presa XI ecc. Raccogliesi inoltre da esso piano: 1. che in tutte le sedici prese, esistendo *faggi da remi* 8259 *recidibili* (da potersi tagliare in buona economia) entro i termini della prima rotazione, e 7291 entro quelli della seconda; ritenuto ogni faggio bastevole a dare da quattro a sei *stele* da remo: la *capacità* del bosco risultava di circa 1000 stele da remo all'anno; quando invece, prima del detto piano, si utilizzavano 6000 di esse all'anno, oltre gran numero di aste ad uso di lancie). 2. Che, a norma delle proporzionali grossezze « *delle scorze* » (degli strati annuali) del legno, il faggio raggiungeva la stagione del suo massimo *incremento* (maturità economica), verso l'età d'anni 70; la sua *maturità tecnica*, riguardo all'uso di stele da remo, a 100 anni; ed entrava a 200 anni nell'*età regrediente*. 3. Che in 100 anni per adequato il faggio acquistava un diametro a petto di due piedi veneti (calcolo peraltro, che non coincide col fatto delle mie proprie esperienze, secondo le quali fino all'età di 100 anni il faggio non acquisterebbe dimensione maggiore di 15 a 18 oncie). Giova poi osservare, che il suddetto piano stabiliva la riserva « *d'alberi da riparo di venti* », quindi escludeva dall'utilizzazione ordinaria i faggi d'orlatura; e che fino all'anno 1643 la Repubblica altro non ritraeva dal Cansiglio, che *aste* e *stele da remo* (squartature di fusto, lunghe da 18 a 45 piedi veneti), e lasciava ai Comuni l'uso gratuito dei faggi inetti a far remi; oltre i quali si appropriavano anche il legname resinoso: abuso che lo strenuo Capitano (nonostante la pena di diciotto mesi di galera cominata in proposito dall'art. 6 della Ducale 17 nov. 1622) era costretto di tollerare, perchè solo, e perchè l'importo delle tasse ed onoranze pagategli dai Comuni, superava i suoi emolumenti; consistenti nella paga giornaliera di tre lire e due soldi, ed in un piccolo compenso per ispese di cavalcatura; assegni inalterabilmente continuati a detta carica fino al 1801. Peraltro, dopo il 1643 l'Arsenale cominciò a trar partito anche dal legname d'abete, ma in poca quantità; non profittando di quello di grossa mole pelle grandi alberature (abeti da 15 a 20 piedi di circonferenza) se non che dopo il 1706, in cui

istituiva la *compagnia degli alboranti* (Term. 29 ag.), e le *compagnie conduttrici*, al modo e coi privilegi accordati a quella dei *remai*, disciplinati nel 1564 (Arch. forest. p. 494). — Circa poi agli edificj eretti in questa foresta, come la Repubblica non si rifiutava mai a sostenere una spesa, riputata utile all'azienda forestale: così fece costruire fin dal diciasettesimo secolo, nel mezzo del *Pian-Cansiglio* un casamento, detto *Palazzo*, con una *Cappella*, consacrata a S. Osvaldo (protettore dei pastori) ad uso e comodo del Capitano del bosco o; nel 1770 presso Farra d'Alpago un grandioso *Segatojo* idraulico a tre carri; poco dopo, una *roggia* (canale) con *chiusa* da fluitare il legname dal lago di S. Croce nel Piave; e presso questo torrente innalzare un *prosciugatojo* da *impalare*, e stagionare i remi, prima di caricarli sulle zatte. Tutta quest'azienda boschiva era piantata sul sistema di quella del Montello, cioè appoggiata al Capitano, dai cui rendiconti, presentati sullo scorcio del sec. XVIII, si scorge, che per adequato la rendita lorda — non compreso il valore del legname ceduto alla Marina — ascendeva a ven. L. 48000; le passività, comprese le spese di esercizio del segatojo, a L. 18000; in cui non entrava importo d' imposte prediali, alle quali i boschi a quel tempo non erano soggetti. Più attiva sarebbe stata quest'azienda, se il bosco non fosse rimasto mancante di strada carreggiabile, senza cui non vi era, nè vi è, modo di utilizzare il faggio, salvo che fabbricarne o carbone o lavori di minuteria e rifenditura, per farli poi asportare a spalla d'uomo, od a schiena d'animali. Anche l'arte de'*lavori di rifenditura*, di cui oggidì si fa commercio floridissimo, non vi fu introdotta che verso l'anno 1796, e ciò da uno di quella stessa famiglia che la introdusse anche nei boschi di faggio dei monti Pistojesi p. Si noti, che in seguito al Piano 3 mag. 1793 la

o) Con Term. 11 mag. 1787 del Regg. dell'Ars. vi fu istituita la respettiva *Cappellania forestale* con propria giurisdizione ecclesiastica entro il recinto della foresta, nominato un *Cappellano forestale* (confermato con Ducale 20 nov. 1790, cui fu concesso l'onorario di 320 lire annue, pagabili dalla Camera fiscale di Belluno), e provveduto di arredi sacri (Term. 11 sett. 1789 del Reg. all'Ars.).

p) Carena, *Vocabol. metod.* II, p. 393. — I *tamisieri*, ossia *scattolaj* del Cansiglio hanno origine da una famigliuola, detta degli Azzalini, che staccavasi nel 1796 da Roana nei Sette Comuni Vicentini, per formar domicilio in quella bellissima foresta. Trovato ivi condizioni favorevoli al suo commercio, chiamò a sè altri operai, ed in poco più di mezzo secolo s'accrebbe al numero di cento-

Repubblica aveva fatto progettare una strada nel bosco, ed ordinato di riconfinarlo di nuovo con cippi, in parte già scolpiti, con altre disposizioni assai utili, l'esecuzione delle quali fu impedita dal turbine della rivoluzione.

Le altre foreste della montagna riuscivano tutte passive allo Stato, difettando di strade non solo, ma anche di canali navigabili. La più preziosa di esse, per l'eccellenza del legname d'abete, superiore per elasticità e forza a qualunque altro congenere nell'Europa, era il bosco di *Somadida* nel Cadore, di ettare 1586 (comprese 1207 di roccia nuda); ma ciò non pertanto poco giovevole alla Repubblica, almeno fino all'anno 1770, in cui soltanto fu costruita una strada carreggiabile col dispendio di 12000 duc., sostenuto dalla Comunità cadorina (D. 20 sett. 1770 d. S.). Di quasi nessun utile poi le erano i quarantasette boschi pubblici della Carnia, ragione per cui aveva dato licenza ai Comuni di prendervi il legname occorrente alla costruzione delle case, dei ponti ed alla riparazione delle strade. Tuttavolta nel 1744 (D. 27 nov. d. S. e T. 9 feb. 1745 dell'Inq. d. A.), avendoli fatti catasticare di nuovo, la siffatta concessione fu limitata alquanto, sì che nel 1769 (D. 27 apr. e 23 nov. d. S.) ne affidò la sopraintendenza al *Magistrato de' V Savj alla mercanzia* (al quale sino dal 1588 era stata appoggiata la vigilanza alla navigazione: *v.* M. Ferro, *Dizion. d. leggi ven.* T. VII, p. 167), in benemerenza d'un piano di utilizzazione, ch'esso aveva proposto al Senato, dimostrando, quant'era agevole ritirare da essi boschi le *stele da remo* — occorrenti per la marina privata, nella quantità di circa 4000 all'anno — colla sola spesa di v. L. 4:10 per cadauna. Accolto questo piano, la fabbricazione e condotta dei remi fu data in appalto, ed il relativo *Capitolato d'appalto pel taglio de' remi*

---

novanta individui, i quali abitano, vivendo sobriamente, in settantaotto *casoni* di legno piantati sul fondo erariale e divisi in cinque piccole colonie, e quasi a dir contrade. Essi consumano annualmente circa 1000 faggi (da 14 a 20 poll. di diam. medio) dell'approssimativa solidità di 2000 metr. cubi, acquistandoli al prezzo medio di fr. 9000. Con questi alberi fabbricano in adeguato 20400 *mazzi* riferibili a centoventi diverse manifatture, ossia articoli di commercio, d'onde ricavano la somma di fr. 26500, oltre quella di 7000 circa, procedenti dalla carbonizzazione dei cimali e ritagli dei faggi. Pochi e semplicissimi sono i loro strumenti: la scure, il segone, le biette, il mannarino, il coltello a due mani, e la piegatoja. Veggasi anche la descrizione del mestiere degli scattolaj in Duhamel, *Gov. dei boschi* T. II, pag. 92.

d'agere (di faggio) *ne' pubb. boschi* ecc., tra le altre cose, proibiva agli appaltatori, di tagliare le *piante d'orlatura* (il *mantello boschivo*), perchè necessarie ai boschi alpestri a difesa contro i venti, e le lavine (T. 20 ag. 1770 del M. d. V. S.). Verità preziosa, che, dimenticata in progresso assai spesso, non valse ad arrestare le conseguenze più rovinose per le sottoposte pianure.

Boschi coronali dell'Istria.

Tra i numerosissimi boschi di questa provincia, la maggior parte pubblici — detti coronali, perchè di dominio Imperiale fin dal tempo del governo greco — il solo di cui la Repubblica tenesse conto assai pella distinta qualità del *corbetto*, cioè stortame di rovere pegli usi della marina, era il denominato *Montona*, di ettare 1738, situato in una valle nel cuore di detta provincia. La sopraintendenza su questo bosco avanti il secolo XVI era stata appoggiata al Nob. Cap. di Raspo, da cui pure dipendevano tutti i boschi minori dell'Istria, catasticati la prima volta per Decr. 13 sett. 1549 del Cons. X. e G. Ma dacchè quella carica, in onta alle severissime istruzioni e discipline portate dal Decreto medesimo, non aveva saputo impedirne i gravissimi disordini ne' tagli e negli usurpi, cui andava soggetto: lo stesso Consiglio di X l'avvocò a sè, e creò nel 1612 una Magistratura provvisoria, composta di due Nobili, col titolo di *Deputati sopra la valle e bosco di Montona*, quale fu dichiarata perpetua nel 1628: anno in cui, di concerto coi *Correttori delle leggi*, la sovrana Presidenza sopra i pubblici boschi del Dominio venne raffermata ad esso Consiglio di X q. Rinnovatisi poi i disordini nel 1783, venne decretata la confisca dei terreni usurpati nel circondario del bosco (D. 18 giug. 1783, e 6 mag. 1786 C. X); e dappoichè, quanto agli altri boschi, non v'ebbe modo a cessare, che andassero ad essere nel secolo XVIII ridotti a poco numero, e poca estensione, non sarà indarno investigarne più da vicino le cause.

Al tempo dei Romani l'Istria era una delle migliori provincie annonarie, ed il suo oglio d'uliva, stimato il migliore d'Italia, emulava il *legname da costruzione*, ed il ferro, nel sostenere i profitti del più attivo commercio (*Exposit. tot. mundi* c. 38; cf. Cod. Theod. *de metall.*). A quel tempo i monti dell'Istria erano coperti di foreste, e le pianure sementate, e popolate d'alberi frutti-

q) Tentori, op. c. T. IX, p. 360.

feri. Il padovano Magini, parlando di questa provincia nelle sue aggiunte alla geografia di Tolomeo (scritte verso la metà del sec. XVI) la chiama ridondante di aratorj, di selve e di boschi smisurati, liberalissimi di materia navale. Ma dal sec. XVIII in poi, quei monti non offersero più che masse di nude roccie; quelle pianure produssero poco frumento, e l'oglio andò a perdere la sua celebrità, nè si produsse più in tanta copia. Di ciò tutto vorrebbesi da taluni accagionare il malgoverno della Repubblica, nel supposto, che per risparmiare i boschi della Terra-ferma, ell'avesse lasciato spopolare quelli dell'Istria [r], e tollerato che settantamille capre devastassero i superstiti dei quattromilleduecentotrentaotto boschi, che ella faceva censire e misurare nell'anno 1777 (Arch. f. p. 124), inetti al presente (toltone il Montona) da poter dar legname sufficiente alla costruzione d'un solo vascello [s]. Ma la cosa non è così. Quanto all'oglio, sappiamo che l'isola di Brazza non ne dava prima dell'anno 1565 (in cui la coltivazione dell'ulivo venne colà introdotta per ordine della Repubblica), e che la posteriore decadenza di tal commercio procedette dalla mortalità degli ulivi pel freddo degl'anni 1763, 1782 (colla conseguenza di cinque anni di sterilità), e 1788, che portò all'Istria una differenza di duecentomille zecchini in meno d'entrata all'anno [t]. — Quanto poi ai boschi è a considerare, che la statutaria legge 4 gennajo 1475, come i già ricordati decemvirali Decreti 28 sett. 1490, e 22 nov. 1548, era operativa per tutti gli Stati del Dominio; che il Decreto del 13 sett. 1549 (ravvivato con altro del 5 sett. 1582 del C. X e G.) ingiungeva in ispecialità ai *Rettori* di quella provincia — derogando in parte alla legge 1490 — dover rassegnare alla Banca dell'Arsenale tutte le denuncie ricevute in materia di roveri, sotto pena di 25 ducati, e non poter « *andare a capello* » (assistere alle votazioni del Consiglio) senza fede del Segretario dell'Arsenale d'avergliele puntualmente spedite; e che, per far osservare ed eseguire le leggi e terminazioni forestali, il Senato mandava annualmente in Istria un ministro del Magistrato delle legne e boschi; cui nel 1538 fu sostituito dal

---

r) Annal. d'Agric. *Paris*, sept. 1845, p. 268.

s) **Gautieri**, *Dell' influenza de' boschi* ecc. p. 250.

t) Co. **Rados Vetturi**, ed altri, nella Racc. di mem. delle pubb. Accad. 1792 T. IV, p. 104; T. VII, p. 155; T. XI, p. 40; T. XIV, p. 136; T. XV, p. 48 e 87.

Consiglio di X e Giunta una carica nuova, cioè un Nobile con titolo di *Proveditore sopra le legne in Istria, isole di Quarnero e Dalmazia:* carica che per primo coperse **Vicenzo Venier** (D. 26 agosto 1538 C. X. e G); poi **Girolamo Querini,** al cui ritorno il Senato, approvando una proclamazione da lui rilasciata, decretò addì 17 giugno 1559: essere « *proibito ad ognuno levar, et estirpar nell'Istria alcun luogo boschivo, nè che sia per venir bosco* » ecc., nè potersi « *in alcun modo per anni sei prossimi tagliar legne, acciochè possano crescer in questo tempo* »; spirato il qual termine, ogni bosco fosse diviso in *otto prese,* ed utilizzato così, che « *dove sarà tagliato un anno non si possa più ritornar a tagliar se non in capo delli anni otto* ». Poi nel 1564 (Duc. 3 luglio), essendosi conferita la carica a **Fabio da Canal,** gli fu dato specialissimo incarico, d'impedire il progresso delle dannosissime pratiche invalse nei monti dell'Istria dell'abbruciare od addebbiare i terreni boschivi per farvi crescere l'erba; ed anzi, perchè vi fosse anche in Venezia una magistratura, che avesse potuto cooperare energicamente a tanto scopo, ed occuparsi esclusivamente della tutela di quei boschi, il Senato, con Parte 21 marzo 1569 creò il *Magistrato dei Proveditori sopra le legne dell'Istria, Dalmazia e Quarnero* (detto anche *Collegio delle legne,* coordinato a quello *delle Legne e Boschi*), coll'incombenza speciale di mettere un argine alle devastazioni boschive, che dappertutto si operavano col fuoco e col ferro, incendiando le boscaglie, scavandone poi le ceppaje e le radici; nel qual modo fin dal 1579, avendosi incominciato a distruggere quelli dell'isola di Brazza (Term. 13 genn. 1598 del Coll. delle legne), il Senato addì 2 maggio 1615 decretò: « *che per anni dieci prossimi sia proibito, et sospeso il taglio delle legne da fuoco nei boschi di quell'isola, onde essi boschi, già distrutti, e ridotti in pessimo termine, possano rimettersi* » ecc. — Con altri Sovrani Decreti 20 febb. 1598 (stampato anche in 4.° di pag. 4. Ven. Calle delle Rasse), 2 magg. 1615, 2 genn. 1654, 30 giug. 1671 ecc. (riassunti nel Proclama 7 agosto 1760 del Mag. d. l. e b.) si richiamarono gli Istriani all'osservanza del divieto di scavar radici e ceppaje, e dissipare il novellame ed i virgulti; con altri del 11 genn. 1709, 29 dic. 1730 ecc. di prestarsi alla formazione d'un nuovo catasto de' loro boschi; con altro del 20 febb. 1743 (Term. Querini 13 marzo 1744) d'evitare

assolutamente il pascolo d'animali ne' boschi sì pubblici, che comunali; divieto rafforzato massime dai due Decreti 12 agosto 1753, 30 maggio 1754 (29 sett. 1760 del M. l. e b.), con cui il Senato ineccezionabilmente bandiva le *capre* dai boschi, minacciando i proprietarj o pastori di severissime pene, se avessero contravvenuto. Che se, nonostante il fatto di queste leggi santissime a tutela dei boschi dell'Istria, essi andarono a deperire, ciò essenzialmente si deve attribuire a due circostanze speciali. La prima, che atteso la loro situazione litorale, era quasi impossibile impedire che le legne ed i legnami tagliativi di contrabbando fossero condotti per mare a Venezia, dove non sarebbe mancata occasione di venderli, massime se di rovere [u]. La seconda, che la protervia e l'avversità al lavoro campestre di quegli indigeni era tale, che quasi tutti volevano vivere di sola pastorizia e di legna sottratta ai boschi. In circostanze cosiffatte, nelle quali non avrebbe per avventura bastato neppur un presidio militare per ogni bosco (come di leggieri se ne potrà persuadere chi ponga mente anche ai casi recenti del bosco Montello) [v], la Repubblica non poteva certo appigliarsi ad altro partito, che a quello di procurar di salvarne la parte migliore, e soprattutto il Montona, con 960 altri minori, e, rinunciando al dominio utile dei rimanenti 3277 (Arch. f. p. 124), limitarsi al poco di buono che avessero spontaneamente potuto offerire. E tale divisamento infatti lo attuò colla legge organica, pubblicata in lingua italiana e slava, intitolata: *Terminazione del Collegio eccellentissimo sopra boschi del giorno 16 dicembre 1777, per la custodia, disciplina e coltura dei boschi della provincia dell'Istria, approvata da Decreto dell'eccell. Senato 22 novembre 1777* (Tip. Pinelli, in 4.° di pag. 79), e coll'appendice di « *Articoli di modificazione o di*

u) Stando a scrittura 26 marzo 1746 del Mag. delle legne, innalzata al Senato, l'Istria somministrava annualmente alla Dominante un milione e mezzo di fasci di cerro e carpine; quattordici milioni e mezzo la Terraferma (v. p. 27).

v) Il bosco Montello, fin dal 1844 è guardato da venti Guardie erariali con un *Capo-guardaboschi*, assistito da un presidio di quaranta soldati con un Officiale. Nel 1845 si aveva da 40 a 50 casi di contravvenzioni boschive al mese; ora se ne hanno da 200 a 300. La causa procede dalla tolleranza d'abusi, con cui fino al 1859 (epoca che segnò il massimo del disordine) que' gestori locali, indussero alla sussistenza e quindi all'aumento del proletariato nel circondario del bosco: ciò ch'è il vero flagello della selvicoltura, perchè, nemico del lavoro, esso annovera lo stesso carcere tra i mezzi di poter vivere a spese dello Stato.

equa distributiva della conferenza eccellentissma. del Reggimento, e Deputazione alle cose dell'Arsenale ecc. *approvata dall'Eccell. Senato col Decreto* 23 *aprile* 1778 » (Venez. 1778 in 4.° di pag. 31, con due tavole rappresentanti il modo di curare e diradare i boschi di quercia da filo, e da stortame). La prima parte di questa legge fu compilata dai tre Presidenti del *Collegio sopra boschi:* **Prospero Valmarana, Girolamo Zustinian** e **Zuanne Minotto,** ma fu suggerita in parte dal co. **Giulio Vitturi** *Sopraintendente ai boschi;* la seconda dalla *Conferenza del Reggimento, e Deputazione alle cose dell'Arsenale,* composta dai tre Deputati **Domenico Michiel, Marin Zorzi** e **Cav. Nicolò Erizzo,** due Proveditori **Nicolò Contarini** e **Sebastiano Zen,** e due Patroni **Costanzo Arnaldi** e **Zuanne Labia.** Essa peraltro, non ottenne il suo pieno effetto che nel 1783, ed assoggettava l'amministrazione boschiva ad un *Sopraintendente ai boschi dell'Istria e Veglia,* cui era dato il titolo di *Presidente Ispettore ai boschi dell'Istria e Veglia* (T. 7 giug. 1785 d. R. d. A.), il quale era subordinato al *Capitano di Raspo,* ed aveva per coadjutori due *Capitani boschivi,* residenti uno di quà, l'altro di là del fiume Quieto, che divideva la provincia in due parti. I boschi stessi, rispetto alla loro costituzione, erano divisi in due classi: la 1.ª conteneva i *boschi feraci,* riservati ad esclusivo uso dell'Arsenale, cioè: il Montona, 580 boschi *coronali,* cioè della Corona, e 350 privati; la 2.ª i *boschi sterili,* che ascendevano a 3277 compreso due boschi pubblici, cioè il *Canal* nel territorio di Carnizza, e il *Zuanilla,* ossia *Quanque* di Marmoran. Tranne il Montona, nei boschi della prima classe (che furono ben conterminati con cippi, portanti scolpita l'indicazione della distanza fra un termine e l'altro), fu permesso il pascolo di soli bovini, e pel solo tempo dal 15 maggio al 15 giugno; in quelli di seconda, qualunque pascolo, eccettuate le capre, e sotto condizione, di conservarli boschivi, in pena di cento ducati di multa. Per ciò poi che risguarda il governo e l'uso di essi boschi, venne prescritto in generale un *turno ottenne* pelle curazioni, riservata la proprietà dei fusti sociali all'Arsenale, ed il rimanente, come anche il prodotto delle annuali *rimondature,* ai respettivi possessori; con questa diffe-

renza, che i boschi di 2.ª classe, compiuto l'ottennio della generale curazione, dovevano rimanere a libero godimento e beneficio dei rispettivi possessori; mentre quelli di 1.ª restavano soggetti per sempre all'amministrazione pubblica ed alla servitù del dover rinunciare alla Marina il legname acconcio alle costruzioni navali. Pregio particolare poi di questa legge sono le eccellenti regole di governo forestale che in sè contiene. Difatto, ella prescrive: 1.º le periodiche *curazioni* e *schiarazioni;* 2.º la *bollatura* sulla ceppaja delle piante da *recidere,* e sul ceppo per quelle da *riservare;* 3.º lo *spazieggiare* più che sia possibile i *roveri da stortame*, per favorire la formazione di curve naturali, e *potarli* in maniera da farli ingrossare nella parte più curva; 4.º l'*infoltire* i boschi destinati a dar *roveri da filo* (da farne *madieri*, cioè tavoloni), e così pure le ceppate di quercie novelle nel terreno umido e grasso; 5.º il *chiarire* i boschi di fondo magro, perchè le piante non abbiano ad aver uopo di sottrarsi l'alimento l'un l'altra; 6.º il *seminare* ghiande, piuttosto che piantar querciuoli, nelle radure o negli spazj vuoti, stante che l'esperienza provò che i roveri trapiantati non riescono a bene; 7.º il *rinceppare* i boschi cedui mal governati in passato (cioè raderne i tappari, ossia mozziconi, delle vecchie ceppaje), ecc. — L'esecuzione di tali pratiche, benchè protratte oltre i termini di tempo prestabiliti, raggiunse il duplice scopo, di migliorare i boschi di prima classe, e di sopperire per alcun tempo al bisogno di legname nell'Arsenale di Venezia.

Boschi privati.

Fino alla metà del secolo decimottavo le leggi di tutela e di polizia forestale non fecero distinzione veruna tra la proprietà boschiva comunale, e la privata, onde che sopra tutte gravitava con insoffribile peso l'odiato *diritto di riserva* (il *droit de martelage*, diritto di martellatura, dei Francesi): cioè, il privilegio del Fisco di poter appropriarsi in qualsiasi fondo qualunque albero da bosco, senza dover risarcirne il valore al possessore del fondo; e ciò per la ragione di già avvertita (Ar. f. p. 509), che nel diritto antico gli alberi nati spontaneamente erano parificati agli animali vaganti nelle selve e nei monti, ond'è che si consideravano: prima « *res communes,* » poi « *res publicae* ». I Veneziani esercitavano questo diritto specialmente sulle *quercie* adatte alle costruzioni

navali, esistenti nei boschi e terreni incolti, lungo i rivali, il margine dei fossi, delle strade, e dei campi, cogli stessi rigori, e sotto le stesse comminatorie di pene, prigione, confisca, bando ecc., come usava secoli prima la Repubblica Ateniese sugli ulivi dell'Attica (*v.* Samuele Petiti, *Leges Atticae*, Paris 1635); e, come secoli dopo, la marina in Francia, in forza dell'Ordinanza 1669, suggerita dal celebre Colbert, medesimamente sulle quercie, ma sotto condizioni meno fiscali. --- Di fatto, si poteva maledire il luogo in cui la natura avesse fatto spuntare un querciuolo, perchè quelle leggi lo condannavano per sempre alla riproduzione di roveri a solo vantaggio del Fisco; e quindi i possidenti erano naturalmente più solleciti ad estirpare i querciuoli, che non le mal'erbe; e quanto più la Repubblica, gelosa di conservarli, procurava sostener il suo sistema con sanzioni penali, tanto minore n'otteneva l'effetto; a tal, che all'entrare del secolo XVIII, di centinaje di boschi e boschetti di rovere privati, già descritti ne' Catasti del Friuli del XVI, non ne rimanevano più che dieciotto, ed anche questi poveri e deperienti; d'onde nuovo danno ai boschi pubblici, perocchè il bisogno dell'industrie private di aver questa specie di legname, e l'impossibilità di trovarlo altro che nei boschi pubblici, era fomite ad incessanti contravvenzioni da parte dei privati, ed abusi da parte delle cariche forestali. Sperava il Senato di poter ritornar in fiore la coltivazione delle quercie colla legge 25 genn. 1747, colla quale assentiva, che ai Comuni ed ai privati possessori de' rispettivi boschi, oltre le cime (cimali) e rami, fossero rilasciate in occasione delle curazioni e schiarazioni anche i legni inutili, cioè inetti al pubblico servizio dell'Arsenale e del Magistrato delle acque; e dichiarava inoltre, che « tutti li roveri nati dal giorno del detto Decreto, e che nasceranno de caetero nelle campagne e rivali di ragione particolare --- esclusi però quelli che esistevano prima di detto giorno --- di qualunque qualità e misura essi siano, restano accordati in piena proprietà e libertà dei proprietarj dei fondi, con facoltà di valersene a loro beneplacito »; promessa della quale, benchè rinnovata più volte (Procl. 27 sett. 1765 dell'Ars.), nessuno potè giovarsi, temendo ragionevolmente, che per ogni querciuolo da poter utilizzare sarebbe stata chiesta, a così dire, la fede di nascita. Questa legge adunque non giovò punto, e non ostante la Repubblica, rinunciando alla riserva dei *roveri sparsi*, non aderì al voto

generale [x], che lo Stato rinunciasse anche al *diritto di riserva* sui boschi privati; diritto che invece dilatò ad un altro genere di piante, come risulterà dal fatto seguente.

Considerando il Senato, che per la sola via delle dogane di Venezia entravano annualmente 34,000 libbre di manna dalla Calabria e dalla Puglia, corrispondenti ad un capitale di circa 20,000 ducati; e constandogli, che i frati del convento di Neresine, poco lungi dalla città di Ossero nel golfo illirico, prima del sec. XVII, la estraevano dai frassini nei folti boschi di quell'isola, e che i villici della Dalmazia impiegavano la corteccia di frassino a diversi usi igienici ed industriali; esso Senato accarezzò l'idea di poter trarre la manna dai boschi dei proprj Stati. Accolse quindi con Decreto 27 sett. 1769 la proposta di certo frate **Francesco di Cossenza,** che la si estraesse dalla Dalmazia, e specialmente dai territorj di Trau, di Imoschi e di Signe, ridondanti di frassini ed orni; e, soddisfatto dall'esito d'alcuni assaggi, dichiarò nel 1773: che tutti gli alberi di queste due specie esistenti in Dalmazia costituissero una pubblica regalia, e quindi fossero intangibili anche pegli stessi proprietarj privati, dando poi in appalto la raccolta della manna con promessa di premii. Ma tal espediente tornò inutile del tutto pur esso; stante che non fece che destar gravi lagni, ed alienare gli animi dei nazionali; ond'è, che nell'anno 1778 furono assegnati ducati dieci al mese al detto Padre Francesco, per un quinquennio, affinchè tentasse d'istruire i Morlacchi nell'arte di estrarre la manna, e trovassero di lor profitto farla ricapitare a Venezia, ravvivando al tempo stesso i Decreti concernenti il taglio dei boschi e le capre. Ma il p. Francesco non conosceva l'illirico, e non potè corrispondere alla sua missione. Si ritentò allora la via degli appalti; ma l'offerta fatta da una società nell'anno 1784 di tutelare l'impresa --- prima per cinque, poi per dieci anni --- a condizioni, che nessuno avesse potuto far manna senza permesso degli impresarj, e venderla ad essi pel meschino prezzo di dodici soldi alla libbra, non venne accettata. Così fu, che dopo simili tentativi, un Sovrano Decreto, 11 marzo 1790, ritornò ognuno in piena li-

---

x) **Girlesio,** *Dissertaz. sopra il governo de' boschi.* Venez. 1791. — **G. M. Romagnosi,** *Del diritto di martellatura sulle piante per la Marina, v.* Collez. delle sue opere, Firenze 1844, V. X, p. 178.

bertà di estrarre la manna dai boschi anche pubblici, e di esitarla ovunque a suo grado y.

Passiamo adesso a considerare un' altra specie d'aggravio, imposto alla proprietà privata, che non si limitava ad una determinata essenza, come la riserva dei roveri e frassini, ma pesava propriamente sopra tutti i boschi privati indistintamente. **Carlo Gradenigo** Patron all'Arsenal e Proveditore, incaricato dal Senato di riparare ai disordini introdottisi nei boschi della Mestrina e del Trevigiano (T. 9 ott. 1747 del R. d. A:), vedendo che i privati non si curavano delle replicate leggi, le quali ordinavano che essi dovessero far custodire i boschi loro da apposite Guardie --- ciò che invero, nelle preavvisate circostanze, era pretendere troppo dal patriotismo dei proprietarj --- proponeva di assoggettare i boschi privati al guardiatico pubblico, con aggravarli per ciò d'un tributo, nella misura del *dodici per cento* sul prodotto d'ogni taglio di curazione e schiarazione; tributo da esigere in natura, per venderlo poi a conto pubblico, e così far fronte alla spesa dell'erezione e manutenzione dei casoni occorrenti al ricovero dei Guardiani necessarj alla custodia suddetta. E questo progetto venne anche accettato ed attuato colla Terminazione Gradenigo 5 sett. 1748, sancita colla Ducale 12 settembre 1748 (cf. Proclami 25 sett. 1762, 27 apr. 1768, e 1 ott. 1771 del R. d. A.), e coll'imposizione ed esazione del tributo, in forza di cui ogni privato proprietario, volendo praticare un taglio ne' boschi proprj, si trovò d'allora in poi in obbligo di renderne avvertito il Capitano di Riparto, il quale doveva essere presente al taglio, stimarne il prodotto, e renderne conto al Reggimento dell'Arsenale prima di licenziarlo, e rassegnargli in pari tempo la *vacchetta* (piedilista) dei legni riservati ai lavori pubblici, colla liquidazione dell'importo d'un dodici per cento delle legne da fuoco, oltre un certificato parrocchiale circa il prezzo corrente delle legne stesse. Il Reggimento, ratificata o rettificata questa liquidazione, la restituiva al Capitano, autorizzandolo a vendere la legna, ed a versarne l'importo nella cassa dell'Arsenale. L'altra parte poi della proposta Gradenigo, concernente la fondazione dei casoni, non venne mai attuata; e così la cosa si risolse in una mera fiscalità, che ricadde in aggravio della proprietà privata, e che fu continua fino al-

y) **Rados**, co. **Ant. Mich. Vitturi**, *Mem. sopra la manna del frassino*, nella *Raccolta di memor. delle pubbl. Accad.* Venez. 1762, T. V, p. 166.

l'anno 1794, in cui piacque al Senato rilasciar il tributo delle legne a favore di que' proprietarj, che avevano meglio osservato le discipline forestali, cioè ben coltivato e ripopolato gli spazj vuoti de' loro boschi (L. 2 apr. 1794 d. S. — T. 1 febb. 1793 degl'Inquisit. dell'Ars. art. 17.)

Ma, indipendentemente da questi penosi contatti, cui la privata proprietà dei boschi soggiacque nel sec. XVIII, essa, volgendo la fine del secolo stesso, andò ad essere bersagliata anche da gravi naturali accidenti, specialmente nei boschi del basso Polesine e negli uliveti del Trevigiano. Il Polesine fino al 1600 era tutto intarsiato da così dette *schieppe* (*ceppate*, *Horste* dei Ted.): piccoli boschi isolati d'alto fusto di essenza forte, la coltivazione dei quali, quantunque particolarmente raccomandata dal Senato con Dec. 2 apr. 1534, cedeva il campo a quella delle legne dolci, massime di salcio, le quali, ridotte in così detti *fascetti dolci*, ossia *scorzati*, portavano (a 106 per carro, almeno nel 1781) un vistoso profitto, ed erano assai ricercate a Venezia (T. 27 marzo 1781 e 23 marzo 1786 d. M. alle l. e b.). Quindi il Polesine di tali legne fece per lungo tempo esteso ed assai lucroso commercio; ma le replicate inondazioni dell'Adige ne impedivano l'avvanzamento, e la mortalità fu massima dopo la rotta del 1751, la quale rimase aperta quasi per un anno, e fu cagione altresì, che i pochi salci rimasti vivi, ed anche gli alberi da frutto piantati di nuovo, per varj anni appresso fossero devastati dai bruchi [z]). Similmente, il Trevigiano fino al 1700 ridondava di uliveti, e secondo il Bonifacio, potè giovarsi d'un attivo commercio in olio d'uliva; ciò specialmente, perchè la coltivazione degli ulivi era dalle leggi statutarie prescritta nelle terre allivellate fino dall'undicesimo secolo (Arch. forest. p. 138). Or questo commercio, che aveva già cominciato a decrescere dopo i freddi degli anni 1510 e 1600, nel 1709 si volse al nulla, perchè quell'anno fu il più micidiale pegli uliveti (come anche in Istria, in Dalmazia, in Toscana, come fu pegli allori, pei fichi, pei melograni, e per altre specie d'alberi fruttiferi); mentre, preceduto da tempo sciroccale, il freddo più intenso aveva durato per tredici giorni. A ravvivarne però la coltivazione, con legge agraria 25 aprile 1756, il Senato prescrisse: doversi piantare per ogni campo di terreno

z) D. **Girol. co. Silvestri**, *Memoria*, nel giornale d'Ital. T. VII, 1771, p. 194.

investito, purchè adatto, quattro piante d'ulivo; altrimenti, quattro castagni, o mandorli ecc. Il freddo poi dell'anno 1782, colpiti da cui gli ulivi stettero cinque anni senza dar frutto, e quello del 1789, andarono a spegnere assolutamente la coltivazione di essi. — E se non fosse la tema di estendere di soverchio questo libro di storia forestale, qui pure cadrebbe in acconcio la notizia d'un altro morbo epifitozico che invase gli alberi, cioè il così detto *falchetto;* il quale, scoppiato nell'anno 1760, in quasi tutte le provincie della Lombardia e del Veneto decimò, ed in qualche luogo sterminò affatto, i *gelsi bianchi.* Ma poichè questo non è argomento forestale propriamente detto, così mi limito a ricordare, che la coltivazione dei gelsi, che si vedono ancora piantati sopra e lungo le mura delle città della Venezia, ebbe origine da quel tempo; in quanto che allora la Repubblica Veneta, ad oggetto di favorire la moltiplicazione d'un albero tanto prezioso, coi Decreti 6 agosto 1761, 3 genn. 1764, 4 febb. 1768 e 24 lugl. 1790, permise coltivarlo anche sui rampari delle città.

Organismo forestale.

L'antico regime politico dei Veneziani non considerava i *boschi* oggetto di *centrale amministrazione,* bensì di *centrale direzione tecnica,* e questa *superiore* a quella; a differenza del metodo ed uso odierno, in cui, posposta la *direzione tecnica* delle foreste, questa soggiace alla pressione dell'*amministrativa;* le quali non di rado procedono in senso di mire che lottano fra loro; stante che la *direzione tecnica* mira ad operazioni di spesa, e di lontano profitto; e l'*amministrativa* a risparmi di spese, ed a profitti solleciti. E però l'*amministrazione boschiva* dei Veneti fino al sec. XVII era lasciata per massima alle magistrature delle respettive provincie, coll'obbligo di uniformarsi in linea tecnica alle istruzioni ed agli ordini del Magistrato delle legne e del Reggimento dell'Arsenale; quindi: ai *Rettori* di Terraferma, ossia Pubblici Rappresentanti (da poi intitolati Podestà e Capitani); nell'Istria e Dalmazia particolarmente al *Capitano di Raspo;* nel Bellunese al *Podestà* e *Capitano di Belluno;* nel Friuli al *Luogotenente generale di Udine,* e riguardo ai boschi riservati al *Proveditore di Palma,* che, in vista dell'importanza e moltitudine di tali boschi da lui amministrati, era fregiato del titolo particolare di *Inquisitore ai bo-*

schi di Terraferma, ed assunse anche quello di *Proveditore generale*, dopo che nel 1743 gli vennero aggregati i boschi del Trevisano e della Mestrina, cui nel 1752 si aggiunsero quelli del Bellunese. La *Direzione* invece era appoggiata: 1.° al *Magistrato delle legne e boschi*, per l'azienda dei boschi da taglio, e della legna da fuoco delle fustaje, con ingerenza del *Magistrato dei beni comunali*, in quanto a quella dei boschi comunali contemplati dalla Terminazione 2 ottobre 1734 dello stesso Magistrato (cioè soggetti alla servitù della legna da fuoco a favore dei Comunisti aventi legale titolo d'usarne, sotto l'osservanza delle discipline prescritte coi Decreti 17 giugno 1559 del Senato, e 26 settembre 1561 del Cons. X e G.), e specialmente alla *tutela dei monti* in virtù della legge 20 febbrajo 1598 (tanto raccomandata dal Senato anche ai Rettori di Terraferma, ed avvalorata colle sue susseguenti 2 gennajo 1654, e 30 giugno 1671, portanti il rigoroso divieto « *di zappar, arar, e voltar terreno ad oggetto di coltivar il terreno delle montagne, e il svegrar, scavar zocche, e sradicar albori esistenti sopra le medesime*). 2.° *Al Reggimento dell'Arsenale* per la generale conservazione di tutti i *boschi di pianura* (D. 30 giug. 1671 del S.); l'utilizzazione dei *boschi d'alto fusto* servibili alle costruzioni navali; e l'azienda di quelli di quercia, eccettuati il Montello, ed il Montona; e conservata l'ingerenza del *Magistrato de' V Savj* (istit. provvisoriamente nel 1506, stabilm. nel 1517) in quanto a' boschi d'alto fusto *da legname di commercio*. Essenzialmente quindi la *direzione tecnica* del governo dei boschi, specialmente dei *pubblici* (e verso il secolo XVII anche l'amministrazione dei medesimi), era divisa (e fu disputata a lungo) fra il *Magistrato delle legne*, ed il *Reggimento dell'Arsenale*. Il *governo* stesso poi andava a posarsi nei *Capitani boschivi*, e la custodia nei *Custodi*, e *Guardiani* o *Saltari*. È da vedere pertanto quale fosse la cerchia delle respettive attribuzioni loro sull'amministrazione dei boschi.

Il *Magistrato delle legne*, che in origine non era destinato a governar boschi, ma solo a provveder di legna la Dominante, sebbene sul finire del sec. XV avesse ottenuto dal Senato la *Direzione generale* sui boschi, fu nullameno dal Consiglio di X limitato assai fin da principio anche in questa, e, riorga-

nizzandolo nel 1532, lasciato con pochi poteri fino al 1700, in cui ne riacquistò buona parte, cioè la direzione dei boschi cedui, ed il diritto di utilizzare il boscame da taglio o da fuoco nei boschi riservati, ma sempre per iscopi più finanziarii ed economici, che non tecnici e di forestale coltura; come lo dimostra tanto la Sovrana deliberazione 5 maggio 1746 (di cui più sotto), quanto la pianta stessa del suo personale, qual era già indicata, e cui, per deliberazione 4 lugl. 1677 del Maggior Consiglio, fu aggiunto un *terzo Proveditore;* e, con altra 17 dicembre 1780, un terzo *Soprapro-veditore,* con titolo *d'Inquisitore a' bossoli,* e soldo di 50 ducati mensili (assegno accordato collo stesso decreto a cadauno degli altri Proveditori); e colla simultanea soppressione delle cariche di sei *Carradori,* tre *Fanti di barca,* due *Stimatori,* e del *Custode* del Magazzino dei poveri; ond'è, che non rimanevano ad esso Magistrato, che: un *Fiscale,* un *Nodaro,* un *Ragionato-scontro* pelle due casse, colla incumbenza unita di Quaderniere, un *Contadore* con quelle di Esattore e Massaro, due *Capitani di stima* per le sagome, e due *Fanti* (Cursori), ad uno dei quali, previo pieggieria, dovevasi dar in custodia il Magazzino dei poveri. Con questa pianta d'ufficio la direzione del Magistrato non poteva servire ad altro scopo, che al finanziario, nè aveva ministri residenti nei boschi, per cui mezzo avesse potuto far eseguire i suoi ordini, nè poteva mandarne in missione, perchè da un secolo e più la sua *cassa delle fittanze boschive* era tanto esausta, che non avrebbe potuto sostenerne la spesa; oltre che, gli stessi Proveditori erano assai male compensati delle loro prestazioni, esposti com'erano a non percepire il meschino onorario accordato loro dallo Stato, caso che nella cassa medesima, su cui era assegnato il loro onorario, non vi fosse stato fondo sufficiente; come appunto avvenne dall'anno 1677 al 1729: periodo durante il quale quattordici e più Proveditori restarono in credito verso la detta cassa dell'intero soldo: come apparisce da scrittura 5 marzo 1729 umiliata al Senato da tre dei medesimi.

Il *Reggimento dell'Arsenale* era formato da tre magistrati, istituiti dal Consiglio Maggiore l'anno 1418 con titolo di *Patroni,* e da altri tre tratti dal corpo del Senato, ed aggiuntivi per la gravità delle imposte incombenze, col titolo di *Proveditori* — due prima, il terzo nell'anno 1498 (*v.* Vettor Sandi, *Principii di*

stor. civ. Venez. 1576) — al seniore dei quali il Senato per lo più conferiva la veste di *Procuratore*, e straordinariamente, secondo le eventuali esigenze prodotte da impensati disordini, il diritto d'inquisizione, col titolo d'*Inquisitore sopra l'Arsenale;* ciò che fu la prima volta nell'anno 1683, e nel 1697 eccezionalmente a tutti e tre i Proveditori; come cel mostra il Procl. arsenalizio 18 gennajo d. a. in proposito delle licenze per taglio di roveri secchi e morti, firmato da: **Lorenzo Correr** Inquisitor, **Alvise Mocenigo** Inquisitor, e **Anzolo Diedo** Procurator Inquisitor. Posteriormente questo diritto non fu conferito che: nel 1733, a cagione di disordini insorti nell'amministrazione della Casa; nel 1742, per riparare al mal governo dei boschi della Signoria; e nel 1752, per altri simili inconvenienti. Nell'anno 1780 poi i *Correttori* del Maggior Consiglio, con parte 17 dicembre, istituirono una stabile superiore magistratura dell'Arsenale, composta di tre *Inquisitori*, la durata normale del reggimento dei quali, come di quello degli altri magistrati ordinarii, era di due anni, ma si prorogava spesse volte fino a sei. Terminato il reggimento, l'Inquisitore, o il Procuratore dirigente la Casa dell'Arsenale, presentava al Senato la relazione delle cose da lui operate, documentata colla raccolta delle ordinanze e terminazioni rilasciate durante il tempo della propria carica, stampata in più esemplari, che distribuiva a lume dei successori e degli altri Ufficii [aa].

aa) Tra le raccolte di questo genere sono da consultarsi specialmente:

Inquisitorato dell'Arsenal negl'anni 1733, 1734, *sostenuto da Sua Eccellenza* **Nicolò Erizzo** 3.º, *cavalier.* È la raccolta di tutte le Terminazioni rilasciate durante il detto biennio risguardanti l'amministrazione dell'arsenale marittimo, fra cui una, dell'11 marzo 1733, ordina di riscuotere il *Ducato per licenza di taglio d'ogni rovere* in moneta effettiva, cioè in ragione di lire 8, e non di lire sette, soldi dieci.

Item, *pegli anni* 1742-1746, *sostenuto dall' eccell. sig.* **Zuanne Querini** *Procuratore;* contenente le Terminazioni: dell'8 apr. 1743 in materia d'estrazione de' legnami della Casa dell'Arsenal; del 18 febb. 1742 in materia di apprezzamento de' legnami da acquistarsi per conto della Casa stessa; del 13 marzo 1744 in materia de' boschi della Prov. dell'Istria; del 13 detto in materia de' boschi della Terraferma, pei quali si chiama in vigore la Term. Mocenigo 1704; e del 9 febb. 1745 in materia de' boschi pubblici della Carnia.

Item, *pegli anni* 1752-1755, *sostenuto da S. E.* **Pietro Vendramin** *Inquisit.;* contenente due Term. forestali: del 12 agosto 1754 sopra le gravezze e gli obblighi imposti al Comune di Pieve d'Alpago per la condotta degli alberi ed altri legnami del bosco Cansiglio; e del 10 apr. 1755 in proposito delle condotte d'acqua, dalla parte del Piave, e da quella della Livenza, dei legni recisi nello stesso bosco.

Or il Reggimento dell'Arsenale non aveva pur esso in origine, che il mandato di provvedere nei boschi il legname occorrente alle costruzioni navali; ma nel 1601 ottenne dal Consiglio di X la suprema autorità sulla materia dei roveri (eccettuato il Montello ed il Montona): autorità confermatagli nel 1700 dal Senato; oltre quelle di nominare, o per lo meno sciegliere, i *gestori* dei boschi pubblici; di nominare i *Soprastanti;* di mandar i suoi *Proti* e le sue *Maestranze* a perlustrare i boschi e sistemarne il governo, ed occorrendo di eleggere provvisoriamente, con approvazione del Senato, uno de'Patroni a *Proveditore ai boschi*, e mandarlo nella Terraferma a far ispezionare i riparti boschivi. Quindi la cerchia de'suoi poteri, quantunque propriamente limitata ai boschi e fondi contenenti quercie adatte alle costruzioni navali, era ad ogni modo più estesa che non quella del Magistrato delle legne. Ma siccome non tutti i boschi del dominio veneto erano stati classificati in maniera da poter conoscere, quali meritassero essere governati dal Reggimento, e quali dal solo Magistrato delle legne, e tanto meno quali e quante delle singole piante cadessero sotto l'ispezione e la competenza d'una o dell'altra delle due Magistrature: così succedeva bene spesso, che una invadesse i diritti dell'altra, e ne sorgessero attriti e dissappori fra di esse, tanto che verso la metà del sec. XVIII, a cagione dei boschi dell'Istria (a dir vero assai negligentemente governati dall'Arsenale), ruppero in aperto litigio. Se non che, l'Inquisitore dell'Arsenale, dopo aver convocato più volte a conferenza i due Magistrati, riuscì alla fine d'indurli a rappresentare la causa delle

---

Tanto queste, come altre consimili, sono tutte stampe in 4°. del Tipografo ducale Pinelli.

Per la completa cognizione poi della *veneta bibliografia forestale-marittima* saranno pure a vedere le stampe seguenti:

Terminazioni varie relative ai Boschi per i Roveri da lavorarsi ad uso dell'Arsenale. Venezia tip. Pinelli in 4°, 1549; e più volte ancora in epoche varie.

Ordini stabiliti dall'illustr. ed eccell. Ser **Giovanni Basadonna** *capitanio a Raspo addì* 18 *dec.* 1637 *in materia di legnami buoni, e da venir buoni, per la casa dell'Arsenal.* Venezia, Pinelli in 4°.

Il cuore Veneto legale formato dalla compilazione delle Leggi ducali, Terminazioni et altre cose notabili stabilite in corso di cinque secoli per la amministraz. e governo dell'Arsenale di Venezia ecc. *Opera del Dott.* **Bernardo Lodoli** *avv. fiscale.* Ven. 1703 in fol. fig. Di quest'opera, citata dal cav. **Cigogna,** nel *Saggio di Bibliogr. Veneziana* 1847 tip. Merlo in 8° gr., non è stato pubblicato che il solo manifesto, coll'indicazione dei capitoli; il manoscritto stesso, sciaguratamente andò smarrito.

loro contese al Senato, e proporgli nello stesso tempo i provvedimenti che avessero riputato opportuni, tanto alla migliore conservazione dei boschi, quanto ai pubblici respettivi interessi. Ciò fatto da essi, mediante dettagliata scrittura estesa di pieno accordo, il Senato discese addì 5 magg. 1746 a deliberar come segue: « Essendo *d'ispezione del Reggimento di eleggere, e rimuovere, le persone necessarie a custodia de' pubblici boschi con roveri, d'ordinar le operazioni di tempo in tempo occorrenti, d' inquirire e correggere rigorosamente le trasgressioni, e li danni, e riconoscere in fine il bisogno che di quando in quando può insorgere di curazioni e schiarazioni: così.... debba egli spedire col metodo delle Leggi, e pubblica permissione, li ministri proprj per l'esecuzione delle curazioni e schiarazioni predette, per il taglio e sgombro delle piante inutili, o morte, dal medesimo Reggimento riconosciute per tali,.... e per il trasporto loro fuori del bosco, ove rimaner debbano a disposizione del Magistrato alle Legne e Boschi. — A questo dovrà poi appartenere il far ridurre le piante stesse.... in legna da fuoco, introdurre e concludere gli accordi, farne conseguentemente d'esse la vendita, potendo per tal' oggetto stesso spedir alcuno de' ministri proprj..... Tutto il ritratto poi d' esse vendite passar dovendo nella cassa del Magistrato antedetto, dovrà questo anche supplir per intiero alla spesa occorsa per il taglio, e truduzione fuori del bosco de' roveri inutili o morti; al qual fine si rilascieranno dal Reggimento mandati diretti al N. H. Proveditore alla cassa de' boschi, a ciò segua il dovuto rimborso pubblico.* — Col medesimo Decreto poi ordinò, che, coll' immediata rimozione dalle dimande forensi, e passi giudiziarj, allora tuttavia pendenti, fosse da suffragare la cassa del Magistrato, accordando al Magistrato stesso « *l'assoluta sopraintendenza* » ai boschi di rovere contenenti nessuna o poca parte di legname adatto alle costruzioni navali, riservato però sempre all'Arsenale l'uso della parte medesima. Avendo in fine riconosciuto, essere stata la mancanza di mezzi pecuniarii la ragione per cui il Magistrato, con pregiudizio del pubblico interesse, non aveva più spedito alcuno de' suoi Proveditori a visitare i boschi dell' Istria: lo autorizzò a stabilire, di concerto col Rappresentante della Camera di Raspo, una tenue contribuzione, proporzionata all' importo presuntivo delle spese e competenze necessarie per praticare tali visite, da poter essere esatta annualmente, per cura di esso Rappresentante,

da qualunque proprietario e Comune possessore di boschi, o terre boschive, che non fossero già soggetti alla sopraintendenza del Reggimento dell'Arsenale. — Stabilito per tal modo la sfera delle attribuzioni forestali, per cadauna delle due magistrature, la si mantenne inalterata fino al 1782; anno in cui il Senato, con deliberazione 12 decembre, devolse « *tutta la direzione della materia boschiva all'Inquisitorato dell'Arsenale* »; creando con ciò una *direzione centrale* del governo de' boschi, che fino allora non esisteva nell'organismo amministrativo dello Stato.

Capitani ai boschi.

Le autorità sopradette: Inquisitori, Sopraproveditori, Proveditori, Patroni e Rettori, non potevano essere conferite che a *Nobili*, ossia Patrizii, e non uscivano dalla cerchia dell'alta amministrazione della Repubblica. Ai cittadini invece si affidavano quelle dei *Capitani ai Boschi*, cioè le *cariche forestali* propriamente dette, la cui importanza rispetto al governo ed alla conservazione dei boschi non è stata mai riconosciuta ed apprezzata meritamente, partendo generalmente dall'erronea supposizione, che la prosperità delle foreste potesse tutta dipendere dalla perfezione delle leggi; le quali invece, non potendo comprendere nelle loro disposizioni tutti i casi possibili, non presentano in sostanza, che norme generali da essere poi applicate secondo i casi particolari, e quindi soggette all'eventualità e portata dell'intendimento e della coscienza di chi deve applicarle, cioè degli esecutori; ragione, per cui la sorte dei boschi dipese sempre, e sempre dipenderà, più dall'intelligenza, dalla probità, e dalla rettitudine degl'impiegati esecutivi, che non dalle leggi e dai regolamenti. Tale appunto fu il caso delle foreste nel Veneto. Di fatto, il Consiglio di X e Giunta, inteso a regolar un po' meglio il modo di elezione del *Capitano al bosco Montello*, stabiliva (D. 27 lugl. 1557), doversi limitarla al periodo di cinque anni, e non conferire tale carica che a persona integerrima, fornita di cognizioni tecniche, e quindi ai soli Marangoni pratici dell'Arsenale, che sapessero leggere e scrivere; e cui fosse accordato il soldo giornaliero di lire quattro (fr. 2) — soldo accordato anche ai Capitani del Friuli, fino all'anno 1593, nel quale per Dec. 24 genn. del C. X fu aumentato di tre lire a favore del primo, e di soli sei soldi a favore degl'altri — coll'obbligo ad ognuno di mantenere a sue spese tre cavalli e due servitori; ad uno de'quali, Marangone

pur esso della Casa dell'Arsenale, doveva corrispondere 14 soldi di salario al giorno. Voleva inoltre, che l'elezione procedesse colla solennità dovuta alla dignità d'un Capitano boschivo, che gli stessi Proveditori intitolavano da prima: « *Magnifico* », oppure « *Carissimo quanto fratello* », poi « *Strenuo* ». Se non che, quest'istituzione quanto più invecchiava, peggiorava e scapitava nell'opinione pubblica; sì, che all'atto di riformare i due capitanati di Treviso e del Friuli, e dopo ingiunte varie discipline atte a realdirne la dignità, fu prescritto dal Senato, con Decr. 14 magg. 1707, non poter nessun « *Capitanio pro tempore* », terminato il quinquennio, continuar a servire nel medesimo riparto, ma dover passare quello di Friuli a Treviso, e viceversa; poi, con altro dell'8 giugno 1726 (pendente il progetto di aumentare il numero dei Capitani, fatto riflesso all'attuazione della nuova tassa del *dodici per cento*), doversi eleggere non più per cinque, ma per soli tre anni, nè rieleggerli se non avessero dato prova di zelo e fedeltà; aprire concorso con pubblico Proclama quattro mesi prima di rimpiazzarne un posto; gli aspiranti dover essere *Maestri-Marangoni* pratici dell'Arsenale, e farsi inscrivere entro quindici giorni dalla data del Proclama nell'Officio del *Nodaro* e *Scrivan Grande* dell'Arsenale stesso; il quale doveva passare l'istanza di concorso coi documenti al Deputato al Criminale, e questi, alla presenza del *Proveditore Maggiore* dell'Arsenale, praticare le opportune indagini sulla condotta ed abilità del concorrente, come era prescritto anche in passato (D. 15 feb. 1683 d. S.). Con tali cautele, rimpiazzati i posti dei Capitani di pianta vecchia, compresi quelli del Montello, Montona, Cansiglio e Somadida, sebbene la nomina dei medesimi non fosse d'ispezione della Banca dell'Arsenale; se ne crearono cinque nuovi pei boschi del Padovano e Vicentino, della Mestrina e Trevisana bassa (D. 6 lugl. 1730, e 27 mag. 1734 d. S.; T. 31 lugl. 1739 dell'Ars.), dell'Asolano, della Carnia (1755 circa) e del Coneglianese (1792); con facoltà, in caso di scoperta di tagli clandestini, di chiedere l'assistenza di due soldati a cavallo, e praticare perquisizioni domiciliari (T. Querini 13 mar. 1744). Ma tutto questo non sortì effetto migliore; perocchè non era stata eliminata la vera causa del male, posto precipuamente nell'insufficienza degli assegni, i quali, rimasti sempre gli stessi dal XVI secolo in poi, se a principio bastar potevano

a mantenere servitori e cavalli, in progresso di tempo, e più negli anni ultimi della Repubblica, non erano più sufficienti nemmeno ai principali bisogni della vita d'un Capitano, quando da un lato il Governo non avesse aggiunto l'annuo *premio* (gratificazione) di 50 duc.; e dall'altro non fosse stata notevole la quantità delle sportule e dei proventi accessorii, espressi e non espressi, che il Capitano godeva, e dei quali faceva commercio. Così, per esempio, il Capitano del Montello, oltre al *soldo del martello*, ossia d'un soldo per ogni lira sulla vendita delle *legne garbe* (forti), aveva pur diritto al *terzo* delle pene e condanne: competenza, a dir vero, poco decente per un funzionario superiore, che per tal modo diventava interessato nei prodotti della violazione delle leggi. Oltre a ciò il detto Capitano sosteneva una *gestione economica* troppo complicata per non aver adito ad approfittarne; malanno che risulta ancora dai rendiconti dal 1780 in poi, nei quali si vede, ch'egli si accreditava d'una somma da 800 a 900 lire al mese sotto la voce generica « *spese accessorie* e *straordinarie* ». Quanto poi ai Capitani d'altri riparti boschivi, oltre la *panatica* di 36 soldi al giorno per le spese di cavalcatura e barca, essi percepivano la provvigione: di ducati sei per ogni cento roveri, che fossero stati tagliati pell'Arsenale nei boschi privati; di duc. quattro per ogni cento simili tagliati nei pubblici; e d'un ducato e dodici grossi per ogni cento tolpi. Le spese e competenze per assegnazione di tagli di legna e roveri a' privati dovevano essere pagate loro dagli interessati. Inoltre, a parità del Capitano del Montello, avevano anch'essi diritto al terzo delle multe e confische (D. 11 feb. 1587, e 22 marzo 1698 d. S.), e di più (specialmente il Capitano e le Guardie del Cansiglio) quello delle *cerche*, per le regalie di formaggi, burro ecc. nei caseificj esistenti nel circondario dei singoli boschi; oltre quello di « *gettar tanse* » di denaro, burro, formaggi ecc. sopra Comuni vicini ai boschi, aventi diritto di pascolo nei medesimi; diritti per lo più consuetudinarii, che recarono sommo pregiudizio all'erario, e che, sebbene proscritti, continuarono a vivere lungo tempo, anche dopo la caduta della Repubblica (Notif. dell'i. r. Com. d'Arsen. 16 luglio 1805). — Il servizio dei Capitani — sistemato dall'Inquisitore ai boschi di Terraferma **Leonardo Mocenigo**, colla Terminazione 8 luglio 1703 (approvata dal Sen. con Decr. 18 agosto dello stesso anno) — fu ampliato e riformato dal Proveditore ai boschi

Carlo Gradenigo, il cui Regolamento 5 settembre 1748 (sancito con Duc. 12 sett.) ha servito di base alla legge 1792. Stando a questo Regolamento disciplinare delle cariche forestali, ogni Capitano aveva obbligo: di tenere informato l'Arsenale sullo stato dei boschi ed eseguire i suoi ordini; di provedere alla coltivazione di essi boschi, ed all'elezione dei Guardiani e Saltari da parte dei Comuni, pella custodia dei boschi anche comunali e privati; di far tagliare nei pubblici le legne dolci; di denunciare le contravvenzioni ai Cancellieri dei pubblici Rappresentanti, che dovevano allibrarle in apposito Registro; formare e completare i processi, e rassegnare le relative sentenze, al più tardi dentro sei mesi, al Reggimento dell'Arsenale, e vendere i mezzi e corpi di colpa al pubblico incanto, ecc. [bb].

---

bb) Il seguente è il tenore letterale del titolo primo della Terminazione Gradenigo 5 settembre 1748, risguardante gli:

Obblighi de' Capitani a' Boschi.

I. *Quando verranno eletti Capitani alla custodia e Sopraintendenza di quei Boschi, che assegnati loro vengono nelli rispettivi Territorj, sarà del preciso loro obbligo a frequentemente visitarli nell' intiero circuito de' medesimi, onde scoprire qualunque danno, e riconoscer ogni abuso venisse arbitrariamente introdotto. Sarà pure del loro incarico rilevar, se da' Guardiani e Custodi venga supplito alle parti loro, ed eseguite con puntualità le incombenze, cui sono essi tenuti, delchè doveranno, scoperti simili disordini, umiliarne pronto ragguaglio all' Eccellentissimo Regimento dell' Arsenal per le sue autorevoli disposizioni; e doveranno pure al principio del loro impiego esaminar lo stato, nel quale dal loro Precessore verranno lasciati i Boschi tutti ad essi consegnati.*

II. *All' occasione di praticarsi il taglio de' Roveri per uso di Molini, Squeri, ed Edifizj, che dallo stesso Eccellentissimo Regimento con le solite licenze a' Possessori de' medesimi resta accordato, non potrà eseguire il Bollo di essi, se non coll' assistenza del Guardiano e Custodi, e questo bollo non averà ad imprimerlo, che in que' soli Roveri, che non fossero, nè potessero venir buoni per la casa dell' Arsenal, mentre però siano rimasti d' accordo co' Proprietarj dei Fondi; restando assolutamente proibito, ancorchè fossero della stessa qualità diffettosa, di eseguirlo in que' siti, ove la scarsezza delle piante adulte, e di novelle non lo permetesse, per l' oggetto salutarissimo di non disboscare li Boschi, come abbiamo scoperto esser stato con danno de' Boschi medesimi fin ad ora praticato.*

III. *Non potrà praticare qualunque Bollo per taglio de' Roveri, fuorchè per il Pubblico, ne' Boschi che non fossero riservati alle pubbliche urgenze, e ad effetto, che non abbia nemmeno per scusa d' ignoranza a succedere tali sconcerti, resta vietato l' eseguire qualunque Taglio, quando nella Licenza dell' Eccellentissimo Regimento non venga dal deputato Ministro spiegato il nome del Bosco, o il Padrone che lo possede per distinguerlo, col nome pure della Villa; e per scansar maggiormente ogni equivoco verranno in foglio separato stampati i Boschi tutti, ne' quali sarà o permesso il Taglio, oppure proibito.*

— Che se il Capitano nell'esercizio delle sue attribuzioni avesse commesso una frode a pregiudizio della proprietà forestale, la legge lo condannava alla pena del carcere, ed obbligava i Comuni stessi a

---

IV. *Nella dispensa de' Mandati per le sboscazioni delle Legna dolci, che seguir devono da San Martin sino al successivo San Zorzi, sarà strettissimo suo dovere, eseguita che sia la sboscazione stessa, nè avendovi potuto esser presente al Taglio, come lo prescrivono le Leggi passate, (nella lontananza però del Capitanio dovranno star presente al Taglio delle suddette Legna dolci i Guardiani, e Custodi di ogni rispettivo Bosco): personalmente portarsi in cadauno de' Boschi, almeno dove avesse permesso la sboscazione, ed esaminare se, unitamente al Taglio delle Legna dolci, avessero reciso Semenzali di Rovere; siccome, con notabile pregiudizio de' Boschi, si è veduto invalso nel passato il disordine, per cui sarà tenuto a riferirlo immediate all' Eccellentissimo Regimento per le opportune deliberazioni.*

V. *Ogni anno, nella confacente stagione, dovrà con attenzione far ripartitamente rimettere con la semina della Ghianda li Boschi; qual semina dovrà esser praticata solamente con li Vanghetti, proibendosi espressamente l' uso di valersi de' Versori* (aratri), *mentre profondandosi questo istrumento, offende in conseguenza le radici de' Roveri, per la qual causa in brevissimo tempo periscono. Sarà soltanto permesso il Versor in que' Boschi fossero ridotti a Prato, e perciò abbisognassero d' intiera semina; ordinando per tal effetto quella sola quantità potesse abbisognare la sua raccolta, che potrà seguire nelli Boschi ad esso soggetti; tenuto a riferire al Regimento Eccellentissimo l' ordinaria raccolta, ed in seguito li Boschi ne' quali è stata rimessa con Fede de' Guardiani, e Custodi ad intiero Pubblico lume. Dovendo in simili occasioni ricorrer al Zelo di quell' Eccellentissimo Rappresentante, perchè gli sieno accordati due Soldati per il suo più pronto effetto.*

VI. *A vista delle relazioni, che da Guardiani, Custodi o altri gli venissero prodotte per i furti e danni commessi ne' Boschi, dovrà portarsi a fare la scoperta unitamente agl' uomini di Commun, Meriga e Custodi, e, rilevato che abbia ciò, che di male fosse corso, accompagnerà con giurata informazione le relazioni stesse, con tutte quelle particolarità convenissero, al Regimento dell' Arsenal, ed a quel Nobil Uomo Rappresentante, onde possa immediatamente levarli la comminata pena, e devenirsi a quel di più meritasse la trasgrezione commessa.*

VII. *Praticando Curazioni de' Boschi, o Schiarimenti relativamente al Decreto dell' Eccellentissimo Senato, e commissioni della Banca dell' Arsenal, dovrà pontualmente sciegliere tutti que' Pezzoni e Tolpi, fossero di genere, e qualità sufficiente per le occorrenze dell' Arsenal, e lasciare gli inutili Cime e Rami a benefizio de' Comuni, o d' altri privati, che fossero de' Boschi stessi i Possessori; e quando li Boschi fossero di Pubblica ragione, permetterà alli Comuni le sole cime, Rami e Pedalli d' un piede di circonferenza; dovendo gli altri Pedalli inutili rimaner a disposizione del Magistrato Eccellentissimo alle Legne, per esser ridotti ad uso di fuoco; e per dovuta notizia averà debito particolare di riferir della sua quantità, con spedire la relazione al Regimento Eccellentissimo dell' Arsenal.*

VIII. *Non potrà seguire qualunque Curazione o Schiarazione de' Boschi se non passati Anni dieci, come prescrive il Decreto 10 Maggio 1742,*

denunciarlo. Ma la legge, accordando ai Comuni anche il premio fissato pei denuncianti, e più il diritto di poter tener secrete le loro denuncie (Procl. 20 mag. 1707, e 11 feb. 1753 dell'Ars.), costrin-

---

e sempre con la sola Autorità dell' Eccellentissimo Senato. E sia rigorosamente proibito nelle occasioni stesse, recider que' Roveri o Semenzali, sebbene fossero inutili, purchè non fossero del tutto morti, che si attrovassero in siti, ove non fossero ben proveduti di piante, o Semenzali, come per il passato a larga mano, e senza riflesso alla distruzione di sì preziosi Capitali, è stato così indebitamente praticato.

IX. *Sarà tenuto invigilar, che di due in due anni sia fatta l'elezione da Communi de' Guardiani e Custodi per quei Boschi non averanno Casone; mentre per quelli saranno forniti del Casone coll' assegnamento del Terreno dovrà appartenersi l' elezione al Nobil Uomo Patron all' Arsenal, che si troverà in Guardia in quel tal tempo, previa però giurata Fede del Capitanio a' Boschi, che quell' Uomo possa esser capace a questo impiego, e durar dovrà in esso Anni dieci, passati i quali dovrà esser riconfermato, quando abbia intieramente supplito alle proprie incombenze, ed a tutte quelle regolazioni sono prescritte a peso dei Guardiani; dovendo de' Guardiani e Custodi tutti tener un' esatto conto e registro per que' confronti si rendessero necessarj.*

X. *Averà attenzione, perchè di tre in tre anni ogn' uno per li loro confini abbia ad escavare li Fossi nella profondità di piedi quattro, e nella larghezza di piedi cinque, e sei, ordinando, che la terra escavata sia gettata dalla parte opposta a' Boschi, e ciò per il suo circondario; mentre gli interni Fossi, che servono di scolo, a peso de' Proprietarj, o de' Communi, se sono Pubblici, o di ragione del Commun, devono venir escavati. Ed a fine non si copra coll' ignorare di non saperlo, dovrà con Mandato al tempo opportuno fare ogni uno avvertito.*

XI. *Invigilerà ad oggetto non vengano erette Fornaci dentro i confini de' Boschi, quando non siano nella distanza permessa dalle Leggi; e nel caso alcuno ardisse contrafare tale Publica Volontà, dovrà commettere Mandato penale per la sospensione della stessa Fabbrica, e parteciparlo all' Eccellentissimo Regimento dell' Arsenal sollecitamente.*

XII. *Sarà tenuto ad assistere alle condotte de' Legni fossero per la Casa dell' Arsenal raccolti, proibendo di scorzarli, e sgropparli in modo che li rendessero pregiudizio; obbligato d' anno in anno entro il mese di Settembre partecipare all' Arsenal la quantità degli esistenti sopra Cargadori, che di quelli fossero ancor ne' Boschi, oltre delli pregiudizj scoprisse, che venissero inferiti, delchè averà debito di rassegnarlo ogni volta lo rilevasse.*

XIII. *Dovrà trovarsi pronto alle Pubbliche Commissioni verranno impartite tuttochè tendenti al privato effetto, tanto rispetto a' Sopraluochi, che ad altre funzioni, onde non abbiano a succedere stancheggi, pur troppo accaduti nel passato, mentre già per loro fatiche, e panatiche, averà a ripetere da Interessati una congrua ed onesta ricompensa, a tenor delle proprie fatiche, ed operazioni saranno praticate.*

XIV. *Occorrendo accomodare li Casoni erretti per la buona custodia de' Boschi, sarà tenuto ordinare a' Communi, se i Boschi saranno Pubblici, o di ragione del Commune, o a' Possessori de' Fondi Boschivi, il suo aggiustamento,*

geva il Capitano a tenerseli amici, quantunque ordinariamente nemici e devastatori dei boschi; di maniera che, nè gli abusi commessi dai Comuni, nè quelli del Capitano, giunger potevano, od assai difficilmente, alle orecchie della giustizia. Scriveva perciò un autore di que' tempi: « *i boschi devono degradare necessariamente, essendo governati da inesperti mercenarj, interessati a sacrificare il pubblico interesse al privato. Non è l'arte forestale, non l'esperienza e l'osservazione sull'andamento dei boschi, che procura incarico così onorevole, com'è quello di Capitano forestale, ma il vanto audace e pomposo d'una scienza non propria, congiunta a precarj maneggi, che apre loro la strada per ingannare il Governo, facendo abortire con un pessimo governo*

---

onde non abbiano a rendersi inabitabili; non potendo ottener alcun benefizio, mentre non abbiano adempito alla spesa occorsa; tenuto a partecipare gli innobbedienti all' Eccellen. Regimento per il dovuto compenso.

XV. *Non potranno li Possessori de' Boschi godere l' utile delle Legna inutili al caso delle Curazioni, quando non abbiano adempito alla Tansa del dodici per cento; come da noi è stato praticato in quelli sottoposti alla Visita di questa Carica, onde poter per ogni Territorio construire per la buona custodia de' Boschi quel necessario numero di Casoni occorressero, che solo a questo segno doveranno soggiacere al predetto aggravio, e supplire all' erezione di quelli che alla quantità de' Boschi in quella situazione si rendessero bisognevoli; mentre per mancanza di danaro non abbiamo potuto farli costruir anche in altri Boschi, nè quali sarebbero necessarj; dovendo con Fede giurata rilevar la quantità delle ricavate Legna, e, l'importar delle medesime, unitamente alla predetta Fede, esser trasmessa all' Eccellentissimo Regimento dell'Arsenal per l' effetto sopradetto.*

XVI. *Finalmente, avvertirà con la maggior vigilanza, che non vengano commesse recisioni, sramazioni, ceffazioni ne' Roveri, e Semenzali; non sia battuta, nè usurpata la Ghianda; non pascolata, nè segata Erba; non introdotte strade; nè ridotta ad altro uso qualunque porzione di terreno boschivo; anzicchè obbligato ad invigilare in forma particolare sopra la direzione de' Guardiani, perchè, mossi da illeciti profitti, non abbiano a secondare tali proibite delinquenze, che, a maggior facilità di poter traspirarle, saranno qui sotto descritti gli occorrenti lumi.*

Mancando perciò a queste espresse incombenze, incorrerà nella perdita del suo Carico, e dovrà restar soggetto alla Prigione per anni tre, dalla quale non potrà restar sollevato se non soddisfatta la sua condanna, oppure per grazia della Banca Eccellentissima dell' Arsenal, quando però vi concorrino i Voti tutti: oltre quelle altre pene fossero credute di Giustizia, et ex arbitrio. Eseguendo poi con esatezza e fedeltà l' adempimento delle sue obbligazioni, viene assegnata a cadaun Capitanio la quarta parte tanto di Contrabandi, quanto delle pene fossero levate a' Malfattori, acciò animati da tali profitti possano sempre più infervorarsi al buon governo, e preservazione de' Boschi.

dei boschi le più belle e feconde disposizioni ». La violazione delle leggi — scrive un altro, alludendo agl'ultimi anni della Repubblica — *resa abituale e viziosa, ha contaminato tutte le parti. Non si serba più alcun riguardo nemmeno a salvar le apparenze. Lo scandalo e l'impudenza è salita al colmo. Ogni articolo di legge non è che un nuovo capo di speculazione del commercio ministeriale; una via aperta alla corruzione ed al delitto. Quanto più il Governo estende la sua vigilanza per redimere i boschi, tanto meno egli la vede trionfare sopra gli usurpi, e la mala direzione de' suoi commissionati* [cc]. Se di tempre tali erano i Capitani: che cosa, e quali, potevano mai essere i subalterni? Imitatori, e mancipii loro; non altro!

Guardiatico.

Nei primi tempi della Repubblica v'erano due classi di *Guardiani* (Guardie) addetti alla custodia dei boschi: i *pubblici*, cui lo Stato concedeva o uno stipendio fisso, o il solo usufrutto di terre con casa da abitare [dd], ed i *comunali*, stipendiati dai Comuni. Caduta la prima in seguito all'attuazione della legge 1452, che addossò ai Comuni l'obbligo di custodire i boschi anche pubblici, rimaneva dunque la seconda, cioè quella delle *Guardie comunali*, distinte in *Custodi*, ed in *Guardiani*, ossia *Saltari*. *Custodi*, propriamente, si chiamavano cariche comunali,

---

cc) **Girlesio Franc.** *Dissertazione sopra il governo de' boschi.* Venezia 1781, Perlini in 4°. — **Bernardino Conte,** *Piano di governo del bosco Montello,* Mem. ined. del 1797. — **Marco Balbi,** Inquisit. all' Arsen. *Rapporto sulla materia boschiva, letto nel Senato nel* 17 *sett.* 1789 (Ven. 1858 in 8°. Tip. Merlo) pubb. da Bertuccio Balbi. — Vedasi anche Tondi, *Scienza selvana,* Tom. III, p. 75, riguardo ai forestali del regno di Napoli.

dd) *Osservazioni e ricordi di* **Francesco Valdagni** (cittadino di Vicenza) *Capitanio e Sopraintendente al bosco della Carpeneda ed altri boschi circonvicini nella Vicaria di Teolo, dedicati ai Proveditori e Patroni all' Arsenal di Venezia,* Padova 1655, tip. Luciani, Opusc. in 4°. con tav. topogr. — Raccogliesi da questo, che il bosco Carpeneda era guardato da un *custode* pubblico a cui per compenso era stato concesso, oltre la legna da bruciare, l'uso d'una casetta con tre campi arativi. Con Parte 20 sett. 1486 del Sen. gli fu tolto il diritto della legna, ed assegnate invece « *due paghe della Rocha veneta* ». Con Decreto 18 lugl. 1506, dimesso l'individuo che occupava questo posto pe' suoi mali portamenti «*furono investiti della custodia di esso bosco gli uomini e comuni di Rovolone e Vegrolungo, e fu loro concesso, per l'obbligazione di mantenere una Guardia, e custodire il bosco, l'esenzione per L.* 150 *all' anno in Dadia ordinaria macina, et datio di carro* ».

che, oltre l'obbligo di difendere i boschi, avevano anche quello di tenerne conto esatto dei prodotti. Nella pianura, come vedemmo, essi non avevano correspettivo, e dovevano custodire i roveri e sorvegliare i Saltari. In montagna invece, percepivano un soldo e dovevano custodire le *vize*, ossia *bandite comunali*. Al novero di questi si devono riferire i due così detti *Soprastanti ai boschi comunali*, istituiti in Cadore fin dall'anno 1470 (cap. CXXXV, Stat. Cad.), colla paga di soldi 15 al giorno per cadauno (Parti 5 marzo 1540 e 9 nov. 1570 del Magg. Consigl. della Comunità Cadorina), e collo specialissimo incarico di sorvegliare i *boschi di confine*, ossia *defensorii* [ee]. La loro rielezione per-

---

ee) Per *Boschi di confine*, ossia *defensorii*, s'intendevano i distanti non più di duemille piedi da un confine territoriale. Una legge comunale anteriore all'anno 1338 (Lib. 2, cap. CXXV, Statuto Cad.) inibiva di svegrarli, diboscarli, e tagliarne legni (.... *nec debeat ronchari.... vel fractari facere, nec lignamen incidere*); tuttavia, per le continue questioni di confine coi Tirolesi, la distruzione di questi bellissimi boschi aveva incominciato fin dal XV secolo.

La Comunità Cadorina (civilmente costituita a guisa delle *Marche germaniche*, cioè comuni democratici, tutelati da qualche altro Stato, o Principe, o Signore) oltre que' boschi di confine, ne possedeva numerosissimi altri, della superficie complessiva di ettare 38657, distinti in: *vize di laudo*, *vize propriamente dette*, *vize di faggio*, *boschi di proroga*, e *boschi tensi*; denominazioni di cui giova conoscere l'origine storica. Ell'è la seguente:

1. *Vize di laudo* (dal lat. *vici*, v. Festo); erano boschi banditi da un *Centenaro* (Comune), o da una *Regola*, o *Vicinia* (Frazione). Il principio fondamentale del regime boschivo dei Cadorini: « *omnia nemora Cadubrii sunt communia omnibus hominibus de Cadubrio* », per due motivi non poteva essere sostenuto: Il primo, perchè alcune Regole possedevano *boschi allodiali*, cioè acquistati col proprio; come Candide, che fino dal 1030 aveva acquistato da Domegge i monti Chalisson e Silvella; e fino dal 1230 il monte Campobon, ed altri, dalla Vicinia di Lozzo. Il secondo, perchè la promiscuità dell'uso fu sempre nemica della selvicoltura. Fatto sta, che que' boschi depauperavano a vista d'occhio, e che al principio del 1300 i due Centenari di Pieve e di Valle erano ridotti alla necessità di bandire, ossia *vizare*, cioè escludere dall'uso comunitativo, alcuni boschi per garantirsi il legname occorrente alla costruzione e riparazione delle case, dei ponti, e delle strade; chiamati per ciò *vize di dassa* o *di zema*, cioè *bandite d'abete* o *di larice*, ed odiernamente *boschi da fabbriche* (*bois à bâtir et à réparer* dei Franc.).

2. *Vize* propriamente dette. L'esempio di que' Centenari non tardò a trovare emulazione: ogni Regola s'affrettò a bandire boschi. Ma sotto pretesto di voler allevare legname fabbrile, si procurarono legname mercantile; e per non urtare poi nello scoglio del Maggiore Consiglio, ne domandarono ad esso il permesso, e lo ottennero, con quello di vendere il legname stesso — sebbene ciò fosse proibito (Stat. cap. XXVI dell'anno 1428) —, sotto condizione peraltro di pagargli

altro, come quella degli altri Custodi, quantunque raccomandata e sistemata dalle leggi 1601 e 1704, a poco per volta venne trascurata onninamente; sì, che dopo la metà del sec. XVIII, gli atti pubblici non ne fanno più veruna menzione. L'elezione poi dei *Guardiani*

---

una *tassa*, ossia *pedaggio*. Per tal modo verso la metà del sec. XVI non v'era più un abetaja in Cadore, che non fosse *vizata;* perchè quelle, che le Regole non avevano riservato per sè, vennero vizate dallo stesso Maggiore Consiglio, dichiarandole una proprietà esclusiva del suo corpo legislativo; facendo dell'eccezione una regola. D'allora in poi, per distinguere i boschi banditi abusivamente, da quelli vizati con autorizzazione del Consiglio, si chiamarono questi *Vize*, quelli *Vize di laudo;* nei quali per Decr. 15 genn. 1516 del Senato Veneto, non era permesso di tagliare, che *abeti da due taglie* (allora di 10, ore di 12 oncie di diametro a 24 piedi di altezza); e scorgendo da poi il Senato, che la sua legge non combinava colla maturità economica delle piante, con altro Decreto 27 agosto 1535 (ripubblicato negli anni 1559 e 1566) ordinava, non doversi recidere in esse vize che *abeti da tre taglie* (di 10 oncie a 36 piedi), e *larici da scalone*, vale a dire, nessuna pianta prima dell'età di poter fornire, o tre taglie da sega, o una trave di 40 piedi di lunghezza.

3. *Vize di faggio*. Trascurando e violando quelle leggi provvidissime con tagli intempestivi ed irregolari, e per inumerevoli abusi, il Cadore menomava le sue rigogliose abetaje siffattamente, che il faggio, giunto ad ingombrare mano mano le ampie radure, soperchiò il novellame resinoso, e giunse ad occuparne la sede. Per ciò, all'entrare del sec. XVI, il mercato delle *taglie d'abete* e degli *squadrati* era divenuto scarsissimo, ed incominciava invece a fiorire un nuovo commercio di *borre di faggio;* a sostenere il quale si eressero nuove *stuffe idrauliche*, e *serre*, e si perfezionava l'arte di costruire le *risine* o *sovende* (Arch. f. p. 502). Tale commercio divenuto oggetto di speculazione vagheggiata dai nobili Veneti, fattisi commercianti di legname, e per insinuazione di essi (Contarini, Sagredo, Cornaro, ed altri), facendosi nuovo sterminio dei boschi — ma questa volta di quelli di faggio: come del *Tovanella*, in cui Lorenzo Giustinian, Procuratore di S. Marco, fece abbattere in un solo anno settantamille faggi (Duc. 16 ag. 1534) — ne avenne, che i Comuni, d'una parte, liberando pel fatto di queste malversazioni gli abeti dall'essenza soperchiatrice, giungessero a rigenerare le loro abetaje, e a riprendere il commercio delle taglie; e che dall'altra, ne rimanessero privi di *boschi da combustibile*, e quindi rispetto a questi, ed in corso del Sec. XVI, nella stessa condizione, che nel sec. XIV rispetto ai *boschi da costruzione*, cioè nella necessità di riservare e bandire *boschi di faggio* per assicurarsi la legna necessaria all'uso domestico, ed all'esercizio delle officine metallurgiche, di cui ve n'erano in Zoldo, in Pescul, in Selva (dove si fondeva il ferro delle vicine miniere, e si fabbricavano palle da canone pella Repubblica di Venezia, v. Parte 8 marzo 1515 del Cons. Magg. di Cadore) ed in altri luoghi; distinguendo i boschi destinati a sopperire agli usi domestici colla denominazione di *vize da legna* (*bois d'affouage* dei Fr.); gli altri con quella di *boschi di dotazione*. Su di ciò peraltro è da avvertire, che l'istituzione dei boschi di dotazione era solamente trascurata, non nuova; mentre un Decreto del 7 giugno 1370 di Marquardo, Patriarca d'Acquileja, al Parroco di

o *Saltari*, la si faceva ogni due o tre anni, a pluralità di voti in occasione de' consigli, ossia delle vicinie comunali (Term. Grad. 5 sett. 1748, e Leg. 1777 per l'Istria). I Comuni dovevano sciegliérli

---

Pieve, proibiva già ai Cadorini di ridurre in taglie e squadrati le piante del bosco *Rite*, assegnato in dote alle miniere di ferro.

3. *Boschi di proroga.* L'accennato commercio delle taglie non fu ripreso che assai lentamente, e si può dire, che non prese a rifiorire prima di questo secolo. Di fatto, accorgendosi il Consiglio del depauperamento delle vize da commercio, in cui, per difetto d'abeti grossi atti a fornir taglie, si tagliavano le piante in età da non poter fornire che travicelli: proibiva con Parte 8 genn. 1600 di fluitare legname squadrato; ma ciò non valse, che indurre i Comuni a prendere altra via per utilizzare le vize affatto contraria alla conservazione delle medesime. Essi cioè, avendo bisogno di denaro, e non volendo o potendo attendere che i boschi acquistassero la maturità mercantile, s'avvisarono d'affittarli a lungo periodo, verso anticipato pagamento d'una parte dei fitti. La cosa dapprima passò inosservata; poi scoperta e denunciata al Senato, lo determinò ad emanare il Dec. 14 giug. 1606, con cui annullava tutte le fittanze clandestine, e minacciava in caso di mora la confisca dei boschi; in fine, tornando frustranee le misure adottate, venne tollerata e legittimata, partendo il malesempio dal Centenaro di Pieve di Cadore (residenza del Maggior Consiglio), coll'aver affittato per venti anni tutte le sue vize, e concesso ai fittanzieri di utilizzare in esse tutte le piante che a 20 piedi sopra terra non avessero avuto meno di tre oncie di diametro; esempio imitato dallo stesso Consiglio Maggiore, dando a fitto nel 1700 gli ultimi cinque boschi (Praducchia, Rinaldo, Gogna, Popenna, e Tovanella) che rimanevano di proprietà indivisa alla Comunità. Operando in questa maniera i boschi scadevano sempre più, perchè spirate le fittanze non rimaneva pianta in essi che avesse potuto dare una trave; e quindi non v'era altro modo di trarne un temporaneo profitto, che di riaffittarli, e, per cointeressare i fittanzieri a migliorarli, di concedergli diritto a proroga, cioè alla rinnovazione di esse fittanze, sempre che avessero provato di averli ridotti a migliore condizione. Così ebbero principio le fittanze boschive nel secolo XVII, che, prorogate di volta in volta, continuano tuttora, e per cui i boschi così utilizzati si chiamano *boschi di proroga.* L'esperienza peraltro ha dimostrato, che con questo modo di cessione del dominio utile, il proprietario va a perdere anche il diretto. E difatto, la più parte dei *boschi di proroga* del Cadore, e d'altri distretti del Veneto, sono ormai proprietà private; e il discapito fu dei Comuni.

4. *Boschi tensi.* Come del prodigo, che costretto prima a limitarsi nel lusso, poi nei comodi della vita, e finalmente anche nel necessario alla vita stessa: così la fu dei Cadorini, rispetto ai boschi loro; perciocchè, consumato i capitali legnosi, i boschi perdettero in pregio, e l'interesse li converse in pascoli ed in sostanza privata. E però fino dal 1700 molti boschi andarono venduti, altri divisi in *lotti* o *colonnelli*, altri distrutti, cercenando gli alberi, disboscando le pendici, specialmente vicino ai paesi; per modo, che, sfasciandosi il terreno, i sottoposti caseggiati corsero pericolo di rimanere sepolti. In questo frangente, si divenne all'ultimo partito di provvedere almeno alla conservazione di quei boschi, che si riputavano più necessarii alla sicurezza personale degli abitanti dei villaggi, e la si operò col *tensirli*, vale a dire, col sottometterli ad un bando severissimo, che escludeva

tra individui aventi non meno di trenta, nè più di sessant' anni, esclusi i fattori, gastaldi, e tutti quelli, che avevano già un salario. Essi, insieme ai membri delle rispettive famiglie, godevano l'esenzione personale e reale dalle servitù pubbliche, durante il tempo che duravano in carica. Ma tale istituzione aveva in sè medesima due lati assai difettosi: il primo, che la *Guardia comunale* doveva sorvegliare i suoi stessi padroni, cioè i comunisti, ch'erano i primi contravventori boschivi; il secondo, ch'erano mal pagate, mentre anche dopo il 1750 una Guardia non percepiva più di trenta ducati (franchi 120) all'anno, ossia tredici soldi al giorno; non pagati neppur questi regolarmente, ond'erano alla necessità di questuare di casa in casa (T. 20 aprile 1776 dei Prov. del M.). Quindi non era giammai sperabile che prestassero buon servizio; e di fatto l'opera loro, specialmente per la difesa dei boschi pubblici, si risolveva in un'ingerenza piuttosto dannosa che utile. Il Senato vedeva bensì lo sconcio, pur rifuggiva in massima dall'addossarsi la spesa del mantenimento di Guardie pubbliche. Fino dal 1527 per altro, quando fu istituita la carica di Capitano al Montello, vennero creati per la custodia del bosco, oltre undici Saltari comunali, tre così detti *Cavalieri*, che propriamente erano tre Guardie pubbliche. Similmente nel 1550 il Magistrato alle legne nominò un Capo e quattro Guardie, col soldo di dodici ducati per cadauno all'anno, per la custodia del bosco Loreo (Term. 19 settembre 1551 del Mag. delle l. e b.); bosco ceduto poscia al comune di Loreo, e distrutto. In appresso, nel 1700 circa, il Consiglio di X sostituì ai tre Cavalieri del Montello una squadra composta di un Capo, chiamato *Cavaliere*, e di sette Guardie, dette *Ufficiali*, e volgarmente *sbirri*, perchè, vestiti alla foggia di questi, avevano, oltre l'incumbenza di dirigere il servigio dei Saltari, anche quella di mantenere l'ordine pubblico nei tredici Comuni soggetti alla giurisdizione del Magistrato dei Proveditori al Montello. Cadauno di essi doveva mantenere cavallo (che non man-

---

qualsiasi utilizzazione di essi, e sopratutto l'esercizio del pascolo. Il primo esempio di ciò fu dato col bosco *Digole* di Lorenzago (Parte 2 sett. 1750 del M. C. Cador.); bosco di faggio, come tutti gli altri *boschi tensi*, tali denominati d'allora in avanti.

Il sistema poi di governo conservativo, introdotto nel 1800, e continuato sempre in progresso, fece sì, che verso il 1848 buona parte dei boschi cadorini aveva raggiunto lo stato dell'antica floridezza.

teneva), aveva cinque ducati di soldo al mese (il solo Cavaliere ne aveva sei), alloggio gratuito sull'orlo del bosco (cioè un casone con ortaglia, in cui, come in tutti i boschi, era proibito piantar tabacco) e diversi incerti, d'indole la più parte abusiva (T. 16 sett. 1717 dei Prov. al M., e D. 11 giug. 1772 del C. X). Finalmente poi, scorgendo il Senato, che i boschi pubblici andavano di mal in peggio, e che non era stata punto vera economia lasciarli in custodia ai Comuni — mentre per risparmiare qualche centinajo di ducati all'anno in ispese di guardiatico, eransi compromesse le migliaja di capitale — pubblicò la legge 18 nov. 1744 (Procl. 11 dicemb. del Reggimento d. A.), che sollevò i Comuni dall'obbligo di mantenere Guardie per la sorveglianza dei boschi pubblici; con questo peraltro, che erigessero a loro spese, presso ogni bosco da essere custodito, un casone atto a servire di abitazione alla Guardia pubblica; volendo pure, che ognuna di queste Guardie avesse avuto casa propria, con un pezzo di terreno annesso ad uso di ortaglia (T. 1 agosto 1745 del R. a. A). Ma in forza di tal condizione la legge non ha potuto avere subito effetto. Pur vennero diramati gli avvisi di concorso, ed un Regolamento disciplinare pel servigio dei Guardiani dello Stato; la nomina dei quali, riservata alla Banca dell'Arsenale, seguiva mediante rilascio di *licenza* a stampa (*brevetto*), contenente l'indicazione delle principali loro attribuzioni e doveri; alla quale il Capitano aggiungeva il *libretto* della *Terminazione Gradenigo* ff, e la *vacchetta* (piedilista, ossia registro) delle

ff) Gli obblighi de'Guardiani, stabiliti dalla sudd. Term. 5 settembre 1748 sono questi:

I. *Sarà debito del Guardiano di attendere con fedeltà a' boschi alla propria custodia appoggiati, ed accorrervi di continuo, perchè non venghino praticati danni, nè alcun minimo pregiudizio.*

II. *Dovrà di tempo in tempo a misura di quello scoprisse, e senza ritardo portare al Capitanio de' boschi, dal quale dovrà dipendere, le relazioni dei danni venissero in essi commessi, col nome de' contrafacienti, e fermo de' contrabandi, specificando la qualità de' delitti coll' esemplare de' sottoscritti Capitoli, che ad intiera cognizione de' rei, si facessero lecito pregiudicare li boschi, restano qui a piedi espressi.*

III. *Ritrovando malfattori, che con violenza ardissero contro le Pubbliche prescrizioni inferir tagli a pregiudizio de' roveri, e terreno boschivo, viene rigorosamente eccitato di prontamente portarsi ad avvisare il Meriga, perchè col tocco della campana abbiano ad esser inseguiti, praticandosi il loro fermo, e consegna nelle forze della Giustizia.*

IV. *Particolar debito d'essi Guardiani averà ad essere quello di usar*

piante adulte di rovere esistenti in piedi nei boschi rispettivamente affidati alla loro custodia. Essi non avevano uniforme, ma erano armati di fucile; sull'uso del quale il Proveditore generale Gradenigo rilasciò due appositi Regolamenti a stampa, del 5 e 15 sett. 1748.

tutto il loro potere affine di tener lontano qualunque molesto pregiudizio, e massime quelli di sopra enunziati, e qui sotto descritti: dovendo peraltro tanto de' contrabandi, che venissero fermati, come delle pene, che doveranno esser levate a contrafacienti, porgendoli in lume, goder la quarta parte, onde sempre più animarsi nell' esecuzione de' suoi doveri.

V. *Continuerà nell' esercizio di Guardiano per anni due, quello non averà Casone, e quello, che possederà Casone, con la quantità del terreno gli verrà concesso, dovrà starvi per anni dieci, con la lusinga di venir confermato quando che darà prove di fede, e pontualità nel suo impiego. E mancando a cadauna delle sopra espresse incombenze, rilevata che sia dalla Giustizia la qualità dell' ommissione, o che permettesse anco con connivenza tal' un assenso per qualunque benchè leggiero danno, caderà nella perdita dell' impiego, e nella condanna d' anni due di galera, senza poterle esser fatta alcuna grazia.*

Pene prescritte a quelli incorreranno in queste descritte trasgressioni.

I. *Tutti quelli, che ardissero tagliar, o si adoprassero per far morire alcun rovere di qualunque qualità fosse, rilevato che sia il delitto, o convinto che restasse, caderà nella pena di Ducati* 10, *ed altre maggiori ad arbitrio ecc. Ed alla medesima pena saranno soggetti quelli ardissero danneggiar alcun rovere posto sopra i Cargatori* (caricatori).

II. *Praticandosi da alcuno sramazione, o cimato fosse qualche rovere, e semenzale, rilevato che venisse il trasgressore del delitto, o convinto che restasse, cadi nella pena di Duc.* 5, *ed altre ad arbitrio ecc.*

III. *Chiunque si portasse a far, o segar erba, fermata che fosse essa erba, o convinto che restasse il delinquente, cadi nella pena di Duc.* 10, *ut supra ecc.*

IV. *Chi ardisse battere, o raccogliere ghianda, o facesse legna dolci fuori de' tempi ordinarj, o in tempo opportuno senza la dovuta licenza, anco in poca quantità, convinto che sia, o fermato che fosse il contrabbando, cadi nella pena di Ducati* 5, *ut supra ecc.*

V. *Introdotti, che fossero da chi si sia animali a pascolare ne' boschi, perderà gli animali stessi, venendo fermati, e non riuscendo il loro fermo, cadi nella pena, convinto che sia, per le pecore, capre, e porci, di lire* 6 *per testa, e per li bovi, cavalli e muli di lire* 12 *per testa, e ad arbitrio ecc.*

VI. *Se mai alcuno contravenisse a praticar tagli de' roveri, ancorchè tenesse la licenza del Regimento all' Arsenal, senza l' assistenza del Capitanio ai boschi, e presenza del Guardiano e Custodi, conforme dovrà osservarsi anco ne' Pubblici tagli, cadi nella pena, come se l' avesse tagliati furtivamente, e ad arbitrio ecc.*

VII. *Venendo da chi si sia comprate legna di rovere senza fede del Capitanio a' boschi, che dichiari la villa, ed il bosco, ove con Pubblica commissione fossero tagliati roveri, cadi nella perdita delle legna, e nella pena di lire* 6 *al passo, e ad arbitrio ecc.*

Condotte.

Presentato così il prospetto dell'organismo dell'Amministrazione forestale, e del personale relativo, nel secolo decimottavo, è da rifarsi all'argomento (p. 33) delle pubbliche *condotte del legname da costruzione*, delle quali ci resta a vedere, come fossero regolate dopo il sedicesimo secolo. Abbiamo veduto, che, ad onta di molte providenze in proposito, rimanevano pur molti i difetti. Lo stesso Regolamento 20 marzo 1596 dei Proveditori del Montello lasciava vie aperte alle collazioni secrete. Si procurò di prevenirle; si ordinò: al Capitano di riparto, di sorvegliare egli stesso le *tanse* e le operazioni dei Soprastanti (T. 5 apr. 1674, e 6 feb. 1676 dei P. al M.); ai Capi delle cinque Podestarie, di giurare nelle mani del Podestà di Treviso, prima di trasferirsi al Montello per gettare le *tanse*, di procedere in questo particolare con tutta equità e giustizia (T. 23 mag. 1704 dei P. al M.); ai Palatieri (esattori del dazio a Venezia), di controfirmare i mandati, le licenze, e le fedi, da cui doveva essere scortato ogni rovere introdotto nella laguna, registrandolo in apposito libro intitolato « *S. Marco rossi* » (T. 4 feb. 1693 d. S.; 24 marzo 1694 e 20 agosto 1700 d. R. all'A.); al Soprastante, di rassegnare all'Arsenale di volta in

---

VIII. *Usurpandosi alcuno terreno boschivo, ancorchè fosse bosco di sua ragione, o riducesse intieramente, o in parte a coltura, o prativo, cadi nella perdita del terreno stesso, e sia devoluto in Serenissima Signoria, e nella pena di Ducati* 50, *e ad arbitrio ecc. E in quella di Ducati* 100, *ed altre ecc. se l'usurpo accadesse ne' boschi Pubblici.*

IX. *Ommettendosi da alcuno l'obbligo ingiunto alla escavazione de' fossi nel circondario de' boschi nella profondità, e larghezza stabilita, e de' fossi interni per quello ad esso si appartenesse, come confinante, e possessore, dopo di esser stato avvisato con Mandato del Capitanio a' boschi, che dovrà di tre in tre anni esserle intimato, cadi nella pena di Ducati* 6, *ed altre ecc.*

X. *Scoprendosi in delinquenza delle suddette rissolute inibizioni: femine, figliuoli, o famigli, che non fossero di età capace, siano tenuti a soccombere li capi di famiglia, o loro patroni, essendo a debito loro avvertirli espressamente ad astenersi per dovuta osservanza delle Pubbliche leggi, incorreranno nelle sopra comminate pene tanto pecuniarie, che afflittive.*

XI. *Sia precisamente incaricato qualunque Palatiere a non permettere il transito, o de' roveri senza licenza del Regimento sotto il quale sarà soggetto, o in superior numero degli accordati, o di legna di rovere senza Mandato dello stesso Regimento, cadi immediate nella pena di Ducati* 25, *e ad arbitrio ecc. d'esser applicata la metà alla cassa dell'Arsenal, e l'altra metà disposta col metodo viene prescritto dividersi le pene ut supra ecc., cadendo pure nella pena medesima, oltre la perdita della barca, quello che ne facesse la traduzione.*

volta l'elenco dei roveri consegnati ai zatteri, e semestralmente quello dei roveri incondotti (T. 18 marzo 1726 del R. all'A.) ecc.; in fine si venne a questo, di stabilire, che i Comuni pagassero le *carattade*, non più secondo l'eventuale risultato delle *tanse*, ma in forma di annuale contribuzione fissa; la quale, introdotta prima al Montello e nell'Istria (D. 26 nov. 1707 e 16 mag. 1711 d. S.), venne poi estesa a tutta la provincia di Treviso, pella quale importava duc. 1200 in tempo di pace, e 2400 in tempo di guerra (D. 6 gen. 1731 d. S., Pr. 13 marzo 1731 del R. all'A.). E quest'ultima misura tornò allo Stato di grande utilità, ma non potè avere lunga durata, perchè all'atto di adottarla non si aveva pensato alla possibilità del pericolo, che coll'andare del tempo, il prezzo ordinario delle condotte avesse potuto alterarsi, e crescere per modo, che lo Stato non avesse più potuto appaltarle verso l'importo della contribuzione predetta.

EPOCA VIII.

Tali erano le condizioni in cui si trovò l'amministrazione dei boschi del dominio veneto in sullo scorcio del secolo decimottavo, e siccome v'era di mezzo un fatto incontrastabile, quello cioè, della decadenza degli stessi boschi pubblici; così essi non potevano non destare il giusto timore, di veder mancare allo Stato un patrimonio, che fino allora era stato il sostegno delle sue forze navali, e del commercio. Nè il Governo poteva starsi inerte a fronte di tanto pericolo, perchè da ogni parte si vedevano pubblicati colle stampe dissertazioni e memorie di dotti dendronomi, d'un **Griselini**, d'un **Barcelloni**, d'un **Arduino**, d'un **Zeviani** e d'altri, che — facendosi animo d'illuminarlo intorno alle funeste conseguenze del malgoverno boschivo, e raccomandargli quindi i più efficaci ripari [a] — non esitarono attribuire le cause delle devastazioni

a) Le principali di queste dissertazioni e memorie stampate, sono le seguenti: *Lettera del sig. Orazio *** al signor.... in cui si esamina il taglio della macchia di Viareggio* (sec. edizione, in finta data di Bassano 1742).

boschive all'inosservanza delle leggi di già esistenti; all'ignoranza dei ministri pubblici addetti al governo locale dei boschi; e, non a torto, specialmente all'abuso del pascolo: il nemico senza confronto

---

Dialogo sopra alcune scritture comparse al Pubblico sotto finti nomi nel 1739 e 1741, risguardante il taglio della macchia di Viareggio (Lucca 1742, per Salvat. Marescalchi).

Griselini Francesco, *Memoria sullo stabilimento, coltura e conservazione de' boschi di quercia* (scritta nel 1767, pubbl. nel Giorn. d'Ital. T. IV, p. 186; l'autore segue le orme di Buffon).

Maniera di ricavare il sugo resinoso dai pini, e di farne varie utili preparazioni per la marina e per le arti (Giorn. d'Ital. T. III, 1767, p. 364).

Thierrat, *Osservazioni sopra la coltura degli alberi di alto fusto* ecc. *e sopra le cause della decadenza dei boschi nel regno di Francia; opera tradotta dal francese in italiano* da.... A. S. con *prefazione del traduttore* (Firenze 1767 in 8°. di 158 pag. Stamp. Bonduviana).

Barcelloni Corte, co. Gabriello, *Dissertazione sopra l'incolto,* letta l'anno 1770 (Giorn. d'Ital. T. VII, p. 213); vi si accennano le memorie di: **Bartolomeo dal Covolo,** *sulle rovine del disboscamento del Feltrino;* di **Mattani,** *sul disboscamento dell'Apennino;* e del march. **Spolverini,** *sul diboscamento del Bellunese.*

Arduino Giovanni (prof. e sopraintend. all'agric., autore di quattro memorie forestali): 1. *Sopra la coltura dei boschi di roveri, e sopra la conservazione di tali specie di legname,* rassegnata li 22 marzo 1771 al Regg. dell'Arsenale (Giorn. d'Ital. T. VII, e Raccolta di mem. delle pubbl. Accad. di agricolt. arti e comm. dello Stato veneto. Tom. 3, p. 71-156, Venezia 1790 in 8°. Perlini); 2. *Sul governo del bosco della Valle di Montona.* Mem. inedita, presentata li 10 dec. 1770 al Mag. dei Deputati del Cons. X (*v.* Prospetto degli scritti pubb. da Tom. Catullo, Pad. 1857, p. 106); 3. *Mem. sulla coltura dei boschi e su quella della robinia* (N. Giorn. d'Ital. Vol. 6 e 7. Milano, 1791); e 4. *Sopra alcuni alberi americani introdotti nella Lombardia* (Giorn. d'Ital. T. VI, 1795).

Zeviani Giov. Verardo, *Della moltiplicazione delle legne nel territorio veronese, con l'arte di fare il carbone* (1771 Giorn. d'Ital. T. VIII, p. 283, e Racc. di Mem. ecc. 1792, T. IV).

Canciani Gottardo, *Della penuria delle legna* (scritta in risposta al problema proposto l'anno 1770 dall'Accad. di agr. di Udine, sui difetti dell'agricolt. friulana; inserita nella Raccolta di mem. ecc. T. IX, p. 172-204, Ven. 1793 in 8°.).

Doglioni Clemente, *Sopra il quesito proposto* (dagli Anistamici di Belluno) *per cercare da qual abuso proceda la penuria di legna da fuoco, e de' legnami da fabbrica* ecc. (nella Racc. di mem. Tom. II, p. 75-96, Ven. 1794).

Silvestri co. Girol. canonico, *Della scarsezza della legna, genere di prima necessità* ecc. (Giorn. d'Ital. T. VII, p. 194-200. Ven. 1771 in 4°.).

Carniani Lorenzo (fattore de' sign. Vettori di Roma), *Discorso economico sopra il taglio de' boschi cedui della Toscana, recitati nella reale Acc. di Agric. di Firenze* (Atti de' Georgof. Vol. I, e Giorn. d'Ital. T. IX, p. 308. Ven. 1772).

Memoria del sig. N. N. su lo stabilimento, coltura e conservazione dei boschi (Giorn. d'Ital. T. XII, p. 297. Ven. 1776).

più micidiale della vegetazione legnosa, la prima e vera sorgente universale della sua decadenza, come — lo fu mai sempre, e non lo è meno tuttora [b] — dello squillibrio di tutti i rami d'agricoltura. Tanta solleci-

---

Discorso economico sul taglio anticipato delle boscaglie cedue (Magazz. Tosc. V. III, P. 3, Firenze 1773).

Ginanni co. Franc. *Istoria civile e naturale delle Pinete ravennati* (Roma 1774; un vol. di 478 pag. con 18 tavole in 4°.).

Carrera D. Ant. Arcipr. *Sopra il quesito proposto dalla Soc. georg. di Belluno: da quale abuso proceda la penuria della legna* ecc. (Giorn. d'Ital. T. X, p. 389, Ven. 1774 in 4⁰.).

Fortis abate **Alberto,** *Della coltura del castagno ne' monti diboscati della Dalmazia marittima e mediterranea;* discorso recitato nella soc. econ. di Spalato nel 1780 (Napoli in 8⁰. presso Campo; Giornale delle Arti, Macerata 1781, T. IV; e Racc. di mem. ecc. T. X, p. 166-207. Ven. 1794 in 8⁰.).

Tariffa facile e sicura, nella quale si trova la riduzione del legname d'abete tondo a Traini, con la maniera di misurargli, e col metodo che si tiene per ridurgli a Traini ecc. (Firenze 1778 in 4⁰.).

Torre Pier Maria, *Dissertazione sulla piantagione delle brughiere* (Atti della Soc. patr. di Milano. Vol. I, 1783).

Pignolati march. **Antonio,** *Memoria sulla coltura dei boschi veronesi* (Ven. 1790 e Nuovo Giorn. d'Ital. T. IV, per Perlini in 4⁰.).

Gera Vettore, *Memoria concernente i modi di aumentare la materia combustibile* (Venezia 1791, Perlini in 4°., e N. Giorn. d'Ital. T. IV).

Filiasi Jacopo, *Lettera al prof. Arduino sopra le piante esotiche di facile e grande accrescimento* (Ven. 1792 per Perlini, e N. Giorn. d'Ital. T. III).

Banovaz, *Memoria sullo sradico dei boschi in Dalmazia e del bisogno di moltiplicarli* (Venez. 1792 Perl. e N. G. d'Ital. 1796); e *Sulla soverchia siccità della Dalmazia per la estirpazione dei boschi e del discorrimento delle acque* ecc. (Ven. 1794 T. VI, N. G. d'It.).

Stella Franc. Maria, *Discorso sui boschi del Friuli* (Venez. 1791 Perl. e N. G. d'It. T. II).

Giorio Giov. Batt. *Mem. sopra il programma emanato dalla Pubbl. Accad. di Treviso: spiegare le cause del deperimento dei boschi della Trevigiana sì pubblici che privati* (Ven. 1791 Perlini).

Serafini D. Giov., *Mem. ed osservazioni sul miglioramento dei boschi nel territorio Trentino* (Trento 1792 in 8°.).

Caronelli Pietro, *Lettera ad un amico sopra la coltivazione delle selve* (nel N. Giorn. d'It. T. VII, 1795).

Cortinovis Angelo, *Rimedio per la scarsezza della legna da fuoco nel Friuli* (Giorn. d'It. T. VII, per Milocco).

Lorenzi Abate, *Sul ritardato periodo del taglio per accrescer la legna* (Giorn. d'It. 1791 T. III, p. 41).

b) « *Vuolsi distruggere un bosco per sempre? Si tenterà sempre indarno di abbatterlo, di sradicarlo, perchè dal suolo pieno zeppo di radici, ripululeranno del continuo nuovi germogli. Invece lo si condanni al pascolo, e se ne avrà sicuramente l'effetto!* ». Così **Bernardino Conte,** *Sopra le cause della decadenza dei boschi* (Treviso 1795 in 8°. di pag. 28). Si confrontino:

tudine da parte del Pubblico per la prosperità d'un'azienda, che più di tutto interessava l'economia dello Stato, impegnava naturalmente il Senato ai più efficaci provvedimenti; lo perchè dava incarico all'Inquisitorato dell'Arsenale — cui, come vedemmo, era già raccomandata la gestione generale dei boschi — di presentargli il piano d'una nuova *legge*, e d'una nuova *organizzazione boschiva*, che corrispondesse alle esigenze dei tempi.

E questi appunto esigevano: primieramente un provvedimento temporaneo alla carestia che v'era di legname navale, per ristaurare la marina, ed averla pronta ad ogni eventuale caso di guerra; secondamente, un provvedimento stabile per far argine alla progressiva decadenza dei boschi. Ora il primo non poteva consistere, che in qualche mezzo legale di utilizzare subitamente tutte le piante mature reperibili nelle terre del dominio; il secondo, nell'applicare ai boschi quanto più poteva essere confacente al rallevamento di piante d'alto fusto, ed insieme a rimuovere da essi, quanto avesse potuto riuscire dannoso, e sopratutto il pascolo, che, in onta alla proibizione delle leggi, si esercitava nei boschi per inveterata consuetudine, introdotta dalle guardie, che riscuotevano dai pastori un abusivo tributo. Stando quindi la cosa nelle medesime condizioni, che quando si trattò di organizzare l'azienda forestale dell'Istria, ed avendo l'esperienza già confermato l'utilità della legge 1777, non si poteva far meglio dell'applicare gli stessi principj al caso recente; e così in fatto successe, da quando essi divennero la base dei nuovi ordinamenti forestali proposti dal detto *Inquisitorato* (composto allora dai Nob. **Alvise Tiepolo, Bastian Antonio Crotta,** e **Barbon Vincenzo Morosini** e dal loro Segretario **Vettor Gabriel**), e sanciti in massima dal Senato col Decreto 5 genn. 1792 (T. 17 dec. dell'Inq. in 4°. di p. 10, Pin.); e, rispetto ai boschi di quercia, colle Leggi 22 mar. e 27 sett. 1792 e 2 apr. 1794 in 4°., la prima di p. 44, la seconda di p. 7, la terza di p. 18); come per i boschi d'abete e di faggio, coll'altra 3 magg. 1792.

Benedetto del Bene, *Sull'economia dei boschi* (Firenze 1793); ristampata sotto il titolo: *Dei provvedimenti al difetto ed all'eccesso dei boschi* (Verona 1793 in 8°. di p. 64).

Cavassi Giacomo, *Del governo e della coltivazione bisognevole ai boschi di roveri e di altri legnami* (Venezia 1794, N. Giorn. d'Ital. T. IV, in 4°.).

Nocca Domenico, *Cagioni delle devastazioni dei boschi* (in latino, Ticino 1795).

La legge 1792, 22 marzo (Term. 16 marzo dell'Inquisitorato all'Ars.) intitolata: « *Piano e Terminazione degl'illustrissimi ed eccellentissimi Signori Inquisitori all'Arsenal, in proposito dei boschi di rovere della Trevisana bassa ed alta, e Friuli di qua, e di là del Tagliamento* »: è divisa nelle due parti, distinte; *Piano boschivo*, e *Terminazione* (Regolamento). La *prima* è suddivisa in sei capitoli, che tendono a stabilire: 1°. il comparto e la classificazione dei boschi; 2°. le cariche amministrative; 3°. la forma del governo forestale; 4°. il modo di effettuare le condotte del legname pubblico; 5°. gli ufficii da cui debba esercitarsi, e da cui dipendere la giurisdizione forestale; e 6°. gli incaricati della computisteria. La *seconda* è suddivisa in otto titoli, e questi trattano: 1°. *dei doveri dei Sopraintendenti ed Assistenti ai boschi;* 2°. *dei Capitanj;* 3°. *dei Guardiani dei boschi;* 4°. *delle Pene prescritte a quelli, che trasgredissero le leggi boschive;* 5°. *dei doveri dei Comuni e Custodi;* 6°. *dell'ispezione del Cancelliere dell'Eccellentissimo Proveditore generale di Palma;* 7°. *dei doveri dei privati possessori dei boschi;* e 8°. *delle discipline e doveri per li squeraroli, possessori dei molini, e partitanti burchieri.*

Il *Piano* stesso divide le due surricordate provincie in quattro *Riparti:* alta e bassa Trevigiana, e Friuli di qua, e di là, del Tagliamento; ogni *Riparto* poi in quattro *Distretti boschivi.* I boschi d'ogni singola provincia si risguardavano come parti d'un *Complesso economico* da essere governato con *tagli saltuarj* in rotazione ottenne; quindi quelli d'ognuno de' suoi otto *Distretti*, come parti d'una *presa annuale.* Indipendentemente poi da questo comparto topografico, e senza riguardo alla proprietà fondiaria, il *Piano* distingueva i boschi tutti secondo tre *classi:* I.ª *Boschi riservati* perpetuamente agli usi dell'Arsenale, ascendenti al numero di 117; II.ª *Boschi* destinati alla produzione di legname d'opera per usi privati, ascendenti al num. di 319; e III.ª *Boschi da tolpi* (pali) e legne da fuoco, ascendenti a num. 315. I boschi delle prime due classi dovevano essere tagliati *saltuariamente*, ossia *a dirado*, quelli della terza *a fratta per prese annuali.* Per l'esecuzione di tutto lo stabilito dal Piano furono create alcune cariche nuove, e precisamente, un *Sopraintendente* per cadauna delle due provincie, e quattro *Assistenti* (Aggiunti), uno per Riparto, tutti supe-

riori di rango ai *Capitanj*. A tali posti di *Sopraintendente* ed *Assistente* non potevano concorrere, che persone istrutte nella *scienza forestale* e nella geodesia pratica, e tali da poter essere proposte da una pubblica Accademia di agricoltura al Collegio dei Senatori presieduti dal Doge; il quale, coll'intervento del Reggimento all'Arsenale, ne approvava la nomina per un ottennio, ed autorizzava l'Arsenale di riconfermarli, se, spirato il detto primo ottennio, li avesse stimati di ciò meritevoli. Fino all'anno 1794 essi non avevano soldo fisso, ma solo una diaria, tanto pei lavori di campagna, come per quelli di tavolo, che per adeguato corrispondeva a fr. 7,50 al giorno pel Sopraintendente, ed a fr. 5,75 pell'Assistente. Nel 1795 poi venne accordato ad essi il soldo fisso di ducati mensili 40 al primo, e di 25 al secondo, non comprese le spese di viaggio. La nomina invece dei Capitani seguiva come prima, colla sola differenza, che la Banca dell'Arsenale doveva limitarla ad allievi della *scuola di architettura navale* e *scienza boschiva*, in cui s'insegnava in tre corsi: l'*agraria boschiva*, l'*economia de'boschi*, e la *cognizione fisico-pratica dei legnami*. — Riguardo al *governo* erano stabilite le seguenti regole: I *martelli* destinati alla demarcazione degli alberi da tagliarsi nel Friuli dovevano essere custoditi dal Proveditore generale di Palma; quelli per l'altra provincia dal pubblico Rappresentante di Treviso. — Nei boschi di I. classe, tagliate le piante viziate e regredienti, si dovevano rispettare le altre, e procurare poi di ridurre i boschi stessi ad essenza seminifera, ed uniforme (misura riprovata dall'osservazione, che l'essenza dei querceti naturali non è mai pura, *v.* Arch. f. p. 355), e così ripopolarli di soli querciuoli da seme (*pedalini*, o *semenzali*); facendovi estirpare le ceppaje tanto di rovere, che del cespuglio dolce, salvando solamente quelle d'orlatura, ossia le componenti il *mantello:* cioè una zona di due a tre metri di larghezza, destinata a chiudere i boschi e difenderli contro l'invasione d'animali. — Il *diciocca mento*, ed il taglio delle legne dolci, erano lasciati come di diritto ai Comuni, in compenso della servitù, cui rimanevano tuttavia soggetti, di dover mantener illesi da pregiudizj i boschi pubblici. Nei boschi di II. classe (il cui trattamento venne regolato in particolare con Term. 17 dec. 1792 del Reg. d. A.) si dovevano tagliare per uso dell'Arsenale tutte le quercie di quattro o più piedi

di circonferenza, e martellare in riserva ad uso degli squeraroli, burchieri, molinaj ecc., tutte quelle da tre piedi di circonferenza, e consegnarle ai proprietarj del fondo pella relativa custodia; ciò tutto entro i termini del primo ottennio, spirato il quale, i boschi stessi avrebbero dovuto essere rilasciati ai rispettivi proprietarj, sotto condizione, di governarli in guisa da potersene ritrarre a prodotto la maggior possibile quantità di *legname sociale.* — Nei boschi di III. classe la *curazione generale* la si doveva estendere a tutte le piante da tre a più piedi di volta; utilizzate le quali per conto dell'Arsenale, anche questi boschi sarebbero stati rimessi ai proprietarj, coll'obbligo ad essi pure di custodirli e governarli secondo le regole prescritte dalle leggi allora vigenti. — In fine, gli ultimi tre capitoli, prescrivevano ai villici, di formar *compagnie,* che a mezzo de' loro rappresentanti avessero stabilito i prezzi unitarj pella condotta del legname di ragion pubblica, e stipulare col Governo i relativi contratti; appoggiando del rimanente al generale di Palma la giurisdizione criminale in materia forestale; al Reggimento dell'Arsenale la cassa e la contabilità; autorizzandolo pure ad approvare le spese ordinarie di selvicoltura e fossalazione, e riservando l'approvazione delle sole straordinarie all'autorità del Senato.

La seconda parte della ridetta legge organica, dico la *Terminazione,* addossava la polizia forestale ai proprietarj dei boschi, e li teneva responsabili pei danni recati da ignoti; obbligava i Comuni a sostenere ogni tre anni le spese di escavazione dei fossi di cinta confinanti a strade pubbliche, alla profondità di piedi 4, ed in larghezza da piedi 5 a 6; e, secondo le occorrenze, dell'erezione e manutenzione delle case d'abitazione dei Guardiani pubblici. Prescriveva inoltre ai Merighi (Capi-Comune, ora Agenti comunali), di vegliare a ciò, che non entrassero animali nei boschi, dando subito « *il tocco della campana a martello* » (suonassero a stormo), appena avessero scorto, o fossero avvisati dal Guardiano, trovarsi un pastore, od altra persona in bosco per farvi danno; e ciò all'effetto, che la popolazione unita avesse potuto arrestare i colpevoli. Trascurando quest'obbligo, il Meriga stesso avrebbe incorso la multa di quindici ducati. In compenso si accordava ai Comuni l'uso gratuito dei fusti inutili per l'Arsenale, dei cimali, dei rami e delle zocche, eccettuata la quota parte spettante per Decreto 5 magg.

1746 al Magistrato delle legne, e del dodici per cento delle legna di rovere spettante alla Cassa dell'Arsenale; ed inoltre la quarta parte dello stirpame delle legne dolci, ciò peraltro allora soltanto che gli stessi Comuni avessero supplito alle spese pell'escavazione dei fossi. Le rimanenti prescrizioni non sono che riassunto dei canoni e delle discipline portate dalle leggi anteriori, e più addietro indicate.

Con norme consimili fu sistemata l'azienda boschiva nelle provincie di Padova e Vicenza (L. 27 sett. 1792 d. S.; T. 13 sett. 1792 d. Reg. d. A. in 4°. come l'altre stamp. dal tip. Pinelli), coll'unica differenza, che, essendo elleno di minore importanza, se ne affidò la direzione ad un solo *Sopraintendente*, cui fu accordato un solo *Assistente*.

La legge 3 maggio 1792 (T. 27 apr. prec. dell'Inq.) intitolata: *Terminazione degl' Illus. ed Ecc. Inquisitori all'Arsenal, in proposito dei boschi pubblici di legne dolci da matadura e palamenti delli due riparti, cioè del Bellunese e della Carnia* (Ven. 1792 in 4°. di 40 pag.), occupossi peculiarmente dell'assestamento del pubblico bosco Cansiglio, e fu divisa in nove titoli: 1°. *Ispezione del Sopraintendente, e doveri dei due Assistenti destinati, uno al riparto dei boschi della Carnia, e l'altro del Bellunese.* A questi fu ingiunto: dover rimaner otto anni in carica; praticare ogni due anni una visita generale nei boschi; martellarvi le piante venute a taglio; invigilare le compagnie degli *alboranti*, dei *remeri* e dei *conduttori;* provvedere alla puntuale esecuzione dei contratti stipulati col Governo in proposito di tagli e condotte; sorvegliare tali operazioni, e particolarmente la *foggiatura* e condotta dei pubblici legnami; sorvegliare eziandio le pubbliche *Seghe* alla Bastia; procurare il pieno adempimento delle prescrizioni riguardanti le servitù di pascolo, la polizia forestale, il servigio dei Capitani, delle Guardie boschive ecc. c — 2°. *Doveri*

c) La carica di *Sopraintendente* fu conferita al nob. **Gius. Urbano Pagani Cesa**; quella d'*Assistente* al nob. **Marzio Doglioni**, entrambi di Belluno; al primo coll'assegno di fr. 11 per ogni giorno impiegato in bosco, e di fr. 5,50 per ogni altro; al secondo con fr. 8 pei lavori di bosco, e fr. 4 per quelli di tavolo; pagati dalla Cassa dell'Inquisitorato dell'Arsenale. Al *Capitano* si conservò il soldo di venete Lire 3, soldi 2 al giorno, e 50 Duc. all'anno di gratificazione. Il *Soprastante al Palughetto*, come *Deputato al Rai di*

dei Capitani, e di questi similmente limitò ad otto anni il tempo di servizio; vietando che tali cariche fossero conferite a persone, che non avessero subìto gli esami di architettura navale e scienza forestale; addossando ai medesimi gli stessi obblighi come al Sopraintendente, nella cerchia del respettivo Capitanato. Al Capitano del bosco Cansiglio raccomandò in particolare la rigorosa sorveglianza sui diritti di pascolo esercitato dagli utilisti, determinando le specie ed il numero degli animali, che avrebbero potuto esservi introdotti; escludendo tacitamente, come abusivamente tollerati fino allora, i così detti diritti di pascolo delle *Rotte* e dei *Mezzimigli*, pretesi dai limitrofi comuni di Fregona, Farra, Tambre e Polcenigo; riaggregando al bosco i pascoli Prazosan e Cuslon. — 3°. *Doveri del Deputato a sopraintendere alle condotte fluviali dei legni dei boschi del Bellunese;* ciò è a dire, dell'Agente marittimo incaricato, di ricevere in consegna il legname foggiato ad uso delle costruzioni navali, dopo d'averne sorvegliato il taglio e la riduzione, e spedirlo all'Arsenale. — 4°. *Doveri del Segato alla Bastia;* cioè amministratore del segatojo pubblico, soggetto alla ispezione del Capitano del Cansiglio. — 5°. *Doveri dei Guardiani e Custodi*, mantenuti a spese dei Comuni confinanti ai boschi. — 6°. *Pene prescritte a quelli, che incorreranno nelle trasgressioni boschive.* Tra queste è notabile la multa di *cento ducati* per la più piccola quantità di terreno, che fosse stata usurpata fino a campi cinque, e progressivamente con tale ragguaglio quando l'usurpo avesse tolto una quantità maggiore. E nonostante, in onta a sì grave pena i Comuni giunsero ad usurpare oltre cinquemille campi del bosco Cansiglio, all'ombra di una Terminaz. del Prov. Marin Zorzi. — 7°. *Doveri dei Comuni.* Questi furono tenuti in solido al risarcimento strettissimo dei danni incorsi dai boschi, e da essi non debitamente denunciati. — 8°. *Ispezione dei Cancellieri, del pubblico Rappresentante di Belluno, e del Luogotenente di Udine;* incaricati della costruzione de' processi per contravvenzioni boschive denunciate dalle guardie e dai Comuni. — 9°. *Commissioni da ingiungersi al Sopraintendente dei boschi pubblici di legne dolci, cioè da matadura* (antenne), *e palamenti* (remi), *come quelli del Cansiglio, Auronzo, Cajada e Carnia*, e

---

Cadola, ossia alle condotte fluviali, percepiva fr. 1000 all'anno dalla Camera fiscale di Belluno.

precisamente: di estendere i proprj studj sull'artificiale coltura degli abeti, avedini, cirmoli, larici, faggi ecc., e sulla costruzione di vie terrestri e fluviali acconcie a facilitare e rendere meno dispendiose le pubbliche condotte, e più facile l'utilizzazione delle grandi provvigioni di legname dei boschi della Carnia, che per difetto di strade e canali anche adesso non si possono utilizzare e periscono!

La legge 2 aprile 1794, intitolata: « *Terminazione degl'Ill. ed Ecc. Signori Inquisitori all'Arsenale in proposito dei boschi dei roveri della terza Classe destinati a tolpi e a legna da fuoco della Trevisana bassa ed alta, Friuli di qua e di là del Tagliamento, e Padovana e Vicentina* »; è un Regolamento suppletorio alla legge 22 marzo 1792, diviso in trentadue articoli, intesi a stabilire le regole cardinali pel governo e pella coltivazione dei boschi palari e cedui: e tra queste meritano bene d'essere conosciuti i doveri, che essa imponeva ai proprietarj di tali boschi. Ogni proprietario d'un bosco di III. classe doveva presentare, nel perentorio termine di quattro mesi, la mappa topografica col prospetto statistico del suo bosco, indicando tanto in uno come nell'altro, gli spazj vuoti, che avessero avuto estensione non minore di pertiche quadrate padovane venti (metr. 9,10), quali dovevansi rimboschire nel termine di cinque anni. Gl'incombeva inoltre, far confinare il proprio bosco con cippi, e dividerlo in *prese*, e precisamente in *prese annuali* se l'estensione complessiva superava l'area di venti campi padovani (ett. 7,72); se minore, in *prese intermittenti* (vale a dire, in numero di prese minori degli anni della rotazione), separandole stabilmente a una a una con piante scapitozzate o scoronate (*alberi da parete*), od altri segnali di confine. Tali prese egli non le poteva tagliare se non avessero raggiunto l'età compiuta di sette anni, ed il taglio stesso lo doveva praticare tra i mesi di novembre e febbrajo, rispettando i roveri di tre o più piedi di volta, che da parte della Sopraintendenza dovevano essere martellate per *riserva*, e registrati in apposito *squarzo* (registro, ossia piedilista). A tutti i proprietarj di boschi, che avessero potuto provare legalmente d'averne coltivato gli spazj vuoti, e di averli mantenuti in buono stato, si concedeva esenzione dalla tassa del 12 per 100, e con ciò il libero uso dei medesimi, salvando il diritto all'Arsenale di acquistare a prezzi fiscali i roveri di riserva. I proprietarj invece, che avessero trasgredito le prescrizioni, ri-

manevano soggetti alle penalità stabilite dal regolamento, cioè: alla confisca delle legne, se mai avessero praticato tagli intempestivi; a quella degli animali, se gli avessero lasciati pascolare ne' boschi; alla multa d'un ducato per ogni venti pertiche padovane di superficie che avessero popolato di piante non boschive, o ridotto in generale a coltura non boschiva, ecc.

Ma pur troppo, all' attuazione delle sopra indicate leggi sorsero non lievi ostacoli; e ben ognuno può immaginarlo, dappoichè esse limitavano in parte l'interesse vitale di tutti i privati, pii Istituti, e Stabilimenti pubblici possidenti boschi, ed anche, perchè non erano scevre di qualche difetto, che la Repubblica stessa, non disconoscendolo, procurò in seguito di emendare per quanto il tempo e le circostanze lo concedettero.

In fatti, parlando prima del Piano 16 marzo, da considerarsi base del nuovo regime; esso era, a rigore di parola, una legge di espropriazione, almeno per quei tali, che avevano la disgrazia possedere boschi qualificati, e compresi nella I classe. Conciossiachè, per l'una parte, dopo la prima curazione generale prescritta, essi rimanevano affatto privi e spogli d'ogni prodotto di rendita, che prima ritraevano o dalle temporanee concessioni delle legali curazioni, o dagli annuali permessi tagli delle legne dolci da fuoco; per l'altra parte, i boschi stessi rimanevano privatamente affetti ed obbligati allo Stato, senza che i proprietarj vi potessero avere ingerenza alcuna. Da ciò procedeva, che, se per avventura la classificazione non era corrispondente affatto alla natura e capacità dei boschi — se questi cioè non erano realmente suscettivi di somministrare allo Stato legname navale, senza un particolare soccorso di coltura artificiale —, rimanendo negletti da parte dei proprietarj, non si poteva mai raggiungere neppure l'oggetto per cui erano stati riservati in perpetuo al servizio pubblico. I possessori pertanto procuravano con tutti i mezzi possibili di ottenere dal Senato, che i boschi loro, compresi nella I classe, fossero trasportati nella II, appoggiandosi allo stesso Decreto 22 marzo, che aveva approvato il Piano suddetto, e lasciato aperto l'adito ai ricorsi de' possessori de' boschi privati, che avessero potuto « *addurre una qualche particolare convenienza sul triplice catalogato riparto di essi boschi* » diffuso a stampa, unitamente al detto Piano [d].

d) Il Decreto 22 marzo 1792, approvativo il suddetto Piano col *triplice cata-*

La legge 3 maggio poi, nonostante le molte buone discipline contenutevi, era ancor più imperfetta della precedente, in quanto che: 1°. non istabiliva la *successione* regolare dei tagli pelle abetaje e faggete, come ell'era stata stabilita coll'altra pei querceti, e come pello stesso Cansiglio l'anno 1638, in cui ne fu assestato il governo per la prima volta; 2°. non aboliva direttamente le servitù di pascolo, che pur riputava illegale, lasciando invece luogo a dubbiezze, di cui seppero tantosto approfittare i Comuni a danno dello Stato, riducendo il perimetro del Cansiglio ad un terzo meno di quello che aveva in passato; e 3°. non si curava dell'istituzione di Guardie pubbliche. Aggiungasi l'errore madornale di aver fatto luogo alla « *Terminazione di disciplina per l'esecuzione del contratto con D. Giuseppe Rova per la vendita delle duecentomille piante di faggio inutili agli usi pubblici da recidersi nel pubblico bosco del Cansiglio, approvata dal Sovrano Decreto* 8 *giugno* 1793 » (Ven. per Pinelli in 4°. di 36 pag.); contratto diviso in centodieci capitoli normali, per eseguire il quale, il partitante Rova nel 1794 fece costruire nella valle Pezzon una *stuffa idraulica* (da G. B. Bianchi di Cibiana), col dispendio di fr. 5570, e così pure una *risina maestra*, con diversi *risinotti* (sovende laterali), tre *Casoni* alla Crocetta, ed altri manufatti. Se in fatto questo sconsigliato contratto, stipulato coll'idea di di-

---

logato riparto dei boschi del Trivigiano e Friuli, porta alcune prescrizioni particolari, che non sono contenute nelle Terminazioni a stampa; cioè, quanto ai:

1°. *Boschi per uso delle costruzioni navali*, ne solleva per sempre i proprietarj, anche delle porzioni di boschi privati immedesimatevi, in quanto ne fossero stati aggravati, da ogni imposta pubblica e territoriale, incaricando l'Inquisitorato di passare d'intelligenza col Collegio de' X Savj sopra le Decime in Rialto, per devenire alle relative disposizioni.

2°. *Boschi per usi sociali*, sospende l'effetto del Dec. 1789, 6 agosto (col quale sei boschi d'alto fusto furono assegnati e riservati agli usi dei partitanti Burchieri, possessori di molini ecc.), e vi proibisce l'impianto di legni dolci.

3°. *Boschi da tolpi e legna da fuoco*, ordina di assoggettarli alle imposte pubbliche e territoriali.

Incarica poi i Reformatori dello Studio di Padova, il Magistrato de' Beni incolti, le agrarie Società, e particolarmente il Professore di Agronomia in Padova, di approfondire e diffondere le dottrine della scienza boschiva.

Alcune altre sanzioni, relative all'esecuzione della suddetta legge, si trovano nella Raccolta delle Leggi venete forestali, possedute dall'emerito Ispettore generale ai boschi delle P. V. cav. conte Gius. Sanfermo, e del co. Pietro Montereale Mantica di Pordenone.

struggere i faggi per sostituirvi un'essenza uniforme d'abeti (come fu tentato anche nell'anno 1817, in cui per Dec. 25 ag. n.° 2020 della Direz. prov. del Demanio di Belluno se ne *cercenarono* 7241 in 14 giorni, pagando cent. 3 per cercenatura d'ogni faggio), avesse avuto piena esecuzione, avrebbe essa sola operato la distruzione d'una quarta parte della foresta. Fortunatamente peraltro erano sì enormi e tanto famigerati gli abusi commessi fin dal principio dal Rova, che esso contratto venne reciso due anni dopo dal Senato medesimo, incaricando il co. **Odoardo Collalto** (uno dei tre Inquisitori all'Arsenale, promosso allora alla carica di Proveditore generale di Palma) a riassettare il governo del bosco; tanto, che il danno si restrinse al diboscamento d'alcuni appezzamenti (rimasti nudi tuttora, come si vede nel mezzo-miglio di Farra, nella Valle-piccola, nel Pian-della-pitta ecc.), e che sarebbe stato ancor più ristretto, se un ordine Sovrano pressantissimo (1 giug. 1796), dopo nove mesi di soggiorno al Cansiglio, non avesse costretto il Collalto, di sospendere tutti i lavori boschivi (ragione per cui 500 e più boscajuoli rimasero creditori delle loro mercedi), e trasferirsi a Palma per urgenti affari di Stato.

Riguardo finalmente alle Terminazioni 27 sett. e 17 dec. 1792: esse, come fu detto, non avevano scopo che di servire di schiarimento al Piano organico; a parità della legge 2 aprile 1794, proposta dagl'*Inquisitori* **Bernardo Memmo, Z. Francesco Correr,** e **Andrea Querini,** colla quale peraltro furono stabilite nuove discipline; ottime la maggior parte, di modo, che se quest'ultima legge avesse potuto sortire effetto, avrebbe sicuramente giovato a redimere i boschi dallo stato di dejezione, in cui andarono poi a languire.

La più sicura utilità frattanto, che il Governo ritrasse dall'attuazione del nuovo Piano forestale, fu quello di ottenere a suffragio dell'Arsenale una notabile quantità di legname, specialmente dai boschi privati. Ma anche in ciò si appalesò l'insufficienza del Piano suddetto, perchè — avendo lasciato sussistere, circa alle spese delle condotte pubbliche, il metodo di compensazione introdotto nel 1731, essendosi precisamente verificato, che la contribuzione fissa, pagata per questo conto dai Comuni, non bastava più a pareggiarle, stante l'aumento generale dei prezzi delle opere — il Governo rimase esposto ad una non lieve annuale passività, di cui a buon diritto voleva

andar sollevato. La via diretta a questo fine sarebbe stata quella di crescere la contribuzione, ossia imposta; ma ciò poteva recar disgusto, ed a quei tempi piaceva meglio guadagnare nell'amore che sull'avere dei sudditi. Non rimaneva adunque, che abrogare il decreto dell'anno 1731, e addossare di nuovo ai Comuni tutte le brighe e pesi relativi a quelle condotte. E ciò in fatto avvenne l'anno 1795, ma con una modificazione providenziale, consistente nella sostituzione, al viziosissimo sistema delle *tanse*, d'una *tariffa* di prezzi unitarii pel trasporto di qualunque rovere dai boschi all'Arsenale, ragguagliati alla distanza d'ogni mezzo miglio (met. 869) di strada piana od in collina, con riguardo alle dimensioni dei roveri. Per tal modo la tariffa stabiliva trentacinque diversi prezzi: il *minimo* di lire una, soldi quindici, per ogni rovere da 15 a 20 piedi di lunghezza con 4 di volta; il *medio* di lire tre per ognuno da 30 a 35 piedi di lunghezza, con 5 di volta; il *massimo* di lire quattro soldi cinque (fr. 2,44 per chilom.) per ognuno da 45 a 50 piedi di lunghezza con 6 di volta (quindi della solidità media di piedi cubi ven. 136 = met. c. 5,712). La *tariffa* stessa fu pubblicata con Term. 27 marzo 1795 del Reg. dell'Ars., e prescrisse, che i Comuni i quali non avessero eseguito le condotte ne' tempi debiti, fossero tenuti a pagarle al Fisco in base ai prezzi stabiliti da detta Tariffa, aumentati in tal caso del dieci per cento per ispese di escussione fiscale. Se non che nell'anno 1796, in cui si doveva attuare il nuovo sistema, la guerra aveva di già incominciato ad invadere lo stesso territorio, comunque neutrale, della Repubblica; e ciò bastò perchè non solo non avesse più effetto, ma nell'anno appresso l'albero produttore di tutte le novelle istituzioni cadesse sotto i colpi della rivoluzione. Andarono così miseramente a perire tutte quelle leggi, di cui abbiamo di già discorso fin da principio, prima ancora che ne fossero giunti a maturità i frutti preziosi.

E pur troppo la storia delle vicende umane ci documenta, che le guerre furono sempre micidiali anche ai boschi, ma sopra tutto le interne, quale fu la memoranda dell'anno 1797. Le stesse leggi, bandite poco prima a redenzione delle foreste, diedero adito alla sempre insaniente democrazia, di menare furiosamente la scure contro di esse; ond'avvenne, che colla rapidità del baleno al grido dei sempre mal intesi nomi di libertà, di patria, e di popolo, ognuno si tenne padrone e libero di provvedere al proprio interesse; di

modo, che appena abdicato dall'aristocrazia il potere della Repubblica veneta, chiunque aveva boschi di prima classe, non pensò che ad isbarazzarsene; e chi ne aveva di seconda e terza, se non ebbe tempo di svellere ed estirpare, procurò almeno d'abbattere e vendere gli alberi su cui pesava l'odiato marchio della *riserva* per la marina; senza dire del saccheggio degli Archivii ed Ufficj forestali, e della distruzione dei *leoni alati*, che la Repubblica aveva fatto scolpire in pietra e collocare per distintivo d'alto dominio sopra tutti gli edificj pubblici, ed anche a confine di taluno dei boschi dello Stato [e]. A sorte peggiore, e più che dagli abusi privati, furono condotti i boschi dai Municipj e Comuni. Il giorno 26 maggio 1797 un cittadino di Belluno, alla testa di cinque dragoni francesi, intimò al capitano del bosco Cansiglio di custodirlo per conto della Municipalità di Belluno, ordinandogli appresso di allestire per essa 3000 taglie d'abete e 250 passi di borre di faggio. Il comune d'Alpago, che si vantava proprietario d'una parte di esso bosco, voleva appropriarsi le 3000 taglie; il Comune di Serravalle, che si presumeva proprietario d'un'altra, le borre di faggio; ma rimasero delusi, poichè quel materiale fu distratto, e consumato dagli agenti della Municipalità di Belluno, sotto pretesto di approvigionare le truppe francesi. Il giorno 17 del susseguente agosto giunsero nello stesso bosco quattro Capitani di marina francesi per praticarvi il taglio di 20,000 larici, e non trovandovi larici, lo limitarono a 514 abeti di grossa mole, richiesti dalla Francia pella costruzione d'una nave di primo, e d'una di terzo rango. Peggio andavano le cose negli altri riparti; imperocchè i Comuni non solamente rilasciarono a josa licenze ed ordini di taglio ne' boschi pubblici, per incassarne il valsente, ma, colta ogni opportunità, vendettero i boschi stessi con permesso di svegrarli: ciò che avvenne specialmente in quelli del Friuli e del Trevigiano, nei boschi di S. Marco di Pordenone, Guiagrande di Motta, Redigole di qua, Comugna di Portobuffolè, Sala, Fratuzza, Cornoler, Camin, Candolè, Fratta, Sguriada di Codognè,

e) Nel solo riparto del Cansiglio esistevano sette di questi *leoni*; tre sopra le porte d'ingresso: del Palazzo Cansiglio, della *Stanza* al Palughetto, e del Casino al Rai di Cadola; uno, scolpito nella roccia viva, alla Crocetta; altro in una nicchia di lapide quadrata alle *Seghe* della Bastia; ed altri due con iscrizioni sopra la *Porta di sostegno* alla Secca. Il Senato aveva ordinato altresì (D. 30 lugl. 1795), che i nuovi *cippi* per la confinazione della foresta fossero scolpiti in forma d'aguglia, col *Leone di S. Marco* in fronte.

e tant' altri, cui sarebbe troppo lungo l' annoverare. E mentre poi n' andavano così devastati li boschi, Venezia, che pur aveva d'uopo di non meno mille *roveri da filo* all' anno per occupare le migliaje di operanti nell'Arsenale, e ch'era stata precettata dalla Francia di allestire a sue spese i suddetti due bastimenti da guerra, non aveva più legname nè per uno nè per l' altro scopo, sendo che i Municipii di Terraferma, anzi che prestarsi ai tagli, ch'essa voleva far praticare nei boschi dello Stato, le sequestrarono anche il legname di già allestito pe' proprj usi. **Vincenzo Dandolo** indirizzò bensì dalla Dalmazia sopra di ciò il 31 agosto 1797 un memoriale al generale in capo Bonaparte, ed egli fece insinuare ben anche una sua circolare alla Municipalità coll'ordine, che si dovessero custodire gelosamente i boschi dell' ex-governo veneto [f]; ma tutto fu presso che indarno, e la stessa voce di quel Grande restò confusa tra i fremiti della guerra e della rivoluzione.

f) *Raccolta di carte pubbliche, istruzioni, legislazioni ecc. del nuovo veneto governo democratico.* Venezia 1797. Vol. 8°., p. 198.

EPOCA IX.

A tali devastazioni boschive, eseguite con rapidità incredibile, pose argine la Notificazione 15 maggio 1798 (basata all' organizzazione 31 marzo precedente) del conte Oliviero di Wallis i. r. Comandante generale dell' armata Austriaca in Italia, e con questa venne richiamato in vigore il Piano boschivo 22 marzo 1792, ed affidata la materia forestale alla Presidenza dell'Arsenale, e particolarmente ad **Andrea Querini,** la cui saggia e robusta amministrazione, lasciò grata memoria di lui fino ai nostri tempi, come quella sostenuta dal suo successore, nominatamente in riguardo ai boschi Cansiglio, Cajada, Somadida e Montello, mentre quella degli altri, per Sovrana Risoluzione 1802, passò negli attributi dell'I. R.

Governo generale a. Per tal modo il suddetto Piano boschivo e le venete Terminazioni correlative, ripresero vita, e tornarono ad essere il regolo dell'amministrazione e del governo dei boschi (Notif.

a) Tra le cose utili operate dal *Querini*, e dal suo successore *Bonomo* Commissario in Capo, si ricordano:

1°. la prescrizione agli *utilisti di pascolo* di munirsi di annuali licenze per l'esercizio dei loro diritti (Procl. 20 mar. 1799 dell'Ars.);

2°. il ristauro del *Palazzo Cansiglio* (eretto nel sec. XVI, ricostruito per Ducale 25 ott. 1621 del Doge Ant. Priuli); ed a corredo del medesimo, il riacquisto di mobili erariali, dei quali era stato spogliato da disertori. Dec. 22 genn. 1800 dell'Ars.;

3°. l'aumento di soldo delle cariche forestali (Dec. 20 dec. 1800), assegnando Lire 10 giornal. al Capitano del Cansiglio, L. 8 a quello della Carnia (che prima non aveva che L. 4, s. 6) ecc.;

4°. l'istituzione nel 1804 d'un *Deputato criminale* (carica occupata dal S. Vettor Macri), residente a Giavera, per la definizione dei processi, relativi ai boschi dipendenti dall'Arsenale;

5°. il tracciamento di due strade nel Cansiglio, una per Palughetto, l'altra per Valsalega: progetto affidato nel 1804 all'Ing. co. d'Adda, ma non portato ad esecuzione; in fine:

6°. la sistemazione dei tagli e delle condotte terrestri del legname del detto bosco Cansiglio, riguardo alla quale, si confermarono i Capitoli delle due *Compagnie conduttrici* (una detta *superiore* di Tambre, l'altra *inferiore* di Farra d'Alpago); della *Compagnia d'Alboranti;* e delle venticinque di *Remeri* (remaj), cadauna di sette uomini ed un capo, iscritti in ruolo, godenti i privilegj di esenzione da fazioni personali: *galera, cernide* (fazioni militari), *guastatori, deganie, giurarie* ed altre simili, e dalla contribuzione dell'*estimo collonato* per ciò che riguardava le persone loro, conforme alle Ducali 30 lugl. 1564, 4 apr. 1745, 15 ag. 1768, e 9 gen. 1786. Coi capi di queste compagnie il Comando di Arsenale stipulava due contratti decennali; uno cioè in data 31 agosto 1804 (Ven. tip. Andreola, in 4°. di pag. 43), colle *Compagnie conduttrici;* l'altro, in data 9 sett. (Ven. 1804, di pag. 12), colle compagnie degli *alboranti* e *remai;* approvando i loro privilegj, tranne quello del sollievo del *dazio bestiame*, in luogo di cui, a sostentamento degli animali bovini necessarj alle condotte, accordava ai rispettivi Comuni il beneficio del pascolo nel *Mezzo-miglio* (Art. XVII); cioè del *mezzo-miglio* moderno, perchè il vecchio era una *servitù attiva*, gravante il circondario della foresta per 500 *passi* di distanza, divenuta passiva, in causa del disboscamento ed usurpo del circondario stesso, dopo il quale, per un errore di confinazione commesso nel 1661, la servitù fu rovesciata sopra il bosco bandito. Le condizioni tecniche stabilite dal primo dei due contratti risguardano: l'obbligo di condurre il *legname tondo* (antenne e taglie) e gli *scaloni* (travi da 30 a 45 piedi) col suffragio della neve da novembre a tutto marzo; gli squadrati minori (bordonali, chiavi, rulli, zappoli) in qualunque stagione dell'anno entro mesi cinque dal giorno della consegna; ed entro tre le *stele da remo;* disboscandoli peraltro indistintamente subito dopo il taglio; il tutto ai prezzi fiscali, stabiliti da relativa tariffa; la quale, per un *albero da matadura* di 100 piedi ven. di lungh. e 30 onc. di diam. a 1/3 della lunghezza, accordava fr. 15 per conto di spese di taglio ed allestimento (foggia-

26 feb., e 13 marzo 1802 del cav. Gius. de l'Espine i. r. Comandante di Marina), restando in attività anche le poc' anzi già istituite cariche dei Sopraintendenti, Assistenti e Capitani, non però quelle addette al Magistrato alle legne e boschi; officio che poco appresso venne disciolto, e le cui attribuzioni entrarono a far parte di quelle, che furono attribuite al nuovo i. r. Magistrato Camerale.

In quale e quanto avvilimento peraltro, durante il breve tempo della democrazia, fosse caduta la materia boschiva, non è da dire, tanto più che il suo decadimento aveva incominciato fino dal 1700. Di ciò daranno benchè piccola, ma incontrovvertibile prova i seguenti quattro prospetti comparativi, rappresentanti lo stato d'alcuni boschi del Trevigiano in varie epoche della loro amministrazione, dessunto dai Catasti forestali compilati, il primo, e solo che siasi conservato intiero, l'anno 1569; l'ultimo, d'ordine della Presidenza dell'Arsenale, l'anno 1801. Dopo questo non venne mai più fatto inventario esatto del legname, cioè della sostanza patrimoniale esistente nei boschi erariali, ed il governo di essi diventò affatto empirico ed irrazionale. Avvertasi peraltro, che nei detti prospetti non figurano che undici classi di roveri, e che i Catasti invece ne distinguono molte di più, massime per quelli degli anni 1636 e 1662, in cui sono classificati e numerati o secondo l'attitudine respettiva in ordine alle opere sociali, e quindi: in *roveri da filo*, da *stortami* e da *tolpi;* o secondo le mutilazioni sofferte, in *roveri ceffati, sramati da vecchio,* e *sramati da nuovo;* o secondo le viziature, in *roveri sventati, saettati, picotati,*

---

tura), e fr. 200 per la condotta, calcolata in tre miglia di discesa a *strozzo* (strascino) e sei miglia a carro nel piano; per uno di 50 piedi sopra 18 onc. di diam. fr. 4 per taglio, e 71 per condotta; per uno di 30 p. sopra 15 onc., fr. 1,60 per taglio, e 19,60 per condotta ecc. — Il secondo contratto, stabiliva: a) dovessero essere pronti gli uomini ad eseguire i tagli ne' luoghi e giorni loro indicati; b) dover ricevere le mercedi in proporzione dei prezzi convenuti in ragione delle dimensioni di cadaun pezzo; la *caparra* nel giorno del loro arrivo nel bosco; il soldo soltanto dopo il collaudo dei lavori; c) assoggettarsi alle vigenti discipline forestali; d) ritrarre dall'Arsenale i *cavi* e le *soghe* necessarie all'atterramento ed alla sboscazione dei legni da *matadura* di grossa mole, e degli squadrati di *alta onciatura;* e) limitare le compagnie al prescritto numero d'uomini; ed f) il divieto di tagliare piante non martellate dall'*Ispettore forestale.* Il sistema di martellare le piante prima di tagliarle fu introdotto in Cansiglio da Marino Zorzi nel 1660. — Le *condotte uviali* erano appaltate: *v. Polizza d' Incanto per la condotta fluviale* ecc. Ven. 1804, in 4°. di pag. 22.

fradicci, e *bozzi*; e per le piante giovani secondo la venuta, in *semenzali* e *polle da ceppaja*. Queste distinzioni peraltro sono inutili affatto quanto allo scopo di far conoscere lo stato di maggiore o minore floridezza in cui si trovavano i boschi tutti della Veneta Signoria relativamente alle diverse epoche dell'antico regime.

A

Bosco S. Marco, detto **Olmè di Cessalto,** di ettare 66, conteneva quercie:

Di piedi veneti di circonferenza (1 p. v. = m. 0,3477)	SECONDO IL CATASTO DELL'ANNO								
	1569 **Surian**	1586 **Giustinian**	1602 **Garzoni**	1656 —	1662 **Accerini**	1704 **Mocenigo**	1726 **Nani**	1740 **Contarini**	1801 **Ellero**
9 a 12	—	—	—	—	404	55	—	—	—
8 (Diam. onc. 30 6/11)	—	—	—	144	499	117	—	—	—
7 (» » 26 8/11)	—	178	—	264	768	237	—	300	—
6 (» » 22 10/11)	—	909	72	1833	1505	557	277	374	11
5 (» » 19 1/11)	—	1833	1204	2154	1299	589	513	490	121
4 (» » 15 3/11)	200	2001	2439	1749	710	373	400	582	586
3 (» » 11 5/11)	1300	1816	2099	786	533	322	600	950	997
1 1/2 a 2 1/2	1112	1742	1392	454	468	283	545	2590	1500
Somma	2612	8479	7206	7384	6186	2533	2335	5286	3215
1	560	657	344	442	179	417	4000	5000	2700
1/2	2000	200	206	74	176	1500	3000	6000	1500
1/2	1040	205	120	151	140	184	3000	6270	250

Dunque nel sedicesimo secolo questo bosco era depauperato e mancante sopra tutto di piante di grossa mole; poi, in grazia del buon governo, s'arrichì progressivamente fino all'anno 1662, dal quale in poi cominciò di nuovo ad impoverire. Colla scorta di questi dati, dell'esperienza, e delle regole dendrometriche, si deduce inoltre, che nel detto anno 1662 tale bosco aveva una provisione legnosa (massa capitale) di met. cubi 362,84 per ettara (tornatura), una media età d'anni 127, e, relativamente a quest'età, un annuale incremento medio di metri cubi 2,86 (piedi cubi viennesi 52 per jugero viennese), di cui circa met. cub. 2,17 atti agli usi della marina; ed all'incontro nel 1801, in cui il bosco doveva avere l'età media di

circa 90 anni, avuto riguardo alla sua vegetazione più lenta, la provisione n'era di circa metri cubi 41,16, e l'incremento medio di met. c. 0,46 [b].

B

Bosco S. Marco di Campagna, della superficie di ettare 115 circa (115,40 secondo il Catasto dell'anno 1741; 115,73 secondo il moderno), compreso un campetto arativo. Questo bosco conteneva quercie:

di piedi veneti di circonferenza	SECONDO IL CATASTO DELL' ANNO							
	1569	1586	1602	1662	1704	1726	1740	1801
9 a 12	—	—	—	158	30	—	—	1
8	—	—	—	297	93	—	—	2
7	—	183	5	841	216	—	148	27
6	—	1900	51	1977	891	1302	980	72
5	427	3838	605	2557	1493	2681	1550	337
4	1057	3625	3418	2349	1299	3100	1654	996
3	2094	2865	3063	2144	1399	2853	1390	1169
2	3306	1817	2163	2653	938	1091	2350	1617
Somma	6884	14228	9305	12975	6359	11027	8072	4221
1	700	721	889	1046	1087	700	2300	886
1/2	2800	400	373	706	1000	2200	4000	400
1/2	2096	400	300	699	174	1009	1280	400

Anche questo bosco adunque giunse all'apogeo della produzione nell'anno 1662, in cui ogni ettara era popolata di 113 quercie utili, del medio perimetro di onc. 55 2/3 (ossia d'un diametro a petto di onc. 17 3/4 = met. 0,514). Accordando a queste piante l'età presuntiva d'anni 104, e, per adequato, la massa legnosa di metr. c. 2,56, ne risulterebbe per conto d'ogni ettara di bosco una provisione normale di metr. c. 289,28, coll'incremento medio annuale di m. c. 2,78. Come in questo, così in tutti gli altri boschi, il perimetro delle quercie aumentò un piede veneto, e più, ogni venti anni.

b) Le suddette cifre vennero dedotte dal seguente calcolo. Nell'indicato caso, la media fra 9 e 12 piedi di volta dev'essere ritenuta di 10, essendo le piante da 12 poche in confronto di quelle da 9. Ciò premesso, e trascurando le piante d'un piede o meno di circonferenza, perchè essenza *veniente* ed incerta: la sezione circolare d'una pianta di 10 p. di volta ad altezza di petto, contiene piedi quadrati 7,958; similmente, quella d'una pianta di 8, piedi 5,093; e così quella d'una di 7, piedi

C

Boschi: Riva di Livenza, Comugna di Navolè, e di Gorgo, Vizzola di Gorgo, Lungo e Guiette, dell'estensione complessiva di ettare 46: contenevano quercie:

di piedi veneti di circonferenza	SECONDO IL CATASTO DELL'ANNO							
	1569	1586	1602	1662	1704	1726	1740	1801
9 a 12	—	—	—	1	6	—	—	—
8	—	—	—	94	42	—	—	—
7	—	—	—	200	98	—	12	—
6	—	—	49	576	502	9	85	110
5	—	300	326	1447	962	210	550	73
4	146	904	1726	1708	991	1042	892	173
3	769	2034	2052	2287	1447	2385	982	467
2	1004	2533	1132	2836	1815	2507	2477	1608
Somma	1919	5771	5285	9149	5863	6153	4998	2431
1	440	819	2000	1275	426	11170	5289	1200
1/2	1010	100	663	101	2118	5200	5300	500
1/2	200	46	9627	5169	1154	4200	5050	575

Calcolata la produzione come sopra, v'erano dunque nell'anno 1662 per ettara quercie 199, della media circonferenza di onc. 45 7/12 (diam. onc. 14 1/2 = met. 0,42); da cui — attribuendo ad esse l'età media d'anni 86, ed una continenza legnosa di met. c. 1,30 — verrebbe a risultare una provisione di m. c. 259, col medio annuale incremento di met. 3.

3,899; d'una di 6, piedi 2,865; d'una di 5, piedi 1,989; d'una di 4, piedi 1,273; d'una di 3, piedi 0,716; e d'una di 2, piedi 0,318. Per ciò: moltiplicando la continenza quadrata d'ognuna di queste sezioni pel numero delle piante della respettiva classe, cioè 7,958 per 404, 5,093 per 499 ecc.; sommandone i prodotti: 2214,9, più 2541,4, più 2994,4..... ecc; e dividendo la somma complessiva di piedi q. 17071,4, pel numero complessivo delle piante di tutte le classi, cioè per 6186, si ottiene per quoziente 2,76, che rappresenta l'area della media sezione circolare di tutte le piante, ossia dell'*albero modello;* sezione alla quale, secondo le regole geometriche, corrisponde una circonferenza di onc. 70 3/4, ossia un diametro di 22 1/2. Ora, giusta recenti esperienze, un albero modello di questa fatta del suindicato bosco ha l'età di circa 127 anni, ed una massa solida di piedi cubi 70 (met. c. 2,940) di legname sociale, e 22 (m. c. 0,924) di legna da fuoco; in totale di p. c. 92 (m. c. 3,86). Ammesso quindi, che nel 1662 (anno in cui fu compilato il catasto) gli alberi del bosco avessero avuto la stessa forza d'accrescimento come adesso, ne ver-

D

Boschi: Faè di sopra e di sotto (anticamente Faedi, oggidì Faè e Bastie), Moggia, Vanzo, Carpenè (antic. di ett. 54,48; oggi 10,54), Banduzzo di Chiarano, Comugna di Ceggia (antic. Riva-Zancana), Bar di Sala di quà, Buzzole, Bar di Villalunga; tutti questi boschi dell'estensione complessiva di ettare 221 contenevano quercie:

Di piedi veneti di circonferenza	SECONDO IL CATASTO DELL'ANNO								
	1569	1586	1602	1656	1662	1704	1726	1740	1801
9 a 12	—	—	—	—	8	51	—	—	—
8	—	—	—	—	124	167	—	35	—
7	—	77	2	66	538	278	10	66	1
6	4	704	44	981	1559	1039	308	843	31
5	362	2850	1226	4573	5745	2318	1474	1728	254
4	2250	4441	6318	8057	5878	3454	2075	2531	755
3	4948	7003	8575	9496	7202	3063	7080	4499	2246
2	4612	6366	7938	10808	8209	3805	8403	6736	3877
Somma	12176	21441	24103	33981	29263	14175	19350	16438	7164
1	1799	3577	5770	7308	3276	6364	12043	5326	7301
½	6490	1865	6654	2275	2663	5457	13945	6667	967
½	5015	2728	6414	2155	2145	6737	2800	1345	500

rebbe di conseguenza, che, in ragione di piante 6184 sopra 66 ettare, ogni ettara doveva contenere piante 94, ed una massa legnosa di m. c. 562,84. Se adunque era questa la provisione legnosa (massa capitale) d'ogni ettara del detto bosco, il suo incremento annuo doveva essere di m. c. 562,84 divisi per l'età d'anni 127, eguale a m. c. 2,857. — Al lettore poi, che non avesse cognizione delle regole moderne di *tassazione forestale*, basta sapere, che il metodo qui tracciato, cioè quello di rilevare la massa incrementale d'un bosco mediante enumerazione e misurazione di tutte le piante, è da applicare solamente ai boschi di mediocre estensione, contenenti legname prezioso, come quelli *di marina*, e *da costruzione;* mentre ne' boschi *da legna* torna più acconcio e speditivo praticarla mediante *aree d'assaggio* della superficie di mezza, o d'un quarto, o quinto di tornatura. In un caso, come nell'altro l'*albero modello* (che può essere determinato anche in via aritmetica, dividendo la somma delle misure dei diametri, o delle circonferenze, per quella delle piante), stabilisce sempre l'età media del bosco; e può servire altresì a costruirne la *scala incrementale*, cioè la tabella, che presenti il periodico aumento della sua massa legnosa. Per calcolare a tal'uopo il periodico accrescimento in altezza, si fa segare il suo fusto in tronchi di lunghezza eguale, e si determina, colle *regole dendrometriche*, ed *epidosmetriche*, gli strati legnosi corrispondenti ai circoli annuali (o d'un decennio di circoli), ed i

Quindi nel 1662 — in cui pare si trovassero in uno stato quasi normale -- tali boschi erano popolati di quercie 29263, cioè 132 per ettara, della media circonferenza a petto di onc. 43 $^1/_{12}$ (diam. onc. 13 $^3/_4$ = met. 0,398); acquistando la quale, com'è supponibile, all'età d'anni 81, colla corrispondente massa legnosa di met. c. 1,25, è a dedurre, che la massa complessiva d'ogni ettara nel suddetto anno fosse di met. c. 2,04.

Ai premessi prospetti — che basteranno, spero, ad offrire concreta ed assai prossima al vero l'idea dell'intensità di cui erano suscettivi i boschi della Repubblica — aggiungo il seguente, che varrà a dimostrare, quale ne fosse l'estensione complessiva in tutte le provincie (escluse l'Istria e Dalmazia), avvertendo ch'esso fu tratto da una statistica compilata nei primi tempi del governo italico:

Boschi di proprietà dello Stato.	d'alto fusto n°. 137 di ett. 19829	di quercia	ettare	9135
		di faggio puro . . .	»	725
		di legname resinoso	»	9969
	cedui — » 31 » 1628.			
Boschi dei Comuni e St.pub.	d'alto fusto n°. 1615, di ett. 185019	di quercia	»	857
		di castagno	»	2214
		di faggio	»	12044
		resinosi	»	169904
	cedui » 2092 » 79596			
	Totale, ettare . . . . 286072.			

Da tutti questi boschi lo Stato ed i Comuni -- non detratte le imposte prediali e spese di pubblica amministrazione — traevano tutt'al più un milione di franchi all'anno, ossia fr. 3 $^1/_2$ per ettara; colla differenza peraltro, che lo Stato dai proprj ne ricavava circa 7 fr. per ettara, mentre i Comuni dai loro tutto al più fr. 3,20.

Pertanto è manifesto, che il Governo austriaco nel 1798 assumeva i boschi della caduta Repubblica in uno stato infelicissimo;

---

solidi corrispondenti ai singoli coni concentrici; rettificando questi solidi colla scorta dei *fattori dendrometrici*, ossia delle frazioni decimali (previamente stabilite con esperienze locali) esprimenti il rapporto numerico fra la cubicità d'ogni cono ideale, ossia matematico, e quella d'un albero o fusto intiero, avente la stessa base ed altezza. Stabilita la scala d'accrescimento dell'albero modello, si deduce quella del bosco, ponendo la prima in corrispondenza colle *aree d'insidenza* (Arch. f. p. 425), cioè, coi rapporti numerici delle piante, che in esso bosco, a seconda dell'età, e quindi dello spazio che occupano individualmente, possono coesistere. Avverto in fine, bastare per *boschi* governati *a dirado*, che la scala incrementale rappresenti l'aumento della massa legnosa di decennio in decennio.

e siccome i tempi non erano tali, ch'egli avesse potuto rivolgere speciali cure ai medesimi, ma sì da costringerlo a valersi invece de' loro prodotti a fine di mantenere le forze navali: così, come è ben naturale, negli otto anni del suo primo dominio, sebbene essi boschi non discapitassero, neppure hanno potuto riceverne particolare ristoro.

EPOCA X.

In appresso, il trattato 26 dicembre 1805 conchiuso a Parigi, conseguente alla campagna d'Austerlitz, faceva tornar Venezia e gli antichi suoi territorj sotto il dominio francese. Allora il vicerè d'Italia Eugenio, con Editto primo febbrajo 1806, annunciava di aver assunto le redini dell'amministrazione pubblica, ed indicava le persone cui aveva affidato la conservazione delle miniere e dei boschi. Con altro del primo aprile 1807 richiamava in vigore la legge forestale veneta dell'anno 1792. In appresso (Decr. 18 magg. 1808) assoggettava l'amministrazione di tutti i boschi del regno alla Direzione generale del Demanio, sotto la dipendenza del Ministero delle Finanze, istituendo presso la medesima Direzione generale (Ed. 15 lugl. 1808) un Dipartimento apposito pell'amministrazione dei boschi, composto di: un Amministratore dei boschi coll'annuo soldo di 6000 fr.; tre Ispettori generali pella Lombardia, pel Veneto e pella Dalmazia, con soldo di 5000 franchi, tre Conservatori di boschi con soldo da 3000 a 4000, e più Ispettori, Sottoispettori, Guardie generali, Capisquadre, Sottocapi e Guardie; quali tutti dovevano vestire l'uniforme dello Stato, loro parzialmente prescritto. L'apparato era bello; ma si ripetè il caso dell'organizzazione francese dell'anno 1800: si aperse cioè una nuova e decorosa carriera a persone digiune affatto d'ogni disciplina tecnica forestale. Una discreta facilità nello stender rapporti, una sufficiente pratica delle manipolazioni d'ufficio, s'ebbero per condizioni bastevoli ad ottener i posti di Conservatori ed Ispettori boschivi. Così gitta-

ronsi le fondamenta d'un'amministrazione boschiva, che dir potevasi da tavolino, d'onde una indescrivibile inscienza e trascuratezza d'ogni pratica tendente a sistemare davvero, e migliorare il governo dei boschi; sconcio, cui si procurò di far velo con apparente premura degli interessi del fisco. — Vigeva peraltro ancora la legge del 1792: con nuovo Editto 25 marzo 1809 il Governo vi fece appello, e con successivo 30 apr. 1810, diramato a tutti i Municipj, ravvivò, sotto comminatoria di applicare le pene stabilite dalle venete Terminazioni, la proibizione dei tagli nei boschi senza preventiva licenza del Conservatore, e visita da parte d'un Agente della Marina, in concorso di un Delegato demaniale; proibizione rafforzata con altro del 6 ott. seg., in cui esprimeva chiaramente, voler estendere il *diritto di martellatura* a tutti i boschi d'alto fusto; dichiarando, che sarebbe stata confiscata qualunque pianta di rovere, cerro, frassino, olmo, faggio, larice ed abete, tagliata, anche in fondo privato, senza preventivo licenziamento da parte della Marina »; con che non solo si riattivò una legge, che dalla stessa Repubblica Veneta era già stata abrogata, ma le si diede quell'estensione, che mai non ebbe. Era questa del rimanente l'ultima volta in cui il Governo italico si giovasse in argomento, di discipline forestali della caduta Repubblica, perchè ormai lo spirito d'innovazione non lasciava campo a tenere per buono e saggio, ciò che non era moderno; e, mentre una schiera d'impiegati nuovi, senza conoscenza dei rapporti forestali del Veneto, era collocata alla direzione degli affari boschivi, i Comuni e privati approfittarono a gara delle circostanze locali per ingannare il Governo, facendo valere antichi privilegj ed esenzioni, tenendo per estinte le leggi e terminazioni contrarie ai loro pretesi diritti, aggravando i boschi di nuove servitù, e sottraendone alcuni al patrimonio dello Stato.

In mezzo a tanta confusione d'istituzioni nuove e di sanzioni vecchie, in cui, come suol accadere in simili casi, la pratica salvò le forme, e trasandò la sostanza; e quindi in tale stato, dicasi pure, di disordine amministrativo, giunse assai a proposito la *legge forestale* del 27 maggio 1811 (susseguita dall'Ordinanza disciplinare 5 giugno 1811, e dall'Istruzione ministeriale 15 settembre dello stesso anno), che, sebbene ritenesse alcune discipline delle leggi venete, non fu nullameno in sostanza che un'applicazione dei regolamenti forestali dell'Impero francese (fondati sulla celebre ordi-

nanza del 1669 dettata da Colbert), ai boschi del Regno d'Italia, ossia del Lombardo-Veneto, del Parmense, del Napolitano e della Toscana. In questa legge, considerata generalmente, spiccano la chiarezza, la brevità, la semplicità e la precisione dello stile legislativo (qualità proprie di tutte le leggi di quel tempo, che dopo non ricomparvero più), con cui questo così detto « Decreto italico del 1811 » avvisa gli oggetti, precisa la procedura sommaria negli affari penali, e spiega giusto rigore in proposito delle servitù, da cui tende a redimere i boschi. Ne sono all'incontro gravi difetti: mancanza di giustizia distributiva nella gradazione delle pene; la violazione del diritto privato nel fatto delle riserve marittime; la insufficienza dei provvedimenti pel buon governo dei boschi comunali; in fine, la mancanza di norme pel conservativo trattamento delle fustaje, ed in generale dei boschi, tanto che non li difende dagli effetti delle cause le più comuni, che lentamente promuovono la depauperazione e successiva devastazione delle foreste. Ma, checchè siane, questa legge — da cui fu rovesciato un regime sotto l'azione di cui si rigenerarono per ben undici volte alberi secolari — fu applaudita come figlia di vero progresso nelle istituzioni sociali, e restò in vigore fino a questi ultimi tempi, sebbene più in diritto che in fatto, dappoichè non la si applicò mai in tutta la sua estensione; ragione essenziale, per cui non ha mai potuto essere giudicata rettamente ne'suoi effetti. Essa tuttavolta pose termine all'ultimo periodo della legislazione veneta forestale, e quindi non rimane, che volgere un ultimo sguardo a'tempi, che furono [a].

---

a) Come tutte le istituzioni novelle destano speranza di miglioramenti nelle condizioni sociali, e però entusiastano più o meno il pubblico; così anche il nuovo regime boschivo ravvivò temporaneamente la *letteratura forestale* in Italia, che dopo la caduta della Repubblica non aveva dato di sè che pochi saggi. Abbattuta di nuovo l'anno 1821, tornò essa a rifiorire verso il 1830, ma assai scarsamente in confronto dei giganteschi progressi ch'essa fece nella Germania e nella Francia. Quasi tutto ciò infatto, che in questo proposito è stato pubblicato in Italia dal 1796 in poi, si limita alle opere e memorie qui appresso indicate, divise nelle seguenti dodici classi:

Bibliografia forestale italiana moderna.

I. *Regime ed amministrazione pubblica: Leggi e decreti sull'amministrazione delle acque e foreste e del pubblico demanio in Napoli* (Nap. 1809, Stamp. reale in 12°.). — *Proclama* 5 *dicembre* 1810 (di **Agucchi Aless.**, Prefetto del Dipartimento dell'Alto Adige. Trento in 8°.). — *Decreto portante la sistemazione generale della amministrazione dei boschi del* 27 *maggio* 1811 (Mil. 1811, Stamp. reale in 8°.). — *Legge forestale del* 21 *agosto* 1826 (Nap. 1826

Come le istituzioni di *diritto* (specchio della civiltà nazionale) non sono confondibili colle istituzioni di *fatto* (sempre relative ai tempi ed alle circostanze); così devonsi ben distinguere nella

in 12⁰.). — *Istruzioni organiche e disciplinari delle squadriglie di guardie boschive e campestri della provincia di Bergamo* (Berg. 1855, in 8⁰.). — *Regolamento per gli assegni delle piante d'alto fusto e della legna da fuoco ad uso dei comunisti nella prov. di Bergamo* (Berg. 1855, tip. Sonzogni in 8⁰.).

Dralet, *Trattato dei delitti, delle pene e della procedura in materia di acque e foreste* (Firenze 1809, in 8⁰.). -- **Guazzo,** *Enciclopedia degli affari*, art. « *Bosco*, » e « *Foreste* » (Padova 1853, in 8⁰.). — **Favero L.** art. « *Bosco* » nel Diz. univ. di Agr. di Fr. Gera, T. VII. — Vedansi inoltre le opere e memorie citate a pag. 17.

II. *Giornali:* Il Tesoro del Piemonte, *giornale di agricoltura forestale, orticoltura, e botanica pratica, red. da* **Sacchi Dom.** (Torino 1860). — *Rivista forestale del regno d'Italia, periodico ufficiale* red. da **Maffei Raimondo** (Pavia 1861, e Piacenza 1862, 2 vol. in 8⁰.).

III. *Economia politica:* **Fabbroni Giov.,** *Mem. sul taglio de' boschi alpini* (Lucca 1806 opusc.). — **Mengotti co. Franc.,** *Idraulica fisica e sperimentale* (Mil. 1810 in 4⁰.; ed. Venez. 1816, in 8⁰.). — **Gautieri Gius.** Ispettore gen. dei boschi, *Dello influsso de' boschi sullo stato fisico de' paesi* (Mil. 1817, in 8⁰.); id. *Memoria, concernente la libertà di diboscare, sostenuta da Lambruschini* (nel Giorn. agr. tosc. Fir. 1828, e Bibl. ital. T. 53, Mil. 1829, p. 245, in 8⁰. di pag. 24); id. *Dei danni e dei vantaggi derivanti dalle capre* ecc. (Milano 1816, un vol. in 8⁰.). — **Perotti C.,** *Delle cagioni fisiche e politiche della grande estirpazione de' boschi in Piemonte* (Carmagnola 1811, tip. Barbiè in 12⁰.). — **Bayle-Barelle,** *Dei danni prodotti all' agricoltura dal disboscamento delle montagne* (Mil. 1816 per Silvestri). — *Osservazioni di un cultore di Diana sul clima, sul territorio e sulle acque della Liguria marittima* (Genova 1817 e 1818, 2 vol. in 8⁰., opera del Dott. **Agostino Bianchi,** Sottoispettore ai boschi di Oneglia). — **Castellani,** *Dell' immediata influenza delle selve sul corso delle acque* (Tor. 1818-19, vol. 2 in 4⁰.: un trattato quasi esclusivamente d'idraulica); id. *Dei danni che ha prodotto la diminuzione delle selve in Piemonte* (Tor. 1821). — **Filiasi Jacopo,** *Sopra il disboscamento dei monti* (nelle Mem. dell'Ateneo di Treviso v. 2⁰. p. 34. Ven. 1819 in 4⁰.). — **Poggio Car.** *Sul taglio delle macchie di Viareggio* (negl'Atti della reale Accad. Lucchese ecc. Lucca 1823, T. II, p. 1 in 8⁰.). — **Bossi M. Ant.** Ing. idraul., *Dell'utilità positiva e negativa delle selve* (negl'Ann. d'agric. Tor. 1833, da p. 19 a 49). — **Bivona** bar. **Ant.** *Sull' importanza dei boschi* (Catania 1844). — **Fornara Giul. Ces.,** *Fuoco, o corpi combustibili d'Italia* (Mil. 1839-41 in 8⁰. opera incompl.); id. *Come si possa riparare alle funeste conseguenze, che dovranno emergere dalla crescente scarsità di combustibile* (Mil. 1844, presso Redaelli in 8⁰.). — **Ramelli Camillo,** *Dei danni prodotti dal disboscamento, e provvedimenti efficaci per ripararli* (Macerata 1844, tip. Cortesi). — **Pancaldi Pietro,** *Sulla sistemazione delle acque e boscaglie* (nelle Mem. della Soc. agr. di Bologna, Vol. VI, p. 246). — **Pancaldi Luigi,** *Cenni de' miglioramenti dell' agricoltura, e del modo di predisporli al monte* (ibid. Vol. I, 1844). — **Santagata Ant.,** *Sulla necessità di migliorare la coltura del colle e del monte* (ibid. Vol. II). — **Cerini Giusep.,** *Dei vantaggi*

storia forestale dei Veneti, i principj costitutivi il fondamento delle leggi loro, da ciò che venne a verificarsi in fatto nell'amministrazione pratica delle foreste.

---

che apporterebbe allo Stato ed alla condiz. idraul. dei territorj l'istituzione di società per l'impianto e conservazione dei boschi (Mil. 1844, op. in 8⁰.). — **Staglieno** cav., *Sull'imboschimento de' luoghi montuosi* (Tor. 1846). — **Buja Baldassare** (Assist. forest.), *Quali misure sarebbero da adottarsi onde conseguire lo scopo della rimboscazione de' monti* (Belluno 1847 in 8⁰. Opusc.). — **Caimi** dott. **Piet.** *Mem. Sull'importanza dei boschi sullo stato fisico ed economico dei paesi* ecc. (Mil. 1847 in 8⁰. opusc.). — **Villa Ant.** e **Giov. Batt.**; *Utilità dei boschi montani* (Mil. 1847 in 8⁰. opusc.); id. *Necessità dei boschi nella Lombardia* (Mil. 1856, in 4⁰., estr. dal Giorn. dell'Ing.) — **Steffani Giac.** (Assist. forest.) *Della necessità, dei modi e mezzi facili per conservare e migliorare i boschi dei monti e colli d'Italia* (Ver. 1842, e Pad. 1852 in 8⁰.; opusc. dettato dal buon volere). — **Favero L.**, *Sul rimboschimento delle montagne* (Ven. 1849 in 8⁰., estr. dal Diz. Gera). — *I boschi considerati nei rapporti topografici, industriali e commerciali del Lombardo-Veneto* (nel « Regolatore amministr. » Verona 1856). — **Targioni Tozzetti**; *Pregiudizj dei diboscamenti* (v. Viaggi, ed. 2. T. V. p. 381).

IV. *Storia e statistica:* **Scuderi** S. (o. c. p. 17). — **Perini**, *Storia delle foreste d'Italia* (Mil. 1829 opusc. in 8⁰.). — **Campana Ant.** (ferrarese) *Osservazioni dei Boschi del Basso Pò* (Mem. inedita). — **Dal Pozzo Agostino**, *Declamazione sul disordine dei boschi nei Sette Comuni vicentini* (Vicenza 1820, op. in 8⁰.). — **Del Noce** op. cit. (v. p. 17). — **Lupieri** dott. **G. B.** *Osservazioni sui boschi della Carnia* (Udine 1859, in 16⁰.). — *Cenni brevissimi sopra i boschi e le selve dei R. Stati di Terraferma* (nel vol. III della *Racc. delle circol.* ec. Tor. 1828). — *Sui boschi della Valtellina e del Bergamasco* (v. Ann. Univ. di Statist. 1844). — Statistica dei boschi d'Ital. (v. N. Enciclop. pop. et. ed. 4. Tor. 1860 T. X, p. 738-739).

V. *Scienza forestale;* **Tondi Matt.** (già Ispett. generale delle acque, foreste e cacce del regno di Nap.) *La scienza selvana ad uso de' forestali* (Nap. 1821. Ed. 2. ib. 1829, 3 vol. in 8⁰.); id. *La caccia considerata come prodotto selvano* (Nap. 1828, in 8⁰.). — **Granata Luigi**, *Elementi di agronomia e della scienza selvana* (Nap. 1839 pr. Gaet. Nobile in 8⁰.).

VI. *Governo forestale:* **Piccone Giov. Mar.**, *Mem. sul ristabilimento e coltura dei boschi nel Genovesato, e breve istruzione sulla raccolta e sull'uso delle sostanze resinose della melesa* (larice) *e del pino* (Genova 1796 in 4⁰. picc. pr. Scionico). — **Comparetti Pietro**, *Saggio sulla coltura e governo dei boschi* (Padova 1798 in 8⁰. di pag. 130 con 1 tav.); id. *Riflessioni sulle ceppaje, ovvero zocche dei boschi di quercia* (Pad. 1814 in 8⁰. di pag. 67). — **Duhamel**, *Del governo dei boschi* (trad. dal fr. da Perini Giul. fiorentino. Venez. 1800, 2 vol. in 4⁰. con tavole. « *La fisica degli alberi* », tradotta da un veneziano, fu pubbl. nel 1774 a Venez. in 2 vol. in 4⁰. con tavole). — **Fantini** dott., *Dell'utilità delle faggete e della qualità e proprietà dell'olio di faggiola* (Bologna 1803, in 4⁰.) — **Catullo Tomaso** prof. di geol. « *Sopra il vantaggio che si può ritrarre dalla fagina e dalle legne giacenti che infracidiscono nella selva Cansiglio* (Belluno 1815, op. in 8⁰.). — **Fornaini** ab. **Luigi**, *Della coltura degli abeti* (Firenze 1804 in 4⁰., opera lodata, tradotta in francese da **Acres-Fleurange**, Paris 1813); id. *Saggio*

Ed in vero; le leggi venete, modellate sui migliori principj della scienza forestale, collimavano tutte allo scopo di giovare direttamente alla polizia, all'economia ed all'igiene del pubblico;

---

sull'utilità di ben governare e preservare le foreste (Firenze.....). — **Carretti,** *De' boschi e delle selve e del modo di trarne partito, e distribuirli nell'economia rurale* (estr. dalle Mem. della Soc. agr. di Torino T. VIII, 1805). — **Gautieri G.,** *Nozioni elementari sui boschi* (Mil. 1812, in 8⁰.); id. *Quando e come abbiasi a permettere il pascolo nei boschi* ecc. (Mil. 1813, in 8⁰.). — **Meguscher Fr.** (Ispettore gen. dei boschi del Tirolo), *Il governo dei boschi combinato con la tutela dei monti* (Trento 1837, 2 vol. in 8⁰. con tav.); id. *Memoria in risposta al quesito: additare la migl. e più facile maniera per rimettere i boschi delle montagne diboschite* ecc. (Mil. 1847, un vol. di pag. 402 in 8⁰.). — **Bellenghi Albertino** (abate camaldolese) *Articoli sulla coltivazione dei boschi del Piceno e dell'Umbria e sulla utilità degli alberi indigeni* (Roma 1816, in 8⁰.). — **Sartorelli Giov. Batt.** *Osservazioni sopra i mezzi di conservare i boschi* (Mil. 1826, in 8⁰., opusc. di pag. 118). — *Norme pratiche sulla conservazione e il miglioramento dei boschi* (nel Politec. Mil. 1839, T. I, p. 431 a 444). — **Bellani Ang.,** *Memoria sui boschi* (estr. dal Giorn. agr. L. V. Mil. 1846 in 8⁰.). — **Favero L.,** *Riserva degli allievi nei boschi* (Ven. 1852 in 8⁰. opusc.) **Depuis,** *Calendario forestale* (nella Revista agronomica, giorn. di agr. Napoli 1856).

VII. *Dendrologia:* **Savi Gaetano,** *Trattato degli alberi della Toscana* (Firenze 1801; ed. sec. 1811, vol. 2 in 8⁰.); Appendice ecc. (Pisa 1826 in 8⁰.); id. *Memoria sui cedri del Libano;* id. *Ragionamento sui boschi* (Fir. 1827 op.). — **Sartorelli Giov. Batt.** (fu Ispettore forest.) *Degli alberi indigeni ai boschi dell'Italia superiore* (Mil. 1816, un vol. in 8⁰.). — **Tommaselli** ab. **Gius.,** *Istruzioni sopra gli alberi campestri e boschivi* (nelle Mem. dell'Accad. di Agr. di Verona 1813 da p. 331 a 350). — **De-Capitani Carlo Ant.** *Delle piante boschive* (nell'Agricoltura pei paesi di collina, Vol. II, p. 229). — **Barelli Vinc.,** *Della classificazione degli alberi nei boschi e nelle selve dei regj Stati di Terraferma di S. M. Sarda* (nelle Circ. sull'Amm. ecc. Vol. III, Tor. 1828, p. 419). — **Tornabene Fr.** *Sopra un nuovo albero* (Celtis Tournefortii) *indigeno sull'Etna* (Catania 1856 op. in 4⁰. con tav.). — **Polini,** *Saggio di osservazioni e di esperienze sulla vegetazione degli alberi* (Verona 1815 in 8⁰.). — **Fusinieri Ambr.** *Degli effetti degli alberi sull'erba in caso di siccità per cagione dei raggi del sole* ecc. (Padova 1841 in 4⁰. di p. 16, estratto dagli Ann. delle sc. del regno Lomb. Ven.). — **Costa Ach.,** *Degli insetti che attaccano l'olivo, il ciliegio, il pero, il castagno* ecc. (Nap. 1857 in 4⁰. con tavole). — **Dondi d'Orologio, Ant. Carlo** (Sopraintendente ai boschi) *Sopra il metodo di curare le piante malate fruttifere e da bosco praticato dal sig. Gugl. Forsyth* (Padova 1795 opusc. in 8⁰. di 35 pag.; l'opera stessa di Forsyth fu trad. dall'ab. Marco Fossadoni, Trev. 1793 in 8⁰. di p. 102).

VIII. *Selvicoltura:* **Porta Giusep.,** *Istruzione per la coltura dell'Acacia, albero silvestre americano* (Fermo 1804 op. in 8⁰.). — **Fr.** nob. di **Neufchàteau,** *Lettera sopra il Robinier, conosciuto sotto il nome improprio di Falsacacia* 1803; tradotta in ital. da **Carlo Micheli** (Udine 1808, tip. Mur.). — **Rosnati** dott. **Bartolom.,** *Mem. sulla coltura della Robinia e su quella dei boschi* (nel Rep. d'Agr. di Torino 1829 e 1838). — **Colombetti Giov.,** *Della Falsacacia o ro-*

e, più che alla semplice *conservazione*, vegliavano alla *riproduzione delle essenze boschive più nobili, e più proficue all'industria;* e tutto ciò in tempi, in cui negli altri Stati e paesi dell'Europa, e forse di tutto il mondo abitato, o non vi

---

binia, sua coltivazione ecc. (Mil. 1833 in 8⁰.). — **D. Rizzi,** *Trattato sulla coltivazione della Robinia falsacacia per riparare alla mancanza della legna da fuoco e sulle conseguenze funeste della distruzione dei boschi* (Venezia 1847 tip. Naratovich, opusc. in 8⁰. con una tav.).

Lorenzi Bortolom., *Della coltivazione del salcio viminale* (nelle Mem. dell'Acc. d'agr. di Verona 1807, Tom. II, p. 251 a 298). — **Bossi** co. **Luigi,** *Sulla coltivazione dei castagni fruttiferi* (nelle Mem. dell'Istitut. delle sc. Mil. 1821). — **Calvel,** *Trattato completo delle piantonaje* (trad. ital. Firenze 1813, vol. 3 in 8⁰.). — **Salvarezza G.** o. c. (p. 17). — **Moretti Gius.,** *Istruzioni per la coltura dei principali alberi fruttiferi e boschivi* (Mil. 1834 in 16⁰.). — **Paolo Beltrami,** *Utilità prodigiosa dei boschetti a gelsi* ecc. (Lodi 1835 in 16⁰. tip. Orcesi, di p. 100). — *Memoria sulla moltiplicazione e coltura degli alberi nella Provincia ultra prima, in riscontro al programma pubblicato dalla Soc. economica nel* 1837 (Teramo 1840, tip. Angelotti in 8⁰., di pag. 80). — **Kasthofer Carlo,** *Compendio di selvicoltura,* trad. da **Sandrini Gius.** (Bellinzona 1850 in 16⁰.).

IX. *Stima e tassazione:* **Gioja Melchiore,** *Nuovo prospetto delle scienze econom.* nel T. II, p. 40 a 49, e T. VI p. 275 a 316 (Mil. 1815 a 1817 in fol.); e *Filosofia della Statistica,* T. II, p. 100 a 134 (Mil. 1826 in 4⁰.). — **Sabini Cater.** *Trattato generale sulle stime dei fondi rustici, boschivi ed urbani* (ed. sec. Mil. 1838 in 8⁰.); id. *Trattato generale sui boschi e sulle stime e livellazioni dei medesimi* ecc. (Mil. 1844 in 8⁰.; non serve agli scopi dell'economo forestale). — *Regolamento per la misurazione, la tassazione e l'assestamento dei boschi dell'Impero* (nel Foglio delle Ordinanze per i rami di amm. del Minist. delle finanze austr. 1856, Alleg. 40). — *Tabelle di cubazione per li legni rotondi usitati nell'I. R. Arsenale di Venezia* (compilate da **Salvini,** Ven. in 4⁰.). It. *Dei legnami squadrati ad uso dell'I. R. Marina* (Venez. 1852 in 4⁰.). — **Guernieri Ang.,** *Cubazione dei legnami squadrati e rotondi* ecc. (Trieste 1856 in 16⁰.). — *Tabelle per la cubazione del legname tondo* (basate sul sistema di Cotta, Ven. 1861 in 4⁰.).

X. *Marina:* **Goujon,** *Manuale ad uso degli agenti dei boschi e della marina* (col testo franc. Mil. 1807 in 8⁰. con tav.). — **Lascaris** march., *Dell'uso il più proficuo pei sudditi di S. M. degli alberi torti, difformi e di grandioso diametro* (Tor. 1825; 2 ed. 1832 in 4⁰. con tavole).

XI. *Tecnologia:* **Bottagisio G.** *Della corteccia di rovere* (Verona 1811 in 8⁰.) — **Bossi** co. **Luigi,** *Sulla conservazione del legname* (nel Giorn. d'agric. Mil. 1824). — **Bérenger Ad.,** *L'utilizzazione della corteccia ed il governo dei mezzi boschi e dei polloneti* (nel Giorn. dell'Econom. Mil. 1844, p. 6, in 4⁰.).

XII. *Poesia:* **Tigri** ab. **Gius.,** *Le selve della montagna Pistoiese, canti tre* (Pistoja 1844, tip. Ceno in 16⁰.). — **Rusconi Pietro Mart.,** *I boschi, poema didattico* (Mil. 1856 in 8.⁰).

erano peranco leggi boschive, o leggi indiritte solamente a tutelare le primazie signorili, le regalie, ed i privilegi fiscali, come p. e.: in Piemonte quelli della caccia; nel Napolitano il monopolio della pece; in Toscana quello delle saline e delle magone; in Romagna quello del commercio dei pignoli ecc. — Più ancora; tutta l'economia dei boschi pubblici, massime dal sec. XVI, in cui il *Consiglio di Dieci* ne prese la direzione (lasciando di sè splendida e perpetua memoria per le prove date dell'influenza efficacissima, che può esercitare, anche sull'emendamento e sulla prosperità delle foreste, un Dicastero, che al potere congiunga attitudine amministrativa, e vero amore dello Stato), e fino al XVIII, era basato sul censo degli alberi; quindi l'utilizzazione di essi proporzionata alla forza e produttività dei boschi. Sopra tutto poi è da considerare, che nè i querceti del veneto litorale, nè il bosco del Montello (almeno alle falde meridionali) sono *boschi naturali*, ma *boschi* precisamente o *piantati*, o *rinnovellati ad arte*, colle semine e cogl'impianti; locchè prova diretta e quasi esclusiva la sapienza, l'azione, e la cura che n'ebbero i Magistrati della Repubblica. Ed il mezzo principale per cui essa ottenne tali effetti, fu quello appunto di concedere lati poteri ai suoi Rappresentanti, coll'obbligo ingiunto ad essi di visitare di quando in quando i boschi, e provvedere sull'istante alle occorrenze del loro governo, e ciò, non con relazioni, statistiche, e proposte generiche e palliative; ma con piani concreti, che, approvati dal Senato, gli stessi Magistrati dovevano poi far eseguire sotto personale responsabilità, ed a condizione di non poter restituirsi alla Dominante, se prima non avessero assicurato almeno in parte l'effetto promesso. L'amministrazione pratica forestale tuttavia rimase ancor difettosa di molto, per tre principali cagioni.

La prima; che fino al 1780 non venne assoggettata ad una sola direzione tecnica centrale, e rimase invece, prima abbandonata ai Rettori, poi divisa fra il Reggimento dell'Arsenale, il Magistrato ai boschi, ed il Magistrato ai beni comunali. Il primo avrebbe voluto, che tutti i boschi avessero servito agli usi della marina; il secondo, che si avesse potuto tagliarli ad averne legne da fuoco; il terzo, che fossero goduti al tutto dai soli Comuni. Ognuno quindi serviva a mire diverse, e ad opposti interessi: ciò, che nullameno non sarebbe mai tornato, nè avrebbe potuto riuscire, a danno dei boschi, quando tutti e tre si fossero assoggettati ed uniformati al cardinale

principio della conservazione, e del buon governo dei boschi, come allora, che vi erano obbligati dalle ferree discipline del *Consiglio de' Dieci.* Di fatto, dal 1550 al 1700 (tempo in cui questo severo Tribunale ebbe, o direttamente od indirettamente, la suprema direzione dell'azienda dei boschi pubblici) lo stato dei medesimi continuò a migliorare e perfezionarsi. Passate invece le redini della direzione al Senato, e cedute da parte di questo alle suddette tre Magistrature, i boschi pubblici decaddero a passi giganteschi.

La seconda; che alla custodia dei boschi pubblici, addossata ai Comuni in tempi in cui ne traevano grande correspettivo, essi Comuni vi rimasero obbligati anche allora, che ad essi non ne poteva provenire, che molestia e danno pecuniario assoluto; motivo per cui furono posti alla necessità di procurarne la distruzione.

La terza; che dopo di avere dotato generosamente le cariche forestali all'atto della loro istituzione, si volle, che collo stipendio assegnato ad esse nel secolo XVI avessero dovuto provvedersi anche nel XVIII, quando già il prezzo dei viveri era quadruplicato. Questa ultima circostanza, abbenchè sembri di poco rilievo, pure fu ragione potissima della devastazione dei boschi, stante che è manifesto, che a cariche, quali ultimamente erano quelle di Capitano e Guardie, alle cui mani insufficientemente dotate si affidavano gl' ingenti capitali dei boschi (e ingenti davvero, contenendo spesso un solo bosco in legname meglio, che il valore di un milione di lire): ed a cui, per non vederle condannate all'inedia, si concedevano invece così detti diritti, e più ancora, dannose, imprecate, ed immorali competenze a carico dei Comuni e privati; è manifesto, io dico, che a cariche siffatte, non potevano mai aspirare, se non individui di basso sentimento, nè scientificamente istituiti; di che fa prova il fatto, che, toltone i primi periodi dell'istituzione, tali cariche furono occupate in seguito da persone ignoranti e venali, le quali sacrificavano assai docilmente all'interesse proprio, quello dello Stato.

Ma poichè vigevano le stesse leggi, e quando i boschi della Repubblica erano popolati e rigogliosi, e quando andarono incalviti e poveri: *egli rimane di tutta evidenza, che la sorte dei medesimi ha dipenduto, meno dall'indole delle leggi forestali, che dalla male direzione pratica dei loro esecutori!*

Conchiudo quindi questo qualunque mio Saggio col presentare

il Prospetto cronologico delle Leggi e Terminazioni venete, nonchè l'alfabetico degli Autori forestali, da poter essere consultati in proposito, giuntovi quello dei Magistrati citati, la più parte autori pur essi, se non altro, di Terminazioni pubblicate a stampa.

I. INDICE

delle leggi, decreti, terminazioni, proclami, e scritture, citate nel libro, dal 1293 al 1811: diviso per secolo.

ABBREVIATURE.

C. X. Consiglio di Dieci.
in C. in Collegio.
C. M. Consiglio Maggiore.
D. Ducale.
I. A. Inquisitorato dell'Arsenale.
L. o. Legge organica.
M. A. Magistrato delle acque.
M. L. Magistrato delle legne.
M. M. Magistrato del Montello.
M. v. S. Magist. dei V Savj.
M. C. Magist. dei beni comunali.
N. Notificazione.
P. Proclama.
R. A. Reggimento dell'Arsenale.
S. Senato (Pregadi).
Sc. Scrittura.
St. Statuto.
T. Terminazione.

Il numero in fine indica la pagina.

SECOLO XIII.

1293, 13 dec. C. M. — St. 11
1298, 1 ott. C. M. — St. 11

SECOLO XIV.

1305, 10 gen. C. M. 10
1310, ... C. M. 45
1311, 8 feb. P. Pod. di Pad. 11
1341, 8 feb. D. — St. 11
1344, 5 mag. Sc. del Rett. di Trev. 11
1355, ... C. M. 45
1370, 7 giug. L. del Patr. d'Aquil. 100
1380, 6 mag. in C. — St. 11

SECOLO XV.

1418 . . . C. M. 87
1421, 22 nov. C. M. 10
1438, 8 nov. S. 12
1441, 20 giug. S. 12
» 14 ott. D. 70
1442, 5 lugl. T. del Pod. di Serrav. 70
1443, 6 giug. S. 12
1447, 30 giug. C. M. 10
» 26 nov. D. 30
1451, 12 lugl. in C. 13
» 22 sett. Parl. Friul. 32
1452, 4 dec. S. St. 13, 19, 28, 31, 41
1453, 22 gen. S. 14
» 31 gen. S. 13, 14
1454, 6 mag. S. 14
1455, 23 mag. St. Friul. 32
1458, 4 ag. S. 14
1462, 22 apr. S. 14
1463, 2 lugl. Sc. 41
1467, 8 giug. S. 14
1468, 20 gen. C. X. 15
» 21 giug. S. 14
» 15 set. C. M. 19
1470, 15 lugl. S. 14, 15
1471, 27 dec. S. 41
1475, 4 gen. L. St. 16, 28, 40, 53, 55, 76
1476, 7 gen. S. 16
1479, 15 lugl. D. St. 15, 18
1486, 20 sett. S. 98
1487, 11 feb. in C. 13, 27
» 8 marzo S. 14
» 31 » S. 16
» 24 ott. S. 15
» 24 dec. S. 15
1488, 25 set. C. M. 15, 22
» 26 ott. S. 16
1490, 28 set. C. X, e G. 16, 76
1493, 4 lugl. D. 16
1495, 20 giug. S. 16
1496, 11 lugl. C. X. e G. 49
1498, ... C. M. 87

1503, 27 set. C. X. 19
1505, 4 lugl. C. X 16
» 14 lugl. C. X. 15, 19
1506, 18 mar. C. X. e G. 49
» 18 lugl. S. 98
1507, 3 set. S. 30
1508, 18 . . . . S. 30
1515, 8 mar. C. M. Cador. 100
» 29 mag. C. M. 15
» 18 sett. C. X. 20
» 28 sett. C. X. 19
» 1 nov. M. L. 20
1516, 2 gen. T. di Mich. 19
» 15 gen. S. 100
1517, ... C. M. 86
1518, 10 gen. Parl. Friul. 39
» 27 gen. C. X. 19
1519, 15 lugl. C. X. 20
1520, 19 gen. S. 39
» 21 nov. M. L. 20
1521, 29 nov. M. L. 20
1523, 15 mag. C. X. 19
1524, 1 apr. M. L. 20
1526, 5 mag. M. L. 20
1527, 17 mag. C. X. 42
1530, 16 gen. C. X. e G. 19, 21, 39
» 26 gen. C. X. e G. 58
1531, 25 mag. C. X. 19
» 9 lugl. C. X. 30
1532, 28 feb. C. X. 12, 26, 28, 87
1534, 2 apr. D. 23, 84
» 26 lugl. C. X. 19
» 26 lugl. M. L. 30
1535, 27 ag. S. 100
1536, 12 gen. C. X. 20
» 11 mag. in C. 22
1537, 27 feb. C. X. e G. 23, 25, 39, 58
» 24 sett. S. 28
» 27 dec. C. X. 28
1538, 13 mar. Cons. di Civid. 50
» 26 ag. C. X. e G. 23, 77
1539, 24 mar. S. 39
1540, 5 mar. C. M. Cadorino
1542, 1 apr. S. 23
1546, 11 nov. M. L. 20
1547, 24 gen. Cons. di Civid. 50
» 27 ott. C. X. e G. 28
1548, 2 gen. C. X. 42
» 28 lugl. S. 70
» 21 ott. M. L. 20
» 22 nov. C. X. 76
» 23 nov. C. X. 70
1549, 13 set. S. 39, 50, 58, 76
» 13 set. C. X. e G. 75
1550, 31 gen. M. L. 10
» 28 mag. T. Canal 70
1551, 19 set. M. L. 102
1552, 25 gen. S. 40
1554, 3 nov. S. 40
1557, 28 giug. S. 13, 28, 31
» 29 giug. C. X. 42
» 21 lugl. C. X. 70
» 27 lugl. C. X. e G. 91
1558, 20 mag. Sent. Gamosa 71
1559, 17 giug. S. 28, 53, 77, 86
» 11 ag. C. X. 42
» 17 ag. C. X. e G. 29, 31
1560, 1 ag. C. X. 28
1561, 26 set. C. X. e G. 29, 31, 53, 86
1562, 30 apr. M. A. 40
1564, 3 lugl. S. 77
» 30 lugl. S. 122
» 30 lugl. S. 73
1567, 28 gen. S. 41
1568, 14 mag. C. X. e G. 37
1569, 21 mar. S. 77
1570, 9 nov. C. M. Cador. 99
» 29 dec. C. X. e G. 49
1572, 3 ag. Sc. Miani 70
1574, 12 sett. in C. 42
» 6 ott. S. 31
1575 . . . . . C. X. 70
» P. Pasqual. 70
1576, 20 mag. P. Dolfin 70
1580, 16 sett. R. A. 50
» 15 ott. M. L. 41
1581, 25 ag. C. X. e G. 41
1582 . . . . S. 45
» 5 sett. S. 39, 50, 58, 76
1585, 5 giug. P. Giustin. 67
» 29 giug. » 40
» 26 ott. » 40
» 16 nov. » 40
» 23 nov. » 40
» 1 dec. C. M. 28
» 2 dec. P. Giust. 40
1587, 4 gen. C. X. 42
» 11 feb. S. 42, 93
1588, ... S. 74
1589, 16 giug. P. Contarini 70
» 24 nov. M. M. 34
1591, 28 gen. C. X. 66
1593, ... M. M. 35
» 24 gen. C. X. 91

1594, 20 ott. C. X. 35
1595, 23 ott. C. X 43
1596, 3 apr. C. X. 28
» 20 mar. M. M. 35, 105
1598, 13 gen. Coll. delle L. 77
» 20 feb. S. St. 40, 77, 86
1599, 29 dec. R. A. 50

Secolo XVII.

1600, 8 gen. C. M. Cador. 101
» 27 lugl. C. X. 28
1601, 28 nov. C. X. e G. 24, 46, 47, 50, 58
1602, 9 gen. S. 46
1603, 8 giug. P. Garzoni 40
» 11 ag. S. 46
» 13 nov. S. 49
1606, 14 giug. S. 101
1608, 19 set. C. X. e G. 47
1609, 16 mag. S. 50
1612 . . . . C. X. e G. 75
1614, 12 giug. P. Giustin. 70
1615, 2 gen. S. 77
» 2 mag. S. 77
1619, 1 giug. S. 50
» 1 giug. C. X. e G. 47
1621, 20 ottob. D.
1622, 12 giug. P. Cornaro 70
» 14 lugl. C. X. e G. 47
» 17 nov. C. X. 50, 70, 72
1625, 26 gen. R. A. 47
1628, ... C. X. e G. 75
1629, 28 giug. C. X. e G. 47
» 28 giug. S. 50
1634, 2 mag. S. 47
1637, 18 dec. T. Basadonna 89
1642, 9 mag. C. X. 68
1646, 26 gen. S. 47
» 31 ott. S. 45
1649, 4 giug. C. M. 47
1650, 24 giug. S. 58
1652, 22 mag. S. 49
1654, 2 gen. S. 86
» 30 gen. S. 48
» 2 feb. S. 48
» 9 feb. P. Dolfin 70
» 30 giug. S. 77
1655, 29 sett. S. 49
1656, 10 giug. S. 48, 52
» 22 giug. M. Rag. Vecch. 71
» 27 giug. M. A. 51
» 26 ag. P. Morosini 70
1657, 21 giug. S. 48
1658, 20 mag. T. Marin Vettore 70
1659, 3 sett. C. X. 68
1660, 28 mag. R. A. 50
1661, 23 gen. P. Marin Zorzi 70, 71
» 26 sett. C. X. e G. 28
1663, 17 mar. R. A. 50
1665, 18 nov. R. A. 50
1666, 22 dec. R. A. 50
1668, 31 ag. S. 48
» 22 sett. M. M 50
» 28 sett. C. X. 50
1671, 30 giug. S. 48, 77, 86
1672, 30 apr. S. 49
1674, 5 apr. M. M. 64, 105
» 5 apr. R. A. 44
» 6 dec. M. M. 50
1675, 10 mag. C. X. 51
» 15 mag. R. A. 33
» 16 mag. R. A. 64
» 5 giug. S. 50
» 20 giug. S. 51
» 22 giug. S. 61
» 13 sett. M. M. 69
» 23 dec. R. A. 50
1676, 6 feb. M. M. 105
» 26 feb. P. Soranzo 70
» 3 ag. S. 50
1677, 4 lugl. C. M. 87
1678, 28 feb. C. X. 69
1683, 15 feb. S. 92
1685, 20 ag. R. A. 51
1692, 27 feb. M. M. 68
» 5 nov. R. A. 51
1693, 4 feb. R. A. 105
» 12 sett. Sc. R. A. 51
1694, 24 mar. R. A. 105
» 21 apr. S. 45
» 4 giug. Sc. R. A. 51
» 12 giug. S. 29, 52
1695, 7 sett. S. 52
1697, 18 gen. R. A. 88
» 19 giug. M. L. 51
» 13 sett. M. L. 52, 53
1698, 19 gen. R. A. 50
» 22 mar. S. 93
» 10 mag. S. 52
» 27 sett. S. 54
1699, 22 giug. M. M. 64
» 27 sett. S. 29

1700, 9 feb. M. L. 53
» 5 giug. S. 28, 29, 53, 59, 87
» 20 ag. R. A. 57, 58, 61, 64, 105
» 2 ott. M. L. 53
1701, 18 lugl. M. M. 68
1703, 21 giug. S. 57, 59
» 8 lugl. T. Mocen. 58, 93
» 18 ag. S. 58, 93
1704, 26 gen. S. 58
» 23 mag. M. M. 105
» 11 giug. S. 59
» 28 giug. S. 58
» 23 ag. S. 54
» 6 sett. S. 58
» 19 nov. T. Mocen. 51, 57, 60, 61
1705, 11 apr. S. 57, 60
» 28 mag. S. 48
» 8 lugl. T. Mocen. 60
1706, 29 ag. R. A. 73
» 25 sett. S. 48
1707, 14 mag. S. 92
» 20 mag. R. A. 96
» 26 nov. S. 106
1709, 11 gen. S. 77
» 5 lugl. R. A. 61
» 13 ag. P. Sagredo 70
1710, 11 giug. S. 61
» 30 giug. R. A. 61
1711, 19 gen. R. A. 47
» . . . . P. Barbaro 70
» 16 mag. S. 106
1712, 29 gen. R. A. 47
1714, 18 feb. S. 70
1717, 16 sett. M. M. 103
1720, 15 dec. M. L. 54
1722, 13 feb. M. M. 67
1725, 22 mar. S. 55
» 14 lugl. S. 56
1726, 18 mar. R. A. 106
» 8 giug. S. 92
» 31 ag. S. 52
1727, 7 giug. S. 56
» 7 ag. S. 56
» 6 dec. S. 52
1728, 26 ag. M. L. 54
1729, 5 mar. Sc. M. L. 87
1730, 24 feb. M. L. 66
» 6 lugl. S. 92
» 29 dec. S. 77
1731, 6 gen. S. 106
» 13 mar. R. A. 106
1733, 11 mar. P. Erizzo (18 mar. S.) 47, 88
1734, 27 mag. S. 92
» . . . . lugl. T. Dolfin 61
» 2 ott. C. M. 29
» 2 ott. M. L. 53, 86
1735, 4 giug. S. 54
1737, 3 ott. S. 45
1739, 31 lugl. R. A. 92
1741, 10 mag. S. 41
1742, 18 feb. P. Querini 88
» 10 mag. S. 96
1743, 20 feb. S. 77
» 4 apr. S. 122
» 8 apr. P. Querini 88
» 2 mag. S. 61
» 27 giug. S. 61
» 6 lugl. T. Mocen. 61, 62
» 20 lugl. S. 61
» 5 ott. S. 54
» 23 nov. S. 62
» 10 dec. M. L. 54
» 23 dec. T. Savorg. 62
1744, 13 mar. T. Querini 62, 77, 88, 92
» 19 mar. S. 62
» 18 nov. S. 103
» 27 nov. S. 74
» 11 dec. R. A. 103
1745, 9 feb. J. A. 74, 88
» 1 ag. R. A. 103
» 24 dec. M. L. 54
1746, 26 mar. Sc. M. L. 78
» 5 mag. S. 87, 90, 113
» 9 dec. R. A. 47, 63
» 31 dec. S. 63
1747, 25 gen. S. 81
» 9 ott. R. A. 62, 83
» 31 ott. T. Gradenig. 62
1748, 5 sett. T. Graden. 62, 83, 94, 101, 103
» 12 sett. S. 54, 83, 94
» 15 sett. T. Graden. 62, 104
» 27 sett. C. X. 62
1749, 22 mar. S. 62
» 27 mar. S. 62
» 18 apr. T. Graden. 62
1750, 2 sett. C. M. Cador. 102
» 10 sett. M. M. 67
1752, 18 mag. S. 71
» 25 ag. R. A. 65
1753, 11 feb. R. A. 96
» 4 giug. C. X. 67

1753, 5 ag. R. A. 63
» 12 ag. S. 78
» 20 ag. C. X. 67
1754, 6 apr. T. Foscar. 63
» 30 mag. S. 78
» 12 ag. P. Vendramin 88
1755, 10 apr. T. Veudram. 88
1756, 25 apr. S. 84
1758, 11 mag. M. M. 67
1759, 23 mag. M. M. 64
1760, 29 mar. M. M. 68
» 7 ag. M. L. 55, 77
» 29 sett. M. L. 78
1761, 21 apr. M. M. 68
» 6 ag. S. 85
1762, 26 mag. T. Cappello 63
» 25 sett. R. A. 83
1763, 30 lugl. R. A. 65
» 27 sett. C. X. 67
» 5 ott. M. M. 67
1764, 3 gen. S. 85
1765, 24 sett. R. A. 65
» 27 sett. R. A. 81
1766, 18 gen. M. L. 54
1767, 22 mag. M. M. 67
1768, 4 feb. S. 85
» 27 apr. R. A. 83
» 15 agosto S. 122
1769, 14 apr. C. X. 67
» 27 apr. S. 74
» 27 sett. S. 82
» 23 nov. S. 74
1770, 20 ag. M. V. S. 75
» 20 sett. S. 73, 74
1771, 1 ott. R. A. 61, 83
1772, 20 feb. M. L. 54
» 11 giug. C. X. 103
1773 . . . . . S. 82
1774, 23 sett. M. M. 67
1776, 20 apr. M. M. 64, 102
» 9 sett. M. M. 69
1777, 16 mag. M. L. 54
» 22 nov. L. o. 64, 78, 79
1777, 16 dec. in C. 78
1778, 23 apr. S. 79
1780, 17 dec. C. M. 27, 28, 30, 87, 88
1781, 27 mar. M. L. 84
1782, 18 feb. M. L. 26
» 12 dec. S. 91
1783, 18 giug. C. X. 75
1784, 8 giug. M. L. 54
1785, 7 giug. R. A. 79
1786, 9 genn. S. 122
» 23 marzo M. L. 84
» 6 mag. C. X. 75
1788, 26 gen. M. M. 68
1789, 20 mag. M. M. 66
» 6 ag. S. 117
» 11 sett. R. A. 73
» 17 sett. S. 98
1790, 11 mar. S. 82
» 24 luglio S. 85
» 20 nov. S. 73
1792, 5 gen. S. 109
» 16 mar. I. A. 110, 116
» 22 mar. S. 109, 110, 115, 116, 121
» 27 apr. I. A. 113
» 3 mag. S. 109, 113
» 13 sett. I. A.
» 27 sett. S. 109, 118
» 17 dec. I. A. 109, 111, 118
1793, 1 feb. I. A. 84
» 3 mag. S. 73
» 8 giugno S. 117
1794, 2 apr. S. 84, 109, 115, 118
1795, 19 feb. M. L. 30
» 27 marzo R. A. 119
» 15 giug. P. Barbaro 70
» 30 lugl. S. 120
1796, 1 giug. S. 118
1797, 31 ag. Mem. Dond. 121
1798, 31 marzo N. 121
» 15 maggio N. 121
1799, 20 marzo P. dell'Ars. 122

Secolo XIX.

1800, 22 gen. Dec. dell'Ars. 122
» 20 dec. Dec. dell'Ars. 122
1802, 26 feb. N. 123
» 13 marzo N. 123
1804, 31 ag. Dec. dell'Ars. 122
» 9 sett. Dec. dell'Ars. 122
1805, 16 lugl. N. 93
1806, 1 febb. N. 129
1807, 1 apr. N. 129
1808, 18 mag. N. 129
» 15 lugl. N. 129
1809, 25 mar. N. 130
1810, 30 apr. N. 130
» 6 ottobre N. 130
1811, 27 maggio L. 130
» 5 giugno Regol. 130
» 15 sett. Regol. 130

II. INDICE

dei Patrizii che tennero magistratura, e degli Autori che scrissero in materia forestale.

NB. I primi sono segnati con asterisco. Il carattere *corsivo* indica, essere nome di autore che non ha trattato espressamente di materia forestale.

Acres Fleurange 133
Agucchi Alessandro 131
Angelis (De) 17
Arduino Giov. 64, 107
* Arnaldi Costanzo 79
Balbi Bertuccio 98
* Balbi Marco 98
Banovaz 108
* Barbarigo Agostino 16
* Barbaro Antonio 70
* Barbaro Giuseppe 70
Barcelloni Corte 107
Barelli Vincenzo 134
* Basadonna Giovanni 89
Bayle-Barelle 132
Bellani Ang. 134
Bellenghi Albert. 134
Belli Zaccaria 55
Beltrami Paolo 135
* Bembo 38
Bene (Del) Bened. 109
Bérenger Adolfo 135
* Bernardo Francesco 39
Bianchi Agostino 132
Biasi Giov. 55
Bivona bar. Ant. 132
Bonifacio 25, 84
* Bonomo 122
Bossi co. Luigi 135
Bossi Marc. Ant. 132
Bottagisio G. 135
* Bragadin Andrea 38
Buffon 64, 107
Buja Baldass. 133
Caimi Piet. 133
Calvel 135
Campana Ant. 133
* Canal Alvise 71
* Canal Antonio 70
* Canal Fabio 38, 77
Canciani Gottardo 55, 107
Canea Fr. 15
Cantù 17
* Cappello 38
* Cappello Michele 39
* Cappello Pier-Andrea 63
Carena 73
Carniani Lorenzo 107
Caronelli Pietro 108
Carrera Don Ant. 108
Carretti 134
Castellani co. Castellano 132
Catullo 107, 133
Cavallotto 15
Cavassi Giac. 109
Cerini Gius. 132
Ciani 45, 50
Cicogna Em. 30, 89
* Ciuran Antonio 38
Colbert 81, 131
* Collalto co. Odoardo 118
Colletta 17
Colombetti Giov. 134
Comparetti Piet. 133
* Contarini Alvise 38
* Contarini Feder. 70
* Contarini Giul. Ant. 38
* Contarini Nicolò 79
Conte Bernardino 98, 108
* *Cornaro* (Corner, o Cornelio) *Flaminio* 25, 69
* *Cornaro Marco* 12
* Cornaro Federico 38, 70
Coronelli 30
* Correr Lorenzo 88
* Correr Z. Francesco 118
Cortinovis Angelo 108
Costa Achille 134
Covolo (Dal) Bartolom. 107
* Crotta Bastian Antonio 109

* Da Canal Fabio 77
* Da Mula Antonio 69
* Dandolo Andrea 11
* Dandolo Vincenzo 121
De Capitani 134
Del Noce 17, 133
Depuis 134
* De Zorzi, *v.* Zorzi
* Diedo Angelo 88
* Diedo Andrea 14
Doglioni Clemente 107
* Doglioni Marzio 113
* Dolfin Bertucci 61
* Dolfin Giov. 70
* Dolfin Leonardo 70
Dondi d'Orologio Ant. Car. 134
Dralet 132
Duhamel 74, 133
* Ellero Giov. Batt. 38
* Erizzo cav. Nicola 79, 88
Fabbroni Giov. 132
Fantini 133
Fapanni Scip. 69
Fassadoni Marco 134
Favero Luigi 132, 133, 134
Ferro 74
Filiasi co. 9, 25
Filiasi Jacopo 108, 132
Fornaini ab. Luigi 133
Fornara Giul. Ces. 132
Fortis ab. Alberto 108
* Foscarini Alvise 63
* Foscarini Pietro 55
* Foscolo Francesco 30
Fossadoni 134
Francesco p. di Cossenza 82
Fusinieri Ambr. 134
Gamosa 71
* Garzoni Giovanni 38, 40, 47
Gautieri Giuseppe 76, 132, 134
Gera dott. Francesco 132, 133
Gera Vettore 108
Ginanni co. Franc. 108
Gioja Melch. 135
Giorio Giov. Batt. 198
Girlesio Francesco 82, 98
* Gisi Giac. 15
Giulj 17
* Giustinian Angelo 70
* Giustinian Giacomo 38, 39, 67
* Giustinian Girolamo 79
* Giustinian Lorenzo 100
* Giustinian Michiele 70
* Giusto Giovanni 69
Goujon 135
* Gradenigo Bortolo 11, 62
* Gradenigo Carlo 38, 62, 83, 94, 103
Granata Luigi 133
Griselini Francesco 107
Guazzo 132
Guernieri Ang. 135
Kasthofer Carlo 135
* Labia Giovanni 79
Lascaris march. 135
Lodoli Bernardo 89
Longo 15
Lorenzi Bartol. 135
Lorenzi ab. 108
Lotti Ignazio 69
Lupieri G. B. 133
Maffei Raimondo 132
Magini 76
Mantica Montereale co. Piet. 117
Mattani 107
Meguscher Franc. 134
* Memmo Bernardo 118
Mengotti co. Franc. 132
* Miani Marc-Antonio 70
Micheli Car. 134
* Michieli 19
* Michieli Domenico 79
* Mimo Luigi 39
* Minotto Giov. 79
* Mocenigo Alvise 38, 61, 88
* Mocenigo Leonardo 38, 51, 57, 62, 93
* Molin Antonio 38
* Molin Vincenzo 34
* Morassi Candido 38
Moretti Gius. 135
* Morosini Albertino 10
* Morosini Barbon Vincenzo 109
* Morosini Francesco 70
* Morosini Girolamo 38
* Mula (Da) Ant. 69
* Nani Antonio 38, 56
Neufchâteau 134
Nocca Domenico 109
Noce, v. Del Noce
* Orseolo Ottone 10
* Pagani Cesa Gius. Urbano 113
Pancaldi Pietro 132
Pancaldi Luigi 132
* Pasqualigo Andrea 70
Paulo Sarpi 18
Perini 133

Perini Giulio 133
Perotti Carlo 132
* Pesaro Girolamo 39
Petit 81
Piccone Giov. Mar. 133
Pignolati march. Ant. 108
Piloni 69
Pisano 15
Poggi 17
Poggio Carlo 132
Pollini 134
Pontas 21
Porta Giuseppe 134
Pozzo (Dal) Agostino 133
* Priuli Alvise 39
* Querini Andrea 118, 121
* Querini Francesco 38
* Querini Giovanni 62, 88, 92
* Querini Girolamo 77
Rados v. Vitturi
Ramelli Camillo 132
Rizzi 135
Romagnosi 17, 82
Rosnati Bartol. 134
Rusconi P. A. 135
Sabini Cater. 135
Sacchi Domenico 132
* Sagredo Francesco 69
* Sagredo Leonardo 70
Salvarezza 135
Salvini 135
Sandi Vett. 87
Sandrini Gius. 135
* Sanfermo co. Gius. 117
Santagata Ant. 132
Sartorelli Giov. Batt. 134
Savi Gaet. 134
* Savorgnan Antonio 38, 62, 66
Scuderi S. 17, 133
Serafini D. Giov. 108
Silvestri co. Girolamo 84, 107
* Soranzo Alvise 70
Spolverini 107
Staglieno 133
Steffani Giac. 133
Stella Franc. Mar. 108
* Surian Nicolò 37
Targioni-Tozzetti 133
Temanza 10, 25
Tentori 15, 40, 44, 75
Thierrat 107
* Tiepolo Alvise 109
Tigri ab. Gius. 135
Tolomeo 76
Tommaselli ab. Gius. 134
Tondi Matteo 98, 133
Tornabene Franc. 134
Torre Pier Maria 108
Trevisano 9
* Tron Nicolò 38, 65
Valdagni Francesco 98
* Valier Pietro 14
* Valmarana Prospero 79
* Vendramin Pietro 88
* Venier Cristoforo 38
* Venier Marco 35
* Venier Vincenzo 77
Verci 10, 11, 25
* Vettore Gabriele 109
* Vettore Marin 70
Villa Ant. e Giov. Batt. 133
Vitturi co. Giulio 79
Vitturi conte Ant. Mich. Rados 76, 83
Viviani 17
* Zane Pietro 38
Zanon 39
* Zen Sebastiano 79
Zeviani Giov. Verardo 107
* Zorzi de Cristofoli 71
* Zorzi Marin 70, 71
* Zorzi Marino 79
* Zustinian v. Giustinian
* Zusto v. Giusto

III. INDICE

delle cose notabili.

Abazia di S. Eustachio 69
Abbruciamento (addebbiamento) del terreno 77
Abetaje, avvicendamento spontaneo 100
Abeti: da matadura 72; del bosco Somadida, 74; da due e tre taglie 100
Abitazione gratuita 42
Abusi, *v.* Mancamenti
Adige (fiume) 84
Affittanze: boschive 9, 11, 12, 28; condizioni 20, 29, 30; recisione 13, 51; proibite ai nobili 60; stipulate dai Comuni 49, 101; di pascolo 60
Affittuali 29, 52, 53, 59
Agere (faggio) 75
Alberature 72
Alberi: d'orlatura 71, da riparo 72, selvatici 80, da frutta 84, da parete 115, modelli 126
Alboranti (*màteurs*) 73, 113, 122
Alburno 64
Al laudo 27
Allievi (*baliveaux, étalons*) 20
Alpago (Comune) 10, 48, 69, 120
Amarasco salvatico 55
Amministratori: locali 42, generali 129
Amministrazione forestale, difettosa 45, economica 66, centrale 85, 121, 129
Andare a Cappello 76
Angarie (servitù pubbliche) 23, 32
Animali, esclusi dai boschi 29; diritto d'ucciderli 46, devoluti ai Comuni 60
Appaltatori 33
Appalto: del dazio sopra le legna 27; della condotta dei legnami 36; della raccolta della manna 82
Appellazione 28
Aratro, proibito nei boschi 95
Archibugio 62, 104
Architettura navale 15, 64, 111
Archivj incendiati 7
Area: d'assaggio 127; d'insidenza 128
Arredi sacri 73
Arroncamento, v. Svegro
Arsenale marittimo; costruzione 15; incendio 19; marangoni 25; consumo di legname 80, 121; azienda 88, 89; *v.* Reggimento
Arte dei burchieri 27, 30
Asiago (Comune) 56
Asolano: boschi 22, 25; condotte 33; catasti 38; roveri 39, 40; guardiani 62
Assestamento boschivo (*aménagement des forêts*), 47, 67, 71
Assistenti ai boschi 110, 113
Aste (stanghe) per lancie 72, 94
Astico (fiume) 56
Attica, legge 81
Auronzo (Comune) 49
Avedino (abezzo, *Abies pectinata*)
Avvogadori (avvocati fiscali) 28, 46
Azienda economica: del Montello 68, Cansiglio 73, generale dei boschi 86
Banca dell'Arsenale 76, 92
Bandite comunali 99
Bando (preconio) forestale 41, 70, 99; pena del 81
Bassano 11, 25
Battellanti 26
Beccheria di Nervesa 68
Bellunese, 11, 24, 38, 49, 52, 69, 107
Beni comunali: tripartiti e confinati 23; investiture 28, 56; governo 44; vendite 47, 48; dichiarati patrimonio pubblico 49 — prebendali 21
Berengario 69
Bettola di S. Mamma, v. Diritti fiscali
Biavaroli 26
Bibliografia forestale 17, 89, 106, 131

Biette 74
Boari 33
Bollatura (bollo): delle barche 30, degli alberi (martellatura) 32, 65, 80, 94, in riserva 40, 115
Bollette di dazio 11
Bonaparte (Nap. I) 121
Borre di faggio 100, 120
Boscame da taglio (ceduo) 28
Boscature 51, 59, 67
Boschi: allodiali 24, 99; alluvionali v. Terreni; banditi 22, 41, 54; cedui, d'ispezione del Magistrato alle legne 53, 86; Caprulensi 9; classificazione e comparto 110; conservazione 60; coronali (della Signoria) 9, 11, di Istria 75; d'alto fusto 86; da tolpi 100, 115; di Concordia 40; di Furbazzano 11; di Meolo 10; di montagna 48; di pianura 86; di quercia v. pubblici; distrutti 25, 39, 81; facoltà d'acquistarne 11; litorali 12; misurati e tassati 47; regime 53; ridondanza 25; riservati 62, 110; tensi 101; superficie complessiva 128
— comunali: affittati 54; banditi 99; di confine (defensorii) 99; di dotazione delle miniere 100; da fabbriche 99, di proroga 101; direzione 44, 53; inalienabili 13, 16, 49; sgoverno 18, 43, 47; utilizzazione 28; sistemazione 115
— privati, amministrazione ed aggravii 80-85; espropriazione 116
— pubblici: amministrati dal Mag. Cons. 11, 12; dal Cons. X 19; custoditi a spese dei Comuni 13, 32; dati a fitto v. Affittanze; non soggetti al diritto di prescrizione 23; condizione 25, 29; restituiti al Magistr. d. L. 31; migliorati 32; direzione 43; tolti ai Comuni e riseminati 52; regime 57; decadenza 58, 65, 98; catalogo 62; raccolta della manna 83; produttività 125
Boschieri 56
Boschine del Piave 68
Bosco: Acquanera, Bandiziol, Bando 22. Banduzzo 127. Bar di Sala, Bar di Villalunga, Buzzole 127. Cajada 41. Campagna 22. Camin e Candolè 120. Canal 79. — Cansiglio 10, 25, 41, 42: assestato 47, 113, azienda e regime 69-74, 93, contratto Rova 117, 120, 122. Carpenè 22, 127. Carpeneda 51. 98. Chiarano 127. Chirignago 54. Comugna di Ceggia 127. Com. di Gorgo, Com. di Navolè 126. Com. di Portobuffole 120. Della Madonna di Teolo 48. di Auronzo v. Somadida, di Forno di Sopra 42. Digole 102. Doneta 22. Faè di sotto e di sopra, 22, 127. Fratuza 22. Fuso 50. Grande (selva magna) 9. Gogno 101. Guia grande 120. Guiette 126. Guizza 22. Loreo 9, 102. Lupanico 10. Lungo 126. Mantova 22. Maretto 54. Mogia, Moletto 22, 127. — Montello: affittato 11; riservato 13, 41, 46; condotte del legname 33; roveri 64; azienda e regime 66, 69, 86, 93, 98; presidio militare 78. — Montona 13, 31, 46, 75, 79, 86, 107. Musestre 50. Olmè 22, 124. Palù 61. Popenna, Praducchia 101. Quanque 79. Rinaldo 101. Rio storto 42. Riva di Livenza 126. Riva Zancana 127. Romagno 50. Sala 120. S. Agata, S. Benedetto, S. Cecilia 51. S. Marco di Campagna 125. S. Marco di Pordenone 22, 61, 66, 120. S. Pietro in Perno 11. S. Zilio 22. Scuriada 22, 120. Sil 50. Somadida 41, 42, 44, 74. Subarzone 11, 25. Tagliada 22. Tovanella 100. Valdimare 61. Vanzo 127. Viza 22. Vizola di Gorzo 126. Zavatina 51. Zuanilla 79
Bracciatura, faggio di 71
Brazza (isola) 76, 77
Brenta (fiume) 56
Bresciano 54
Brevetto di Guardiano 103
Brischie, Comune 54
Bruchi 84
Bruscatura 22
Burano, isola 63
Burchieri: da legna 16, 17, 29; da rovinazzi 30; di Verona, Vicenza ec. 30
Burchi pubblici 63
Caccia riservata 9, 10
Cadore 11, 17, 18, 24; boschi

pubblici 41, 44; comunali 56; miniere 50, 100; strade 74; superficie boscata e vize 99
Calcaje 62, 68
Calcolo incrementale 72, 125 sg.
Callalta, via 25
Camerotto 59
Caminesi, conti 22, 69
Campana a martello 112
Campetti (ortaglie) delle Guardie 42, 96, 103
Canal di Ferro, Com. 38
Cancelleria 29, 37, 60
Cancellieri 60, 94, 114
Candia, isola 47
Candide, Com. 99
Caneva, cast. 25
Cansiglio *v.* Bosco
Caorle, Com. 63
Capacità boschiva 72
Capitano: ai boschi, 42-44, traslocazione 59, 92; istituzione ed attribuzioni 83, 91, elezione e titoli 92, gratificazione annuale e discipline 93, obblighi e pene 94-97; del Cansiglio 42, 72, 113; del Montello 42, 44, 66, 91, 93; di Raspo 75, 79, 85, 89; di stima 87
Capitoli normali: di locazioni boschive 53; pella fabbricazione dei remi 74; per appalto delle condotte 64, 122; del contratto Rova 117
Capo: Comune v. Meriga; Guardaboschi 78
Caposoldo 29, 34
Cappellania forestale 69, 73
Capre, bandite dai boschi 50, 55, 76, 78, 82
Caratazione: delle condotte 36; del pascolo 70
Carbonizzazione 41, 55, 107
Carestia di legna 11, 12, 13, 107
Caricatori d'acqua 29, 34, 96
Cariche forestali 41, 62, 91, insufficienza degli assegni 92; subalterne 38
Carnia 11, boschi e catasti 24, 38, 41, 53, 56, 74, 115
Carpenedo, Com. 61
Carradori (misuratori di legna) 27, 87
Carratade (tributo pelle condotte) 33, 36, 106
Carri 20
Carrizzatura 12
Carrizzi 33, 34, 35
Carro: da misura 27; di legna 10; di fascetti 84
Carta pergamena 22
Casa (Ufficio) dell'Arsenale 88
Caseificj 70
Casoni: (Caselli) delle Guardie 83, 96, 97, 103, 104, 112; boschereccì 74, 117
Cassa: dei burchieri 27; del Magistrato L. 27, 87, 90; dell'Arsenale 83, 113
Cassette per le denuncie 62
Castagneti 55, 85, 108
Castelfranco 33
Catalogo dei boschi riservati 62, 116
Catasti: dei boschi 21-23, 28, 37, 38, 123 sg., di Asolo 39, del Friuli 65, 81, d'Istria 75, 77; dei beni comunali 46; degli squeri e molini 50
Cavalieri (Guardie) 102
Cavalli di servizio del Capitano 91
Cedui: composti 26; governati dal Magistrato alle L. 28; tagliati dopo S. Martino 29
Ceffazione (svettatura) 97
Cenere pelle tintorie 68
Centenaro (Comunità cadorina) 99
Ceppate di rovere 80, 84
Ceppaje, 22, 29, 55, 59, 80
Cercenatura degli alberi 101, 118
Cerche di burro e formaggi 93
Certificato parrocchiale 83
Certosa del Montello 69
Cespuglio 67
Chioggia, Com. 9, 63
Chiusa 73
Cimali (cime) 31, 67, 81
Cippi di confine 46, 67, 74, 79, 120
Ciriegiuolo 55
Cirmoli (*Pinus cembra*) 115
Civanzi di cassa 27, di taglio 68
Classificazione dei boschi 79, 110
Collalto, conti di. 69
Collegio: dei Senatori 13; solenne delle acque 21, 39; delle legne 77; sopra boschi 79
Colonelli (lotti boschivi) 101
Coltello a due mani (da cerchiajo) 74

Coltivazione dei boschi 61, 64, 80, 84, 94, 95, 115, 136; dell'ulivo 76
Combustibile accordato ai Proveditori 28
Commercio lignario 13, 46, 73
Commissione tassatrice delle condotte 35
Compagnie conduttrici 73, 113, 122
Complesso economico 110
Comprese 67
Comugne 16
Comuni: sgoverno dei boschi 20, 58, 61, 97, 103, custodia dei roveri e boschi pubbl. 23, 29, 46, abusi 31, diritti sui prodotti boschivi 44, 59, 72, 74, 81, 98, 113; tredici del Montello 33, 68; aggravii 45, 47, 54, 96; vendita dei boschi 47, 48; obbligati demolire gli edificj eretti nei boschi 48, 70; proteste e liti col Magist. delle legne 52, 54; elezione di custodi e Guardiani 59; sorvegliano i Capitani 95, 96; esentati dall'obbligo di mantenere le Guardie pei boschi pubblici 103
Comunità cadorina 57, 74
Concessione di roveri 39, 47
Concordia Com. 40
Condanne 16
Condotte: terrestri del legname occorrente alla Marina ed al Magistrato delle acque 10, 32, 40, 52, 96, 105, 112; processo 35; appaltate 36; contribuzione fissa 106, 118; fluviali 88, 114, 123
Conegliano 38
Confinazione: dei boschi a spese dei Comuni 22, 58; del Montello 67; del Cansiglio 70
Confini 29 v. Cippi
Confisca: di legname 47; di boschi abusivamente venduti, o mal governati 23, 54, 60, 75; quota parte 93, 97
Consegna dei boschi pubblici 58, 59
Conservatori forestali 129
Conservazione: dei querceti 39, dei boschi 79
Conserve dell'Arsenale 63, 64
Consiglio dei Dieci, limita le facoltà concesse al Magistrato alle legne 15; dirige l'azienda dei boschi pubblici 19; nomina i Proveditori ai boschi 26; giudica in ultima istanza i processi per roveri 28; avvoca a sè l'amministrazione di tutti i boschi pubbl. 31, 43, 45, 47; in particolare dell'Istria 75; istituzione della sua Giunta 45; influenza sul forestale governo 136, 137
Consiglio Maggiore: della Repubblica elegge i Proveditori alle legne 14, 26, i Patroni all'Arsenale 87; della Comunità Cadorina 99
Contadinanza friulana 32
Contadore del Mag. L. 30, 87
Contese: per boschi 18, per confini 18, 99
Continenza legnosa 127
Contratti abusivi dei Comuni 31, 48
Contravventori ignoti 20, 47
Contravvenzioni boschive e pene 28, 46, 50, 60, 81, 95, 104
Controllo dei roveri 37
Corbetto 75
Corte dell'Abà, Comune 54
Corteccia di rovere 64
Correttori: delle leggi 75; del Maggior Conseglio 88
Costituzione boschiva 79
Costruzioni: in legno 18; navali 10, 15, 89, 117
Curazione (*jardinage*, ou *furetage*) 81, 83, 90, 95, 97; generale 112
Custode del Magazzino dei poveri 27, 87
Custodi dei boschi pubbl. 59, 94, 95, 98, 110
Dadia (dazio) 98
Dalmazia 10, 23, 54, 82, 108
Danimarca 64
Danni nei boschi 20, 29, 54
Darsena di Livorno 64
Dassa (spina, ossia fronda d'abete, e per sineddoche, abete) 99
Dazio: delle legne 11, 27; della grascina 68
Debito: pubblico 48, dei Comuni 68
Decadenza dei boschi 19, 58, 106
Decimazione (Curazione) 66 v. Taglio per dirado

Demanio, Direzione generale 129
Demolizione degli edificj nei boschi 48
Dendrometria 66, 124
Denuncianti, premio 46, 47
Denuncie: di contravvenzioni boschive 29, 60, 76; secrete 51
Deposito dei fasci 26, dei roveri 64
Deputati sopra la valle di Montona 75; al Criminale 92, 122; al Rai di Cadola 113
Devastazione dei boschi: dell'Istria 77, di Terraferma 119, 121
Dicioccamento (diceppamento, *essouchement*) 111
Diete dei Proveditori 44, 45
Direzione: dei boschi 45, 85, 86, 91; generale del Demanio 129
Diritti: dello scampo 41, di riserva, ossia di martellatura 80, 82, 130; fiscali del Montello 67, 68
Disbando 71
Disboscamenti 17, 31, 53
Discipline forestali 62
Dissodamento *v.* Svegro
Distribuzione dei fasci 26
Distretti boschivi 110
Divisione dei boschi, proibita 13
Dodici per 100, tassa 83, 92, 97, 113
Dogado 10
Domegge, Comune 99
Ducato per rovere 47, 88
Durevolezza del legname di rovere 64, 65
Ecclesiastici, soggetti alle leggi forestali 21
Economia del legname di rovere 64
Edificj nei boschi 48, 70
Emancipazione dei boschi 19
Epidosmetria (calcolo incrementale) 127
Eracleani 10
Erba dei boschi 97
Eremo dei Certosini 69
Esattore: pubblico 34, 35, 36; del Magistrato alle legne 87
Escavazione: delle zocche e radici 22, 77; dei fossi, v. Fossi
Esecutori delle acque 51
Espurgo (Taglio d') 67
Essenza veniente 125
Estuario, rimboschimento 40
Età: regrediente degli alberi 72; media 124 sg.
Ettara di bosco, continenza 66
Faciture (opere) boschive 57, 67
Faggi: da remi 72, da minuteria 73, 74; boschi 100, 109
Faghere 27
Falchetto, malattia dei gelsi 85
Fanti: di barca 27, 87; dell'Arsenale 37
Farra d'Alpago, Com. 73
Fascetti dolci, ossia scorzati (pei caminetti) 84
Fasci, legacci 20, deposito 26, dimensioni e prezzo 27
Fattore dendrometrico 128
Feltrino 38, 49, 107
Ferro: da taglio 67; d'Istria 75, di Cadore 100
Figure del legname di rovere 64
Fiscale (Attuaro) 87
Fittanze v. Affittanze
Fitti a denaro e a legne 27, 29
Fluitazione 56, 101
Foggiatura 113
Fongana, Com. 55
Forestali (forestarii), 44
Fornaci 62, 68, 96
Forteto (sopraceduo di rovere) 26
Fossalazione 58
Fossi di cinta e colatori 46, 30, 62, 68, 105, 112, 113
Fraglie (fraterne) 26, 30
Frassini da manna 82
Frati del Convento di Neresine 82
Freddi eccessivi 76, 84
Friuli 11, 23, 32, 38, 39, 43, 47, 54, 64, 65, 91, 107
Fruttaiuoli 26
Fuoco ne' boschi 9
Fustaje 26
Fusti di rovere 64, 67
Gastaldie 9
Gastaldo: boschivo 11, dei Burchieri 30
Gelsi, sui rampari delle città 85
Gestione economica 93
Gestori forestali 89
Ghianda 22, 97, 104 v. Semina
Giavera, Com. 66, 68, 69, 122
Giunta del Cons. X. 45
Giudici, premii 47
Giurisdizione forestale 14, 110
Giustizieri vecchii, governano

i boschi 11; spogliati d'ogni ingerenza 12, 13
Governo: forestale (*exploitation*) 16, 28, 80, 86, assestato 47, 67, 72, 79, 111; democratico 121
Gravezze, *v.* Servitù pubbl.
Guardatori 9
Guardiani (guardie) ai boschi 29, 97; comunali 46, 47, 59, 98-104; pubblici 96, del Cansiglio 71, del Montello 102; armamento 62; avvisi di concorso 103
Guardiatico pubblico 83, 98, 129
Guerra coi Turchi 19, 47
Imbonimento della Laguna 19
Impancatura (stivamento) dei remi 73
Imposte: prediali 73, 117; per condotte pubbliche 106
Incendio: degli archivj 7, dell'arsenale 19; dei boschi 28, 77
Incetta di legna 11, 27
Incremento legnoso 71, 72, 127
Infoltimento dei boschi 80
Inondazioni 19, 84
Inquisitorato: ai boschi 62, 109; all'Arsenale 88, investito della direzione generale dell'azienda forestale 91
Inquisitori: ai boschi di Terraferma 85; ai bossoli (alle votazioni) 87
Inventario dei roveri 40, 59
Investiture: boschive 9, 10; di beni comunali 28; rinnovative 56
Ispettore: forestale 123, generale 129
Istanze di concorso 92
Istria: isole di Cherso, Veglia ecc. 10, 23, 39; Soprastanti 43; tagli 53, 88; boschi folti e coronali 75; decadenza dell'agricoltura 76; organizzazione forestale 78, 79; roveri 64; sgoverno boschivo 78, 88, 89; tassa forestale 90
Ladroni nei boschi 25
Lago Lapisino (S. Croce) 69, 73
Laguna 40
Larice da scalone 73
Lavori di sfenditura 93
Leggi: agrarie 84; annonarie 27; canoniche 21; forestali 6, 17, 36, 81; contro lo svegro 38, 54; per la conservazione dei boschi 55, 58, 91; organiche *v.* Organizzazione; raccolta 117, 121
Legna: per la città di Venezia 10, 11, 27, 78; dazio 27; confisca 26; garba (forte) e dolce di misura legale 20, 67, 93; d'Istria 78; di Polesine 84; di taglio lungo 13, 27; per uso dei Magistrati 28; carestia 11, 12, 107; prezzo 19; vendita 60
Legname: sociale (da costruzioni civili, e minuti lavori) 13, 16; fabbrile e per ponti e strade 74, 99; di rifiuto 67, 81; di delitto 47; d'Istria 75; di rovere, commercio 46, 104; acquistato dall'Arsenale 88; da matadura e palamenti 113, 122; dolce 117
Leoni di S. Marco 120
Lessini, monti 55
Letteratura v. Bibliografia
Licenze: per roveri 22, 50, 94, per taglio di legna 28, 29, 53, 60, 95, 104; per fornaci 62; di Guardiani 103; per pascolo 122
Lignaroli 11
Limite (*limes*) dei boschi 41
Liti del Magist. alle L. 54
Livenza, fiume 88
Livorno 64
Locazione v. Affittanza
Lorenzago, Com. 102
Loreo, Com. 9, 102
Lotti boschivi 101
Lezzo, Com. 99
Lucio III Pontef. 69
Luminaria 30
Lunazione 67
Luoghi pii 26
Luogotenente generale d'Udine 85
Macchie v. Boschi cedui
Madieri, 64, 80
Maestranze dell'Arsen. 67, 89
Maestri-Marangoni 42, 43, 92
Magazzino dei poveri 27, 87
Magistrato: delle acque 15, 22, 27, 31; dei beni comunali 31, 46, 48, 55, 56, 86; dei beni incolti 31, 117; del Piovego 10; dei Proveditori di Comun 12, 30; alla revisione dei beni comunali 46; dei V Savj 74, 86; delle legne e boschi, istituzione ed azienda

12, 14, 15, 19, 86; sta al governo dei boschi pubbl. e com. 22; soldo, riorganizzazione, ed attribuzioni 26, 27, 28, 43, 85, 90, imputato di sgovernare i boschi 30, spogliato di poteri 15, 31, 59, 87, dirige il governo dei boschi cedui e querceti non riservati 44, 52, 53, 90, 95, lite coi Comuni e coll'Arsenale 54, 89, personale 27, 87; delle legna dell'Istria 77; del Montello 36, 42, 66, 67; delle Ragioni vecchie 11, 14, 31; della Giustizia vecchia, *v.* Giustizieri; dei X Savj sopra le decime 117
Magone della Toscana 136
Mancamenti: degli affittuali 58; appaltatori 33; Comuni 31, 47, 48, 58, 61, 71, 72, 97, 130; Giustizieri 12; Magistrati e cariche forest. 48, 49, 50, 78, 81; nobili 51, 60, 70; Proti 42; Rettori 17, 19; Capitani ai boschi 93, 97, 137
Mandati di transito per roveri 105, v. Licenze
Manifatture di faggio 74
Manna di frassino 82
Mannarino, *v.* Martello
Mantello boschivo 72, 74
Mappe dei boschi 28, 38, 115
Marangoni: dell'Arsenale 25, 37, 91; boscajuoli 36, 67
Mare, Mariegola 30
Marche germaniche 99
Marina, diritto di riserva 80-82, 130; v. Reggimento
Marocco, Com. 62
Martellatura, v. Bollatura
Martelli: pubblici 33, 36, 111; di situazione 65
Massari 9, 16, 87
Matadure (alberi navali) 113
Maturità economica (*maximum simple, ou matériel*), e tecnica, ossia mercantile (*max. composé ou pecuniaire*) 72
Mensa vescovile di Belluno 69
Meolo, Com. 10
Meriga (Agente com.) 35, 59, 95, 112
Mestrina 22, 25, 33, 38, 47, 54, 62, 83
Mezzi di colpa (strumenti di delitto) 29, 94
Mezzo-miglio, servitù boschiva 41, 114, 118, 122
Miniere 18, 50, 100
Missioni dei Magistrati 14, 21, 23, 30, 45, 46, 57, 87, 90
Misura legale della legna 13
Misuratori di legna 27
Misurazione: dei boschi v. Catasti; dei roveri 22
Molini 63
Monte Croce e M. Cavallo 69
Monti: calcarei 18; tutela 48; Lessini 55
Montona *v.* Bosco
Morlacchi 82
Mortalità: degli ulivi e gelsi 76; dei salici 84
Mostroni *v.* Alberi da parete
Motta, Com. 38
Mozziconi 80
Multe 34, 46, 66, 68, 93, 97
Navi a vele 15
Navigazione, vigilanza 74
Naviculari 29
Neresine, convento 82
Nervesa, Com. 67, 68, 69
Noale, Com. 33, 38
Nobili (Patrizii) 14, 28, 30, 46, 48, 51, 60, 70, 91
Nodari (Notai) 28, 30, 60, 87, 92
Notificazione dei beni diboscati 21
Novellame 66, 77
Novelleti 61
Oderzo 25, 38
Officiali: della carrizzatura 12, 13; delle Ragioni vecchie 21, 23; a cavallo 42, 102
Oglio 75, 76, 84
Ordinanza forest. 1669, 81
Organismo forestale 85
Organizzazione forestale 78, 109 sg., 129
Oriago, Com. 25
Orno (frassino) 82
Orseolo Ottone 10
Ossero, isola 82
Padovano 10, 38, 42, 48, 62, 63
Pagadori 34
Palade, Palatieri 11, 105
Palamenti (remi) 113
Palazzo (Officio forestale) del Consiglio 69, 73, 122
Palle da cannone 100

Palma 32, 62
Paludi 28
Panatica 93, 96
Pascolo, 10, 20, 28, 29, 41, 46, 48, 55, 56, 60, 70, 78, 79, 104, 107, 108, 114, 116
Pastori 60, 78
Patria del Friuli, *v.* Friuli
Patrizii *v.* Nobili
Patroni dell'Arsenale 87
Peateri 30
Pece 107, 136
Pedaggio (tassa) 57, 68, 100
Pedali (fusti) di rovere 95
Pedalini (semenzali) 111
Pena: capitale 46, 50; per trasgressioni 15, 67, 81, 104 sg.
Pensionatico (servitù di pasc.) 68
Perticatori 23
Pezzoni (tronconi di fusto) 33, 64, 95
Piancade Com. 54
Piano: economico 66; di governo 71, 74; organico 78, 109
Piante: morte 59, inutili 61, regredienti 66, 67, d'orlatura 72, 75
Piave 19, 25, 56, 66
Piediliste 33, 65
Piegatoja (cilindro da piegare) 74
Pieggio 29
Pieve: d'Alpago 88; di Cadore 99
Pinede (pineti) 9
Piovego 10
Pistojesi monti 73
Plaga 65
Podestà e Capitani 42, 85
Podestarie 22, 33, 36, 39, 105
Polesine 11, 23, 84
Polizia forestale 46, 59, 61
Ponti pedagni 21, 61
Portobuffolè Com. 38
Possesso fondiario 24
Potatura dei roveri 80
Pregadi *v.* Senato
Prescrizione, diritto di 23, 49
Prese boschive 29, 71, 77, 110, 115
Prezzo: della legna 19, 67; delle taglie 56; della manna 82
Privati *v.* Boschi
Processo: amministrativo 35; sommario 60, 94
Procuratori del C. X. 26
Prodotti boschivi, registro 22
Proletariato del Montello 78
Proprietà boschiva 22, 80-85
Proroghe 101
Prosciugatoio 73
Proti dell'Ars. 28, 32, 33, 42, 47, 50, 65, 89
Protocolli di martellatura 65
Provederia di Giavera 66, 68
Proveditori: ai boschi di Terraferma 44, 45, 46, 89; del Bellunese 70; generale di Palma 85; v. Magistrati e Reggimento
Provisione: sulle vendite 43, 93; normale dei boschi 66, 71, 72, 124
Quaderniere 87
Quarnero 23
Quercie v. Roveri
Querciuoli 81
Quieto fiume 79
Quotaparte delle confische 97
Raccolta di legna morta 21
Ragia 55
Ragionato-scontro 87
Ragioni Vecchie 31
Ramata (ramaglia) 16, 67, 81
Rappresentanti: pubblici 44; della Camera di Raspo 90
Raspo 44, 79, 90
Rasura delle ceppaje 80
Ravenna 10
Recidibilità (*exploitabilité*) 72
Recoaro Com. 55
Regalia (privativa) dei frassini 82
Regalie (regali) 18, 93
Reggimento: con Corte 60, 62; dell'Arsenale: sentenze 28, 94; istituzione 87; attribuzioni 43, 44, 85, 89, 90; suprema autorità in materia di roveri 45, 46, 57; tutela i boschi di pianura 86; dirige l'azienda boschiva 91
Registro: roveri 46, 59; contravvenzioni 94; S. Marco rossi 105
Regola (piccolo Comune) 57, 99
Regolamenti forestali 17, 34, 35, 57, 59, 63, 64, 73, 94
Remeri (remai) 73, 113, 122
Remi 74 v. Stele
Rendiconti 73
Rendita dei boschi 128
Repubblica: veneta 10, 15, 76; ateniese 81
Responsabilità solidaria 54, 105
Rettori di Terraferma 10, 16, 17, 19, 20, 28, 39, 40, 44, 76, 86

Riconfinazione dei boschi 58
Riduzione delle piante 90
Rimboschimento: dei vacui 9, 21, 23, 54; dei terreni diboscati 39, 46, 115
Rimondatura dei boschi 79
Rinceppamento (*recépage*) 80
Riparti boschivi 60, 62, 110
Ripiantamento 61
Risarcimento dei danni 20, 29
Riserva: della caccia 9, 136; marittima 13, 20, 24, 40, 41, 50, 54, 56, 72, 80, 81, 115, 120
Risine (sovende) 100, 117
Risinotti 117
Ritorte di rovere 20
Rivali (ripe) 81
Rivendicazione di boschi usurpati 46
Roana, Com. 81
Rocha veneta 98
Roggia (canale) 73
Roncate (luoghi tagliati raso) 20
Rotazione v. Turno
Rovegliano, Com. 55
Roveri: da costruz. nav. 63, 80, 89; da filo 35, 42, 64, 68, 121; da molini ecc. 22, 49, 81, 94, 117; di delitto 47; di rifiuto 40, 81, 95; di venuta 22; di volta 37; morti 50, 57, 90; nascituri 23, 81; novelli 39; schermiti 64; allestiti, scortecciati, scalzati, sgroppati 64; sparsi 60, 81
Russia 64
Sacile 25
Sagoma (portata delle barche) 87
Salci 84
Saltari 9, 11, 40, 71, 98
Sardegna 17, 136
Sbarre 22
Sboscazione (vacuazione della tagliata) 90, 95
Sbroccolamento (scalvo; *élagage*) 22, 97, 104
Scala d'accrescimento 128
Scaloni (travi) 122
Scalzamento dei roveri 64
Scattolai 73
Schiarazione (diradazione, *éclaircissement*) 67, 80, 81, 83, 95, 90
Schieppe (ceppate, *Horste* dei Ted.) 84
Scienza forestale 111, 114, 117
Scrivano 22, 28, 29, 92
Scuola (oratorio) 30; forestale 111
Secconi (alberi morti) 59
Segato (amministratore d'un molino a sega) 114
Segatojo (molino a sega) 73, 113, 120
Segone 74
Segretario dell'Arsenale 76
Selva Lapisina 69
Selvicoltura 63, 80
Semenzajo 42
Semenzali (piante da seme) 20, 37, 59, 61, 95, 96, 97, 111
Semina 29, 39, 40, 68, 80, 95
Senato 14, 28, 46, 81, 109
Servitù: passive 46, 70; attive 23, 32, 117
Sette Comuni 55, 56, 73
Settori di bosco 71
Sfalcio d'erba 28
Sgombro delle prese 29
Sgroppatura 64, 96
Sicilia 17, 136
Siepe del Montello 66
Sile, fiume 19
Silurgia (misurazione della massa legnosa) 64
Sindaco 30
Situazione boschiva 65
Sobbosco (*souille, ou taillis sous futaie*) 20, 67
Società agrarie 117
Soghe e cavi 123
Soldo: per carro 27; del martello 68; (stipendio) dei Capitani 42, 72, 91, 92, 93, 113, 122; Cappellano forestale 73; Guardie 71, 99, 102; Proti 42; Proveditori 14, 26, 28, 87; Sopraintendenti 111, 113; insufficienza 137
Sopracarico delle zatte 64
Sopraintendenti ai boschi 79, 110, 113, 114
Sopraproveditori 26
Soprastanti: ai boschi comunali 99; pubblici 16, 22, 33, 89; alle rive 34, 35, 36, 43, 44, 105; al Palughetto 113
Sottoproti 50
Sovende v. Risine
Spazieggiamento delle piante 80
Spazj vuoti 84
Squarzere Com. 54

Squarzo 115
Squeri, Squeraroli 50, 60, 63
Sramazione v. Sbroccolamento
Statuti 6, 10, 24, 30, 50
Statistica dei boschi 37, 128
Stele da remo 72, 74, 122
Sterilità degli ulivi 76, 85
Stimatori delle barche 27, 87
Stortame 65, 75, 123
Strade 33, 66, 73, 74, 81, 97, 122
Strati legnosi 72, 127
Stuffe idrauliche 100, 117
Successione dei tagli 53, 67, 117
Svegro 9, 10, 20, 28, 40, 46, 48, 54, 61, 77, 86
Sventato (attorcigliato) 123
Tabacco 103
Tagliamento (fiume) 39, 56
Taglie (*tronces*) 56, 100, 120
Taglio: dei boschi privati 40, 51, 83; di legna da fuoco 53, 61, 77; licenza generale 13; furtivo 28; discipline 63, 67, 90; stagione 29, 95; per dirado (curazione) 71, 110
Tamisieri (fabbricatori di stacci) 73
Tansa (tassazione): del legname 33, 44; delle barche 30; delle condotte 35 sg. 106, 119; dei caseificj 93
Tappari 80
Tariffa dei prezzi delle condotte: terrestri 119, fluviali 122
Tassa del ducato 47, 88; del 12 per cento 83, 97, 113; sugli edificj da fuoco 68; forestale 57, 90, 93
Tassazione forestale 37, 66, 127
Teda (pino ragioso) 55
Tensire (bandire boschi per sicurezza pubblica) 101
Teolo, Com. 98
Termini v. Cippi
Terreno di bosco 80
Teste del legno 65
Tolpi (roveri bistorti, toppi, pali) 22, 33, 34, 40, 43, 67, 115
Tordere 40
Torreano di Cividale 55
Toscana 17, 84, 107, 136
Traghetto dei burchieri 30
Transito pei boschi 46
Trasporto v. Condotte
Treviso 10, 11, 19, 33, 38, 43, 47, 61, 83, 84, 108, 123
Tributi 9, 10, 83
Turno: di taglio dei cedui, settenne 20, 115, ottenne 77, 79, decenne 29, 96; delle curazioni 67, 71
Tutela: dei monti 40, 86; forestale 80
Ufficiali a cavallo v. Officiali
Ulivi 76, 81, 84
Uomini di Comun (Deputati) 95
Usucapione 49
Usufruttuarii dei boschi 10
Usurpatori 26, 49, 114
Usurpi 23, 28, 31, 43, 56, 70, 105, 114
Utili concessi ai Comuni 72
Utilisti 70, 122
Utilizzazione economica dei boschi 63
Vacchetta 33, 83, 103
Vago pascolo 18
Val-Camonica 54
Val di Chiusa 17
Valle di Montona v. Bosco
Valle, Com. 99
Veglia, isola 79
Vendita: minuta di fasci 26; legna 27, 60, 83; beni comunali 47; boschi 48, 49, 66; pascoli 70; mezzi di colpa 94
Venezia, consumo di legne 11, 26, 78; di remi 74
Venti 75
Veronese: beni alluvionali 51; monti Lessini 55; diboscamento 107
Viareggio, bosco 106, 107
Vicentino 38, 49, 55, 56, 62, 113
Vicinia (convocato) 59, 101; (comune) 99
Virgulti 77
Visita (visione) dei boschi, v. Missioni
Vizare (bandire) 99
Vize: di laudo, di dassa e zema 99; di faggio 100; da commercio 101
Zatte, Zattere 10, 56, 64, 73, 106
Zema (fronda di larice) 99
Zocche v. Ceppaje
Zonta v. Giunta

ERRORI	CORREZIONI
Pag. 12 not. d)	*leggi:* I Proveditori di Comune, istituiti nell'anno 1256,
» 22 lin. 13 del Senato	del Mag. Cons.
» 25 » 20 nel 1539 (Parte 24 marzo d. S.)	nel 1531 (Dec. 27 feb. 1537 del Cons. X in Add.)
» 43 » 25 sin dal 1660 . . .	sin dal 1560
» 47 » 15 18 marzo	11 marzo
» 55 not. c) pelle noci	dei noci
» 62 » f) 1739 in 4⁰. . . .	1749 in 4⁰.
1738 con catalogo .	1748 con catalogo
» 70 » m) Pasqualigo nel 1578.	Pasqualigo nel 1575
» 73 lin. 13 *impalare* . . .	*impancare* (volg. *impiancare*)
» 76 not. t) *Vetturi*	*Vitturi*
» 124, 125, 126, 127, ultima linea delle tabelle A, B, C, D. ½	¼
» 155. XI *Tecnologia*	*aggiungi:* **Gazzetti Franc.** Cenni sui danni del diboscamento, sull'ailanto e *bombix cynthia* (Trev. 1862, opusc. in 8⁰. tip. Longo)
» 149 Colopelli	Colonnelli

Boston Public Library
Central Library, Copley Square

Division of
Reference and Research Services

The Date Due Card in the pocket indicates the date on or before which this book should be returned to the Library.

Please do not remove cards from this pocket.